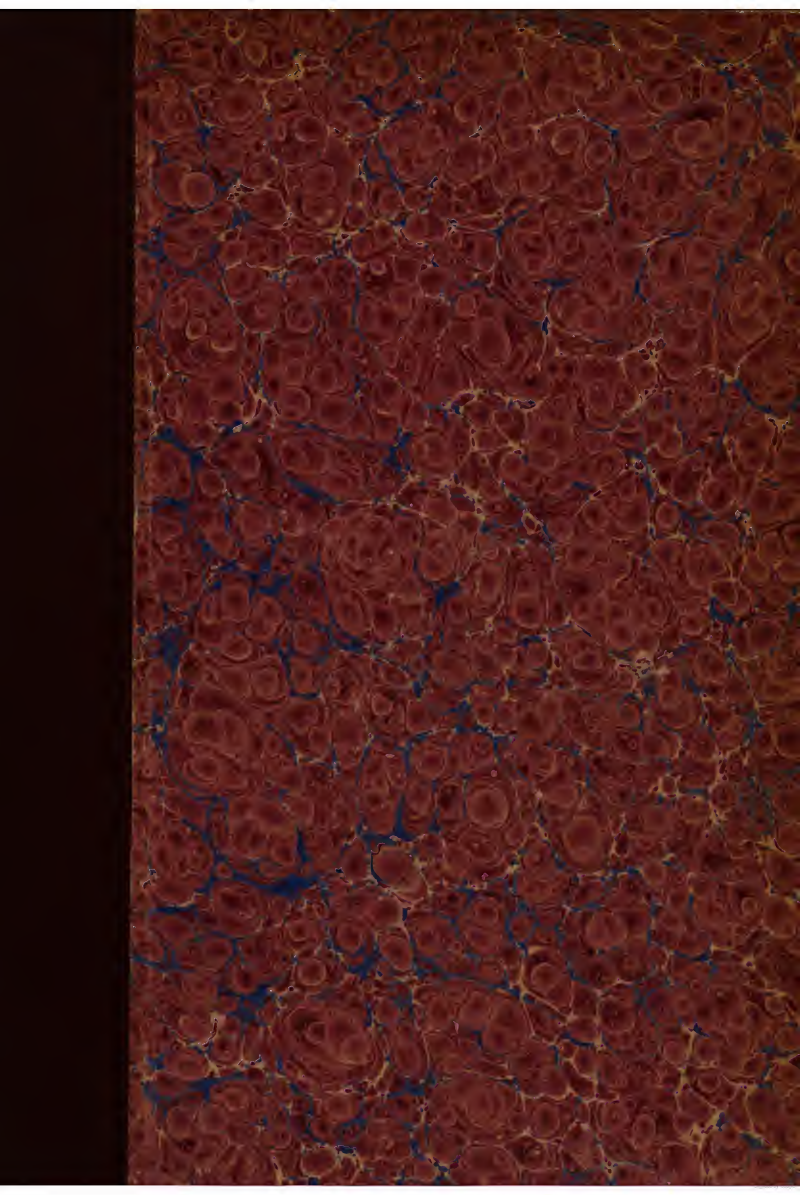






62.0139

LA LIBERTÀ DELLE BANCHE A VENEZIA

DAL SECOLO XIII AL XVII

SECONDO I DOCUMENTI INEDITI DEL R. ARCHIVIO DEI FRARI

CON DUE ORAZIONI

CONTRO E PER LA LIBERTÀ E PLURALITÀ DELLE BANCHE

PRONUNCIATE NEGLI ANNI 1584-1587

DAL SENATORE VENEZIANO TOMMASO CONTARINI

RICERCHE STORICHE

DEL DOTT. ELIA LATTES

**PROFESSORE DI ANTICHITÀ CIVILI, GRECHE E ROMANE
NEL LA REALE ACADEMIA SCIENTIFICO LETTERARIA DI MILANO.**

MILANO,

VALENTINER E MUES LIBRAJ-EDITORI.

1869.



MILANO, 1869. — COI TIPI DI GIUSEPPE BERNARDONI.

AL MIO AMATISSIMO ZIO
ALESSANDRO
OFFRO QUESTE PAGINE
COME PICCOLA TESTIMONIANZA
DI GRANDE AMORE
E DI PERENNE RICONSCENZA

πίστις ἀγορμὴ πασῶν ἐστὶ μέγιστη πρὸς
χρηματισμὸν (= il credito è lo strumento
più acconcio per far denari).

DEMOSTENE, orazione *contro il banchiere For-
mione*, § 44, pag. 957. ,

PREFAZIONE.

La storia del sistema bancario più volte tentata, più altre promessa, è oggi ancora un desiderio: non basta; essa non potrebbe oggi ancora propriamente da nessuno nè promettersi, nè tentarsi in modo conforme alle esigenze della scienza, essendo assurdo che si aspiri alla sintesi, laddove manca quasi affatto l'analisi, vale a dire, nel caso nostro, un'esatta e compiuta monografia del sistema bancario per ciascuno dei tempi e luoghi più importanti nella storia della civiltà, epperò ancora in quella delle istituzioni economiche.

Una siffatta monografia presumerei avere scritto per le banche e i banchieri dell'antica Grecia¹; una simile spero dar fra non molto in luce sopra le banche ed i banchieri del mondo Romano; e per un'altra, che descriva ed illustri il sistema bancario dell'antica Venezia, vengo da più anni raccogliendo notizie e documenti. Delle quali e dei quali essendomi, sin dal primo giorno, paruta la parte che è contenuta nel presente volume, affatto nuova e straordinaria, rimpetto alle opinioni che sopra le antiche istituzioni veneziane di credito si leggono in tutti i libri di storia e d'economia sì italiani e sì stranieri, giudicai fosse mio debito farla il più presto di pubblica ragione. Per mala ventura, essendo stato da altri uffici impedito di dedicare a queste

¹ Milano, 1868, estratto dalla Rivista *Il Politecnico* (1868, 5, 5).

ricerche più che alcune settimane delle vacanze autunnali, non potei soddisfarvi se non tre anni dopo il primo annuncio⁴ della scoperta. In presenza pertanto del diritto incontestabile dei compagni di studio d'avere, senza indugio maggiore dello imposto dalla necessità, contezza precisa dei nuovi documenti e facoltà di meditarne a loro agio il contenuto, ho mirato anzitutto a riprodurli qui con iscrupolosa esattezza, tanto più che sembrano poter riuscire di qualche interesse eziandio per coloro che attendono allo studio dei vernacoli italiani. Per contro la illustrazione di parecchi punti speciali, non decisivi per l'intelligenza del tema principale, la quale mi avrebbe costretto ad altro e forse non breve ritardo, ho preferito riservare ad ulteriori scritti, in concorrenza naturalmente di tutti quelli che vi si trovassero più o meno od altrettanto preparati.

Mi è grato ripetere in quest'occasione i ringraziamenti che sin dal primo annuncio feci pubblicamente al sig. abate Valentinelli, bibliotecario della Marciana, ed ai signori professori Cecchetti e Pasini, del R. Archivio dei Frari: ai quali nomi mi è oggi caro aggiungere quelli del prof. Veludo, vice-bibliotecario della Marciana, dell'egregio direttore dell'Archivio prof. Tommaso Gar, e del signor Pradelli R. impiegato presso quello, al quale debbo la comunicazione e l'uso di alcuni importanti documenti, da lui trovati e trascritti, relativi alla storia dei *Monti Veneti*.

La collazione delle bozze stampate dei documenti cogli originali fu eseguita con diligenza rara quanto intelligente dal mio amatissimo fratello Mosè, aiutato all'uopo dal sulodato chiariss. prof. Cecchetti.

⁴ V. la nota C. del mio *Bilancio attivo e passivo di Roma antica*, nel *Politecnico*, 1866-67 (6, 3-5), pagine 474-480.

Milano, aprile 1869.

INDICE DEI CAPITOLI E DEI DOCUMENTI.

CAPITOLO PRIMO. — Favole e spropositi generalmente accettati come storia delle Banche e dei Monti della Repubblica di Venezia. — Fonti di questo libro; esposizione sommaria della storia documentata delle istituzioni antiche bancarie della Repubblica di Venezia. — Risultati generali per la storia del credito e delle banche: possibili applicazioni alla questione attuale pag. 1

CAPITOLO SECONDO. — Le banche Veneziane dal 1270 al 1584 » 26

- I. Banchieri scripte dent plegiaras consulibus, etc. — 1318 die 24 septem(bri)s, ia ma(jo)ri cons(ili)o » ivi
- Ix. — Quod quilibet campsor Venetus det plegiarum de li(bri)s 3000. — 63. 1270. Indictione 13 die 8 Martii » 28
- Iz. — Quod plegii teneantur pro quibus continentur in tabula. — 1284. Die 40 Februarii » 29
- II. Bancherius lacerans libros suos publicos. — 1348. Die 28 Julii ex Bergamenis Ma(gnificorum D(ominorum) Advocatorum Communis » ivi
- III. Ellectio IX sapientum super monetis auri, qui provideant etiam banchis campsor(um). — 1358. Die 7 Januarii in libro quarantie » 30
- IV. Bancherii cambii non teneant sup(er) suis banchis monetas stronzatas in poena soldorum quinque pro libra et ammissionis illarum. — 1359. Die 19 Februarii in libro Quarantie » 31
- V. Bancorum scripte monetaru(m)q(ue) auri et argenti penuria et provisio. — 1361. Die 15 Septembris in libro quarantie » 32
- VI. Sapientes suprascripti consulant de banchis cambii tenendis, vel pro comuni, vel pro specialibus personis. — 1361. Die 20 Octobris in libro quarantie » ivi

VIII

VII.	Ellectio quinque sapientum super banchis. — 1374. Die ultima Augusti in Rogatis	pag. 33
VIII.	Bancherii scriptæ non possint emere nec habere sotietatem in rame, stagno et ferro. — 1374. Die 28 Septembris in Rogatis	» 34
IX.	Bancherii scriptæ possunt Barrattare oleum et alias merces cum ferro et aliis mercibus eis prohibitis. — 1386. Die 4 Februarii in Rogatis	» 39
X.	Bancherii scriptæ possint emere Argentum pro navigando. — 1387. Die penultimo Augusti in Rogatis	» 41
XI.	Banchieri scriptæ possunt navigare et trafficare. — 1290. Die 18 Octobris in Rogatis	» ivi
XII.	Bancherii scriptæ non possunt navigare, nec extra mittere per terram vel per mare aliquas merces vel denarios, nisi pro quanto fecerint impròsito et de medietate plus. — 1403. Die 21 Novembris in consilio Rogatorum	» 44
XIII.	Soldini fracti, falsi, stronzati non expendantur nec bancherii eos super banchis tenere possint. — 1421. Die 23 Maj in Rogatis	» 45
XIV.	Officiales Argenti sedeant per hebdomadam unus v(ideli)c(et) eorum ad scribendu(m) deposita et cambia et nonnulla circa ipsa cambia. — 1481, die 25 Septembris in Rogatis	» 47
XV.	Bancherii a scripta pertinent ad consules mercatorum. — 1429. Die 4 Decembris	» 54
XVI.	Banchieri a scripta de cha superantio possint emere argentum et illud navigare. — 1430. Die 26 Julii in consilio Rogatorum	» 55
XVII.	Bancherii a scripta omni die sedeant mane et post prandium, et sint subiecti consulibus. — 1445. Die 27 Junii in Rogatis (ad. a. fol. 157 b).	» 56
XVIII.	Banchi pertinent ad consules. — 1445. Die 16 Augusti in collegio	» 57
XIX.	Bancherii a scripta bona civium oculare non possint sub pœna 25 pro centenn(ari)o. — 1446. Adl 6 April in pregadi	» 58
XX.	Bancherii conditiones suas in nota dare teneantur. — 1446. Adl 26 Septembris in pregadi	» 59
XXI.	Bancherii scribant quicquid partes concordēs volent. — 1447. Adl 22 Agosto in Pregadi	» 69
XXII.	Non possit Bancherius scribere alicui forensi, vel civi veneto aliquas pecunias nisi ille talis real(ite)r habeat in banco ipso tot pecunias. — 1450. Adl primo Settembre in pregadi.	» 70
XXIII.	Bancherii a scripta dent plegiaras ducatorum xx. ^m et sint subiecti concubibus. — 1455. Adl 27 Ott(ob)rio in pregadi	» 71
XXIV.	Bancherii a scripta ostendant libros suos his, qui habent interesse. — 1467. Adl 30 Mazo in Pregadi	» 72
XXV.	Bancherii ultra summam ducatorum decem alicui mutuare non possunt. — 1467. Adl 30 Mazo in Pregadi	» lvi
XXVI.	Bancherii a scripta affidati per Dominium et cæt(er)a. — 1453. Die xi Septembris in Collegio	» 73

XXVI.	Committantur Provisoribus super cameris res banchi de cha superantio. — 1453. Adl 14 Settembre in Pregadi . . .	pag. 74
XXVII.	Bancorum scripte dirractivæ spectent ad Gubernatores, et consules mercatoru(m). — 1473. Adl 4 Novembrio in Pregadi . . .	75
XXVIII.	Non fiant creditores Bancherii ad cameraries communis nisi de pecunia actual(ite)r soluta pro D(om)inio. — 1485. Adl 22 Avosto in Pregadi . . .	77
XXIX.	Quod elligantur duo nobiles ex consilio Rogatorum, qui debeant revidere rationes bancorum à scripta. — 1494, adl 29 Novembre in Pregadi . . .	79
XXIX α	Q(uo)d elligatur unus nobilis qui revidere debeat rationes banchi, et qui item possit ponere eas partes quas voluerit. — 1496. Adl 22 Marzo in Pregadi.	80
XXX.	Regulatio bancorum a scripta. — 1523. Adl 12 Zugno in Pregadi	81
XXXI.	Ellectio trium Provisorum super banchis et regulatio ipsorum. — 1524. Adl 2 Zugno in Pregadi	83
XXXII	Ordinationes circa bancos a scripta. — 1526. Adl 6 Nov(em)brio in Pregadi	88
XXXIII.	Quomodo solvere possint bancherii l(itte)ras cambii, etc. — 1527. Adl 6 Decemb(ri)o in Pregadi	94
XXXIV.	Pars et ordine circa nummularios et bancos, qui permutant pecuniam. — 1528. 23 Ottobrio in Pregadi	95
XXXV.	Q(uod) l(itte)ræ cambii, quæ facient mentionem selvendi ad partitam non possint solvi nisi ad pretium, quo currebant — 1530. Adl 14 Luglio in Pregadi	97

CAPITOLO TERZO. — Istituzione del Banco di Rialto.
— Orazioni di Tommaso Contarini. — Origine
del Banco-Giro » 100

XXXVI.	Senato, <i>Terra</i> , 1584, fol. 107 b - 110 b . — Di xxviii detto (Decembre)	» 101
XXXVII.	Senato, <i>Terra</i> , 1585, 8 Avril (fol. 20 b)	» 108
XXXVIII.	Di detto (fol. 21 a)	» ivi
XXXIX.	Senato, <i>Terra</i> , 1587, 21 Aprile (fol. 92 a -95 a)	» 109
XL	1587, 1 Giugno, fol. 121 b - 123 a (un solo documento. V. ag- }	» 115
XLI.	giunte e correzioni	» 116
XLII.	Di eriger un banco publico, trattato in Senato et deliberato di sì, adl 28 di Decembre 1584	» 118
XLIII.	Contra l'erettion del banco publico	» 140
XLIV.	Senato, <i>Terra</i> , 1587, 52 settembre (pag. 178 a)	» 162
XLV.	Senato, <i>Terra</i> , 1593, 6 Aprile (pag. 19 a)	» 164
XLVI.	21 Luglio (pag. 58 b)	» 166
XLVII.	27 Novembre (pag. 127 b)	» 170

XLVIII.	14 Dicembre (pag. 147 ^b)	pag. 171
XLIX.	1594. 22 Aprile (pag. 34 ^a)	» 172
L.	1596. 24 Gennaio (pag. 161 ⁶)	» 174
LI.	27 Gennaio (pag. 162 ^a)	» 176
LII.	8 febbrajo (pag. 173 ^b)	» 177
LIII.	8 febbrajo (pag. 174 ^b)	» 180
LIV.	1619. Adl 3 Maggio in Pregadi. Senato, <i>Bancogiro R.</i>	
	1. p. 1-6	» 183

AGGIUNTE E CORREZIONI.

- Pag. 6 lin. 11 Venier. — Quanto a' due Ebrei, il mio carissimo fratello Mosè conghiettura siano stati quel Levi e sorella, cui fu nel 1389, 12 luglio, concesso dalla Repubblica di prestar sopra pegno al saggio dell'8 $\frac{1}{2}$ %, come si legge in WOLF, *Actenstücke zur Geschichte der Juden* ap. STEINSCHNEIDER, *Ha-Mazkir* 6, 64, 65
- » 11 » 5 l'Alemanno
 - » 25 » 7 sia stato detto
 - » » » 34 incontrovertibili
 - » 35 » 14 incurrat
 - » 49 » 15 che se sotto
 - » 51 » 16 nobiles
 - » 61 » 23 vocaverint
 - » 62 » 25 nostrum
 - » 64 » 23 q(uam)
 - » 65 » 37 Q(uod) d(i)c(t)um p(ro)de ponat(ur) in hunc modu(m) v(ide-
li)z(et), illud etc.
 - » 68 » 37 petic(ionem)
 - » 70 » 26 sic
 - » 73 » 4 *e t u t*
 - » 76 » 28 plegios
 - » 77 » 28 computum
 - » 79 » 31 debitori
 - » 80 » 4 preveder
 - » 84 » 27 li
 - » 85 » 23 al mese
 - » 91 » 7 dovesse
 - » 103 » 37 capitolare (p. 161^a)
 - » 106 » 12 180 in su
 - » 108 » 27 regulation
 - » 114 » 27 debbano poi
 - » 115 » 10 Le parole: 1587, 26 maggio, lecta collegio, spettano (v. qui appresso) al documento XLI, di cui il documento XL non è che la continuazione: insieme occupano i fol. 121^a — 123^a.

Pag. 117 lin. 7 la predetta

» » » 34-35 + 98 1587, 26 maggio lecta collegio,

Che per le cause ben note etc. come documento XL

» 118 » 7 alieno

» 119 » 5 ne

» 122 » 41 quelle

» 123 » n. BOLOGNINI

» 125 » 3 questi

» 126 » 24 patente

» 143 » 3 satisfarsi è

» » » 31 suol

» 148 » 30 estrazerla

» 154 » 3 balle

» 161 » 28 (1 giugno

» 163 » 30 1588

» 168 » 17 mattina

» 175 » 31 fictitias

» 182 » 32 dovevano

» 183 » 11 esserli

» 184 » 16 nel carico

» » » 17 med(esi)mo

» 185 La nota 24 deve riportarsi a pag. 186, lin. 2

» 186 » 10 rinovate

» » » 24 due pross(im)i

» 187 » 30 si andasse

» 188 » 15 stimasse necessario

» » » 38 Debbono riportarsi a questo luogo dopo la parola, osservato,
le tre ultime righe della parte (pag. 191, l. 6): Che non
si possa etc.

» 189 » 2 gotio nel

» » » 3 che le

» » » 27 necessarie considerationi

» » » 36 Vendramin in Pasta

» 190 » 2 in pasta

» » » 31 mese futuro

CAPITOLO PRIMO.

Favole e spropositi generalmente accettati come storia delle Banche e dei Monti della Repubblica di Venezia. — Fonti di questo libro; esposizione sommaria della storia documentata delle antiche istituzioni bancarie della Repubblica di Venezia. — Risultati generali per la storia del credito e delle banche; possibili applicazioni alla questione attuale.

Delle banche Veneziane nel medio evo e ne' principii dell'età moderna, ebbero già a ragionare con maggiore o minore larghezza reputatissimi storici ed economisti; ma tanta è la contraddizione non pure dell'uno coll'altro, ma di parecchi con sè medesimi e di tutti coi documenti originali, che io non dubito affermare non esservi in tutta quanta la storia altro esempio di epoca od istituzione, in descriver la quale, malgrado e a dispetto de' numerosi e certissimi documenti, siansi con maggior ostinazione a' fatti veri e certi surrogati senz'altro i capricci della fantasia e le immaginarie creazioni di ciascuno scrittore o de' suoi autori. S'inventarono epoche; si fece nascere la stessa istituzione due volte; se ne attribul l'origine a merito di tale, che aveala con ogni potere combattuta; alcune istituzioni si anticiparono di quattro secoli, altre si ritardarono di due: insomma tutto si narrò con più incertezza e contraddizione, che non ac-

cadde a quelli che trattarono della personalità d'Omero o delle origini Romane!

A tout seigneur, tout honneur! Incomincio dagli storici e scrittori concittadini. — Il benemerito Romanin, dopo avere nella sua *Storia documentata di Venezia* (2, p. 84) narrato, come sotto il dogado di Vitale Michiel II (1156-1172) per sopperire al dispendio della guerra (1171) contro l'Imperatore Greco Manuele I Comneno, si fosse « divisa la città in sei sestieri ed ogni sestiere in parocchie, coll'obbligo a ciascuno di concorrere con un prestito forzato agli urgenti bisogni della patria », e si fossero « pel rimborso » impotecate « tutte le rendite del Comune, pagando 4 per cento d'interesse, metà in marzo, metà in settembre di ciascun anno » ed a quest'uopo « istituita la *Camera degli imprestidi* », conclude: « E siccome codesti imprestiti potevano essere dai possessori venduti, ipotecati, ceduti, venne a costituirsi fin d'allora un vero (!!) *Banco nazionale* (« quello di Genova fu nel 1346 »), il primo in Europa, e si trovarono emesse *Obbligazioni di Stato* con regolari estinzioni come al presente. » Ciò ripete il medesimo Storico a p. 383: « A Venezia spetta altresì l'introduzione della prima *Banca nazionale* quando a' tempi del doge Vital Michiel II, ecc., con che ebbe origine il primo banco nazionale in Europa. » Ora torna evidente, che il fatto accaduto sotto quel doge non ha, malgrado l'uniforme suffragio di quasi tutti gli storici ed economisti (v. infra), punto o poca relazione con ciò che sempre fu il concetto di una banca sia o non nazionale: quel fatto potrebbe cioè tutt'al più offrire il primo esempio - e non mancano ragioni per credere, che in Venezia medesima altri più antichi esempi se ne incontrino - di prestito pubblico consolidato con emissione di cartelle, vale a dire al più di una fra le più accidentali ed accessorie funzioni in certe circostanze da certi Stati affidate irregolarmente ad alcuna fra quelle istituzioni di credito, che portano il nome di « Banche ». — Più gravi errori

commise il medesimo Romanin, toccando dell'origine della prima vera Banca pubblica di Venezia, astrazione fatta dalla scarsa notizia che, in mezzo a tanta copia e certezza di documenti, gli pervenne (4, p. 490 sg.) della storia e della legislazione delle banche private. Egli affermò cioè (6, p. 439), che in sullo scorcio del secolo xvi, richiedendo « efficace rimedio la frequenza con cui allora accadevano i fallimenti dei Banchi privati..., molto efficacemente orò su questo particolare Tommaso Morosini (*leggi*: Contarini) in Senato » (« cod. 1235 cl. 7 it. alla Marciana ») e che « le ragioni dell'oratore persuasero il Senato, e fu istituito di nuovo (!?) un *Banco publico*, che poi si conservò sino al fine della Repubblica, e nel quale sotto la vigilanza di appositi senatori poteva ognuno depositare il proprio danaro senza alcun dispendio e con facoltà di ritirarlo a piacimento, al quale oggetto veniva dal Governo assegnata sufficiente somma. Codesti crediti sul Banco potevano essere girati da nome a nome, quindi la denominazione di *Banco-giro*, mutando allora nelle partite soltanto il nome del creditore senza che fosse necessario far alcun pagamento effettivo, dal che veniva molta agevolezza al commercio (« vedi fra le altre opere che ne trattano, anche nel libro *Venezia e le sue lagune* 1,364 »). Ora se il Romanin avesse consultato il codice 1235, cui cita, avrebbe avvertito, come, all'orazione per l'istituzione del Banco publico delle quale egli riportò un brano ¹ (p. 439-444), segua in quello un'altra contro l'istituzione medesima, riferita nel nostro capitolo II, e come perciò mal si possa ascrivere al Contarini il merito del partito, che fu dai senatori veneti approvato. Che se poi avesse consultato il *Capitolare sopra Banchi* o gli Atti del Senato, avrebbe agevolmente avvertito - come ogni lettore può capacitarsene leggendo le parti 1583-1619 riportate nel nostro

¹ Esso è evidentemente tolto, anziché dal codice originale, dalla poco diligente edizione, non citata dal Romanin, fattane per nozze nel 1857: di che qui appresso.

capitolo secondo - che la banca pubblica aperta in sullo scorcio del secolo xvi, ossia precisamente nel 1587, fu cosa affatto diversa dal *Banco-giro* creata nel 1620 (1619): tanto diversa, che nel 1621 (1620) e poi le due coesistevano, distinte una dall'altra, governate da magistrati diversi, in modo per ogni punto diverso.

Gli stessi e maggiori spropositi, avvegnachè rischiarati da un tenuissimo raggio di verità, si leggono nella notizia sopra il *Banco-giro*, dell'egregio comm. avv. Calucci, pubblicata nell'opera: *Venezia e le sue lagune* (1847, I, I p. 363 sgg.) cui si riporta Romanin. « Ai Veneziani appunto, vi si dice, si attribuisce la primitiva istituzione dei banchi, portandola al 1157 », nel quale anno, secondo è ragionevole credere, bensì forse si contrasse dallo Stato un pubblico prestito al modo di quello del 1171, ma certamente nulla fu fatto rispetto alle banche, come appare dal silenzio dei fonti. Con più fondamento prosegue l'autore della notizia citata: « La verità della storia per altro richiede che non s'abbiano a confondere i nostri banchi del secolo xii con quello che sotto il nome di *Banco-giro* venne aperto più tardi dalla stessa repubblica, e si mantenne fino agli ultimi tempi. I primi, sebbene sopravvegliati dal governo, erano affatto privati, e quasi sempre tenuti dai nobili, i quali dovevano presentare all'ufficio dei consoli un fidejussore fino alla concorrenza di certa somma. » Però, troviamo indi a poco, che ad onta delle cure avute dalla Repubblica per gli anzidetti banchi, essendo seguiti numerosi fallimenti e disordini « il Governo, secondo il consiglio di Jacopo Foscari, venne in determinazione d'istituire un pubblico banco, di cui lo Stato fosse garante e questo si fu il *Banco-giro* sorto nel 1584. » Orbene: i documenti pubblicati nel secondo capitolo di questo libro, dimostrano che, sebbene nel 1584 fosse stato approvato il partito della istituzione di un banco pubblico, prevalse sino al 1587 il principio della libertà e pluralità delle banche private, e che, il ripeto, il banco pubblico aperto

non nel 1584 ma nel 1587, fu cosa affatto diversa dal *Banco-giro*, sorto 36 anni più tardi. Perciò che spetta poi a Jacopo Foscarini, egli non ebbe mai che fare, ch'io mi sappia, colla questione delle banche; ma bensì fu egli, come racconta il doge Nicolò Contarini, nella sua manoscritta *Historia Veneta* (Mus. Correr, l. I. 8^a), fu egli, dopo l'esempio di Francesco da Priuli, principale autore (1596) delle provvisioni per ammortamento del debito pubblico, ossia, come dissero, della estinzione del *monte novissimo* e di *sussidio*.

Codesti errori arrecano tanto maggior meraviglia che poche pagine appresso del medesimo libro (1, 2 p. 56) lo Zon, trattando della Zecca Veneziana, nota appunto che il banco di Rialto fu per la prima volta aperto, doge Cicogna, nel 1587 ed il Banco-giro più tardi nel 1619, e rinvia per maggiori notizie all'*informazione* (sec. XVII) del senatore Veneto B. Trevisanato, pubblicata nel 1844 a Milano dal prof. Viganò - cui aveala comunicata il tanto benemerito e rimpianto Cicogna - a p. 315 della sua traduzione italiana della *Scienza del Commercio* di Sonnleithner. Ma questa *informazione*, nella sua brevità esattissima ed attinta a' documenti, passò, dallo Zon infuori, affatto inosservata. *Habent*, come dice il Poeta, *sua fata libelli*!

L'erronea attribuzione del primo Banco pubblico al Foscarini, occorre già nell'insigne *Storia Civile* del Sandi, il quale ragionando (3, 2 p. 832-892) della istituzione del *Banco-giro*, pur similmente ne assegna l'origine al 1584 e confonde col posteriore *Banco-giro* il *Banco di Rialto* approvato bensì in quell'anno ma aperto, come testè ho avvertito, solo nel 1587: tuttavia, con quella onestà che distingue questo eletto storico, egli confessa di non aver trovato memoria del Magistrato ossia Depositario del *Banco-giro* prima del 1619, epperò di non saper comporre insieme i due fatti - credevasi cioè tali - della creazione di questo nel 1584 e della nomina di quello appena nel 1619; combinazione oggi

mercè a' nostri documenti agevolissima, apparendo da questi come nel 1584-1587 siasi in un col Banco di Rialto creato il suo Governatore e nel 1619 insieme al Banco-giro il Depositario.

Gli errori del Sandi si leggono eziandio nel *Dizionario del Diritto comune e veneto* (1,186) del Ferro e nel *Saggio sulla storia civile di Venezia* (6, 404 sgg. cfr. 9, 366 sgg.), dell'abbate Tentori², e con maggiori o minori contraddizioni ed aggiunte presso molt'altri scrittori di storia ed economia italiani e stranieri. — Darù racconta (l. xi c. 20), che intorno al 1400 essendo doge Antonio Renier due Ebrei ottennero di aprire a Venezia « une banque, qui prêtait à intérêt »: verisimilmente, trattavasi di un banco di pegni, anzichè di una banca. In altro luogo (l. xix c. 19) fa rimontare la « Banca di Venezia » egli ancora al xii secolo e la definisce: « un depôt qui ouvrait un credit aux bailleurs de fonds pour faciliter les payements et les revirements »; egli seppe tuttavia, che detta « banca » non fu « definitivamente » regolata che nel 1587. — Al Darù attinse Blanqui nella sua *Storia dell'economia politica* (1,287 19) e fra' nostri Boccardo nella *Storia del Commercio* (§ 97) ed in parte il conte Sclopis. Questi nella preziosa sua *Storia della Legislazione Italiana*, racconta (1, 2.^a ed. p. 206) « il banco di Venezia » esser stato « istituito sin dal 1171 e la qualità vera di tale stabilimento » essersi « potuta discernere nei documenti pubblicati dopo la caduta della repubblica », vale a dire — come appare dalla sottoposta citazione — dalle *pièces justificatives* (sect. 2 § 5) della storia di Venezia (vol. 7) del Darù³. Il

² Il Tentori si decise, bensì, quanto all'anno dell'istituzione del *Banco-giro*, pel 1619; anch'egli però fa intervenire Giacomo Foscarini e confonde col *Banco-giro* il *Banco di Rialto*.

³ In esse *pièces justificatives* però, nè nel luogo citato nè in altro, sia del vol. 6.^o sia del vol. 7.^o, non ho trovato pure una parola che abbia tratto alle banche di Venezia. Il Blanqui (1, p. 288, n. 1) asserisce trovarsi in questo (« M. Darù

conte Sclopis riporta poi le parole colle quali Blanqui descrive le « operazioni del banco veneziano » e le completa con altre ricavate dalla *Storia del Commercio* del prof. Boccardo (p. 3, 97). — Anch'egli adunque fu tratto da' suoi predecessori a confondere uno de' primi prestiti pubblici col Banco pubblico aperto appena nel 1587.

In altro luogo dell'opera stessa (2,2 c. 6 p. 573) il ch. Autore ripete che nel 1171 ebbe origine il banco di Venezia, ma nota che nell'opera: *Venezia e le sue lagune* « l'erezione del banco si fa risalire al 1157 », senz'altro però siane ivi addotto alcun « documento di prova »: ora, come ho già accennato, prestiti pubblici, che qui si dicono banchi, vi ebbero, secondo la tradizione ed i documenti, e nel 1157 e prima. — Soggiunge poi il medesimo storico, essersi moltiplicati « quindi in essa città i banchi privati » — e nomina i principali —; ma, osservato che « verso il fine del secolo xvi erano quelle case ite in decadenza » e narrato, che « un curiosissimo documento, da pochi anni pubblicato — vale a dire la già ricordata arringa del Contarini a favore dell'erezione del banco pubblico (v. c. II) — ne porge preziosi ragguagli storici su questa materia », ne riferisce un piccolo brano e ne inferisce senz'altro esser stato per merito del Contarini, che il Senato ordinò nel 1585 « che sulla pubblica fede fosse aperto sulla piazza di Rialto, a maggior agio de' negozianti, un pubblico banco dove ciascuno potesse depositare qualsivoglia somma di danaro da estrarsi e girarsi a volontà, e senza spesa, e che niun potesse ricusare per tutte le lettere di cambio forestiere di riceverne il pagamento *per banco* In vista dei giri che i capitali facevano in banco, lo stabilimento si chiamò *Banco-giro*,

a publié dans le 7.^e vol. de son *Histoire de Venise* » etc.) « un mémoire sur la Banque de Venise sous la date du 30 juin 1753 extrait de la correspondance de l'abbé de Bernis, alors ambassadeur de France. » Ora il Darù ha non già pubblicato, ma semplicemente citato quella memoria, sia l. xix c. 19, sia nelle *pièces justificatives*, sect. 2, § 5.

ed un patrizio eletto dal Senato col titolo di depositario del *Banco-giro* soprintendeva a quell'istituto. Ma, come ho sopra avvertito, a proposito del Romanin, il Contarini finì per parlare contro l'erezione di un banco pubblico, e niun banco pubblico fu aperto prima del 1587, e l'aperto in quest'anno fu tutt'altra cosa che il *Banco-giro*, istituito poi nel 1619. — Seguono nell'opera citata alcune notizie sopra i Monti, vale a dire che « tre Monti o depositi pubblici di capitali, fruttanti a vantaggio del pubblico ed a comodo dei particolari, ebbe Venezia, e furono detti: *vecchio*, istituito nel 1163; *nuovo*, istituito nel 1382; *nuovissimo*, istituito nel 1433. Nel 1517 si deputarono tre patrizii col titolo di provveditori ai Monti, *vecchio*, *nuovo* e *nuovissimo*, che stessero alla direzione de' medesimi. Molte mutazioni si fecero in seguito nel regolamento e nella direzione di questi Monti, e non sempre ne furono esattamente adempiti gli impegni ». Ora, anche quanto ai Monti notiamo qui di passaggio, che furono quattro essendosi nel 1526 creato il *Monte di Sussidio*, a tacere di altre istituzioni affini, di cui pur si dovrebbe a questo proposito tener conto.

L'illustre professore Ferrara corresse alcuni fra gli errori sin qui notati nell'introduzione (p. cXLII sgg.) ai trattati speciali della *Biblioteca dell'Economista* (2.^a Serie, vol. 6.^o) di Torino, sopra la moneta e suoi surrogati. Dopo avere accennato al prestito di Vitale Michiel, egli scrisse erroneamente - v. il nostro c. II. - esserne stata una conseguenza « quella istituzione che comunemente si chiama il *primo banco di Europa* », ma notò a ragione, che « quello non era in verità un banco in nessuno de' sensi che oggi a questa parola si dà », nè « vi ha difatti memoria che, in quella prima epoca, l'istituzione del doge Michiel avesse preso il nome di *Banco*, quantunque questo vocabolo fosse già introdotto a significar lo studio, lo *scagno*, l'ufficio de' privati mercanti . . . Venezia passa per l'inventrice de' Banchi perchè

il suo Banco, che propriamente..... fu costituito nel secolo XVI » - ciò che è esatto -, « ebbe le sue prime origini nel Monte del doge Michiel » - ciò che manca, come i documenti qui pubblicati dimostrano, di qualsiasi fondamento -, « ma in questo caso, il Banco di S. Giorgio diviene più antico di alquanti anni, perchè le sue prime origine rimontano al 1148..... » Egli prosegue (p. CXLIII): « Di Venezia s'ignora se mai in quel primo periodo il suo *Monte* abbia subita alcuna innovazione. In difetto (!!) di dati storici, gli scrittori hanno *congetturato* che, siccome gli interessi del debito si pagavano esattamente, così ognuno de' crediti iscritti potè a poco a poco venire a riguardarsi come un capitale fruttifero; che quindi siffatte iscrizioni, o il diritto di percepirne l'interesse, si poterono trasferire, girare (come oggi si fa per le cartelle de' Fondi pubblici) da un possessore ad un altro; e che questa pratica, dovè far sentire a' creditori della repubblica come, a parte delle lettere d'ordine, e delle cambiali, rappresentanti i crediti e debiti fra piazze diverse, si poteva in una medesima piazza far uso d'uno stromento atto a saldar diversi conti, mediante iscrizioni e giri sopra un medesimo libro. L'istituzione in somma non era per sè non altro che una forma particolare di debito pubblico ed accidentalmente produsse più tardi un primo saggio di circolazione di carta.... (p. CXLV) Ciò che sembrerebbe confermare l'idea che nelle funzioni prettamente bancarie Venezia fu preceduta di molto da Genova, è il vedere che mentre il S. Giorgio saliva a tanto potere e tanta rinomanza, del Monte di Venezia punto non si parlava. Bisogna arrivare fino al 1580 per incontrare la menzione di una prima riforma, che gli fe' dare il nome di *Monte nuovo* ». Ora il *Monte Nuovo* non ebbe punto che fare col primo o *vecchio* Monte; esso non fu altro che una nuova consolidazione del debito pubblico, seguita, come pare, nel 1382. — Il prof. Ferrara prosegue: « Ma la riforma dovet' essere poco atta allo spirito de' tempi, per-

chè sett'anni appresso una seconda se ne fece, con regole che testualmente conosciamo, e che gli davano alla fine un' indole prettamente bancaria; e difatti fu allora che si cominciò a chiamarlo *Banco di giro* o *Monte Nuovissimo* ». Ma la legge del 1587, che aperse il *Banco di Rialto*, nulla ebbe che fare col *Monte Nuovissimo*, il quale come il *Monte Vecchio* ed il *Nuovo*, altro pur non fu che una consolidazione del debito pubblico, avvenuta intorno al 1500, come si legge anche nel Sandi, nel Romanin, etc.

Coquelin sotto l' articolo *Banque*, nel *Dizionario dell'Economia politica* di Parigi, e dietro a lui Dupuynode (*De la monnaie, du credit et de l'impôt*, 2.^a ed. p. 122, sgg.) attinsero errori e favole poco diverse da « un ancien écrivain, Clairac, avocat de Bourdeaux, qui écrivait en 1657 », secondo il quale tre banche sarebbero state a Venezia: il Monte Vecchio (1156), il Nuovo (1580), il Nuovissimo (1410); dalla loro « réunion » sarebbe nata « la banque de Venise », notizie, come ho già avvertito, affatto assurde. Coquelin e Dupuynode concludono: « Il n'est pas très-facile de comprendre, comment trois monts distincts pouvaient constituer une seul et même banque. Au reste, tout ce qui est relatif à l'origine et aux premiers temps de la Banque de Venise est fort obscure » !!

Non furono più felici sin qui gli economisti Inglesi: tra più recenti, Gilbert (*History and principles of Banking*, 1866, p. 8) ripeté senz'altro gli errori di Anderson e Macpherson. Solo Macleod (*The theory and practice of Banking*, 1866; 1,290 sgg.) riconobbe i *Monti* non avere avuto che fare colle *Banche*, fissò l'origine della Banca pubblica di Venezia al 1587 ed attinse ad una scrittura del D.^r Lewis (1698), idee al tutto esatte quanto alle cause morali della istituzione del Banco pubblico: egli ancora però oltre all'avere accettata la notizia del Darù quanto alla pretesa banca dei due Ebrei nel 1400, confuse il *Banco di Rialto* del 1587

col *Banco-giro* del 1619; inoltre non avendo avuto alcuna contezza della legislazione e delle vicende delle banche private di Venezia, dal secolo XIII in poi, asserì persino che que' due Ebrei furono « the first bankers at Venice ».

Dopo di che, nessuno vorrà meravigliare, perchè l' Ale-Rau, spaventato, come pare da tanta confusione e contraddizione abbia ne' *Lineamenti di una storia delle Banche*, che formano appendice al capitolo sopra le banche nel primo volume (1.^a ed. 1863 pag. 391 sgg.) del suo classico trattato di economia pubblica, abbia omesso affatto di toccare delle banche Veneziane.

Si è adunque colla fiducia di rimediare ad una grave e deplorata lacuna, ch'io raccolsi e trascrissi i documenti, che costituiscono la principal parte del presente libro. I fonti di esso, sono:

I.° Il *Capitolare dell' offitio di sopra Banchi*, ovvero sia la collezione ufficiale delle leggi fatte dalla Republica a cominciare dal 20 (23) settembre 1318 sino alla caduta sopra la materia del commercio di banca, omesse alcune pochissime d'interesse momentaneo od abrogate poi, ed aggiunti alcune fattispecie ed il modo in quelle occasioni osservato, all'intento che servissero di precedenti, se mai altri simili si offerissero in avvenire, od anche perchè il giudizio in allora pronunciato fosse quindi innanzi avuto in conto di principio generale. Esso ha per titolo: *Capitular dell' off(iti)o di sopra Banchi di tutte le parte prese dall'ecc(ellentissi)mo Senato in materia del Banco della piazza*; è un codice membranaceo del R. Archivio de' Frari; contiene pagine numerate 206; è scritto da una stessa mano sino a p. 89 (a. 1553), poi da più mani e diverse, secondo i diversi tempi cui spettano le leggi. Seguono queste sino a pag. 70 (a. 1626) in ordine cronologico; poi affatto disordinatamente. Al titolo surriferito tien dietro l'indice delle leggi co' nu-

meri delle pagine in cui si trovano: indi, sul *recto* della p. 1, si legge *Proveditori sopra Banchi* 1612 Bernardo Trevisan; Zuane Grimani; Alvise Minoto.

II.° Capitolare del Magistrato dei Consoli dei Mercanti. Comincia coll' indice alfabetico fol. 15 non numerati, poi fol. 5 bianchi. Poi comincia il capitolare da fol. 1 a 279. Comincia il fol. 1 colle parole: *Incipit in Dei æterni nominis Capitulare gravissimam et iustissimam Magistratus Consulum Mercatorum Inclite Civitatis Venetiarum*: poi segue un *proœmium* colla data 1506, 6 Maggio, dal quale impariamo esser questa una copia: arriva essa fino a fol. 201^a cioè all'anno 1578, 25 ottobre, poi cominciano mani diverse, ma in ordine cronologico. Il numero dei capitoli fino a questo documento del 1578 è 520; poi continua ad esser numerato fino al c. 538, ossia al 216^a (21 ottobre 1609.): indi non è più numerato. — Il primo documento a fol. 2^a è il giuramento dei consoli; l'intitolazione sono: *Ex Capitulari antiquissimo Consulum*: fino al fol. 7^a cioè fino al capit. 49, non vi è data, dopo il quale è scritto: *Ex libro Socius ad cart.* 68. Dopo il cap. 50. (ibid.) la prima data è 14 agosto 1240. L'ultimo documento è del 1700. 16 maggio.

III.° Gli atti del Senato, *Terra*.

IV.° Le due orazioni del Senatore Tommaso Contarini⁴, contenute nel codice Marciano 1235 (ital. cl. vii) e pubblicate nel modo più scorretto, la prima per le nozze Busetto-Petich a Venezia nel 1856, la seconda per le nozze Luzzatto-Luzzatto a Udine nel 1857.

V.° Il codice Marciano 1757 (ital. cl. vii), contenente più documenti relativi al *Banco-giro*, fra' quali l'*Informatione* riportata in parte nel capitolo III.

Riassumerò ora per sommi capi la storia delle Banche Veneziane, quale appare da questi documenti. Il commercio

⁴ V. Cicogna, *Iscrizioni Veneziane*, 2, p. 250.

di banca era già nel 1270 (doc. I) tanto diffuso ed importante a Venezia, che il Governo trovò necessario di garantire i privati con imporre ai banchieri una cauzione di L. 3000, cauzione accresciuta nel 1318 (doc. I²) sino a 5000: esso consisteva però essenzialmente in operazioni di deposito, ed i banchieri, erano per lo più ad un tempo cambiatori di monete. Nel 1361 (doc. V e VI), verisimilmente in seguito a gravi disastri commerciali e numerosi fallimenti, l'opinione pubblica si preoccupò seriamente ed in forma tutto moderna del problema dell'organizzazione delle banche: la cauzione parve insufficiente e si chiese al governo di tor la licenza ai privati per affidarla ad una banca pubblica; e si trattava solamente di cambiar monete e ricever depositi! La commissione nominata all'uopo, sembra però avere nella relazione combattuto quel consiglio, che certo non ebbe di que' di alcun seguito. Un effetto di quella relazione, fu verisimilmente per contro la legge (doc. VIII) del 28 settembre 1374, colla quale si vietò ai banchieri di prender parte al commercio del rame, stagno, ferro, etc., articoli di prezzo oscillante, epperò, sotto certe condizioni e rischi, assai lucrosi, e, come tali, naturalmente preferiti dai « cambiatori che teneano banchi di *scritta* » pel collocamento dei depositi, di cui disponevano: onde, mutate le condizioni del mercato per vicende politiche od altro, e di baldi, fatti i depositanti guardinghi e desiderosi di ricovrare ciascuno il suo, seguivano fallimenti e disastri, per la difficoltà di convertire in moneta le merci e per il subito loro deprezzamento, d'onde l'impotenza de' banchieri a soddisfare agli obblighi assunti⁵. Il rimedio tornò naturalmente peggiore del male, e tanto più corta ed infelice ne fu la prova quanto più per l'indole sua rendeva necessaria una vigilanza tiran-

⁵ Si confrontino, quanto alla qualità delle merci, i giuochi *à la hausse* ed *à la baisse* sul pepe, fulminati nel 1213 dal papa Alessandro III, in una decretale indirizzata al Vescovo di Genova, che sta fra le Gregoriane 5,18,6. Cfr. Sclopis, *St. della Legisl. Ital.* 1, c. 5 p. 184.

nica ⁶ sopra il commercio degli articoli proibiti, vigilanza teoricamente prescritta dalla legge, ma rimasta in pratica, come sempre suole, lettera morta: e così fu forza nel 1386 (doc. x) sospenderne temporariamente l'esecuzione, e nel 1390 (doc. xi, cfr. xvi) e poi continuare la sospensione. Ma il guaio perdurando e crescendo, ed essendo la pubblica fede minacciata da cotesto vezzo di profittar dell'altrui per condurre a fine, come apertamente attesta la parte 21 novembre 1403 (doc. xii), imprese proprie quali più e quali meno rischiose, si pensò rimediarvi ordinando che i banchieri non potessero far commercio per più che una volta e mezza il capitale, che avessero collocato in rendita pubblica ⁷. Ma pur da questa provvisione, si ritrasse, com'è naturale, poco frutto: recavano inoltre gravissimo danno, i numerosi titoli di comodo e fittizii, che trovavansi in circolazione; nuove, nè guari felici, cautele pertanto s'immaginarono colla parte (doc. xiv) 25 settembre 1421. Tuttavia l'importanza del commercio di banca più presto che scemare andava ognor più crescendo, e la necessità di separare da esso il commercio di cambio e di affidare la vigilanza sopra quello a magistrati speciali si faceva di giorno in giorno più evidente. Nel 1445 (doc. xvii) i banchieri divennero in certa qual maniera pubblici funzionari, tenuti ad un fisso orario di servizio. Nel 1447 (doc. xxi) furono abrogate le cautele del 1421 e lasciata a' banchieri medesimi la cura della lor fede e fama: a spronarveli, si rinnovò tuttavia anche nel 1450 (xxii) il divieto di fabbricare cambiali fittizie, sotto pena di perder la somma dichiarata; sanzione questa, che, in paragone della legge del 1421, ben dimostra come avesse dovuto nel frattempo riconoscer lo Stato anche una volta l'impotenza delle sue protezioni e proibizioni ⁸. I fallimenti intanto, come im-

⁶ Vedi nella parte (viii) 27 settembre 1374: *ordinetur quod totius argenti quod venderetur ad campanellam etc.*, sino *super aliquo banco*.

⁷ V. le considerazioni c. I, 15.⁹

⁸ V. del resto l'esordio della parte 22 agosto 1447 (xxi).

pariamo dall'esordio della parte 27 ottobre 1455 (xxiii), si succedevano in modo spaventevole, ed i più fra' banchieri di Rialto aveano dovuto smettere: si credette rimediarsi, ordinando ai nuovi di prestare cauzione per 20,000 ducati e rinnovarla ad ogni triennio; ma i racconti dei cronisti Veneti c'insegnano che nemmen per questo i disastri cessarono.

Sono particolarmente notevoli a questo proposito due luoghi degli *Annali Veneti* (1457-1500) del Senatore Domenico Malpiero (*Arch. Stor.*, t. 7) Il primo (7, l. pag. 531 sgg., a. 1498) concerne il fallimento Garzoni:

A primo de Fevrer, Andrea di Garzoni dal Banco è stà in Colegio, e lagremando a ditto alla Signoria, che 'l convegniva searar el Banco; e 'l Dose ghe ha offerto, per nome della Signoria, 30,000 ducati ad imprestado, e de mandar do Consegieri e do Savii a sentar in Banco; e esso ha resposo, che 'l debito è grandò, e che 'l no poderà prevalerse. Marchio Trivisan, Capo del Consegio, voleva metter do decime alla Terra a restituir, per sovegnirlo; ma perchè i danari saria stà tardi, no fo accettà l'arecordo. Fo portà l'astratto* de i credadori del Banco e dei debitori; e fo trovà che i haveva 85,000 ducati de debitori, de i quali ghe ne è 40,000 de cativi; 15,000 in zogie e arzenti, e 45,000 in stabeli. La causa del falimento è, che in pochi zorni è stà tratto 40,000 ducati, la mazor parte per Fiorentini; e da quattro anni in qua, s'ha habù danno de 30,000 ducati d'arzenti, che i comprava in concorrentia a do e tre grossi de più la marca, per far vegnir i denari in Banco; per el qual effetto i pagava anche tre per cento: e de questa rason i ha perso 20,000 ducati. Questo Banco fo levà del 1430: el debito è cerca dusenotomille ducati. È stà fatto do Governadori del Banco, Nicolò Foscari q. Alvise, Procurator; e Thomà Mocenigo fio de Nicolò, Procurator; e questo a cargo de scuoder da i debitori, e tegnir el danaro in deposito sotto più chiave, fin che se fazzo la rata. E questa mattina, per far commodità a i Banchieri de re-

* « Sic, forse l'estratto. »

haverse, ghe è stà fatto salvo conduto per un anno de tutti i so debiti; e 'l falimento de questi ha messo in fuga i altri; massimamente Thomà Lipamano, del Banco del qual è stà tratto molti miera de ducati; et è fama che anch'esso dagha tre per cento a chi mette danari in Banco. Vedando la Signoria che adesso la no ha da poderse valer del danaro de i Banchi ad imprestido, come l'ha fatto altre volte (che se soleva chiamar i quattro Banchi, le quattro colonne del tempio); subito l'ha mandà chiamar i ufficiali a le Cazue, e ghe ha comesso che i attenda con diligentia a cavar danari de i beni de i debitori, mettandoli all'incanto, e vendendoli. E loro, in essecution de sto ordine, i è stai su l'incanto, e no ha trovà compradori a 10 per cento: tal chè i zè tornai in Colegio, e, mandà fuora quei che no intra in Consegio di X, ha ditto che i no trova nessun; e che se dise che questo prociede perchè i homeni dise, che comprando stabeli, i compra beni che ghe dà spesa senza intrada, zoè spesa de tegnirli in conzo e in colmo; e senza intrada, perchè i fitti va in decime*: e ghe è stà comesso che, i venda megio che i puol. E in questo moto è stà considerà, che la terra è restà vacua de denari in sedese anni, per el far de Monte Nuovo, per i falimenti che son stai, e per le guerre che si ha habuo: prima co 'l Duca di Ferrara, in la qual la Terra ha pagà trentasette decime; può con l'Arciduca d'Austria, cinque decime; in la guerra de Franza, disdotto; in questa de Fiorenza diese: e però l'è bona cosa mettersse alla paise, e respirar da tanta spesa.

Il secondo passo (7. 2, 715-718) concerne il fallimento dei Lipamani e dei Pisani:

Dopo che el banco de Garzoni ha fallito, è sta cavà dal Banco Lipamano tresentomile e più ducati; e oggi, 16 de Marzo (1499), ne è stà cavà 30,000; e la Signoria, per sovvenirlo, l'ha accomodato de 10,000 ducati, de quei che particolari ghe ha imprestà a essa; e tutti questi 10,000 ducati è stà tratti da quei de Colegio: e finalmente, el banco ha fallito, e per Consegio di X è stà fatto salvo conduto a Geronimo Lipamano, banchier, per un anno.

* « Le decime si traeano dalle rendite degli stabili e terreni, e sulle mercanzie. »

Questo banco è stà levà del 1480, a' 22 de Avril; e in tre mesi e mezo, due banchi principali ha fallito; e i altri due stà in pericolo, se i no vien aiutai. La Signoria ha suspeso tutti i crediti che ha el ditto banco a i uffici, e i ha obligati a' creditor: et è peggior nuova el fallimento de questi due banchi, che se fosse perso Bressa; e in tanto moto, quanto è stà quel de Fiorentini, tutti i so banchi, che son 10, è sta saldi.

A' 27, è stà gran concorso de gente ai banchi Pisani e Agustini, ma più a quel di Pisani: e alcuni ha avuto ardimento de tor la pena de man a Alvise Pisani, banchier; e ognun voleva che 'l cominciasse a scriver da sè: tal che è stà gran strepito de gente, quanto sia mai stà in Rialto. E se ha tolto per espediente, che Benetto Zustignan, suocero de Alvise, e Lorenzo Pisani è stati alla Signoria a significarghe questo tumulto: et è stà mandà Marc'Antonio Moresini K. Consegier, Filippo Tron Procurator, Savio del Consegio, e Alvise da Molin, Savio de Terra Ferma, e Nicolò di Prioli, Cao di X; i quali, intrai in Banco, ha ditto che cadaun stia de bon animo; chè ogn'un che volesse i suoi denari, i haverave; e hanno fatto far un istrumento, nel qual se hanno costituito pieggi alla sua presentia molti Nobeli, popolari e forestieri, che ognun sarave pagato a so piacer: e per un commandador, hanno fatto cridar a nome della Signoria, che tutti i nominati, a numero de 60, se costituisce pieggi e pagadori; che 'l Banco darà de presenti i sui danari a tutti: e i pieggi è stà stridai a un a un, e son per sigurtà de tresento e vintiquattromile ducati; e disse: Ogn'un vegna a tuor i suoi denari quando ghe piace. E con tal proclama, se ha quietà el rumore, et è cessà la furia; e a puoco a puoco, ogn'un se partì de Rialto e 'l banco, che era mezo rotto, è stà stabilio più che 'l no era avanti. In questo tempo medemo è sta tratto del banco di Agustini 16,000 ducati, e hanno danari più di suoi, che de quei d'altri; e dapuo' disnar, i ha messo su 'l banco, tra oro e moneta, 40,000 ducati. Quando Alvise Pisani vete quel concorso di gente, gridò ad alta voce: Che inconveniente ha fatto sti ladri de Lipamani a mettersi in fuga per ruinar loro e altri! Se doverave astrenzer i banchieri a rinovar le so piezarie de tre in tre anni, de 50,000 ducati, e no de 20,000, come i fa; e quando i banchi no ha fede, la Terra no ha credito. E su questo falimento, el

Papa ha ditto in Concistoro: « *Venerabiles Fratres*, Potentia alcuna non se può fidar più de promessa de ajuti de Venetiani. Facciano pur ligha a sua posta con chi vogliono, chè son fatti impotenti e venuti all'estremo, come mostra la esperienza; chè no solamente doveano defender Pisa in libertà e resister a Fiorentini, ma debelarli e sorbirli: e astretti da necessità, no posendo resister alle spese per mancamento del denaro, hanno chiamato el Duca de Ferrara, e l'hanno fatto arbitro tra Pisani e Fiorentini, e adesso fanno salvo condotto a i banchieri falliti. Concludemo che le cose di quella Signoria sono espedita ». Se levò el Cardenale Ascanio, e disse: « A che fin se voglia, *Beatissime Pater*, Venetiani hanno più danari che mai. Non hanno voluto perseverar in questa impresa, perchè attendono ad altro; et se i banchi son falliti, è proceduto per mal governo de banchieri, et non per impotentia di quel stato: e per giornata, Vostra Santità sentirà cose nove di quella Republica ». E i Lipamani steva ritirati; e se i havesse sapt prender partito, come fece i Pisani, i se manteneva. I ha fatto offerir, co 'l mezzo de i so scrivani, a i creditori un quarto de contadi, un quarto Monte Nuovo a ducato per ducato, e un quarto de denari del Sal; et è cosa che ha dispiaciuto a tutti: e finalmente, è comparso alla Signoria molti credadori della Terra, e Thodeschi; e i Lipamani è stà astretti a portar in Colegio i so libri; e fatto fondi * del tutto, se trova che i va debitori de cento e disnove mile ducati. All'incontro, i dà per sigurtà alla Signoria, e obliga a i so credadori, come dirò:

Danari contadi	Ducati 17,600
Debitori	» 18,000
Prestadi alla Signoria	» 8,006
Ori e arzenti	» 2,500
Dall'ufficio di Governadori	» 2,000
Da Maffio Soranzo, q. Vettor	» 20,600
Da Andrea Capelo e fratelli, q. Vettor	» 13,600
Cativi debitori per broglio	» 4,000
Pro d'imprestidi obligati	» 5,000

* « Bilancio. »

Ceca e Cassa	Ducati	10,000
Monte Nuovo de q. Thomà Lipamano e fioli, a ducato per ducato	"	13,430
Cavedal comprà dalla Signoria, 75 ducati el cento, ducati 12,740	"	9,560
Monte Nuovo, a ducato per ducato	"	2,400
Imprestidi in più sestieri, ducati 27,914, a du- cati 5 $\frac{1}{4}$ el cento	"	1,530
Pro d'imprestidi de questo cavedal, ducati 21,381, a ducati 420 per paga, a 25 ducati el cento "	"	5,320
Pro d'imprestidi del ditto cavedal, ducati 6,533, che son dal 1485 fin 1499; son paghe 28 a ducati 26 per paga, neti de decime: e per pro d'imprestidi, ducati 4,300 a ducati 50 per paga, della paga del 1482 fin al 1499 Marzo, a ducati 25 el cento	"	2,255
Ufficio del Sal, dall' 87 fin al 92		18,000
Casa de statio * nuova in Santa Fosca, duca- ti 3,000; e una casa a Santa Maria Nuova, ducati 800	"	3,800
Un squero per mezo casa **, ducati 900; e volte in San Silvestro, ducati 2,500	"	3,400
Una casa a Muran, ducati 2,000: e un molin a Campo San Piero, ducati 1,200	"	3,200
Una possession a Bassan, ducati 800; una a Porto Gruer ducati 1,700	"	2,500
Un cappello de perle e zogie	"	8,000
Arzenti e zogie	"	6,000

Un Corfioto, credador de sto Banco Lipamano, per conto d'una vendita di cordoani, è andà a casa de Geronimo Lipamano, e con difficoltà è stà avertò, e Geronimo ghe è andà contra fin a meza scala; e ghe ha domandà 'l suo danaro, e Geronimo ghe ha resposò che 'l no podeva pagarlo alhora, e che 'l sarave satisfatto a quel tempo e a quel muodo che sarà satisfatti i altri.

* « Casa dominicale. »

** « Un cantiere presso una casa.

E 'l Corfioto ha denudato un cortelo, e ghe l'ha vogiù dar in la vita; ma un servidor l' ha defeso, e l' ha cazzà via a tal che 'l stà con le porte serae, e con la corte armada, e no ardisce andar fuora de casa.

La cauzione fu nel 1523 (doc. xxx) cresciuta a ducati 25,000 ed ordinato che non pure i *piezi* ossia i caventi, si ballottassero in Senato ad ogni triennio, ma sì gli stessi banchieri, quali persone pubbliche: inoltre si tolse la licenza data nel 1445 di mallevare con rendita dello Stato, fatto questo assai notevole, come un'esperienza di più da aggiungere alle moderne, sopra l'insufficienza de' pegni in rendita pubblica, perchè in certe condizioni e tempi più che ogni altro soggetti ad oscillazioni. L'anno appresso 1524 si istituì provvisoriamente per due anni un magistrato speciale, conservato poi sempre, per i banchieri - tanti quanti i banchi, secondo la parte (xxx1) del 1526 -, i tre *Provveditori sopra banchi*, pagati, sedenti e giudicanti con procedura celerissima nel luogo, dove quelli stavano: gli eletti, non poteano rifiutare; erano però naturalmente esclusi i mallevadori dei banchi: i banchieri doveano depositare e mantenere in mano dei *Provveditori* 500 ducati per banco, co' quali eseguissero i pagamenti controversi. Con questa provvisione fu inoltre la ballottazione dei banchieri in Senato di triennale fatta annuale.

Così il concetto che il commercio di banco, siccome particolarmente pericoloso, dovesse essere in modo speciale protetto, come già in allora dicevano, ossia, come la nostra presente esperienza insegna, impedito dallo Stato, andava ognor più mettendo radici: invero se colla legge del 1524, non era esso per anco ridotto alle proporzioni di un monopolio governativo, certo a tale si era pervenuti con esso, che pochi passi restavano a fare. Nè per verità avvegnachè qualche profitto si fosse dalle ultime provvisioni ritratto (v. c. II, 25.º) tardarono quei passi ad esser fatti, non avendo

potuto esse arrestare stabilmente il corso delle cose, che conduceva per graduale declinazione a rovina il commercio veneto, per quelle stesse cause e colpe, che per graduale declinazione conducevano sin d'allora al pieno disfacimento tutta intera la grande Republica. Come dimostrano i documenti raccolti e pubblicati nel capitolo III.^o di questo scritto, nel 1584 (doc. xxxvi) deliberò il Senato di aprire un *Banco publico detto della Piazza di Rialto*, governato dai tre Provveditori sopra Banchi e da tre sopra-Provveditori; ma le gravi opposizioni e difficoltà incontrate, lo costrinsero l'anno seguente (docc. xxxvii e xxxviii) a rievocare la parte, e ad invitare sì i primi che i secondi a raccogliere dai privati, quei partiti che stimassero più opportuni. Era intanto la città senza banchi; e con quanto danno e disordine, appare dall'esordio della parte 11 Aprile 1587 (doc. xxxix): mediante questa si ordinò definitivamente l'istituzione del *Banco di Rialto*, il quale però più non si volle fosse direttamente governativo, come erasi imaginato nel 1584, ma un mezzo termine fra publico e privato, ossia publico nella sostanza, privato nella forma, come quello che doveva essere governato da un banchiere privato, scelto e pagato dalla Republica fra' concorrenti. Ma l'esecuzione di questa parte ancora, incontrò difficoltà insuperabili sicchè niuno dei concorrenti avendo raccolto la maggioranza voluta, il 26 maggio s'invitarono di nuovo i privati, che intendessero *levar banco*, a chiederne licenza all'antica maniera, salvo certe maggiori cautele (doc. xl, e c. III.^o). Tale invito non ebbe però, come sembra, séguito più felice dei precedenti; onde, riformata il 1 giugno (doc. xli) la legge dell'11 aprile in quelle parti che eransi vedute tornare di maggior ostacolo, si finì per accordarsi nella sua applicazione, e Francesco Gradenigo venne eletto primo Banchiere publico di Rialto.

La nuova istituzione fece in sulle prime buona prova (v. doc. xlii): ma già nel 1593 in occasione del terzo corso, veggiamo essere state aggiunte alla parte fonda-

tale dell'11 aprile 1587 alcune norme di precauzione, affinché si potesse agevolmente riconoscere gl'intacchi (doc. XLV cfr. XLVI). Nel 1593-94 (doc. XLVII-XLIX) s'introdusse per legge il noto sistema del corso forzoso del *danaro di banco*, sistema in sè stesso riprovevole, ma che, avuto riguardo alla perversa monetazione allora vigente, riuscì tanto benefico, che la *valuta di banca* divenne la principale caratteristica delle Banche pubbliche sorte intorno a quegli anni ne' diversi stati d'Europa, ed in tutti fece agio sulla moneta sovrante. — Nel 1596-97, sotto il governo del Badoer, avvennero od almeno si riconobbero gravi abusi: seguita, otto mesi dopo la nomina, la sua rinuncia, si ritornò al sistema della pluralità e si permise (LII) all'ex-Governatore Contarini di aprire un banco privato; si statui (doc. LIII) quanto al Banchiere pubblico, che non più per concorso, ma sì per elezione diretta dovesse essere nominato e che avesse il fisso stipendio di 2000 ducati e durasse in carica, anzichè tre, un solo anno. Nel 1619 (doc. LIV e c. III.º) per provvedere all'estinzione di alcuni debiti dello Stato, fu creato il Banco della Zecca, detto *Banco-giro*, affatto simile negli uffici, al Banco di Rialto: il primo però, come amministrato direttamente dal Governo, fu dai privati grado grado preferito, e finì per surrogare in progresso, per tacito accordo e malgrado la legge (doc. LIV) avesse voluto divisi i due Banchi, il Banco di Rialto.

Da questi fatti, discende questo risultato generale per la storia del sistema bancario: che mentre si afferma per lo più essere stata caratteristica delle antiche banche Italiane, ch'esse furono istituite dallo Stato, contrariamente a quanto seguitò nelle banche sorte nel secolo XVII, evidente appare, come eziandio le banche veneziane siano sorte per iniziativa privata e siano per ben tre secoli rimaste proprietà assoluta di questa. Ma v'ha di più: chi ben consideri i nostri documenti e confronti con essi i dati che ne' libri si leggo-

ne rispetto alle banche private di Genova, Firenze e Napoli, si convincerà facilmente, che pazienti ricerche negli archivi di queste e di tutte le grandi città commerciali del medio evo, dimostrerebbero probabilmente essere stati i fatti speciali che i nostri documenti raccontano, più o meno fenomeni generali della storia del credito pubblico e privato in quasichè tutti quei centri, ed intorno a quegli anni. Dall'un canto nulla vi ha in questi documenti, che accenni a cosa, rispetto a tempi, insolita o tale che in tutte le altre piazze non potesse od anzi dovesse succedere; dall'altra parte sappiamo che a Genova i banchieri privati aveano già nel XII secolo raggiunto un alto grado d'importanza, e la storia del suo banco di S. Giorgio presenta le stesse confusioni e contraddizioni dei *Monti* e delle banche veneziane; a Firenze i più antichi statuti dell'arte del cambio rimontano al 1280 e nel 1336 narrano vi avessero 50 banchi di cambiatori, discesi nel 1422 a 70, nel 1472 a 33, e nel 1499, come afferma nel secondo de' riportati luoghi, il Malipiero, appena 10; a Napoli finalmente nel secolo XVI si racconta essere stati 40 grandi banchieri, obbligati a depositare presso il Governo 40,000 ducati di cauzione, come a Venezia, ed ivi, nel 1575, dieci anni prima che a Venezia, avere lo Stato aperto una banca pubblica. Anche rispetto a questi dati però, gli economisti e gli storici si contraddicono in modo inesplicabile: cosicchè ogni giudizio tornerà mai sempre avventato, sinchè non si facciano diligenti ricerche negli archivi e non se ne pubblicino i risultati.

Ma vi ha forse altresì un insegnamento pratico di qualche momento, a ricavare da' nostri documenti per l'attuale questione della libertà delle banche. E sarebbe: che in pratica sia da parte dello Stato, sia da parte dei cittadini contestata questione è ben lunge dallo avere quell'importanza che da più suolsi ad essa attribuire, giacchè la vera e propria libertà delle banche è affatto indipendente dall'esistenza del biglietto, epperò delle norme che ne reggono l'emissione.

Questo pensiero, che udii per la prima volta or fanno sei anni in Torino di bocca d'un mio carissimo amico, valente uomo d'affari, a proposito di que' molti fautori della libertà bancaria in Italia, i quali a far prevalere la loro dottrina, declamano contro un monopolio che fra noi non esiste⁹, epperò riescono a quel medesimo che Don Chisciotte nella famosa battaglia contro i mulini a vento; questo pensiero, dico, risulta per ogni verso giustificato dalla storia delle *joint-stock* Inglesi¹⁰. Ora agli episodii tanto istruttivi di essa, noi possiamo aggiungere le antiche esperienze veneziane: esse ci mostrano invero tutti gli accidenti, i disordini, le cautele dell'odierno sistema bancario fondato sul biglietto, senza che v'abbia traccia di questo. Nè v'ha luogo a meraviglia: perchè, come provò anche una volta Horn nel suo libro sopra la libertà delle banche (p. 234 sgg.), non esiste alcuna differenza intrinseca tra il biglietto ed ogni altra carta e titolo commerciale.

Pertanto se a torto da molti Governi si stima, che le leggi restrittive contro l'emissione del biglietto, valgano ad allontanare o a diminuire la frequenza o l'intensità della crisi; e se a torto Wolowschi co'suoi si sforza di provare che l'emissione del biglietto, come funzione intrinsecamente diversa da quella della semplice tratta o scrittura di qualsiasi titolo commerciale, debba andar sottoposta a speciali restrizioni e cautele; non meno a torto si va gridando da molti d'Italia e fuori, che la libertà dell'emissione sia un'ancora di salute pe' commerci e per la finanza, e che solo o principalmente dal difetto di essa proceda l'avvilimento di questa e di quelli, e che sotto il suo soffio vitale, quasi *Deus ex machina*, numerose istituzioni di credito pullulerebbero con grande ed incontestabile beneficio del paese. Noi siamo avversari al monopolio dell'emissione del biglietto, per-

⁹ V. a questo proposito le argutissime lettere del prof. BONGHI nella *Perseveranza*, 1 e 3 febbrajo 1867.

¹⁰ V. MACLEOD, *The theory and practice of banking*, 2 c. XIV.

chè siamo avversi a qualsiasi monopolio, come ad una pratica dannosa, epperò ingiusta; crediamo dimostrato ad oltranza, principalmente da Wagner ed Horn, che il monopolio governativo dell'emissione contribuì alle crisi, e che le grandi banche privilegiate furono ben più che le piccole libere colpevoli della gravità di quelle: ma crediamo altresì, che con piena ragione, sia stato, a proposito della *Legge Italiana* per la libertà delle banche, che molti degli avvocati di questa fra noi, pretendevano fabricare « il cappello » quando ancora « la testa manca », sperando che fatto quello, venga pur questa, e « il cappellajo, crei l'uomo » anzichè « l'uomo, il cappellajo »¹¹.

Parrà paradossoso e, in ogni caso, l'età nostra è forse ancor troppo giovane e pregiudicata, per farsene capace: nel campo del diritto privato, come in quello del diritto pubblico, rispetto a' commerci come nella politica, dall'uomo servo dell'uomo, al popolo servo d'un altro popolo, al cittadino servo di leggi perverse e restrittive, libero fu sempre ed è oggi e sarà in ogni tempo, chi fortemente volle, o vorrà esser libero¹²!

¹¹ BONGHI, lett. II.^a nella *Perseveranza* 3 febbrajo 1867. « Chi ha chiesto al Governo negli Stati in cui si poteva per decreto, facoltà d' istituire una banca d'emissione? Chi gli si è diretto, perchè presentasse una legge per autorizzarvelo? »

Id. ib. Nè si opponga che la via delle petizioni e dei Parlamenti, come troppo lunga, possa trattenere molti dall'avervi ricorso: a chi movesse siffatta obiezione, gireremo l'invito di chiedere in proposito il giudizio di qualsiasi banchiere inglese! Quale uso non avrebbero mai fatto le *joint-stock* di una condizione simile alla nostra! — Queste osservazioni non mi parve inutile ripetere in presenza delle contrarie ed, a mio giudizio, erronee, che si leggono a p. 444 della *Relazione della Commissione Parlamentare d' inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca* (Firenze 1869), coi voti della quale per la libertà delle banche del resto naturalmente io pure consento, anche nel caso che per avventura si stimasse opportuno rimaneggiare tra noi fra breve, in mezzo a tante ben più serie ed incontroversibili difficoltà, questa complessa materia.

¹² Chiedo perdono al mio amatissimo Padre e Maestro di aver qui riprodotto queste parole, che a Lui ricorderanno quelle bellissime da Lui dette il dì appresso la pace di Villafranca per consolar tale, a cui, come Veneziano e fanciullo, quella sventura nazionale sembrava perdita irreparabile, e consigliava atti di puerile disperazione.

CAPITOLO SECONDO.

Le banche Veneziane dal 1270 al 1584.

La più antica legge veneta, che, a mia notizia, provveda espressamente ai banchieri, si è la seguente del 1318, che prima si legge nel *Capitolare* del magistrato *sopra Banchi*:

I. Bancherii scriptæ dent plegiarias consulibus etc.
— 1318 die 24 septem(bri)s in ma(jo)ri cons(ili)o.

Cum (p. l^a) sit quidam ordo ad cameram consulum mercatorum, q(uod) quilibet campsor rivoalti tenens tabula(m) cambii dare teneatur plegiariam librarum trium mille, et multi sint, qui accipiunt tabulas, et eas scribi fatiunt suis minoribus et aliis, et veniunt et fatiunt plegiarias pro eis, et isti tales, quibus scriptæ sunt tabulæ non recipiunt monetam, que ponitur in deposito ad tabulas, et deponentes eam tali modo decipiuntur, credentes eam dare illis, qui habent plegiarias. Capta fuit Pars, q(uod) aliqui non audeant accipere monetam in deposito super tabulas nisi illi, qui dederint plegiarias sub poena soldoru(m) quinque pro qualibet libra; quas poenas dicti consules teneantur excutere, et sicuti dicti campsores dare tenebantur plegiarias de libris tribus mill(e). Quæ plegiariæ renovari debeant quolibet anno secu(n)du(m) ordinem, ita dare teneant(ur) de libris quinque mill(ibus) et non possint campsores accipi pro plegiis scil(i)c(et) unus pro alio, non

possit accipi aliquis pro plegio pro pluri librarum mille pro quol(ib)et plegio, et si consilium vel capitulare est contra sit revocatu(m) quantum in hoc et cæt(era).

Questa legge torna manifestamente per più rispetti notevole :

1.° Il modo tenuto dalla Veneta Republica rispetto alle banche di deposito — dacchè di niun'altra funzione parla essa — affatto simile a quello seguito a' di nostri negli Stati Uniti d'America rispetto alle banche d'emissione; vale a dire, libertà piena, coll'obbligo però di prestare cauzione¹.

2.° Appare da essa legge essersi detta cauzione accresciuta nel 1318 da 3000 a 5000 lire, vietato però che una stessa persona mallevasse per più di 1000 lire; onde risulta che la prima misura si trovò o si credè essere in progresso di tempo insufficiente. Dimostra ancora questa legge

3.° la mala fede dei banchieri d'allora, degna appena dell'epoca Greca e Romana², i quali non arrossivano di derubare nel modo più aperto e ladro i deponenti.

4.° L'essere la voce *bancherius*³ (banchiere) del titolo, surrogata nel testo da quella di *campstor* (cambia-valute) offre una novella evidentissima prova, che l'ufficio dei primi si venne anche nel medio evo svolgendo e più tardi distinguendo da quello dei secondi, fatto del resto già noto e stabilito anche per l'antichità classica⁴.

¹ Sistema inaugurato nel 1833 dallo Stato di New-York, e seguito poi anche dalle leggi 25 febbrajo 1863 e 30 Giugno 1864 per le *Banche Nazionali*; secondo questo sistema, la facoltà di emettere biglietti è cioè, oltre all'altre condizioni, subordinata, com'è noto, a quella d'investire parte (B. n. $\frac{1}{3}$ — 30,000 doll.) del capitale in obbligazioni dello Stato. Vedi, fra' numerosi scritti, il recentissimo di VOGEL nella *Zeitschr. für Kapital und Rente* di MOSER-DANKELMANN (1868; 4, 3, pag. 153-180).

² V. il mio scritto: *I Banchieri privati e pubblici della Grecia antica*, § 31-4; § 10 (dal *Politecnico*, 1868, 5, 5) e MARQUARDT, in BECK-MARQ., *Handbuch der Röm. Alterth.* 3, 2 p. 53 sqq.

³ *Bancherius scriptor*, dallo scrivere a registro la partita ricevuta in deposito.

⁴ Mieî *Banch. Gr.* § 10; MARQ. l. c., n. 2.

5.^o Finalmente risulta da questa legge la dipendenza de' banchieri o *campsores* da' consoli dei mercanti⁵.

Quest'ultima considerazione avrebbe naturalmente suggerito a chiunque di sfogliare il *Capitolare dei consoli dei mercanti* per la speranza probabile di rinvenirvi qualche più antica disposizione legislativa concernenti i nostri banchieri.

In effetto, preso a percorrerlo, vi trovai anzitutto a p. 22^a (cap. 132) la riferita legge del 1318, però col titolo: *Quod nullus possit recipere in tabulis campsor nisi qui dederit plegiarum*: qui adunque, come nel testo della legge, si chiamano *campsores*, coloro che nella rubrica del Capitolare sopra banchi, s'intitolano *bancherii*, altra prova evidentissima come fossero i due uffizi e le due industrie in origine insieme confuse, e siansi solo più tardi venute separando; sicchè vi ebbero poi *campsores* non *bancherii*, e *bancherii* non *campsores*.

Posto caso di ciò, niuno dubiterà ed il loro contesto apertamente il dimostra doversi riferire alla materia dei banchieri eziandio le leggi seguenti, che s'incontrano nel Capitolare dei consoli dei mercanti, sebbene, a giudicar dal titolo, parrebbero riguardare i soli cambiatori:

Iz Ex libro magno officii Advocariae. Et ex libro socio Cancel-lariae Illustrissimis D(omi)nii. — Quod quilibet campsor Venetus det plegiarum de lib(ris) 3000. Cap(itu)lum 63. 1270. Indictione 13 die 8 Martii.

Pars (p. 11a) capta fuit q(uod) quilibet campsor de Venetiis dare debeat in manib(us) Consulum Mercator(um) securitatem de lib(ris)

⁵ Anche, giusta la legislazione romana imperiale, i cambiatori e banchieri erano sottoposti alla sorveglianza de' magistrati (*Dig.* 1, 12, 1, 9; 12, 2; *Sueton. Galba*, c. 9): pare anzi che eziandio il numero degli esercenti fosse legalmente ristretto. V. *PAOENSTECHER, De litterar. obligation et de ration.* (1851) p. 28; cfr. *MARQ.* p. 5, 7. Negli stati moderni si introdusse il sistema della vigilanza diretta di un pubblico commissario; ma già Venezia, come vedremo, lo sperimentò per qualche tempo.

3000 ad minus, et plus ad voluntatem suam. Et qui non dederit securitatem ut dictum est non possit, vel debeat esse campsor.

1^a Ex (p. 13 a) *lib(r)o Cerbero officii advocariæ. Ex cons(ili)is pertinentib(us) Consulib(us). Cap(itu)lo 3.º* — Quod plegii teneantur pro quibus continetur in tabula ⁶. *Capitulum 80.* — 1284. Die 10 Februarii.

Capta fuit pars, q(uod) omnes illi campsores, qui habent Tabulas in Ri(voal)to, et S(anc)to M(ar)co seu habebunt decætero teneantur pro omnibus illis, qui tenerent cambium in prædictis Tabulis, et pro omnibus, et singulis, quibus concederent, sive concesserunt dictas tabulas, et similiter eor(um) plegii teneantur, sicut tenentur, et tenebuntur pro illis, pro quibus fecerunt hactenus, et facient in futuro plegiarum ⁷ sicut si factu(m) esset, per maius consilium.

Queste due leggi ci danno la storia della cauzione; ci dicono essere stata per la prima volta introdotta nel 1278; ci dicono la sua misura primitiva di lire 3000 appunto, e ce ne assegnano lo scopo naturale, di servire cioè alla tutela dei terzi deponenti.

Niun'altra legge si trova poi nel Capitolare dei consoli dei mercanti sopra i *campsores* prima della riferita del 1318, alla quale tien dietro a questo riguardo p. 48 a (c. 212) la seconda provvisione del 1374, omesse le altre del 1348, 1358, 1359, 1361 e la prima del 1374, che ricorrono nel capitolare sopra banchi:

II. *Bancherius lacerans libros suos pu(bli)cos.* — 1348. Die 28 Julii ex Bergamenis Mag(nifi)corum D(ominorum) Advocatorum Communis.

Petrus (p. 1^b) de cortesiiis campsor Sancti Marci, Contra quem processum fuit per dictos advocatores communis in eo, et super

⁶ Si noti *tabula*, trad. precisa della *mensa* Romana e della *τράπεζα* Greca.

⁷ Le parole *et facient in futura plegiarum* mancano nel Registro originale (L. Cerbero, c. 9).

eo, q(uo)d de anno præsenti et mense (p. 2.^a), dum dictus Petrus peteret Joanni de Bolpario de Padua certam quantitatem pecuniarum indebite, et dictæ rationes insertæ essent in quodam quaterno ipsius Petri qui Petrus laceravit duas cartas de dicto quaterno, in quibus scriptæ erant dictæ rationes, occultando ipsas, quod fuit et est contra deum et iustitiam honoremq(ue) Dominationis, talia committendo pro ut in processu continet(ur), et placitatus in cons(ili)o de quadraginta coram D(omi)no Duce, ubi per ea, quæ dicta et lecta fuere captum fuit de procedendo contra ipsum Petrum, nec non datis ballotis 35 et positis diversis partibus, final(ite)r captum fuit et obtentu(m) in dicto cons(ili)o quod dictus Petrus solvere debeat libras centum parvorum, et nunq(uam) possit tenere cambium Venetiis, et eius culpa cridetur in scalis rivoalti eius contumacia et absentia non obstante pro eo q(uo)d fuit proclamatus et non comparuit;

III. Ellectio IX sapientum super monetis auri, qui provideant etiam banchis campsor(um). — 1358. Die 7 Januarii in libro quarantiæ.

Quia (p. 2.^a) in terra habetur ad præsens magnum incommodum denariorum contatorum, quod inducit manifestum damnum in facto mercationum tam intus, q(uam) extra in facto navigandi, et hoc videatur esse occasione ducatorum, qui portantur extra terra(m).

Vadit Pars, cum hoc requirat solemnem et bonam provisionem, q(uod) elligantur novem sapientes, una manus per D(omi)nos consiliarios et capita, et duæ per duas manus ellectionum in isto consilio, qui debeant (p. 2.^b) diligenter examinare super facto auri et monetarum auri, et super omnibus et singulis spectantib(us) ad prædicta, examinando etiam et providendo de banchis campsorum, tam in plegiariis, q(uam) aliis pertinentibus ad dicta banca, qui sapientes sint tres manus v(ideli)c(et) tres pro quolibet manu, et quilibet manus consulat separatim et per se, dando eorum consiliu(m) in scriptis Dominio, cum qua eant ad consilium rogatorum, et ibi fiet, sicut videbit(ur), et quilibet possit ponere partem et habea(n)t terminum per totu(m) mensem proximum et nihilominus ante dictum terminum veniunt ad cons(iliu)m roga-

torum cum provisionibus suis et vocet(ur) dictu(m) cons(iliu)m rogatoru(m) quoties fuerit opportunu(m) pro his sub pœna soldoru(m) 20 et possint accipi de omni loco et offitio, non accipiendo ultra unum pro off(iti)o;

IV. Bancherii cambii non teneant sup(er) suis ban-chis monetas stronzatas in pœna soldorum quinque pro libra et ammissionis illarum. — 1359. Die 19 Februarii in libro Quarantiæ.

Dum (p. 2^b) in civitate nostra sit maxima copia monetarum stronzatarum, sicut sunt soldini, et mezanini, et ut tales monetæ stronzatæ destruant(ur) et consumentur, Vadit pars, q(uod) quicumq(ue) Cambiator, tam de rivoalto, q(uam) de Sancto Marco teneatur tenere omnes monetas, quas volet cambiare, sparsas super bancum palam nec possit cambiare de aliis monetis, q(uam) de illis quæ (p. 3.^a) erant sparsæ super banco palam sub pœna soldor(um) quinque pro libra et si fuerit accusator habeat tertiu(m), commune t(ertiu)m et officiu)m t(ertiu)m quibus prima facta fuerit accusa, et si non fuerit accusator, medietas sit officialium, et alia medietas communis, et si in illis monetis, que erunt sparsæ super bancum palam, eis invenirent aliquæ monetæ stronzatæ, ammittant illas sic stronzatas et totidem bonas, et si alibi eis invenirentur monetæ stronzatæ q(uam) super bancum sparsæ palam, ente (sic) banco aperto in actu cambiandi, perdant pro quolibet stronzato duos de bonis, et illum sic stronzatum, et hæc committantur inquirenda et exeguenda officialibus argenti, ac et(iam) officialibus auri, qui officiales auri habeant libertatem, sicut habent officiales argenti, quibus officialibus auri pro hac causa addant(ur) duo famuli cum salario librarum quatuor parvorum pro quolibet in mense, et dicti famuli talem partem habeant, qualem habent famuli officialium argenti de omnibus, quæ invenirentur, et habeant licentiam armorum, sicut habent famuli offitii argenti, qui officiales teneant(ur) præsentem partem facere pu(bli)cæ proclamari omnibus tribus mensibus in plathea sancti Marci et schalis rivoalti sub pœna librarum X.^m parvor(um) pro quolibet in suis propriis bonis, cuius pœnæ tertium sit accusatoris, tertium advocatorum communis, et aliud tertium communis, et si non fuerit accusator medietas sit advo-

catorum communis, et medietas sit communis, et si aliqua (p. 3^b) persona vellet ire ad officium auri vel argenti ad fatiendum cernere dictas monetas et incidere eas et postea reddere illis, quorum erant absq(ue) ulla pœna, et illi, qui haberent tales monetas stronzatas possint illas portare officialibus monetæ bullatæ sub sigillo officialium p(er) quas cernent a modo usq(ue) per totum mensem maii proxime venturum, et dicti officiales teneantur dare bonas monetas ponderis per pondus, et duret præsens per unum annum et tantum, plus quantum non fuerit revocata.

V. Bancorum scriptæ monetaru(m)q(ue) auri et argenti penuria et provisio. — 1361. Die 15 Septembris in libro quarantiæ.

Dum (p. 3^b) monetæ n(ost)ræ auri et argenti videantur multu(m) deffecisse, et quotidie defflcere, quod est in maximum sinistrum et impedimentum mercationum et totius terræ, Vadit pars q(uod) elligantur quinq(ue) sapientes in isto consilio, una manus per dictum consilium et capita, et duæ per ellectionem in isto consilio, qui videant et examinent, et dent nobis suum consilium in scriptis de his, quæ viderentur sibi providenda super prædictis, eum quorum consilio veniatur huc et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere parte(m) et possint accipi de omni officio, non accipiendo ultra unum pro officio, et vocetur consilium sub pœna soldorum viginti, et habeant terminum p(er) totum mense(m) sequentem; Præterea quia dicitur, q(uod) nisi provideatur de aliquo banco vel banchis pro communi statu (p. 4.^a) mercationem, est pro recipiendo maximum sinistru(m), committatur dictis sapientibus, q(uod) superinde et(iam) examinent et consulant, et cum eorum consilio veniant huc et fiet, ut videbitur, et quilibet possit ponere partem.

VI. Sapientes suprascripti consulant de banchis cambii tenendis, vel pro communi, vel pro specialibus personis. — 1361. Die 20 Octobris in libro quarantiæ.

Captum (p. 4.^a) fuit in consilio de quadraginta, q(uod) addat(ur) suprascriptæ parti sapientum monetæ, q(uod) possint et debeant

consulere de banchis cambii tenendis, vel pro communi, vel pro spetialibus personis, sicut videbitur bonum, et cum illis contradictionibus et modis quibus videbitur et cum suo consilio veniant huc, et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem;

VII. Ellectio quinque sapientum sup(er) banchis. —
1374. Die ultima Augusti in Rogatis.

Quia (p. 4.^a) est providendum de necessitate pro bono terræ n(ost)ræ et mercatorum et mercationum et(iam) nostri communis super facto bancorum Rivoalti, quæ non possent stare in peiori termino eo q(uo)d sunt ad præsens Consideratis damnis et incommodis, quæ fiunt toti terræ, Vadit pars, ut inveniatur modus, ordo et Regula in prædictis, que sit secundum Deum, honorem n(ost)rum et bonum mercatorum et mercationum, q(uo)d elligant(ur) in hoc cons(ilio) Rogatorum et additionis quinque sapientes per duas manus ellectionum in isto cons(ilio) et una per Dominum consiliarios et capita, qui debeant examinare (p. 4.^a) digenter super prædictis omnibus et singulis et dependentibus et connexis ab eis quo quo modo et cum eorum cons(ilio) veniatur huc, et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem, et possint accipi de omni loco et off(iti)o non accipiendo ultra unum pro off(iti)o possendo accipi et(iam) de illis, qui haberent plures sensus, ut istud factum fiat cum bona deliberatione et habeant terminum per totum mensem octobris, et si ante erunt expediti, ante veniatur ad istud consilium, et fiet sicut videbitur et vocetur omni vice consiliu(m) ad suam petitionem sub pœna soldoru(m) centum et legatur consilium

Ellecti sapientes

S(er) Michael Maurocenus provisor *

S. Zacharias Contareno

S. Paulus Marcello

S. Phædericus Cornario q(uondam) D(omi)ni Andreæ

S. Simeon Michael.

* L'originale (*Misti*, Reg. 34, c. 134 t.) ha: *proc(ura)tor*.

VIII. Bancherii scriptæ non possint emere nec habere sotietatem in rame, stagno et ferro. — 1374. Die 28 Septembris in Rogatis.

Q(uo)d (p. 4^b) pro bono terræ n(ost)ræ ordinetur, q(uo)d aliquis bancherius vel campsor, qui teneat bancum de scripta non possit modo aliquo vel ingenio p(er) se vel per alios sub aliqua forma emere, vel emi facere nec habere partem vel compagniam in rame, stagno, ferro, plumbo laboreriis rami zaffarano, melle, tellis de fonticu nec de ruga sub pœna perdendi totum in quo fuerit quomodolibet (p. 5.^a) contrafactum, et standi uno anno in carceribus pro quolibet contrafatiente, et qualibet vice, ad quam pœnam etiam incurrant omnes ⁹ habentes partem vel compagniam in prædictis, vel aliquo prædictorum et hoc committat(ur) Provisoribus communis, consulibus mercatorum cathaveris, capitaneis postarum et aliis officialibus contrabannorum, qui inquirent de contrafatientibus, et pœnas exigant habendo parte(m) ut de aliis sui off(iti)i et si accusator fuerit, per quem sciatur veritas habeat tertium et sit de credentia officiales primo inveniētes tertium, vel quibus primo facta fuerit accusa, et reliqu(m) sit communis, et si aliquis vel aliqui ex his, qui deberent puniri accusaret unus alterum, sint illi qui accusarent absoluti ab omni pœna, quam incurrissent et habeant partem pœnæ pecuniariæ tanqu(am) accusatores et sint de credentia, et de omnibus pœnis prædictis, vel aliqua earum non possit fieri gratia, donum, remissio, declaratio, nec venire ad aliquod consilium ¹⁰ sub pœna ducatoru(m) mille pro quolibet consiliario capite, sapiente, vel alio ponente vel consentiente partem in contrarium. Insuper stringatur expresse, q(uo)d aliquis bancherius vel campsor de prædictis non possit modo aliquo vel ingenio per se, vel per alios emere, vel emi facere, nec habere partem, vel compagniam in argento empto ad campanella(m), vel de bulla, nec taxare aliquem eementem argentum ¹¹ ad campanellam sub omnibus pœnis supra-

⁹ Nell' originale (Senato, *Misti* c. 140): omnes *taxantes vel habentes* etc.

¹⁰ Orig.: consilium *tres per tres* sub etc.

¹¹ Orig.: Argentum *nec mutuare nec facere scriptam argenti alicui qui emeret argentum* ad campanellam, etc.

dictis, et cum stricturis et ligaminibus superius (p. 5^a) annotatis pro quolibet) contrafaciente prædictis vel alicui prædictorum, et qualibet) vice, et ut melius servet(ur) hec intentio, ordinetur q(uo)d totius argenti, quod venderetur ad campanellam debeat fieri solutio in p(ræ)sentia officialium ponderatorum argenti, et teneant(ur) ipsi officiales dare sacramentum emptoribus et venditoribus quod non fecerunt pactum, nec concordium nec locuti fuerunt de ponendo, vel restituendo, nec mittendo illos denarios super aliquo banco, et istud teneant(ur) ponderatores argenti servare sub pœna librarum xxv pro quolibet eorum et qualibet vice in suis bonis, que pœna exigatur per provisores communis habendo partem ut de aliis sui officij et si accusator fuerit habeat tertium et sit de credentia et si invenerint aliquem ullo modo contrafecisse incurrant ad pœnam perdendi totam illam quantitate(m) in qua invenirent fore contrafactum, et si in prædictis fuisset aliquis mezanus, qui locutus fuisset vel fuisset causa hujusmodi mali, stet menses sex in carceribus pro quolibet) contrafaciente, et qualibet vice, quæ pœnæ sint ligatæ cum omnibus stricturis et ligaminibus supradictis, et officiales argenti habeant partem de eo, quod invenient fuisse contrafactum, sicut habent de aliis sui officij, et prædicta crident(ur) nunc in scalis rivoalti, et de cætero consules mercatorum teneantur omni anno semel prædicta facere publicari in scalis circa festum sancti Michaelis, ut omnibus nota sint;

6.º Il primo (II) di questi documenti offre esempio di una tra quelle fattispecie, riportate, come già avvertii, a mo' di precedenti nel nostro Capitolare. Essa c'insegna come si fosse nel 1358 proceduto dagli avvocadori contro un tal banchiere e cambiatore in S. Marco, colpevole di aver lacerato due fogli dal suo libro con frode e a danno di un Padovano, affine di poter da questo pretendere il pagamento di un debito già estinto. Gli avvocadori punirono il disonesto banchiere in 100 lire di multa, gli vietarono di più tener banco, ed ordinarono che la sua infamia fosse gridata sulle scale di Rialto.

7.º Impariamo poi dalla legge (III) del 1358 che in quel-

l'anno fu dato incarico a' nove Sapienti, eletti per provvedere alla scarsità della moneta sonante che allora soffrivasi dai negozianti e patroni veneti per l'esportazione dei ducati all'estero, di fare un' inchiesta eziandio sopra i banchieri e le guarentigie da essi date, verisimilmente, quanto a quest' ultime col proposito di accrescerne l'ammontare.

8.º Continuavano pur sempre adunque i banchieri ad operare il cambio delle monete, ciò che ancor più chiaramente discende dalle leggi (iv) del 1359 e (v) del 1361.

9.º Dalla quale ultima impariamo altresì il fatto singolarissimo, che già di que' tempi il sistema bancario avea raggiunto in Venezia tal grado d'importanza, da fare che l'opinione pubblica si preoccupasse della questione - che avremmo sin qui stimato affatto moderna - dell'organizzazione delle banche rimpetto allo Stato, e chiedesse con insistenza dal governo che, non contento del vincolo della cauzione, se ne immischiasse più direttamente a tutela del commercio. Vediamo infatti che i cinque Sapienti nominati il 15 settembre 1361 sopra la moneta erano stati incaricati già dalla parte che portava la loro nomina, colle seguenti parole di esaminare la domanda e riferirne: « Inoltre, poichè si va dicendo che, se non si provvegga alla istituzione di uno o più banchi a pro' del commercio ¹², non si potranno evitare le maggiori sciagure; si commetta a' detti Sapienti che abbiano altresì ad esaminare e riflettere e riferire intorno alle provvisioni più opportune, e si ordini come parrà migliore, e chiunque possa far proposte si metteranno al partito ». Ma ciò non bastò; ed il 20 ottobre tale incarico fu fatto oggetto di una *parte* o legge speciale (vi); circostanza questa facile a comprendere se si riguardi alle parole testè riportate della parte precedente (v), le quali, si per la qualità

¹² Così interpreto la frase *pro communi statu mercationum*, malgrado l'analogia dell'altro *pro communi* = da parte dello Stato, che troviamo nel documento successivo.

della materia, si per le parole della parte (vii) 31 agosto 1374 (v. 10°, 13°), e si per le analogie che s'incontrano ne'tempi seguenti, accennano, a mio avviso, senz'alcun dubbio ad un séguito spaventevole di disastri commerciali e fallimenti allora avvenuti od imminenti; sicchè era invaso il mercato da quel panico fatale - più fatale a'commerci delle perdite stesse - di cui tanti esempi avemmo nelle crisi degli ultimi trent'anni, e di cui più altri notevolissimi esempi ci verranno man mano offrendo i nostri documenti.

10.° La parte (vi) del 20 Ottobre anno stesso 1361, è forse, sotto il rispetto istorico, la più importante del presente libro. Essa ne dimostra invero che a Venezia, già in quell'anno la questione della libertà e pluralità delle banche era stata posta ne' termini più chiari e precisi, avvegnachè in terreno alquanto diverso dall'odierno della emissione de' biglietti; vale a dire nel campo del cambio e del deposito, ed eziandio, come posteriori documenti dimostrano chiaramente, della registrazione e girata di partite e della cambiale; uffici a que'tempi tanto pieni di pericolo, quanto a' nostri l'emissione. Dico ne' termini più chiari e precisi: e veramente già la rubrica della nostra parte (vi) insegna, che a'Sapienti sopra la moneta era per essa commessa « di riferire intorno all'aprire banchi di cambio o da parte del Commune, o da parte di persone specialmente autorizzate », parole testualmente poi ripetute nel testo della legge. Ma le prime parole di questa suonano: « Si aggiunga alla parte soprascritta (v) », la quale, trattando a un tempo e nello stesso argomento si de' banchieri di scritta e si di quelli di cambio, e terminando essa inoltre con quella proposta e quel concetto medesimi che si leggono nella parte (vi) susseguente, torna manifestissimo che il problema della libertà e pluralità era stato posto per entrambi; e torna per lo meno lecito dubitare, se pe' banchieri *di scritta* esso fosse stato ristretto alla loro funzione di cambiatori, o si fosse già in allora esteso alle altre, da cui traevano il nome. Arroge il

trovarsi la nostra provvisione (vi) nel Capitolare sopra banchi, il quale concerne non già i cambiatori, ma i veri e proprii banchieri, ed il mancar esso in quello de' consoli e sopraconsoli de' mercanti, dove pur sono le leggi pei cambiatori.

11.° La parte seguente (vii) niuna menzione più facendo della questione della libertà e pluralità delle banche, dimostra che i cinque sopra la moneta eransi dichiarati contro la creazione di un unico banco governativo o di più banchi privilegiati, cosicchè la domanda non ebbe alcun seguito ¹³, e la piazza continuò sotto questo rispetto a governarsi secondo l'antico sistema di libertà. A qual pessimo termine fossero però di questa via pervenute le banche, fa aperto la parte (vii) del 1374, dove colle espressioni più energiche si afferma la necessità di provvedere d'urgenza, e si nomina a tal fine una commissione speciale di cinque Sapienti. « Dovendosi, dice l'esordio, provvedere di necessità pel bene del nostro Stato e de' mercatanti e della mercanzia e del nostro Commune sopra il fatto dei banchi di Rialto, i quali non potrebbero stare in peggior termine di quello in cui trovansi di presente, avuto riguardo a' danni ed incomodi che ne provengono a tutto il dominio, anderà parte etc. », parole queste tanto generali e disperate insieme, che mi confermano sempre più nell'opinione, che il problema allora agitato ri-

¹³ In effetto le parti VI e VII mancano in tutte le collezioni, oltre il Capitolare sopra banchi, dove si potrebbe supporre di trovarle: Maggior Consiglio, Senato, Zecca, ecc.; certamente però si rinverrebbero nel volume delle deliberazioni della Quarantia, se in quello non mancassero appunto i fogli relativi a quest'anno. Al quale proposito vuolsi notare che tra le parti del Maggior Consiglio si legge sotto il 26 ottobre 1361: *Quia facta Monetarium et Banchorum cambii videntur esse commissa Consilio de Quadraginta: Vadit Pars, quod pro nunc fieri et tractare possint in consilio Rogatorum cum omni plena libertate; et illa manus Sapientum etiam quæ est facta in Quadraginta super hoc, sicut debebat venire in Quadraginta cum suo Consilio, sic veniat in Rogatis cum aliis Sapientibus quas Dominatio intendit fieri facere in Rogatis super hoc et illud quod fiet pro ista vice in dicto Consilio super his firmum sit, etc.*

guardasse non solamente il cambio, ma sì tutte quante le operazioni allora praticate da' banchi.

12.º Il risultato, per ciò che ai banchi si riferisce, dell'inchiesta e degli studi de'cinque commissarii ne sta verisimilmente dinnanzi nell'altra parte (VIII) dell'anno stesso 1374, 28 Settembre; invero, sebbene il termine fissato loro per presentare la relazione comprendesse tutto il mese d'ottobre, la legge stessa invitavali a condurla a fine il più prestamente potessero. Per effetto di quella si restrinse cioè il campo dell'attività commerciale de' banchieri; si vietò loro di collocare i capitali proprii o depositati da altri¹⁴ presso di essi sopra il commercio del rame, stagno, ferro, piombo, argento, etc., articoli pertanto che vogliansi avere per quei tempi tra' più rischiosi ed oscillanti del mercato; epperò come difficili e pericolosi a convertire d'un tratto in denaro, causa permanente di crisi, quando le condizioni del mercato traevano in folla i deponenti a ridomandare i depositi; precisamente come oggi accade per gl'impieghi soverchi in carte pubbliche ed azioni industriali di ferrovie, canali e simili altri lavori di lunga esecuzione¹⁵.

13.º La necessaria inutilità e l'impaccio di simiglianti divieti non sono oggi per fermo posti in dubbio da alcuno. Pel caso nostro presente, tale inutilità e tale impaccio sono fatti aperti dalle deliberazioni successive (IX-XI, cfr. XVI), le quali insegnano come nel 1386-87 la proibizione del 1374 sia stata sospesa per due anni, poi nel 1390 per altri tre (cfr. 18.º):

IX. *Bancherii scriptæ possunt Barrattare oleum et alias merces cum ferro et aliis mercibus eis prohibitis. — 1386. Die 4 Februarii in Rogatis.*

Cum, (p. 6ª) sicut exponunt nobilis viri Petrus Benedicto et Gabriel Superantio cives n(ost)ri campsores in Rivoalto eorum fide-

¹⁴ N. x: *Affermando semper per sacramentum nostris officialibus argenti quod dictum argentum sit suum et captum de suis denariis.*

¹⁵ Vedi qui appresso 14.º

litas eorumq(ue) portamentum ergo Dominationem, et agenda et opportuna nostri communis sint omnibus satis manifesta, Propterea supplicarunt reverenter, quatenus non obstante quadam parte capta in consilio Rogatorum 1374 die 28 septembris continente q(uo)d campsores a scripta non possint se impedire de aliquibus mercationibus in dicta parte contentis Dominatio dignetur de speciali gratia sibi concedere, considerato q(uo)d ipsi sunt onusti mercationibus olei, et aliis mercationibus, de quibus male possunt exire, si ipsas ad ferrum, et alia barrattare non possunt, sicut alii cives nostri, q(uo)d possint se de dictis mercationibus campsoribus a scripta vetitis impedire sicut alii cives n(ost)ri, nam sicut omnibus est notu(m) utilitas et iuvamen bancorum prædictorum multum deficit propter modicam utilitatem, et parvam quantitatem auri, que Venetias conducitur et propter mutationem maximam lagiorum, ac propter multas alias rationes et causas satis notas, et expensæ creverunt, Unde petunt hoc, ut se possint cum suis familiis sustentare; Verum quia plures dubitarunt, q(uo)d ex huiusmodi gratia dicti supplicantes possint ponere argentum in gabella (p. 6^b) vi(deli)c(et) emere tantam quantitatem et revendere quod tota communitas posset sequi maximum damnum, quod ut ipsi supplicantes dicunt nunq(uam) fuit intentio sua ¹⁶, sed navigare id quod ement pro contentatione omnium contenti sunt, quod nullo modo, forma colore vel ingenio possint in uno anno emere, seu revendere ultra petias sexaginta auri pro quolibet et licet dicant de emendo, et revendendo, tamen eorum intentio non est hec, sed navigare id, quod ement, sed hanc libertatem petunt, quia aliquando forte poterunt emisse aliquas petias argenti pro navigando et casus evenerit, quod de necessitate et rationabiliter mutabunt propositum navigandi;

Vadit pars secundum quam consulunt sapientes utriusq(ue) manus, q(uo)d ista pars alias capta 1374 die 28 sep(tembris) suspendatur usq(ue) duos annos proximos ita q(uo)d dicti duo nobiles possint mercari et traficare de contentis in dicta parte sicut alii veneti et cives n(ost)ri; verum Argentum in (et, Origin.) rane sit eis prohibitum, et remaneat sub stricturis, ordinibus, pœnis,

¹⁶ Origin. (*Misti Reg.* 40 c. 16 t.): considerato *quatenus* non etc.

et ligaminibus omnibus, quibus sunt ad præseñs et ad hanc conditionem sint omnes alii campsores a scripta, ut est iustum et rationabile;

X. Bancherii scriptæ possint emere Argentum pro navigando. — 1387. Die penultimo Augusti in Rogatis.

Cum (p. 6^b) in 1386 die 4 mensis februarii capta fuerit pars in consilio Rogatorum et additionis et benigne provisum, q(uo)d Nobiles Viri S. Petrus Benedicto (p. 7) et S. Cabriel Superantio campsores in Rivoalto possent mercari de rebus contentis in parte capta in Cons(ilio) Rogatorum 1374 die 28 septembris et vetitis campsoribus a scripta, ut dicti n(ost)ri cives possent se sustinere cum eorum familiis consideratis considerandis (*considerationibus*, *Origin.*) temporis præsentis et in fine dictæ concessionis continetur, quod argentum sit eis prohibitum sub pœnis solitis etc., et dicti nostri nobilis humil(ite)r comparuerint coram n(ost)ro Dominio, et petant cum magna instantia, quod subveniatur eis, q(uo)d possint emere de Argento solum in quantitate, que sit eis necessaria pro navigando tantum. Vadit pars, considerato laudabili et optimo portamento eorum in factis nostri communis, sicut omni die plus apparet opera per offitium; q(uo)d subveniatur et concedatur eis, q(uo)d aliqua parte vel ordine n(ost)ro non obstante possint emere argentum pro ducatis 4.^m pro quolibet in anno solum pro navigando et affirmando semper per sacramentum nostris officialibus Argenti q(uo)d dictum argentum sit suum et emptum de suis denariis sub pœna contra ordines. et ut non contrafiat ullo modo intentioni prædictæ committatur n(ost)ris officialibus argenti, q(uo)d teneant(ur) et debeant ordinate tenere contum argenti prædicti, quod argentum dicti n(ost)ri nobiles non possint revendere, nec in alios translatare sub pœna contra ordines, sed solum illud navigare ut superius dictum est;

XI. Bancherii scriptæ possunt navigare et trafficare. — 1390. Die 18 octobris in Rogatis.

Quod (7^b) gratia concepsa 1386 die quarto februarii Nobilibus Viris D. Petro Benedicto et D. Cabrieli Superantio et aliis campso-

ribus a scripta de Rivoalto super facto trafficandi de mercationibus in parte prohibitionis contentis capta 1374 die 28 septembris, que expiravit, elongetur et confirmetur per tres annos proximos in omnibus prout iacet; (Cfr. n. xvi).

14.° La ragione poi delle restrizioni tolte e modificate da' documenti ultimi riferiti — ragione che noi già di fuga (v. 11.°) ricordammo — appare chiarissima dalla parte 21 Novembre 1403, che facciamo seguire. « Essendo noto a tutti, dice l'esordio, che i nostri banchieri *di scritta* navigano in varii e diversi modi de' denari che sono ne' loro banchi depositati — vale a dire li collocano in mercatanzie, e caricane sopra bastimenti per venderle oltre mare —, e ciò fanno per somme ingenti ed eccessive con massimo pericolo di coloro che hanno denari nel banco, siccome a tutti è abbastanza manifesto; cosicchè non pur sia bene, ma necessità provvedere; Anderà parte etc. » Accadeva adunque di que' tempi, come già ho accennato (v. 11.°), punto per punto in questa materia, ciò che de' nostri. Quale fu la prima e precipua cagione delle crisi bancarie, che sì terribilmente scossero negli ultimi trent'anni i mercati de' due mondi? Niuno lo ignora: a questi periodi cotanto calamitosi, erano preceduti anni, ne' quali il denaro fatto timido alla sua volta da più antiche calamità soverchiamente abbondava, ed affluiva a rivoli alle casse bancarie private e pubbliche; di qui viltà straordinaria di saggio e sconto, o, con altre parole, l'offerta delle casse predette di prestare, cui bisognasse, il ricevuto da' deponenti a condizioni mitissime; di qui l'imprudente ardore de' banchieri e de' loro clienti di avervi ricorso, per la speranza di far con poco incomodo proprio pingui guadagni, profittando de' denari altrui per la esecuzione di più o meno fantastiche, ed, in ogni caso, rischiose imprese. Ingolfatisi una volta nel pelago, si trovò che i capitali ricevuti non bastavano, e che gli sperati guadagni erano ancora di là da venire: fu forza aver di nuovo

ricorso all'altrui, e questa volta e le seguenti con sacrificii lungamano più gravi; sinchè, venuto il dì del giudizio, ai depositanti presentatisi a riscuotere il capitale o gl'interessi loro dovuti, fu necessità rispondere col fallimento. Ecco precisamente la storia de' tempi nostri ¹⁷, quale fu 450 anni or sono raccontata da' Senatori di Venezia nell'esordio testè riportato della nostra legge. Or come provvidero essi al guaio? Ordinando che « i banchieri di *scritta* non potessero per sè o per mezzo d'altri in qualsiasi modo, guisa o forma, o per qualsiasi altra via, che dire od immaginare si voglia, navigare o mandar fuori per terra o per mare merci, denari o beni qualunque oltre ad una volta e mezzo i capitali da essi collocati in rendita dello Stato », ossia, come dicevano, *imprestiti*. La Repubblica di Venezia anticipò adunque di cinque secoli nella via seguita dagli Stati Uniti colla legislazione delle Banche Nazionali e col sistema della cauzione in rendita, ed incorse già in allora nel biasimo, che a questi oggi meritamente si muove. Vale a dire, « qu'une législation pareille n'est autre chose que le monnayage de la dette publique; elle conduit au cours forcé, car les titres de rente ne sont convertibles en espèces qu'à des conditions fort onéreuses ¹⁸. . . . Monnayer les rentes est tout aussi périlleux que monnayer la terre. . . . Le but politique de la mesure se dessine de plus en plus, et le péché originel s'aggrave; la loi fédérale, sous prétexte de garantir les porteurs des billets de banque contre les banques, crée un système bâ-tard, qui cumule tous les inconvenients, et qui transforme

¹⁷ « Non, ce n'est point par l'abus de l'émission que pèchent les banques multiples des États-Unis; il n'y a point « excès » d'émission, ni pour la quantité, ni pour la qualité du titre fiduciaire. Les embarras dont les banques Américaines se trouvent assaillies au moment des crises ont une autre cause; elle est dans l'imprudent manieement des dépôts. » HORN, *La liberté des banques*, p. 406. Cfr., per ciò che è dell'influenza micidiale esercitata in simili circostanze dalle grandi Banche privilegiate de' nostri tempi, l'eccellente capitolo (10.^o) di WAGNER, *Beiträge zur Lehre von den Banken* (1857) p. 226-288.

¹⁸ V. *Times* 26 Decembre 1866, l'articolo: *Banking and the bank act*.

les billets de banque en papier-monnaie, émis au profit de l'Etat¹⁹». A Venezia non trattavasi allora, gli è vero, di biglietti di banca, ma di depositi, cambiali e girate: ciò però, come ho già più volte notato, importa, avuto riguardo a' tempi, sì piccola diversità, che veggiamo essersi immaginate in quelli contro i depositi, le cambiali e le girate le provvisioni medesime che ne' nostri contro l'emissione dei biglietti. Resta adunque fermato, che anche Venezia in allora, sotto specie di frenare l'abuso, lo favori conscia od inconscia a suo vantaggio, non senza gravissimo danno e delle banche e de' deponenti: di questi, perchè non di rado le merci sarebbero state di maggior tutela che non la rendita pubblica; di quelle, perchè mentre prima aveano un modo di collocamento rischioso, or n'ebbero necessariamente due, de' quali uno prescritto dalla legge e poco lucroso, l'altro in frode all'intenzione di quella, ma tanto più ambito, quanto più difficile dopo la restrizione fatta: epperò la riserva sonante delle loro casse dovè farsi ognor più scarsa, succedendo, come suole, l'opposto di quanto il legislatore voleva.

Or ecco la parte:

XII. Bancherii scriptæ non possunt navigare, nec extra mittere per terram vel per mare aliquas merces vel denarios, nisi pro quanto fecerint impræstito et de medietate plus. — 1403. Die 21 Novembris in consilio Rogatorum.

Quia (7^b) ut notum est omnibus Bancherii nostri tenentes ban-
chum de scripta navigant per modos varios et diversos de denariis, qui in suo banco ponuntur in max(im)a et excessiva summa cum maximo periculo illorum, qui habent denarios in banco, sicut satis patet omnibus, et ne dum bonum, sed necessarium sit penitus providere; Vadit pars, q(uo)d aliquis bancherius de scripta non possit per se vel alium aliquo modo, ingenio, sive

¹⁹ V. quanto alle oscillazioni de' corsi della rendita pubblica a que' tempi i due discorsi del Contarini qui appresso, c. III.

forma, vel per aliquam aliam viam que dici, vel excogitari possit, navigare, nec extra mittere per terram, vel per mare aliquas mercationes, denarios, vel alia bona, nisi de tanto, de quanto fecerit impræstita nostro communi, et de medietate plus sub pœna ammittendi totum in quo (p. 8^a) reperietur contra factum, et si accusator fuerit per quem veritas habeatur, habeat tertium, tertiu(m) sit nostrorum provisorum communis, quibus hæc committantur, et tertium sit nostri communis, et de eo, quod repertum fuerit dictos bancherios contrafecisse nec de aliqua alia pœna, ad quam incurrissent, non possit fieri aliqua gratia, donum, remissio, recompensatio, nec aliqua declaratio sub pœna ducator(um) II m(illia) pro quolibet consiliario, capite, sapiente, vel alio ponente vel consentiente partem in contrarium et sic procedat(ur) de pœna in pœnam usq(ue) in futurum et si aliquis contra intentionem et partem prædicta(m) aliquid ab ipsis bancheriis haberet de bonis, seu denariis banchi pro navigando, quod sit ei licitum negare et in se tenere totum quod haberet et nullum ius reddatur dictis bancheriis contra illum talem, cui aliq(ui)d dedissent contra formam partis prædictæ in facto autem mercantiæ de blado pro conducendo venetias sint dicti bancherii in sua libertate sicut eis libuerit et placebit;

15.° La legge che segue (xiii) del 23 Maggio 1471 non ha altra importanza per noi, se non se in quanto dimostra che il cambio delle monete continuava ad essere una delle maggiori funzioni de' banchieri Veneziani:

XIII. Soldini fracti, falsi, stronzati non expendantur nec bancherii eos super banchis tenere possint.
— 1421. Die 23 Maj in Rogatis.

Cum (p. 8^a) ab aliquo tempore citra in venetiis et in terris nostris expendantur multi frisachesii, et monetæ false, et stronzatæ, atq(ue) fractæ, quod est in maximum onus nostri domini, et damnum nostrorum introitum et etiam universitatis omnium nostrorum (p. 8^b) civium et subditorum, Vadit pars, ut obvietur prædictis, q(uod) proclamari debeat super schalis et in

sancto Marco et similiter in Padua. Vincentia, Verona et Tarvisio, q(uod) a medio mense iunii proximi in antea non debeant, neq(ue) possint expendi frisachesii aliqui, nec aliqua alia moneta q(uam) de cunnio nostro facta in Venetiis sub pœna illi cui invenietur talis moneta, que non sit de cunnio n(ost)ro, q(uod) debeat incidi, et ulterius mandetur Rectoribus prefatis, q(uod) omnes monetas, quas exigent, seu exigi fatient, debeant diligenter facere videri q(uod) non exigantur, nec ullo modo accipiantur frisachesii, vel moneta falsa aut stronzata vel fracta, quia dictæ monetæ, aut earum aliqua non acceptabitur et simil(ite)r non possint n(ost)ri officiales Venetiarum exigere aliquem frisachesium, sive aliquam ex monetis præfatis, et si exigèrent, non accipiantur, et sic committatur camerariis n(ost)ris communis, q(uo)d monetas dictarum sortium, vel alicuius earum non debeant acceptare vel semper quando exigunt videre, q(uo)d non sint de aliq(u)a dictarum sortium, et si essent illas reffutare et incidere et restituere illis, et in casu quo ipsi camerarii eas acceptarent, remaneant super ipsos camerarios, qui teneantur de suo proprio efficere illi, vel illis, quod dedissent; Insuper dictis Rectoribus committatur, q(uod) transacto dicto dimidio mense iunii facere debeant diligenter inquirri (*sic*) per suos milites, socios omnes et singulos bancherios, providendo q(uod) aliquis dictor(um) bancheriorum non debeat tenere monetam dictar(um) (*sortium* Origin.) vel alicuius earum, et si ipsi bancherii eas tenerent (p. 9^a) debeant eas perdere, et tantundem pro pœna, sicut subsequenter de bancheriis Venetiarum dicetur, et ut prædicta et infrasc(ri)pta habeant meliorem executione(m) transacto dicto termino omnes illi, qui tenent, vel tenebunt bancos in Venetiis et in terris nostris superscriptis teneantur omnes monetas dictarum sortium, que ad eor(um) manus capitabunt, incidere (*incidi*, Origin.) et incisis restituere illis, quorum erunt, et si ipsi bancherii hoc non fatient cadant de soldis decem pro quolibet soldo et frisachesio et aliis monetis dictarum sortium, quas non inciderent, et ulterius si ipsis bancheriis reperientur aliquæ dictarum monetarum perdant illas, et tantundem, et subito debeant incidere, et hoc inquirrere debeant officiales n(ost)ri de grossis tonsis, et quilibet alii officiales n(ost)ri in Venetiis et in dictis terris dicti milites Rectorum nostrorum existente dicta moneta tota sua tam capitali reperto, q(uam)

pœna. Verum in facto frisacheriorum non intelligitur præsens ordo et pars in patria fori Julii, neque in istria, quia semp(er) in ipsis partibus frisachesii expediti (*expenditi*, Origin.) fuerunt et nunc prohibere q(uod) ibi non expenderent(ur) esset valde damnosum nostris fidelibus ipsarum partium, sed remaneant in eorum libertate ipsi fideles nostri eos expendendi in illis partibus solummodo sicut fatiunt ad præsens;

16.^o Di ben altro momento pel nostro tema è l'altra parte (xiv) dell'anno medesimo, la quale, minutamente studiata ed esposta, dimostrerà che non pure, come sin qui abbiamo detto, potenzialmente, ma sì ancora in realtà le banche di Venezia a que' tempi possedevano, usavano ed abusavano di una piena libertà di emissione, e che fra' loro titoli manoscritti e le nostre stampate note di banco, non interviene altra diversità dal nome in fuori ²⁰:

XIV. Offitiales Argenti sedeant per hebdomadam unus v(ideli)c(et) eorum ad scribendu(m) deposita et cambia et nonnulla circa ipsa cambia. — 1421, die 25 Septembris in Rogatis.

Conzosiache (p. 96) da certo tempo in qua ne i banchi de scripta el si costuma per forestieri far buona scrittura delli denari, i quali quelli hanno nei dicti banchi, che tanto è a dir, come non poter cavar i denari, si con contadi di banco, et che da questo far de buona scrittura el sia processo et proceda il vender si fa dei contadi, che è con grande incargo et interesse della sig(no)ria (*terra*, Origin.) n(ost)ra in grandiss(im)o malefitio della mercantia, come espressamente si vede, et non se ne provvedendo andarà di in mal peggio con grave incargo (*e detrimento*, Orig.) n(ost)ro, considerando l'origine et fondamento del vender di questi

²⁰ « Le billet de banque, n'est pas de la monnaie, mais un engagement à livrer de la monnaie, engagement conçu dans la forme du billet à ordre et étant, pour le fond, son sosie. » HORN, *La lib. des banques*, pag. 253. Cfr. p. 234. » (Le billet de banque) c'est un billet à ordre, rien de plus, rien de moins. »

contadi consiste appresso il deffetto dei banchi nei cambii et depositi si fanno in questa terra, et essendo ben a queste cose provveder, a cason, che così simel conveniente²¹ et incargo. Vada parte, che da mo' nell'avenire alcuno, over alcuni non presumano, ne ardiscano dar ne far dar per se, ne per altri et similmente tuor, ne far tuor sotto alcun color, forma over ingegno alcun cambio, over deposito, salvo che dando et ricevendo i denari contadi et non altra(men)te et cadauno dator, over prenditore, il qual desse over recevesse denari per la cason ditta de cambio deposito, over dependentia di quelli altramente, che contadi sotto che cautella si volesse per modo che 'l fusse conosciuto quello, over quelli che haveranno contrafatto a questo ordine perdano li denari (p. 10^a) havessero dati et la mittà più per pena, et sia commesso questo ai proved(ito)ri nostri di commun, i quali siano tenuti di cercar et inquirir queste cose havendo la mittà di tutto quello i convencesse i contrafacenti, et l'altra mittà rimanga nel nostro commun veramente se accusator ne fusse per il qual si avesse la verità, quello avanti tratto habbia la mittà di qu(e)llo fosse convenuto collui havesse contrafatto, et l'altra mittà sia partita egual(men)te tra il n(ost)ro commun et officia)li predetti; Sia ancora commesso a' banchieri di ogni condition et tutte altre persone, che da mo' nell'avenir non debbano p(er) alcun modo over ingegno far, ne far far alcuna scrittura di cambio, deposito, ne dependentia da quelli ad alcuna persona di che condition si sia sotto pena de duc(at)i 500 per cadauna volta che contrafacessero, la qual sia scossa con i modi et condition di sopra detti di quelli contrafaranno in dar cambii et depositi; App(re)sso che i Banchieri non possino per atto in (ni, Orig.) modo alcuno negar scrittura ad alcuna persona, over persone, alle q(u)ali accadessero haver a far con loro, et non el facendo, q(ue)lla persona, over persone a chi i detti banchieri non havessero voluto scriver possino lamentarsi ai proved(ito)ri di commun, a i quali essendo constado esser la verità, come ditto quel Banchier over Banchieri rimangano perpetual(men)te privati di (non, Orig.) poter tenir banco ne haver parte in alc(un)o sotto pena de ducati mille per

²¹ Più correttamente l'Originale del Senato: *A cason, che 'l zessi simel inconveniente etc.*

cadauna volta (p. 10^b) se contrafacessero si ai ditti, come a cadauna persona, che i tollesse con se in compagnia, et perch(è) queste (*cose*, Orig.) abbiano più fermezza fin da mo sia preso che alcun mezano, ne altra persona non presuma praticar, ne parlar sotto alcun color, forma, over ingegno di vender contadi, ne far alcun cambio ne deposito, salvo ch(e) realmente senza alcuna cautella, ne cavillation come sopra è ditto, et se alcuno a questo contrafarà, sia p(er) anni x bandito di Venetia appresso collui, over q(ue)lli ch(e) vendessero i contadi sotto ch(e) condition, o forma si volesse perda quelli et non li sia fatto rason contra alcuna persona a chi si conoscesse i ditti contrafacenti haver venduto questi tal contadi, et p(er) cason, che sotto cautella di cambiar et vender monede per ducati dentro i cambii et depositi se potria far delle cose saria contra l'intention della parte, fin da mo' sia inteso, che sotto alcuno de questi over altri colori sarà contrafatto, et non dato realmente i ducati, come è detto, quello, over quelli si mezani come mercadanti sottozasino alle pene et stretture di sopra contenute siando scosse et partite queste tal pene per li modi ch(e) delle altre, di sopra è ditto, et per cason, che q(ue)lli haveranno a cambiar e pagar cambii et similmente depositar et paghar depositi con chiarezza et cautella possano far i lor fatti, fin da mo' sia commesso alli ofitiali nostri all'argento, ch(e) ogni giorno un di loro de chi sera la settimana²², sia tenuto di sentar la mattina doppo il bastar di meza terza, (p. 11^a) hore due, et doppo disnar basta (*bastada*, Origin.) la campanna hore due, et li debbano scriver suso il quaderno over zornal deputato a ciò in presentia delle parti tutto quello che per sua chiarezza le parti daccordo vorranno far scriver, et habbiano li ditti ofitiali p(er) ogni lettera di cambio da lire vinti in zoso soldi doi, et da li in suso soldi quatro, et similmente di depositi, i quali denari li debbano esser dati per quelli che riceveranno la mercede et sia mandata la presente parte di proveditori di commun i quali con effetto, di loro, come suoi successori debbano far osservar questa sotto pena di duc(a)ti 500 a cadauno di lor nei proprii suoi beni, la qual pena debba esser

²² Il Registro originale (Sen. Misti, Reg. 53 c. 185 t) ha: *domada* ossia *hebdomada*.

scossa per li offitiali di cathaveri i quali habbiano di quella parte come delle altre pene del suo offitio et comincia questa parte con tutte sue pene et strettture ad haver vigor a questo nadal pross(im)o che mo vien, non possendo esser fatto gratia, don, remission, revocation, suspension, recompensation, ne declaration ne elongation di termene ad alc(un)o contrafacente in alc(un)a delle cose et scritture di sopra contenute sotto pena di duc(at)i 500 a cadauno che mettesse over consentisse parte in contrario, et infin da mo' sia commesso ai proveditori predetti, che la prefata parte debbano ogni sei mesi far publicar dentro i luoghi usadi;

L'esordio della legge presentando a primo aspetto non poca difficoltà, ricerchiamo anzitutto che cosa abbia con essa ordinato la Repubblica; dacchè in siffatte maniera di malattie niun modo migliore può averse da chi voglia definirne la specie, da quello in fuori di analizzare anzitutto accuratamente il rimedio. Ordina pertanto questa legge: che quindiinnanzi (*da mo nell'avvenire*) niuno osi dare o prendere alcun *cambio over deposito*, ossia scrivere per altri o ricevere da altri una cambiale, o meglio ancora un biglietto all'ordine, ossia cheque, se non se *dando et ricevendo i denari contadi et non altramente*. Accadeva pertanto prima di questa legge, che si *emettessero* cambiali ossia biglietti all'ordine fittizii o, come diremmo, di comodo, senza che il capitale indicato fosse stato in effetto pagato e fosse perciò in effetto dovuto; modo semplicissimo di frodare il publico; ma tale però che, osservato non già, come oggi accade, da pochi e poco onesti negozianti, ma da' più ed in larga misura, nulla avea manifestamente da invidiare, quant'è alle conseguenze, alle frodi ed agli abusi - se pur avvennero mai²³ - delle banche libere rispetto all'emissione dei biglietti. Niuna diversità in effetto sarebbe fra le pratiche de' banchieri veneziani²⁴, e quelle di una banca, la quale emet-

²³ V. HORN, *La lib. des banq.*, p. 406.

²⁴ WOŁOWSKI, *La question des banques*, pag. 396, segg. Cfr. COURCELLE-SENRUIL, *Traité de l'organis. des banques*, l. IV, ch. II; HORN, *La liberté des banques*, p. 414.

tesse biglietti per somma maggiore, che non sia quella dalle leggi naturali e positive fissata in relazione alla riserva metallica ²⁵? — Da siffatte pratiche era, dice la legge, derivato gran danno (*grande incargo et interesse*) allo Stato e *grandissimo malefitio* al commercio veneziano, *come espressamente si vede, et non se ne provvedendo andará di mal in peggio*.

L'origine prima e generale e, a dir così, mediata del guaio consisteva, secondo i veneziani legislatori, *appresso il difetto dei banchi nei contadi et depositi*; ma vi avea pur anco un'origine speciale ed immediata, la quale appunto troviamo esposta nelle prime linee dell'esordio. Di là impariamo cioè che causa immediata del guaio erano stati i clienti stranieri ²⁶ delle banche veneziane (*da certo tempo in qua nei banchi de scritta el si costuma per forestieri*), persone le quali manifestamente non potevano per la distanza dei luoghi valersi dei capitali affidati a quelle se non per mezzo di cambiali, vaglia, biglietti all'ordine, *cheques*. Or costoro, dice l'esordio, aveano introdotto il costume di *far buona scrittura* ²⁷ *delli denari, i quali quelli hanno nei banchi*, espressione oscura che l'esordio medesimo spiega continuando colle parole: *che tanto è a dir, come non poter cavar i denari, sì con contadi di banco*. Che erano adunque cotesti *contadi di banco*? Anzitutto avvertiamo che da cotesto *far de buona scrittura*, ossia *non poter cavar i denari sì con contadi di banco*, era, secondo la legge, *processo et proceda il vender si fa dei contadi*: adunque per una parte i *contadi* non erano denari, giacchè trovansi a questi contrapposti (*non poter cavar i denari, sì con contadi di banco*); dall'altra erano cosa che si vendeva

²⁵ Per ciò ch'è della frequenza ed estensione dell'abuso, frequenza ed abuso che non trovano riscontro se non nelle esagerate emissioni delle banche americane, v. qui appresso (c. III) la I^a orazione del Contarini.

²⁶ V. la nota parte 5 Ottobre 1410 relativo a Giovanni il Grande re di Portogallo.

²⁷ Cfr. doc. xxxi (1526), 12.

e comprava. Ma v'ha di più: al *malefitio* ed *incargo* grandissimo, che da un siffatto vender dei contadi era provenuto allo Stato ed alla *mercantia*, la Repubblica credeva si sarebbe provveduto ordinando, che niuno quindinnanzi scrivesse o prendesse cambiale senz'aver realmente pagato o ricevuto i *denari contadi*; ossia, per la necessaria connessione fra premessa e conseguenza, fra male e rimedio, che niuno quindinnanzi comprasse o vendesse *contadi di banco*, senz'aver in effetto pagato o ricevuto i corrispondenti *denari contadi*. Erano adunque i *contadi di banco*, scritture del genere delle cambiali o biglietti all'ordine o *cheques*, mediante i quali il portatore avea diritto di *cavar di banco* una data somma, che eravi stata, o doveva esservi stata, precedentemente da lui o dal suo autore deposta²⁸. La necessità delle distanze avea insegnato questo modo nelle relazioni cogli stranieri e fra piazze diverse e discoste; il comodo l'avea poi esteso fra compaesani e dentro la medesima piazza. In progresso l'uso avea ingenerato l'abuso, e si erano dati fuori *contadi di banco*, senza che realmente in banco fossero stati deposti i corrispondenti *denari contadi*; erasi cioè, a dirla nel linguaggio bancario d'oggi, *esagerata l'emissione* ed oltrepassati i limiti imposti dalla riserva metallica. Di qui il grande *malefitio* ed *incargo*, cui s'imaginava provvedere vietando di *dare o tuor cambio* — ossia *contadi di banco* — *salvo che dando et ricevendo i denari contadi*. E perchè il divieto fosse osservato, si stabilì: 1.º che i *provveditori di commun* fossero *tenuti di cercar et inquirir queste cose havendo la mittà di tutto quello*, di cui avessero convinto *i contrafacenti e l'altra mittà* andasse al Comune; o se vi fosse stato ac-

²⁸ Similmente più tardi, nella pratica del Banco-giro, le parole: *ducato di banco*, *valor in banco*, non espressero se non monete e valori ideali. V. FERRO, *Dizion. del Dir. Comune e Veneto* s. v. Banco-giro; ROMANIN, *St. di Ven.* 8, 376; e particolarmente FERRARA, pref. cit., p. cxlvii, intorno all'agio della moneta di banco.

cusatore, la metà a questo e l'altra metà dovesse partirsi fra'provveditori ed il Commune; 2.^o che fosse a' *banchieri* quindiinnanzi proibito di *far o far far alcuna scrittura di cambio, deposito o dépendentia da quelli ad alcuna persona, sotto pena de ducati 100 per cadauna volta*, epperò che non dovessero quindiinnanzi avervi altri titoli commerciali sul mercato, all'infuori di quel *billet-récépissé* a cui da alcuni ²⁹ si vorrebbe oggi ridotto il nostro biglietto di banca; 3.^o *che i banchieri non potessero più d'altra parte negar scrittura ad alcuna persona*, alla quale accadesse *haver a far con loro*, pretestando forse p. e. che non aveano capitali disponibili o deposti prima presso di essi: tutto dovendo ridursi omai a dar ricevuta della moneta realmente versata; 4.^o *che perchè queste cose avessero più fermezza fosse quindiinnanzi vietato agli agenti di cambio (mezzano, donde a Venezia messeti e messetaria per 'sensali' e loro ordine) di praticar o parlar sotto alcun color forma over ingegno di vender contadi, nè far alcun cambio, nè deposito salvo che realmente senza alcuna cautella nè cavillation, sotto pena dell'esiglio per dieci anni per lui, e della perdita de' denari pei contrafacenti; ed inoltre per cason che sotto cautella di cambiar et vender monede per ducati dentro i cambii depositi si potria far delle cose contrarie alla presente parte*, si ordinò, che astrazion fatta dalle pene come sopra, fosse commesso *alli offitiali all'argento, che ogni giorno un di loro de chi serà la settimana, sia tenuto di sedere quattro ore per giorno per scriver in presentia delle parti tutto quello che per sua chiarezza esse daccordo vorranno far scriver*, ovvero sia il contratto quale realmente accadde.

Quest'è la parte; come manifesto appare, il fine di essa era certamente buono, ma i mezzi andavano oltre la scopo: per impedire l'abuso, uccidevano l'uso, e mentre riesce

²⁹ V. CERNUSCHI e GEYER ap. HORN, *La lib. des bang.* p. 255 sgg.

affatto problematico, se colle soverchie cautele prescritte fosse il legislatore Veneziano pervenuto a difendere il commercio dalle frodi, riesce indubitato, che per essa eragli tolta o scemata d'assai l'utilità del credito. Certo è ch'essa non fu mai eseguita e venne vent'anni appresso (1447, doc. XXI; v. 21.º) abrogata.

17.º Il documento che facciamo seguire (xv) del 4 Dicembre 1429 appartiene, come già quello (ii) surriferito del 1348, alla categoria delle fattispecie esposte nel nostro Capitolare, a mo' di precedenti giudiziarii. Esso non manca però di una certa importanza istorica, dimostrandoci come le funzioni speciali dei banchieri di *scritta* avessero man mano preso tanta estensione in confronto di quelle che loro erano comuni coi cambiatori, che i consoli de' mercanti, nel Capitolare de' quali incontrammo le prime leggi a quelli relative, omai dubitavano se le contestazioni tra essi ed i loro clienti entrassero nel dominio della loro giurisdizione. Il dubbio fu risolto affermativamente; però il semplice fatto di esso dubbio, ne avverte che fra non molto avrebbe la Repubblica dovuto creare un magistrato peculiare pei banchi di *scritta*. — Ecco il documento (cfr. 19.º, xvii, xviii):

XV. Banherii a scripta pertinent ad consules mercatorum. — 1429. Die 4 Decembris.

Cum (p. 11_a) comparuisset coram Mag(istra)tis consulibus mercator(um) vir nobilis D Aloysius storlado ex parte una petens (p. 11_b) et capita creditorum banchi virorum nobilium D Jacobi de priolis et suorum nepotum ac commissariæ Joannis de Ursinis et francisci de Ursinis, intervenientibus spetialitatibus scriptorum omnium de banco ex alt(er)a occasione certæ litis inter partes supras(crip)tas existentis de ducatis quingentis nonaginta quatuor, grossis decem cum dimidio auri, quam causam et litem dictus D. ludovicus petebat et requirebat p(er) eosdem consules mercatorum audiri et diffiniri, ac terminari debere et dicti consules assererunt et dicerent cognitionem causæ præfatæ minime ad eos spectare re-

spectu spetialitatis suprascriptorum de banco in causa prædicta intervenientium, et propterea comparuerunt coram Dominatione dicti consules, et D. ludovicus occasione dictæ litis determinando si spectat ad eorum officium consulatus an non id circo per infra-scriptos D(omi)nos consiliarios auditis requisitionibus dicti D. Ludovici, nec non auditis ipsis consulibus terminatum fuit dictos consules esse iudices dictæ causæ dicti D. ludovici tam cum dictis capitibus creditorum dicti banchi intervenientibus spetialitibus dietorum de banco intervenientibus supras(crip)tis capitibus creditorum;

Consiliarii

S(er) Andreas Contareno
S. Vitalis Ariani
S. Georgius Cornario
S. Paulus Trono.

18.^o Segue (xvi) la rinnovazione del privilegio sospendente le restrizioni statuite al commercio di banca nel 1374 (viii) a favore o piuttosto in occasione dei Soranzo ³⁰, privilegio ad essi ed agli altri banchieri accordato per tre anni già nel 1386 (ix-xi), poi nel 1390 (xi):

XVI. Bancherii a scripta de cha superantio possint emere argentum et illud navigare. — 1430. Die 26 Julii in consilio Rogatorum.

Cum (p. 12^a) per certos ordines captos in isto cons(ili)o Rogatorum 1374 vetitum sit campsoribus a scripta argentum emere, et successive 1387 in dicto cons(ili)o concessum fuerit, et facta subventio nobilibus viris q(uondam) S(er) Petro Benedicto et S. cabriel superantio tunc campsoribus in Rivoalto, qu(o)d aliqua parte non ob-

³⁰ La banca dei Soranzo si trova essere stata particolarmente benemerita della Republica, la quale attinse alla loro cassa infinite volte; privilegio cui dovette quella probabilmente la sua precoce rovina. V. nel Senato, *Terra*, le parti 5 Giugno 1441; 23 Ottobre 1456; 29 Marzo 1457; 17 Settembre 1457; 8 Ottobre 1457; 11 Settembre 1459, etc. etc. — Però nè questo documento nè i congeneri ix-xi concedono a' Soranzo un privilegio loro personale, come appare e dalle rubriche, affatto generali, e dalle ultime parole del documento ix: *et ad hanc conditionem sint omnes illi campsores a scripta ut est iustum et rationabile.*

stante in contrarium pro navigando solum possent emere argentum per ducatos IV.^m pro quolibet in anno etc., sicut in dictis partibus continetur, et nobiles Viri D. christophorus Georgius et Mapheus superantio (*f[ac]ie[n]tes*, Origin.) campsores in Rivoalto ad præsens coram nobis comparuerint, et petunt (*-tant*, Orig.) cum instantia, consideratis conditionibus præsentis temporis, et precipue q(uo)d aurum non navigatur iuxta solitum, attentisq(ue) familiis suis quæ magnæ sunt, et pro sustentando se et familias quod subveniatur eis, q(uo)d possint emere de Argento solum in quantitate, que sit eis necessaria solum pro navigando ut supras(crip)tis concessum fuit; Vadit pars considerata conditione ipsarum trium familiarum et bono portamento suo, q(uo)d suspendatur partes prædictæ pro ista vice, prohibentes per modum prædictum, et subveniatur et concedatur eis q(uo)d aliqua parte, vel ordine n(ost)ro non obstante possint nobile prædicti de cha superantio emere Argentum per ducatos sex mille solum pro navigando inter eos simul, aut nomine alicuius eorum fratrum sicut eis videbitur, et ut non contrafiat intentioni prædictæ committatur n(ost)ris officialibus Argenti, q(uo)d teneant ordinate (p. 11^b) computum argenti prædicti q(uo)d Argentu(m) dicti nostri nobiles non possint vendere, nec in alios translatare sub pœna contra ordines, sed solum illud navigare, ut superius dictum est, et si consilium est contra;

19.º Per la parte seguente (xvii) del 27 Giugno 1445, i banchieri di *scritta* assumono sino ad un certo punto in Venezia la pericolosa importanza di pubblici funzionarii. Si poi da essa e si dalla successiva (xviii) dell'anno medesimo appare, come si fosse pure in quello rinnovato il dubbio di giurisdizione, di che sopra (17.º, xv).

XVII. Bancherii a scripta omni die sedeant mane et post prandium, et sint subiecti consulibus. — 1445. Die 27 Junii in Rogatis (ad a. fol. 157^b).

Perche (p. 12^b) da certo tempo in qua l'è dedutto una non buona consuetudine nei banchi de scritta, che sentano quando et quanto voleno con gran danno et sinistro de mercadanti et spe-

tial persone et perche el faci per honor della terra et destro di mercadanti sopra ciò farne provisione, L'Andarà parte che tutti li banchi de scritta, che al presente sono, et seranno nell'avenir, subito come sona terza la mattina et vespero doppo disnar debbano sentar almen hore due, cioè due la mattina, et due doppo disnar, et fin da mo sia preso, che alli proved(ito)ri di commun sia deputato un horologio de due hore, et subito sonato terza et vespero sia mettuta a segno per uno di q(ue)lli del ditto off(iti)o a cio deputato, et passate le due hore si debba sonar una campanella deputata al ditto off(iti)o come quella dell'off(iti)o dell'Arzento, acciò li ditti banchi non possano levar avanti, et se non sentaranno et scriveranno come è detto di sopra, cadino in pena de lire cin quanta per cadauno et cadauna volta, della qual pena la mittà sia del n(ost)ro commun, et l'altra mittà di proveditori di commun, over di consoli di mercadanti (p. 13^a), cioè di quelli a chi prima serà fatta l'accusa et essendo accusator sia partita per terzo, non si possendo far gratia sotto pena de ducati cento a cadauno contrafacente, la qual pena sia commessa alli Avogadori nostri di commun habbiando parte come delle altre del suo offitio;

XVIII Banchi pertinent ad consules. — 1445. Die 16 Augusti in collegio.

Dum (p. 13^a) occurrerit casus defectionis banchi nobilis viri S(er) Francisci Balbi et sotiorum, et consules mercatorum, quibus commissa sunt omnia negotia bancorum descripta et comparuerint coram D(omi)nio Dicentes concordasse ipsum S(er) Franc(iscum) et sotios cum creditoribus suis, et petierint declarari p(er) Dominium an hoc sit offitium suum, infras(crip)ti consiliarii terminaverunt q(uo)d istud sit offitium dictoru(m) consulum mercatorum ac q(uo)d factum dicti banchi ac omnium creditorum et spetialium personarum, quæ agere habent cum dicto banco pertinent ad offitium dictorum consulum, et q(uo)d potuerunt ex officio suo facere ed quod fecerunt;

Consiliarii

- S(er) Vitus de Canali
- S. Octavius Valerio
- S. Marcus Mauroceno
- S. Georgius lauretano.

20.^o Novella prova dell'estensione ed importanza di que' di aggiunta dal commercio di banca in Venezia, offrono le due (xix, xx) parti del 1446, che seguono:

XIX Bancherii a scripta bona civium occultare non possint sub pœna 25 pro centenn(ari)o. — 1446. Adi 7 April in pregadi (Sen. *Terra* f. 187 b).

Verum (pag. 13_b) quia etiam necessario providendum est, q(uo)d Bancherii prætendentes occultare et tansare facultates et bona civium nostrorum, caveant ab istis inconvenientiis committendis ex nunc captum sit et commissum sapientibus n(ost)ris ad aptandum terram, q(uo)d pro intelligendo veritatem in conditionibus, quas aptare habebunt mittere possint ³¹ pro illis bancheriis, quos voluerint, et ab eis cum sacramento intelligere veritatem super illa vel illis conditionibus, quas aptare volent, et possendo examinare et videre partitam vel partitas contentas in libris bancorum suorum pro declaratione eorum quæ agere habebunt, et ultra hoc habeant libertatem præfati sapientes intelligere, et diligenter investigare de prædictis bancheriis, qui taxarent, seu occultarent bona et facultates civium nostrorum fatientium, seu qui facere possent de impræstitis, et si invenerint aliquem bancherium facere in contrarium hujus intentionis nostræ in occultando, seu taxando pecunias et bona præfatorum civium nostrorum, quæ non apparent scripta in libris et zornalibus bancor(um) suorum, cadat talis bancherius sive bancherii in pœnam xxv pro centennario exigendum per prædictos sapientes ad aptandum terram, quibus prædicta omnia commissa sint inquirenda, et exigenda (*exequenda*, Orig.), exigendo pœnas, quas in totum dividant inter eos et scribas officiorum suorum, excepta (pag. 14^a) parte, que tanget accusatores et publicetur præsens pars in maiori consilio ad omnium informationem.

³¹ Negli originali del Senato è aggiunto: *quando eis videbitur*.

XX Banherii conditiones suas in nota dare teneantur. — 1446. Adi 26 Septembris in pregadi.

Dum (p. 14^a; Origin.: *Cum*) in capitulis captis per istud consilium in facto aptandi terram inter cætera contineat(ur) q(uo)d omnes indifferenter dare deberent in nota cõditiones suas, et p(er) aliquos ex sapientibus ad aptandum terram vertatur in dubium si banherii esse debeant ad hanc ipsam conditionem, Vadit pars, q(uo)d prædicti banherii et omnes alii participes in banhis prædictis teneantur distincte et particulariter dare in nota conditiones suas sicut fecerunt et fatiunt cæteri alii ita q(uo)d in hoc non sint melioris conditionis alioru(m) Verum ex nunc captum sit, q(uo)d illi quinque sapientes quibus hec spectabit, et præsentabuntur conditiones præfatorum banheriorum et participum, teneantur illas diligenter videre et examinare, et eum his, quæ habebunt esse simul cum sapientibus aliarum duarum camerarum, et omnibus diligenter visis, et consideratis per novem eorum per arbitrium ad bussolas et ballotas aptare debeant conditiones dictorum banheriorum et participum in banhis, et si de numero xv sapientium deficeret unus, possint per octo eorum aptari conditiones prædictæ, Declarando ex nunc, q(uo)d quicquid factum et aptatum erit per predictos (p. 14^b) sapientes sit ita validum, et firmum, sicuti factum esset per istud consilium Rogatorum, hoc etiam declarato, q(uo)d remaneat firma libertas data dictis sapientibus et capta alias per istud consilium in condemnando in pœna, quarti illis, qui defraudassent, sicut prefertur; Insuper ex nunc captum sit, q(uo)d prædicti sapientes simil(ite)r hunc modum et ordinem observare teneant(ur) in illis omnibus conditionibus, quæ duobus vel pluribus ex sapientibus cujuslibet camerarum prædictar(um) viderentur inhonestæ, et a veritate alienæ, et quicquid, sicut præfertur per novem vel octo de prædictis sapientibus aptatum et factum erit, validum sit et firmum, ac si factum esset per istud consilium; Verum quia ut omnes considerare possunt, valde necessarium est, ut colloquia, quæ habebuntur, opiniones, et cætera, quæ tractabuntur et fient inter præfatos sapientes secretiss(im)a teneantur, captum sit q(uo)d aliqual(ite)r nunc, aut in posterum intelligetur, aut invenietur aliquem vel aliquos de prædictis sapientibus vel scribis eorum ma-

nifestasse alicui aliquid, quod tractatum, aut factum fuerit inter ipsos sapientes subito cadant in pœnam ducatorum V.^o pro quolibet, et ultra hæc privetur (-ntur, Orig.) p(er) annos quinque omnium offitiorum et beneficiorum communis Venetiarum volunt ³² partem supras(crip)tam per totu(m) excepto quod ubi dicitur de vel pluribus sapientibus cujuslibet) cameræ, qui congregari faciant alias duas cameras, dicatur de tribus sapientibus cuiuslibet) cameræ qui congregari faciant Capta cum scontro;

Si collegano queste parti colle altre provvisioni del 1444-1446, che si trovano nei volumi del Senato, intorno al riordinamento del catasto mobile ed immobile per la perequazione dell'imposta sulla rendita ³³. In quest'occasione parve cioè neces-

³² Nel Capitolare si legge così di seguito: *Venetiarum volunt* senza alcun segno di divisione; ma negli originali del Senato dopo: *Venetiarum*, v'è punto, e nella riga successiva sono enumerati i voti, cioè

de parte — 51 — 45.

Poi nella riga successiva comincia *Volunt* etc.; dopo di che sono di nuovo notati i voti, cioè:

de parte — 77 — 95

de non — 22

non sinc(eri) — 5 — 9.

³³ Credo fare opera utile pubblicando qui in nota questi curiosi documenti, l'importanza de' quali per la storia dell'imposta nel medio evo, tornerà evidente a chiunque appena ne scorra coll'occhio il contenuto:

Senato, *Terra*: 1444 die xii Maii (fol. 129^o). Cum ut notu(m) est elapsi sint anni quinq(ue) q(uod) delib(er)atu(m) fuit per istud c(onsi)liu(m) aptandi ter(r)am, et sit nedum utile sed quoda(m)modo nec(essa)r(iu)m aptare te(r)ram et sequi vestigia p(ro)genitorum n(ost)r(um), qui sing(u)lis an(n)is quinq(ue) aptari faciebant t(er)ram, nam ut certum est multi n(ost)ri Cives ultra d(e)bit(u)m gravati sunt, pl(ur)imi etiam sunt, qui faciunt minus de imp(re)stitis, q(uam) deberent, Et simili(ter) est magnus numerus p(er)sonar(um) no(n) facie(n)tiu(m) aliq(ui)d d(e) imp(re)stitis, que fac(er)e deberent, que q(ui)d(em) ineq(u)alitates pro debito equitatis et iustitiæ, nullo pacto tollerande sunt, Et etia(m) sic(ut) om(n)es intelligunt p(re)se(n)s t(em)p(us) sit magis com(m)odum ad hoc q(uam) expectare ad aliud t(em)p(us) no(n) ita habile, considerato et(iam) q(uod) naves et galee venet(orum) reverse sunt, Ita, q(uod) c(on)ditiones pl(ur)imor(um) bene intelligi poterent, que prius non ita bene intelligi potuissent, Vadit pars, q(uod) aptetur ter(r)a et om(n)es, qui possunt pone(re) p(ar)tem in isto c(on)silio te-neant(ur) venisse ad illud p(er) tota(m) die(m) xv Zunii p(ro)x(imi), sub pena

sario ammonire i banchieri: 1.^o che si guardassero dall'occultare gli averi dei cittadini depositi appo di essi, e dal prestar mano così alla falsificazione delle denunzie; 2.^o che

libr(arum) C qua(m) exigant advoca(ti) co(mmun)is, et pone(re) p(ar)tem et p(rovi)siones suas sup(er) modis, quibus t(er)ra aptari debebit. Ver(um) ex nunc captu(m) sit, quod ab hodierna die in antea p(er) om(n)ib(us) impositio(ni)bus, que ponent(ur) om(n)es, qui augebu(n)t(ur), refunda(n)t(ur), et illis quib(us) dif-falcabit(ur) refundatur, sic(ut) c(on)ditiones sue aut augebunt(ur), aut diminuen-t(ur) ad faciendu(m) imp(re)stita, Et no(n) posit p(re)se(n)s pars revocari, sub pena duc(atorum) mille auri honor(um) denarior(um), qua(m) exigant advo-cator(es) a quolib(et) qui poneret p(ar)tem in c(on)trarium [de parte 78 de non 5-8 non sinc(eri) 11]. — Id. 1444 die 25 Junii (f. 133^b): Cum capta p(ar)te aptandi terram licet ordinatu(m) fuerit, q(uod) ut talis aptatio h(ab)eret locum, om(n)es, qui possent pone(re) p(ar)tem deberent venisse usq(ue) die(m) XV p(re)se(n)s ad istud consiliu(m) sub pena, et com(m)iss(um) advoca(toribus) co(m-mun)is, q(uod) illa(m) pena(m) exigent, tamen, nichil factu(m) fuit, n(e)c c(on)siliarii vocaverunt c(on)siliu(m) nec pena fuit exacta, nec ulla p(ro)visio facta est, nec fit cu(m) magno da(m)no no(stri) co(mmun)is quia civitas quod-ammodo dici pot(est) int(er)dicta, p(ro)p(ter)re(a) q(uod) omnes ascondunt et desinunt mercari, et no(n) sit bonu(m) stare in talib(us) terminis, S(ed) postq(uam) captu(m) est aptandi ter(r)a(m) detur p(ri)ncipiu(m) cause sic(ut) fuit intentio hui(us) c(on)silii Vadit p(ar)s q(uod) si usq(ue) diem viii m(ensi)s Julii c(on)siliarii non vacaverint c(onsi)liu(m) pr(o) hac sola causa, et illi qui possunt pone(re) p(ar)tem no(n) venerint ad c(onsi)liu(m) cu(m) suis opinionibus sup(er) modo aptandi ter(r)am, cadant de duc(at)is ii.^e p(ro) quolib(et), qua(m) solva(n)t Camera(r)iis com(mun)is infra octo dies sub pena dupli. Nec possint eligi ad aliqua(m) rem que habeat salariu(m) quousq(ue) solverint, n(e)c possit p(re)se(n)s pars revocari sub dicta pena. Non revocando tamen partem pridie capta(m), nec penas in illa c(on)tentas [de parte, — 61 — 54; + de non — 58 — 75, non sinc(eri) — 6 — 6]. — Id. 1445 die 21 Februarii (f. 180^a). Cum captu(m) fuerit in isto c(on)silio die xii Maii 1444. Quod cu(m) usq(ue) tunc decursi es-sent a(n)ni quinq(ue), q(uod) deliberatu(m) fuit p(er) istud c(on)siliu(m) aptandi ter(r)am, et tum nichil factu(m) fuit, sitq(ue) debitu(m) et conveniens, Quod erga omnes serventur equalitas, et q(uod) unusquisq(ue) ferat debitum pondus suum. Vadit pars, Quod in executione partis pred(i)cte ex nunc captu(m) sit, quod om(n)es illi, qui possunt pone(re) p(ar)tem circa hoc in isto c(on)silio, teneant(ur) p(er) totu(m) diem x Martii p(ro)x(i)mi futuri venire ad illud cu(m) opinionib(us) suis in scriptis circa modos, quibus terra aptari debebit, Et hoc sub pena duc(atorum) centu(m) cuilib(et) c(on)tra)facienti, exigenda p(er) advocat(or)es) n(os)tri com(mun)is, qui si essent in aliquo negligentes, officiales de nocte ab eisdem advocato(r)ib(us), sub debito sacrame(n)ti d(i)ctar(um) penar(um) exigere teneant(ur). Presens autem pars revocari, suspendi, declarari vel alit(er) retractari no(n) possit sub pena duc(atorum) V.^e p(ro) quolib(et) ponente, vel consentiente p(ar)tem in c(on)trarium (de parte 59 de non 49 non sinc(e-

non omettessero di dichiarare essi medesimi fedelmente nelle lor proprie denunzie i loro averi e redditi (Cfr. *Banch. Gr.* § 12).

21.º Colle parti seguenti il sistema bancario della Ve-

ri) 9). — Id. 1446 die 10 Martii (f. 182^b). Q(uod) in executione p(ar)tis capte in isto c(on)silio die 21 Feb(rua)rii nup(er) decursi, p(er) quam ordinatu(m) q(uod) ter(r)a aptari debeat eligi debeant p(er) scrup(t)iniu(m) in isto c(on)silio xv Sapientes qui possint accipi de omni loco et officio pr(æ)ter quam de Sapie(n)tib(us) utriusq(ue) man(u)s p(ro) n(o)n impediendo negotia eis com(m)issa, no(n) intelligendo etia(m) in hoc illos qui sunt extra in factis(ost)ris qui eligi possunt p(ro) no(n) impediendo hanc aptatione(m) ter(r)æ. Quor(um) xv Sapie(n)tu(m) q(ui)ng(ue) de p(re)se(n)ti eligant(ur) in isto c(on)silio quibus ex nunc statuatur et ordinet(ur) examinatio et aptatio illor(um) qui no(n) faciunt de imp(re)stis, iux(ta) ordines eis dandos ac directio scripturar(um), et alia(rum) rer(um) q(ue) necessaria erunt aptationi ter(r)æ, quibus q(ui)dem quinq(ue) Sapientibus etia(m) deputetur aptatio unius sext(er)i illorum qui faciunt de imp(re)stis sicuti videbi(tur) isti c(on)silio. Et postea in aliis duob(us) c(on)siliis eligant(ur) alii x Sapientes videlicet quinq(ue) p(ro) c(on)silio qui aptare habebunt reliqua q(ui)ng(ue) sext(er)ia iux(ta) mo(d)o p(er) istud c(on)siliu(m) statuendos. Respondere debeant p(re)lati Sapientes quando fu(er)int electi vel die sequen(t)i ad t(er)cias. Refuta(r)e non possint sub pena duc(atorum) CC p(ro) quolibet eor(um) in suis p(ro)priis bonis exigenda p(er) advocator(es). Et si refutarent pro eundo extra teneantur stare ex(tra) mensibus quatuor. Habeant de salario duc(ato)s decem auri in mensi p(ro) quolibet, qui sint exclusi ab om(n)i angaria et si dare(tur) eis ob hoc aliqui(d) impedimentum, communi(ost)rus solvat de suo, quos denarios, v(e)l de impositio(n)ib(us) vel alit(er) de quibuscunq(ue) pecuniis, que possunt expendi, habere debeant p(ro) t(em)p(or)e, quo stabunt in officio incipiantq(ue) livrare salariu(m) quando incipient officiu(m) e(x)ercere nec possint eligi ad aliqui(d) officiu(m) vel sensum aut alia(m) re(m), p(er) qu(o)s forent ex(tra). Verum ut int(er)im scripture parentur et alia oportuna huic aptationi ter(r)æ, eligant(ur) p(er) collegiu(m) ad bussulos et ballotas et deputent(ur) scribe sufficie(n)tes pr(æ)lati Sapientib(us), ut solite exemplari possint scripture et parari alia necessaria, ut p(er) c(on)sequens celerit(er) procedi possit ad aptatione(m) pred(ic)tam. Et Consilarii sub pena duc. CC p(ro) quolibet teneant(ur) in p(ri)mo c(on)silio rogator(um) sequen(t)i eligi fac(er)e d(i)ctos q(ui)ng(ue) Sapie(n)tes, et in alio subsequen(t)i c(on)silio alios q(ui)ng(ue) Sapientes ut possint dari debita executio huic n(ost)re intentioni. Et ex nunc captum sit q(uod) ad diem xxviii m(en)s(is) p(re)se(n)ti omnes illi, qui possunt pon(er)e p(ar)te(m) in isto c(on)silio, sub pena duc(atorum) CC auri p(ro) quolibet in suis p(ro)priis bonis, teneant(ur) venire ad istud c(on)siliu(m) cu(m) opinionibus suis in scriptis circa mo(d)o aptandi ter(r)am et circa p(re)cipu(m) statuendu(m) illis reb(us) que p(er) istud c(on)siliu(m) limitari possunt (de parte 115 de non 26 non sinc(er)i 13). — Id. 1446 die 16 Martii (f. 183^b): Cum iuxta deliberatione(m) istius c(on)silii electi fuerint q(ui)ng(ue) Sapientes ad aptandu(m) ter(r)am, quor(um) quatuor acceptav(er)unt, Et faciat p(ro) n(ost)ro

neta Repubblica s'avvia a gran passi alla catastrofe. La prima (xxi) fra esse riconosce e confessa la non mai seguita applicazione e la piena inapplicabilità delle guarentigie

d(omi)nio et p(ro) universali bono et com(m)odo om(n)iu(m) q(uod) celerit(er) exequant(ur), et fiant ea, q(uae) fienda sunt in hac aptatione ter(r)e. Vadit para q(uod) illi undecim Sapientes, qui eligi restant eligant(ur) de p(re)se(n)ti p(er) scriptu(m) in isto c(on)silio. Ita q(uod) illi qui in p(ri)mo scrupitino transiverint et habuerint plures ballotas sint firmi. Et ille ex pred(ict)is xi eligendis, qui h(ab)ebit majore(m) nu(merum) ballotar(um) ex nunc deputetur c(um) quatuor Sapientibus electis ad aptandum illos, qui no(n) faciun(t) de imp(re)stitis et unus sext(er)ium illor(um) qui faciunt, q(uod) ultra alia sibi commissa, om(n)i cu(m) diligentia et solitudine possibili, debeant levare fac(er)e, et abbinare om(n)es scripturas, q(uae) p(er)tinentes eis videant(ur) ad aptandum illos, qui no(n) faciunt de imp(re)stitis et unu(m) sext(er)ium sic(ut) deliberatum est. Reliqui vero decem dividantur p(er) texeram ad aptandu(m) alia q(ui)ng(ue) sext(er)tia et depute(n)tur eis due camere ut p(ro)cedere possint ad aptatione(m) ter(r)e iuxta c(on)ditiones terre et modos p(er) istud c(on)silium statuendas (de parte 65 de non 4 non sinc. 0) — f. 183 b: Nomi degli xi sapientes. — 1446 die 28 Martii f. 185 b: Q(uod) si ille qui remanebit ad aptandu(m) ter(r)am aliqua de causa refutaret, secund(us) qui habuerit plures ballotas alii transeundo medietate c(on)silii sit firmus et intret loco illi(us) qui refutasset (de parte — om(n)es). — 1446 die ultime Martii (f. 186): Cum captu(m) sit in isto c(on)silio q(uod) veniat(ur) ad istud c(on)silium pro ordi(n)ib(us) dandis super facto aptandi ter(r)am. Vadit pars q(uod) in executione partis s(upra)scripte mandet(ur) auctoritate huius c(on)silii Sapientib(us) deputatis ad aptandu(m) ta(m) illos qui faciun(t), q(uam) illos q(ui) non faciunt de imp(re)stitis, et special(ite)r imp(re)stita vendita, et mercationes c(on)ductas, et mercata facta p(er) libros sanseriorum ad minus a p(ri)ma die m(ensi)s Martii de 1445 citra, et etia(m) h(ab)ean(t) lib(er)tatem examina(n)di, et levare faciendi a dicto t(em)pore retro, ut eis videbitur, et de pred(ict)is fieri faciant libros, in quib(us) om(n)ia p(re)dicta particularit(er) sint an(n)otata, ut p(er) ip(s)os libros ip(s)i et ceteri Sapie(n)tes deputati ad aptandu(m) illos qui faciun(t), possint se regere et procedere ad apta(n)du(m) quoscunq(ue) eis deputatos (de parte 143 — de non 12 — non sinc. 0).

Et ut meli(us) et citius predicta fieri possint q(uae)lib(et) man(us) alior(um) Sapientu(m) de p(re)se(n)ti eligat suu(m) scribam, et hi duo scribe sint cu(m) duob(us) scribis dictor(um) Sapie(n)tum aptari debentiu(m) Illos, qui no(n) faciun(t), tu(m) ut citi(us) scripture leventur, tu(m) etia(m) ut meli(us) de omnib(us) sint informati (de parte om(n)es alii — de non 4 — non sinc. 1). — 1446 die 28 Martii (f. 186 b): Q(uod) deliberatu(m) est q(uod) Civitas nostra aptari debeat, et sicut ista deliberatio optima fuit et est, Ita etia(m) singularit(er) c(on)veniat honori et debito n(ost)ri d(omi)nii, Q(uod) in hac materia, habita oportuna colatione ap(er)tis oculis p(ro)cedatur, ut p(er) c(on)sequens in re ista q(uod) principal(ite)r tangit om(n)es obs(er)vetur et fiat Justitia et equal-

prescritte dalla legge (xiv) del 1421, per ovviare gli abusi e danni provenienti dalla piena libertà d' emissione (v. 15.^o): viene dessa pertanto abrogata, ed il legislatore dichiara non

tas. Vadit pars, Q(uod) Sapientes utriusq(ue) man(us) in crastinum post prandiu(m) teneant(ur) una cu(m) d(omi)nio se reduce(re) ad palacium, et i(n)-vicem c(on)fer(r)e et diligent(er) c(on)sultare de modis et c(on)ditionib(us), c(um) quib(us) hec Civitas n(ost)ra Juste et recte aptari debeat, Et collegium teneatur ut p(er)fertur ob hoc se reducere sub pena libr(arum) dece(m) cuilib(et) c(on)trafacienti in suis p(ro)priis bonis, exigenda per Capita de XL, Et si ip(s)i Capita uterent(ur) aliqua negligentia in exigendo pena(m) predicta(m), Advocatores com(mun)is pena(m) ipsa(m) exigere teneantur. Et ex nunc captu(m) sit, Q(uod) die Jovis p(ro)x(imo) infallant(er) veniat(ur) ad istud c(on)siliu(m), et om(n)es illi, q(ui) possunt pone(re) p(ar)tem in eo, teneant(ur) cu(m) opinionib(us) suis in scriptis venire ad ip(su)m c(on)siliu(m), sub pena L. 25 exigenda per Advocatores circa p(ar)ticulares c(on)ditiones et modos, cu(m) quib(us) terra aptari debet, ut p(er) c(on)sequens deliberari possit q(uod) t(um) meli(us) et utili(us) Judicabitur (de parte om[n]es alii, de non — 2 non sinc. 0). — 1446 die primo Aprilis. Indi(c)t(ionis) viii (f. 187^o): Q(uod) ut p(ro)cedatur ad ordines dandos in aptationi ter(r)e ordinet(ur) et mandetur Sapientib(us) deputatis ad aptandu(m) illos, qui no(n) faciunt, q(uod) hoc int(er)im, quo abbinabunt(ur) scripture et alia opportuna, ut heri captum fuit, Ip(s)i Sapie(n)tes ta(m) p(er) libros in quib(us) annotati sunt Illi maioris c(on)silii intelligere et videre de nobilib(us) q(uod) p(er) Capita artium et p(er) c(on)tratas, et om(n)es via(s) et modus possibiles de Civib(us) h(ab)entib(us) facultate(m) faciendi de libr(is) duce(n)tis, et a. II.^o sup(ra) et incipiant h(ab)ita informatione, cu(m) eis videbit(ur), mitte(re) p(er) no(n) facient(es), qui habent facultate(m) faciendi ut predicatur, et eis assignent illu(m) t(er)min(u)m qui c(on)veniens sit ad dandum in nota conditiones eor(um)

de parte — 80

Volunt q(uod) sicut dicitur de illis, qui possunt facere de libris centum et a. C. sup(ra)

de parte — 57
de non — 1 non sinc. — 1

Et si qui darent se debitores speciali(um) personarum ta(m) venetarum q(uam) forinsuar(um) non facientium de imp(re)stitis no(n) acceptentur talia debita nisi congregatis ad mius xii ex Sapientibus omnium Camerar(um) p(er) tres partes (eorum), et teneant(ur) pone(re) ballotas secretas, sub debito sacrame(n)ti, et si quis accusaret(ur) posuisse ballota(m) sua(m) manifesta(m), privet(ur) officio, et solvat penam, ac si refutasse, et no(n) possit ballotari de acceptando aliquod debitum nisi ter in una die, et nisi acceptatu(m) fu(er)it, ea ampli(us) acceptari no(n) possit

de parte — 82

Volunt p(ar)tem p(er) totu(m) excepto, q(uod) dicta debita no(n) acceptent(ur)

sapere miglior modo, che rimettere il tutto, come innanzi quella, alla balia dei banchieri. Colla seconda (xxii) si ripete semplicemente il divieto fatto nella legge del 1421 (xiv),

nisi c(on)gregatis saltem dece(m) ex Sapientib(us) om(n)iu(m) Camerar(um) per quatuor quinta ip(s)or(um)

de parte — 37
de non — 16 non sinc. — 10

Et ponantur affictus domor(um) p(ro)ut positi fueru(n)t in p(re)cedenti aptare v(ideli)z (et) ad rationem xi p(ro) c(entenari)o.

de parte 58

S. Nicolaus de molino sap(iens) t(er)re firme Vult q(uo)d affictus domo(r)um ponant(ur) ad ratione(m) duodeci(m) p(ro) c.^o

de parte — 93
de non — 2 non sinc. — 0

Quod redditus possessionu(m) de ex(tra) ponant(ur) ad c(om)putu(m) et c(on)ditione(m) qua nunc captu(m) est poni affict(us) domor(um)

de parte — 37

Q(uod) ponant(ur) dicti reddit(us) ad ratlone(m) dece(m) p(ro) c.^o, p(ro)ut poni c(on)suetum fuit

de parte — 106
de non — 3 non sinc. — 2

Q(uod) Imp(re)stila ponantur ad ratione(m) duc(atorum) xxv de c.^o

de parte — 5 non sinc. — 7
de non —

Die quarto Aprilis (fol. 187^a): Q(uod) vocetur p(ro) die Jovis vii Instantis hoc c(on)siliu(m) ut ponatur finis capitulis ad aptan(dam) t(er)ra(m), ad q(uo)d om(n)es venire tenea(n)t(ur) sub pena libr(arum) dece(m), et legetur c(on)silium, et teneant(ur) om(n)es pone(re) valent(es) p(ar)tes sup(er) ip(s)a mat(er)ia, venire sub pena p(re)dicta ad ip(su)m c(on)silium cu(m) opinionib(us) suis

de parte — om(ne)s alii
de non — 0 non sinc. — 1

Die quarto Aprilis (fol. 187^b): Q(uod) Sapientes ad aptandu(m) ter(r)a(m) ponant pro de imprestitorum, q(uo)d haberi restat p(er) rata(m) uno pro alio c(om)putato ut eis videbit(ur) ad ratione(m) duc(atorum) xxxiii et unius tercii p(ro) c.^o Incipiendo a paga m(en)s(is) septemb(ris) 1441

de parte — 75 — 80 — 79

Q(uod) v(ideli)z(et) ponat(ur) in hunc modu(m) dictum prode illud de paga septembr(is) 1441 duc(atorum) lxxxx et omnes alie page, una c(om)putata p(ro) alia p(er) rata(m), ut videbitur Sapientibus ducati xl de c.^o

de parte — 36

Q(uod) Sap(ientes) ponant prode p(er) rata(m) uno p(ro) alio c(om)putato, ut eis videbitur ad rationem duc. xl pro c.^o Incipiendo a paga Sept(embris) de 1441

de parte — 45 — 79 — 80
de non — 0
non sinc. — 1 — 1 — 0

senza osar più di provvedere alla sua sanzione in altro modo che con una semplice multa. Colla terza (xxiii) il legisla-

Die septimo Aprilis: Q(uu)m nec(essa)r(um) est ad obviandu(m) fraudib(us) quæ p(er) Cives n(ost)ros co(m)mitti vellent in occultando facultates et bona sua in p(re)iudiciu(m) ter(r)e n(ost)re et illor(um) Civium n(ost)ror(um), qui suo debito satisfaciunt, oportunam face(re) p(ro)visionem. Vadiť p(ar)s, q(uod) cap(itu)lis dandis Sapient(ibus) ad aptandu(m) ter(r)am addatur, Q(uod) quilib(et) forensis cuiuscunq(ue) c(on)ditionis existat, vel habitator Venetiar(um), q(uei) no(n) facient de imp(re)stitis, qui aliq(uo) modo p(re)sument p(er) se vel alios sub aliquo q(uo)esito colore mercantiar(um), cambior(um), vel alio quovis modo tam scriptor(um), q(uam) litterar(um), vel Instrume(n)tor(um) tanxare, vel occultare bona et have(re) alicujus Veneti intus et ex(tra) hanc Civitate(m), qui Venet(us) faciat seu face(re) possit de imp(re)stitis, cadant in pena(m) xxv p(ro) c.º de tota ea q(uan)titate, quam modo predicto, vel alio quovismodo, vel via occultassent v(e)l tanxassent no(m)i(n)e suo vel alior(um), Et ultra hoc ban(n)iant(ur) de Venetiis et districtu p(er) annos q(ui)ng(ue), Et ad hanc ip(s)am pena(m) incur(r)ant predicti forenses, vel h(ab)itatores Venet(iarum), qui h(ab)uis-sent de bonis Civium n(ost)rorum facientiu(m) de imp(re)stitis, et ea restituissent a me(n)se Maii de 1444 citra, Illaq(ue) no(n) manifestare(n)t infra t(er)minum unius mensis p(ro)ximi futuri. declarando, q(uod) om(n)es forenses vel h(ab)itatores venet(arum) qui de p(re)se(n)ti h(ab)ent seu h(ab)uissent in manib(us) in Venetiis bona et hav(e)re Venetor(um) vel ex(tra) Venet(ias) in manib(us) factor(um) et Socior(um) suor(um), debeant a modo usque ad duos me(n)ses p(ro)ximos manifestasse provisoriis n(ost)ri co(mmun)is om(n)e id, quod habent, Ita q(uod) intelligatur qualia bona ip(s)or(um) Civium nostror(um) detinent, et in quib(us) locis et p(ar)tibus, Et si dicti forenses, vel h(ab)itatores Venet(iarum) cu(m) effectu no(n) obs(er)vaunt tenore(m) p(re)se(n)tis p(ar)tis cadant simil(ite)r ad penam s(upra)scriptam xxv p(ro) c.º de toto eo q(uod) no(n) manifestare(n)t, sicut sup(er)ius est exp(re)ssum. Et com(m)itta(n)t(ur) pred(i)cta om(n)ia inq(ui)renda et exequenda p(er) Advocator(es) co(mmun)is, pr(o)visores co(mmun)is, et Sapientes ad aptandu(m) ter(r)am, qui exigant dictas penas et eas in totu(m) dividant int(er) eos, et Scribas officior(um) suor(um), Excepta t(ame)n p(ar)te, que tangerit acc(us)atorem, Et publicet(ur) pre-sens pars in m(ai)ori c(on)silio p(ro) intelligentia et advisatione om(n)iu(m)

de parte — 96 non sinc. — 10
de non — 25

Segue il nostro documento xix.

1446 die septimo Aprilis (f. 188º): Quia nec(ess)arium est ut possit procedi ad aptandum ter(r)am dare precia mercationibus. Vadiť p(ar)s, q(uod) caricus pi-p(er)is ponat(ur) et limitetur duc(at)is xxxvii. Et ut limitetur p(re)cium ceteris mercationib(us), debeant Sapie(n)tes mit(er)e p(ro)missetis Rivoalti, qui practicanť de ip(s)is mercatio(n)ibus, et ip(s)is auditis limitare predictis mercationib(us) illud p(re)cium q(uod) eis Justu(m) videat(ur). Tanxatio v(e)ro valoris Navium et Navigator(um) sit ad arbitriu(m) ip(s)or(um) Sapie(n)tium

de parte — 31

tore veneziano, dopo aver narrato nell'esordio che negli ultimi 25 anni i più fra' banchi di Rialto erano falliti « con

Volunt p(ar)tem p(er) totu(m) excepto, q(uod) caricus piperis ponat(ur) ad r(at)ionem duc. 36.

+ de parte — 88 non sinc. — 2
de non — 13

Ib. die dicto. Et quia nec(essa)r(i)um est etia(m) limitare p(re)cium introitib(us) poss(ess)ionum de ext(ra), limitari et poni debeat stari(um) frume(n)ti ad p(re)cium medii ducati, stariu(m) milei ad gross(os) sex, et starium surg(i) ad grossos tres, plaustru(m) vini de plano ad duc(atos) tres et plaustru(m) vini de monte ad duc(atos) quatuor.

de parte — 117 non sinc — 2
de non — 18

Die s(upra)s(crip)to: Et ordinet(ur) q(uod) om(n)es facientes de imp(re)stitis, qui se rep(er)iunt in Venetiis teneant(ur) dare eor(um) c(on)ditiones in nota Sap(p)ientibus antedictis p(er) totu(m) m(en)s(em) Junii p(ro)x(imi). Illi v(e)ro qui sunt in te(r)ris n(ost)ris a p(ar)te ter(r)e, eas c(on)ditiones dare teneant(ur) p(er) totu(m) m(en)s(em) Julii. Illi qui essent, a quarnario citra p(er) totu(m) m(en)s(em) augusti, Et illi qui sunt a quarna(r)io ultra, p(er) unu(m) m(e)nsem post reditu(m) Armatar(um) n(ost)rar(um), Et illi qui sunt ultra montes, p(er) totu(m) m(en)s(em) Septembr(is) p(ro)x(imu(m)), Et si q(ui)s inobediens esset in no(n) dando, aut mittendo c(on)ditiones suas ad t(er)minu(m) sibi limitatum, non possit transacto ip(s)o t(er)mino acceptari c(on)ditio suo, S(ed) aptet(ur) talis inobediens p(er) Sapientes, iuxta informatio(nem) qua(m) h(ab)ere p(oter)int de c(on)ditione sua, ponendo eum ad faciendu(m) tantu(m)de(m) eius q(uo)d eis apparuerit esse c(on)ditione(m) suam

de parte — om(ne)s alii non sinc. — 2
de non — 4

Et ad similem c(on)ditione(m) et pena(m) incur(r)ant no(n) facientes, Si ad t(er)minu(m), qui eis assignabit(ur) p(er) Sapient(es) no(n) dederunt c(on)ditiones suas

de parte — om(n)e(s) alii non sinc. — 2
de non — 4

Die prescripto

Quia p(ro) n(ost)ra Republica facit, ut in hoc aptare s(er)vetur equalitas, et om(n)es indif(f)icienter solva(n)t et ferant on(er)a Civitatis. Vadit pars, q(uod) mandet(ur) aute(m) h(u)ius c(on)sili n(ost)ris Sapientib(us) ad aptand(u)m illos, qui no(n) faciunt, quod sicuti aptare debent Seculares, Ita etia(m) aptare debeant Eccl(esia)sticos habentes facultate(m) faciendi de libris 11.^r Et a ducentis sup(ra) p(ro) eor(um) beneficiis.

de parte — 27 non sinc. — 28
de non — 22

Die antescipto

Q(uod) illi, qui augentur, habeant t(er)minu(m) sex mensiu(m) solvendi, post-

ignominia a danno dello Stato », ordinò che chiunque volesse tener banco di scritta, dovesse presentar mallevadori per ben

q(uam) aptati fu(er)int, refusuras suas, Et illis qui diffalcati fuerint refundantur ad t(er)minum pred(i)ctum.

de parte — 41
+ de non — 84 non sinc. — 11

1446 die septimo Aprilis (f. 188^v): Cum die xii mensis Maii 1444. Captu(m) fu(er)it in isto c(on)silio, Q(uod) aptaretur ter(r)a infra certu(m) t(er)minu(m) cu(m) certis modis et c(on)ditionib(us) in illa parte c(on)tentis, Et deinde diversis dieb(us) et t(em)p(or)ib(us), trib(us) vicib(us) posite fuerunt p(ar)tes in isto c(on)silio q(uod) daret(ur) executio dicte p(ar)ti de 1444 que om(n)es p(ar)tes perditae fuerunt. Unde etia(m) p(er) parte(m) etia(m) nu(n)c nu(n)c p(er)dita(m) in isto c(on)silio clare intelligitur, q(uod) intentio ter(r)e fuerit et sit, q(uod) ip(s)a pars non haberet locu(m), et non observaret(ur). Cunq(ue) modo de novo, v(ideli)c(et) die xxi feb(rua)r(ii) p(re)teriti captu(m) fuerit, q(uod) debeat aptari ter(r)am, et ia(m) sup(er) hoc posite et capte sint pl(ur)ime p(ar)tes et provisiones, Vadit pars, Q(uod) ex nunc intelligat(ur) et declaratur, q(uod) p(ro)videri possit in facto refusurar(um) flendar(um), ta(m) p(er) illos, qui augebunt(ur), q(uam) illis qui diminuent(ur), sicut videbitur isti c(on)silio, no(n) obstante illa parte capta die xii Maii 1444 que habita est, et haberi debeat p(ro) expirata.

de parte — 110
de non — 9 non sinc. — 10

Die xxii Aprilis: Cum restent q(uam)plura capitula expedienda p(er) istud c(on)siliu(m), co(m)mittenda Sapientib(us) n(ost)ris ad aptandu(m) t(er)ram, que satis i(m)porta(n)t et req(ui)run(t) expeditione(m). Vadit pars, Q(uod) die Veneris p(ro)x(imo) futura vocet(ur) special(ite)r, ob hoc istud c(on)siliu(m) sub pena libr(arum) dec(em), Et sub eadem pena om(ne)s illi, qui possunt pone(re) p(ar)tem, teneant(ur) dicta die venire cu(m) opinionib(us) suis in scriptis ad ip(su)m c(on)siliu(m).

de parte — om(ne)s alii
de non — 2 non sinc. — 0

Die xxviii Aprilis

Q(uod) hoc c(on)siliu(m) vocetur p(ro) die Jovis p(ro)x(ima) q(ui)nta m(ensi)s Maii post nona(m), ad peti(tion)e(m) Advocat(orum) co(m)munis, et si ip(s)a die Jovis c(on)gregaretur c(on)siliu(m) p(ro) factis ter(r)e, vocetur seque(n)ti die scil(i)c(et) die vener(is) sexta ip(s)ius m(ensi)s ad posit(ionem) Advocator(um) predictor(um).

de parte — om(ne)s alii
de non — 3 non sinc. — 0

1446 die xxviii Aprilis (f. 189^a)

Q(uu)m hodie p(ro)p(ter) alias occupationes tractari no(n) pot(est), sic(ut) captum fuit pridem in isto c(on)silio circa id, q(uo)d fieri restat in apta(n)do ter(r)am.

Vadit p(ar)s, Q(uod) die Jovis p(ro)x(ima) futura special(ite)r ob hanc causa(m) vacari debeat istud c(on)siliu(m), sub pen(am) libr(arum) xxv et

20,000 ducati, da ballottarsi ad ogni triennio, e da accettarsi a maggioranza di voti dai governatori degl'introiti³⁴: la quale cifra, se si consideri che la cauzione precedentemente stabilita ammontava appena a lire 5,000, e che la legge relativa risale al 1318, parrà sicuro indizio che ne' 150 anni trascorsi fra l'una e l'altra parte, la prescrizione medesima era caduta in dessuetudine; perocchè altrimenti sia difficile intendere, come mai si fosse tanto tempo atteso per accrescerla, e perchè la nuova legge nemmeno accenni all'antica e sembri introdurre una novità, anzichè una riforma. — La quarta (xxiv) impone a' banchieri di mostrare i lor libri a chiunque vi abbia interesse. La quinta (xxv) finalmente vieta a' banchieri di prestare *sub uno quoque signo* oltre a 10 ducati. Ecco le parti:

XXI. Bancherii scribant quicquid partes concordēs volent. — 1447. Adì 22 Agosto in Pregadi.

Cum alias (p. 15^a) 1421 de mense Septembris capta fuerit in isto consilio certa pars super cambiis, in qua inter cætera continetur,

legetur consili(um), Et sub eadem pena om(n)es illi, qui possunt pone(re) partem teneant(ur) d(i)cta die venire cu(m) suis opinionib(us) in scriptis ad ip(su)m c(on)silium. Et ultra hoc sub eadem pena cuilib(et) c(on)trafacienti, tractari no(n) possit aliq(ui)d aliud in d(i)cto consilio, nisi prius incipiat(ur) ab his, q(ue) fieri restant in facto aptandi ter(r)am.

de parte — om(ne)s alii non sinc — 0
de non — 4

die **xxi** Aprilis

Q(uod) istud c(on)silium vocetur ad petitione(m) Advocator(um) co(mmun)is p(r)o die Jovis p(ro)x(imo) **xxviii** p(re)sentis, Et si ip(s)o die c(on)silium esset pro f(a)ctis ter(r)e, sit p(ro) die veneris sequent(is) **xxviii** p(re)sentis sub pena solidor(um) C et legetur c(on)silium.

de parte — alii non sinc. — 2
de non — 3

³⁴ Degno di particolar nota, anche per la storia del credito fondiario, si è che la legge permetteva bensì che si desse la cauzione in titoli di rendita pubblica (*super imprestitis*), ma non già *super possessionibus et aliis rebus stabilibus*! A tale era stato dalla pessima legislazione ipotecaria ridotto il credito fondiario! V. i miei *Studj crit. e statist. sul miglior modo di ordinare il cred. fond.* (Milano, 1868) c. I.^o D. e c. III.^o — Anche la licenza di malleare con rendita dello Stato fu tolta nel 1523: v. doc. **xxx**.

q(uo)d officiales Argenti Rivoalti v(idelicet) unus eorum teneat(ur) sedere de mane et post, et scribere omne id, quod partes, quæ solvere(-vent, Orig.) cambia, vel deposita scribi volent pro sua certitudine et sicut notu(m) est talis ordo nunquam fuit observatus, nec p(rese)nti tempore observatur (-vetur, Orig.), nec tamen bancherii audent scribere voluntatis partium, quæ solvunt deposita vel cambia prædicta, ex quo sequuntur mercatus mille impedimenta; et propterea Vadit pars qu(od) dictus punctus officiorum argenti revocetur et bancherii possent scribere omne id, quod partes concordēs volent scribi, fatiēdo super cambiis et depositis prædictis sicut poterant ante parte(m) prædictam Remanente tamen parte prædicta in omnibus aliis partibus et ordinibus suis in sua firmitate sicut jacet;

XXII. Non possit Bancherius scribere alicui forensi, vel civi veneto aliquas pecunias nisi ille talis real(ite)r habebit in banco ipso tot pecunias. — 1450. Adi primo Settembre in pregadi.

Verum (p. 15^a) ad obviandum omnibus fraudibus, quæ committi possent, etiam statuatur et captum sit q(uo)d nullus bancherius aliquo modo, forma vel ingenio (pag. 15^b) scribere possit seu dare alicui forensi, seu etiam civi nostro, qui faceret mercaturam argenti aliquas pecunias, nisi talis forensis mercator vel alius vere et realiter habebit in banco dicti bancherii tot pecunias, quot fuerunt(-int, Orig.) illæ, quas dederit, seu de quibus serviverit forensi prædicto vel alteri sub pœna ammittendi id quod sit datum aut scriptum foret contra hanc nostram intentionem, medietas cuius pœnæ sit n(ost)ri communis et alia medietas sit gubernatorum, seu aliorum officiorum prædictorum, quibus facta fuerit conscientia, et si accusator fuerit habeat tertium, et gubernatores introituum habeant facultatem et teneantur mittere quotiescunq(ue) voluerint pro libris bancheriorum prædictorum pro veniendo in lucem præmissorum;

XXIII. Bancherii a scripta dent plegiarias ducatorum xx.^m et sint subiecti consulibus. — 1455. Adi 27 Ott(ob)rio in pregadi.

Non debet (p. 17^a) esse dubium apud quenquam, q(uo)d cum ab annis 25 citra sicut potest esse notum quamplures banchi Rivoalti fefellerint, et in viam sinistram inciderint, res ista processit cum nota et onere nostri Dominii, ac cum magno damno civium nostrorum, et aliorum quorum facultates in maxima pecuniarum summa arreptæ fuere, sitq(ue) pro honore n(ost)ro, ac fama et reputatione huius inclytæ urbis super hoc necessario providendum, ut in posterum istæ inconvenientiæ non occurrant; propterea vadit pars, q(uo)d omnes cives (17^b) nostri qui de cetero tenere volent bancum scriptæ, teneantur et debeant priusq(uam) fatiant, seu fieri fatiant scripturam aut partitam ullam in ipso banco dare bonas et idoneas plegiarias ad offitium gubernatorum nostror(um) introytuum et consulum mercatorum de ducatis xx.^m Declarando q(uo)d ipsæ securitates dentur et fiant p(er) alios q(uam) per illos, qui tenere volent bancum, et quod quilibet dare non possit securitatem nec etiam acceptari nisi per ipsos gubernatores et consules mercatorum seu p(er) maiorem partem eorum ad bussolos et ballotas nec ultra quam summam ducatorum II.^m pro quolibet) qui assicurabit, Intelligendo q(uo)d etiam super imprestitis fieri possent securitates prædictæ, tam per illos, qui tenebunt bancum, q(uam) per alios, quæ impræstita remaneant sic conditionata et sequestrata pro securitate ipsius banchi, sed non possint dari securitates super possessionibus et aliis rebus stabilibus, Declarando etiam q(uo)d illi qui accusabunt (assecurabunt, Origin.) si forte contingeret, q(uo)d bancus falleret non intelligantur, nec compræhendantur in aliqua rata, que fieret, ut evitentur inconvenientiæ, quæ contingere possent, statuatur quoque, et captum sit, q(uo)d quia conditiones et facultates hominum plerunque ex temporum decursionibus variari solent eiusmodi plegiariæ singulis tribus annis renovari debeant, et de novo accipi per præfatos gubernatores et consules, seu p(er) maiorem partem eorum ad bussolos et ballotas, ut dictum est pro maiore cautione omnium, sit quoq(ue) (pag. 18^a) in libertate illorum qui tenebunt bancum,

quando eis ita videretur possendi permutare unum vel plures de securitatibus, quas dedissent dummodo dent sufficientes et idoneas, quæ sicut præfertur placeant præfatis gubernatoribus et consulibus;

XXIV. Bancherii a scripta ostendant libros suos his, qui habent interesse. — 1467. Adi 30 Mazo in Pregadi.

Quoniam (p. 18^a) honestissimum et convenientissimum est ut banchi nostri scriptæ, qui dici possunt publica fides, quando mercatores et alii, qui in illis agere (pag. 18^b) habent se scontrare volent, et videre rationes et resta sua ita ostendant mercatoribus et aliis partitas tam zornalorum, q(uam) librorum ad eosdem mercatores computantes, quæmadmodum mercatores ipsi et alii suos ostendunt, ita(uod) sicut res communis est, ita inter eos in commune videant et ostendant sibi invicem scripturas; Vadit pars q(uod) banchi ipsi videlicet tam qui fuerunt, q(uam) qui sunt et erunt, et eorum quilibet semper quando aliquis videre voluerit partitas tam zornalorum, q(uam) librorum ad se ipsos tantum per tinentes teneantur bancherii ipsi sine ulla exceptione partitas ipsas, et resta ostendere, sub pœna ducatorum mille pro qualibet vice, qua negarent ostensionem hujusmodi, quam exigant consules n(ost)ri mercatorum absq(ue) alio consilio et si quis inter eos error mergeret, consules præfati sint iudices, qui libros, zornalia et scripturas utriusq(ue) partis videre habeant tam de præterito, q(uam) de præsentis et futuro tempore, et liquidare id quod dubium sive erratu(m) videretur;

XXV. Bancherii ultra summam ducatorum decem alicui mutuare non possunt. — 1467. Adi 30 Mazo in Pregadi.

Reductum (p. 18^b) est in consuetudinem, q(uo)d banchi nostri scriptæ accommodant pecunias sub aliquibus signis, propterea q(uo)d multa sequuntur inconvenientia, et pro ipsis evitandis Vadit pars q(uo)d de cætero banchi prædicti accomodare non possint alicui personæ maiorem summam ducatoru(m) decem sub uno

quoq(ue) signo, et si plures accommodarent nulla eis præstetur fides, Banchi vero, qui aliqua (pag. 19^a) signa haberent illa solidasse teneantur intra terminu(m) mensium trium proxime futurorum, et (et fut, Orig.) hec pars observetur, mitti debeat ad offitium consulum nostrorum mercatorum; qui omnino observari facere debeant;

Della frequenza ed importanza delle crisi commerciali avvenute in quegli anni, numerosi documenti ci porge il Capitolare sopra banchi frammezzo e dopo i citati; e contengono provvisioni speciali pe' fallimenti di banchieri notissimi: riportiamo a saggio due concernenti i fallimenti Soranzo e Venier (xxvi e xxvix, xxvii):

XXVI. (= Cap. xxiii) - Bancherii a scripta affidati per Dominium et cæt(er)a. — 1453. Die xi Septembris in Collegio.

Cum acciderit (p. 15^b 16^a) quod Aloysius Venerio q(uondam) petri, qui stabat in banco superantium et tenebat computum dicti banchi, illudq(ue) portare consueverat ad domum nobilis viri S(er) Benedicti Superantio et fratrum, vel ad bancum eis deputatum ad offitiu(m) camerariorum nostri communis heri postquam se levavit de banco accepto computo et pecuniis computi dicti banchi, ipsum computum non portavit, nec ad domum ipsorum nobilium de cha Superantio, nec ad camerarios, et quo iverit, et ubi dictas pecunias portaverit penitus ignoratur, nec de ipso Aloysio aliquid (p. 16^a) scitur, et dicti nobilis de cha Superantio pro honore suo, et ut aliquid inconueniens non possit accidere, supplicaverint affidari et assecurari ut possint facere oportunas provisiones pro indemnitate sua et aliorum, cumq(ue) tales fidæ consueverint fieri per cons(iliu)m de quadraginta, quod cons(iliu)m hoc mane non congregatur, et difficile nimis est querere et congregare dictum consilium ita repente Infrasc(ripti) consiliarii considerato casu præfato et eius importantia, qui eget subita et bona provisione, deliberaverunt et terminaverunt, q(uod) dicti nobiles de cha Superantio sint et esse debeant affidati p(er) totum

diem crastinam, et ipsos ex nunc affiant et assecurant per totum diem crastinam ab omni molestia et novitate reali et personali, et interea fient aliæ provisiones, quæ utiles et necessariæ ad hanc materiam videbuntur;

Consiliarii

S(er) Nicolaus Contareno
 S(er) Bernardus Michael
 S(er) Benedictus Barotio
 S(er) Franc(iscus) Zeno
 S(er) Martinus Lipomano
 S(er) Hier(onimus) Donatus

XXVIα (= Cap. xxiv) - Committantur Provisoribus super cameris res banchi de cha superantio. — 1453³³.
 Adi 14 Settembre in pregadi (p. 16^a,^b 17^a).

Et quia ut fertur dicti de cha superantio non præsentarunt omnes libros dicti banchi, mandetur (16^b), et declaretur dictis de cha superantio ut infra tertiam diem omnino præsentent supras(criptis) provisoribus n(ost)ris sup(er) cameris omnes libros, et scripturas cum integritate tam banchi, q(uam) spetialitatum suarum et sotietatum suarum, et ludovici venerio, qui erat capserius, et quoru(m)cu(m)q(ue) agere habentium quomodocunq(ue) et qual(ite)rcunq(ue) cum dicto banco vel spetialitatibus Sive Sotietatibus eorum et cum dicto ludovico, et si quo tempore reperiretur eos quicquam occultasse de libris vel aliis scripturis supras(criptis), privent(ur) propterea omnibus consiliis, regiminibus, oflitiis et benefitiis communis Venetiarum intus et extra; et denuo (de novo, Orig.) publicetur, q(uo)d omnes debitores dicti banchi, ac spetialitatis eorum de cha Superantio et sotietatum suarum, ac ludovici

³³ L'anno del documento è nel Capitolare 1454, per errore come si scorge dagli originali del Senato: il titolo stesso si riferisce ad una parte mancante al Capitolare, ma riferita in quelli sotto la medesima data e prima della parte presente, colla quale appunto si affidò ai Provveditori sopra le Camere, quanto si riferiva al fallimento del banco dei Soranzo.

Venerio, nec non omnes habentes de rebus et bonis dictoru(m) banchi et spetialitatis nobilium supras(crip)torum, et sotietatum suarum, et simil(ite)r supras(crip)ti Ludovici venerio, aut scientes ubi se reperiunt de ipsis rebus et bonis teneantur et debeant sub pœna quarti denuntiassse particulariter et distincte provisoribus super cameris in termino dierum octo quicq(ui)d quomodolibet dare obligaretur (obliga(re)nt(u)r, Orig.), sive haberent, aut scirent ubi essent de rebus et bonis suprascriptis, et ultra hæc, si esset nobilis privetur per quinquenniu(m) omnibus consiliis, regiminibus et beneficiis n(ost)ris et stet uno anno in carceribus inferioribus, et si fuerit popularis omnibus offitiis, et beneficiis n(ost)ris, et stet uno anno in carceribus, et eo finito privetur per quinquennium insulis sancti marci et Rivoalti, et committatur (p. 17^a) exactio omnium prædictarum pœnarum et executio earum nostris advocatoribus communis cum utilitate solita sui offitii) et si advocatores negligentes essent cadant de ducatis v^e pro quolibet eorum, quos ab eis exigant Domini de nocte habendo medietatem eorum; et de omnibus pœnis in supras(crip)tis contentis, vel aliqua earu(m) non possit fieri aliqua gratia, donum, remissio, recompensatio vel alia declaratio, nec p(rese)ntis partis suspensio, vel revocatio sub pœna ducatorum mille pro quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium, de qua etiam non possit sub eadem pœna fieri gratia, donum vel remissio, vel alia declaratio, et sic procedet(ur) de pœna in pœnam usque in futurum, et nihilominus firma remaneant omnia quæ capta fuerunt in n(ost)ro cons(ili)o de quadraginta die xii presentis;

XXVII. (= Cap. xxxi) - Bancorum scripte dirrectivæ spectent ad Gubernatores, et consules mercatoru(m).

— 1473. Addi 4 Novembrio in pregadi.

Comparuit (p. 20^a) coram Dominio Prudens civis n(oste)r Petrus Venerius a banco, et declaravit Angustiam ei occurs(am) Prove-nisse non a defectu facultatis, quam habet satisfatiendi omnibus creditoribus suis, sed a liberalitate serviendi, et supplicavit subve-niri a clementia nostra de suo proprio capitali, et de aliqua parva temporis habilitate, ut inferius dicitur; Decet autem mansue-tudinem et Benignitatem nostri Dominiis attentis servitiis factis

a prædicto Petro diversis vicibus tempore disarmationis gallearum quando ex serviciis suis non solum commoditas, sed etiam utilitas nobis allata est, subvenire ei pro commodo non solum suo, sed creditorum omnium, et pro honore Domini; Propterea vadit pars, q(uo)d contentantibus plegiis banchi de ducatis xv^m remanere obligatos non obstante hac parte pro ut sunt, de quo contentamento intra tres dies fiat p(er) expressum consensum uniuscuiusq(ue) eorum nota et scriptura in officio nostro Gubernator(um) et non contentantibus omnibus plegiis ut dictum est, hec pars non sit alicuius valoris, et insuper dante supras(crip)to Petro intra dies quinque alios bonos et sufficientes plegios acceptandos per gubernatores et consules iuxta modum consuetum pro aliis ducatis quinque millibus, sicut se offert facturum et pro tanto pluri de tempore in tempus pro (20^b) quanto apparent (appare(re)n(t), Orig.) novi creditores usque ad menses octo, in quo spatium temporis omnibus cum effecto satisfecisse offert, et promittit, et ita teneatur et debeat observasse de præsentis; dare eidem Petro debeat (debeat(ur), Origin.) ducatos duo mille, quos ab officio nostro Gubernatorum habere debet ratione servitutis navis bonæ, et Antonii Aloysii cum quibus liberare possit ducatos octo mille, quos ab offitio salis habere debet super navi fuliga 1464. obligatos medicis, et post exactos menses octo de primis pecuniis in offitium prædictum salis provenientius solvi et exbursari prædicti ducati octo mille debeant in satisfactionem creditorum, sive plegiorum, qui pro eo solvissent, et ut facilius ipse inveniat, qui de novo fidejubeant, ex nunc Captu(m) sit, q(uo)d obligare prædictas pecunias salis possit et tantum facultatis eius pro quanto de novo dederit fideiussiones ultra primos plegio duc(atorum) xv.^m Verum declaretur q(uo)d fideiussiones tam veteres q(uam) novæ obligatæ indifferenter sint omnibus creditoribus banchi prædicti tam iam scontratis et liquidatis, q(uam) scontrandis et liquidandis in posteru(m).

22.° L'ultimo fra' riportati documenti dimostra quanta colpa avesse la mala amministrazione della publica finanza nelle sciagure dei banchieri Veneziani. Questo fatto vien messo in singolar luce dalla parte (xxviii) che segue:

XXVIII. (= Cap. xxxiii) - Non fiant creditores Ban-
cherii ad camerarios communis nisi de pecunia ac-
tual(ite)r soluta pro D(omi)nio. — 1485. Adi 22 Agosto
in Pregadi.

Tales fuere impensæ, quas Dominium (p. 21^a) nostrum susti-
nuit in proximo bello præterito, q(uo)d omnes introitus terraru(m)
nostrarum expositi fuere, et ultra illos obligatæ remanent illæ
cameræ pro solutionibus, quæ fiunt copiis n(ost)ris in magna pe-
cuniarum summa in anno ultra id, quod illæ exigunt, Præterea
non solum, etiam introitus nostri huius Urbis in ipso bello sunt
conversi, verum etiam opus fiat ita futuros obligare illis civi-
bus nostris, et banchis, qui ingentem pecuniæ summam de tem-
pore in tempus nostro Dominio mutuarunt, quod per multum
temporis ex ordinariis nostris redditibus servire nobis non pote-
rimus, pro ut omnes norunt, sed ad hoc, quod omnino necessa-
rium fuit, accedit quod ubi res nostra exposuit (exposcit, Orig.),
omnes qui invigilare omni studio debent, q(uo)d publici redditus,
quam citius sit possibile, liberentur, inventus est talis modus,
et forma contra intentionem terræ, q(uo)d sequitur oppositum,
et quotidie magis ipsi redditus gravantur, et impediuntur cum
maximo inconvenienti, et simul incommodo rerum nostrarum,
nam omnes cives nostri, qui creditores reperiuntur Dominii no-
stri quacunq(ue) de causa invenere modu(m) (p. 21^b) quod cre-
dita sua transferrantur banchis per quos fiunt partitæ, et aptanti
scriptura(m) (aptantur scripture, Orig.) per modum q(uo)d
Dominatio n(ost)ra immediate constituitur debetrix ipsis banchis
earum pecuniarum, quæ ad longa tempora sunt solvendæ, et dicti
banchi, qui vadunt cum nostro Dominio ad computum longum,
apparent pro eisdem pecuniis creditores nostri de ratione impræ-
stiti, et sic ante tempus solvuntur, quod quidem inconveniens ita
in diem multiplicat, q(uo)d nisi oportune provideat(ur) impossibile
est amplius publicos redditus liberare cum maximo dedecore et
longe maiori impedimento, disordine et incommodo rerum status
nostræ. Quam ob rem cum pro salute et bono pu(bli)co summo
opere sit necesse huiusmodi corruptellæ et inconve nienti occur-
rere; Vadit pars q(uo)d de cætero sub pæna ducatorum mille
nullus bancorum nostrorum fieri possit creditor Dominii n(ost)ri

ad officium camerariorum nostrorum Communis nisi pro illis pecuniis, quas cum effectu in prompta pecunia mutuabunt Dominio nostro, nec pro quibusvis translationibus personarum privatarum pro creditis eorum sint cuiusvis conditionis generis et quantitatis fieri possint dicti bancherii creditores super libris camerariorum nostrorum communis sub eadem pœna exigenda a capserio et Camerario contrefatientibus sine ullo consilio et nihilominus si quæ tales partitæ fierent contra hunc ordinem nostrum (22^a) illæ omnes sint et intelligantur nullæ et pro nullis habeantur, quas retractare debeat quilibet Advocator communis, et unusquisque de collegio absque ullo consilio. Verum sit in facultate illorum, quorum sunt vel erunt credita, obligandi, vel scribendi illa banchis aut quibus voluerint, notari solum fatiando obligationes sub partita crediti, sed ob id nulla alia partita transactionis fiat, ita quod semper neque ad satisfactionem factam terminatio nostra apparet debitorum illorum quorum sunt, vel erunt credita non autem bancorum, sive aliorum, quibus ipsa credita essent obligata;

Quantum autem pertinet ad partitas, quæ iam factæ fuissent contra deliberationem huius consilii captum sit, quod unus Consiliarius, unus Sapiens consilii, et unus Sapiens terræ firmæ una cum nostro Advocatore (uno Advocatorum), Origin. communi, sive per texeram, sive per accordium eligendi per collegium ad Bussolas et Ballotas ire debeant ad officium camerariorum nostrorum communis in Rivoalto, et ibi diligentissime videre si quæ partitæ cum banchis factæ fuissent de datis et receptis pro quibusvis pecuniis non mutuatis per ipsos bancos nostro Dominio, et si quas tales partitas contra deliberationem huius consilii factas invenerint illæ omnes de facto retractentur absque ullo consilio, et credita in pristinum reducantur cum primis suis conditionibus, modis et obligationibus: Insuper nominati prædicti debeant levare (22^b) facere duo computa omnium prædictorum bancorum divisa et separata unum ab alio, in quorum uno solu(m) scribant credita, quæ ipsi banchi habeat cum nostro Dominio pro pecuniis per eos mutuatis, In altero vere scribi debeant reliqua credita, quæ ipsi videntur habere cum Dominio nostro pro quacunque alia ratione pro quibus quidem omnibus pecuniis cuiuscu(m)que conditionis et qualitatis, que

p(er) ipsos bancos non fuerunt mutuatae in prompta pecunia dominio n(ost)ro remanere debeant ipsi bancherio in illamet conditione, et in illismet modis et obligationibus, in quibus reperiebant(ur) illi primi veri creditores nostri Domini, qui credita ipsa transtulerunt, sive obligarunt, et scripserunt banchis praedictis, nec alio modo solvi possint ipsi bancherii sub poena ducatoru(m) mille contrafatientibus.

Nel 1496 però si cercò fare definitiva ragione ai richiami dei banchieri, come si scorge dalla parte (xxix^a) votata il 22 Marzo di quell'anno, che facciamo seguire, premettendovi però l'altra (xxix), strettamente connessa, del 1494:

XXIX. (= Cap. xxxiv) Quod elligantur duo nobiles ex consilio Rogatorum, qui debeant revidere rationes bancorum à scripta. — 1494, adi 29 Novembre in Pregadi^{22a}.

Fu deliberato (22^b) p(er) questo consilio nelli superiori mesi ch(e) per doi nostri raxonatti in ditta parte dichiariti fossero reviste tutte le rason dei banchi di scritta con la Sig(n)oria n(ost)ra, acciò punctu al(ite)r si potesse veder come stavano insieme con quella, et benche per ditti rasonatti fusse dato principio alla revisione preditta, tamen p(er) molti ostaculi, et intervalli interposti l'opera predetta tanto necessaria non è stata compita, et essendo omnino da proveder(p. 23^a) alla perfettion de così salubre cosa, L'Andera parte che fra termene de mesi dui prossimi tutti li banchi preditti debbano haversi scontrato con li sopras(crit)ti rasonatti, et fatto conzar tutte le partite dei denari quomodolibet ricevuti dalla Sig(n)oria n(ost)ra, si dentro come di fuori dal 1480 in qua, i quali non fusseno stati posti all'off(iti)o di camerlenghi a debito di banchi preditti, il qual termene passato di tutte quelle partite soprascritte, delle quali effettual(ite)r non sara(n)no stati fatti debitori, ut supra, cazer debbano de x per cento dell'ammontar di quello, et se li scrivani nel dito tempo non si reducessino a riveder, ut sup(r)a siano privi delli offitii suoi, et da mo sia preso, che per il collegio n(ost)ro a bossoli et ballotte siano eletti

^{22a} Negli *Atti del Senato, Terra*, questa parte reca la data 28 Novembre 1498: *El fo deliberado, etc.*

dui nostri zentilhomeni del corpo di questo cons(igli)o de'pregadi, over della zonta pratici de conti, che però non si cazino con alcuno de banchi preditti, Non possino reffutar sotto pena de ducati 100. per uno, quali debbono con i ditti scrivani preveder et far reveder tutti li conti delli banchi preditti, havendo la mittà della pena pecuniaria da esser divisa fra loro, et l'altra mittà sia divisa fra ditti scrivani.

XXIX^a (= Cap. xxxiv) - Q(uo)d elligatur unus nobilis qui revidere debeat rationes banchi, et qui item possit ponere eas partes quas voluerit. — 1496. Adi 22 Marzo in Pregadi.

Conoscendo (23^b) la sig(no)ria n(ost)ra esser non solum utile, veru(m) etiam necessario far reveder le rason dei cambii et non manco quelle dell'off(ici)o di camerlenghi nostri di commun, Fu opportunamente provisto, et elletto dui nostri gentilhomeni, alli quali fu imposto per questo consiglio tal cargo, per il ch(e) quelli diligentissimi havevano ridotto tal opera à bon termene ma per l'absentia de S(er) Alvise Loredan uno delli detti andato al Reziamento suo di Monopoli in qualche parte è stata ritardata tal utile et salutifera operation con danno et disordine delle cose n(ost)re et essendo necessario preveder, L'andarà parte ch'ellegger si debbi un gentilhomo nostro con quelli modi et condition et pene ch'elletti furono i antedetti gentilhomeni, quali tutti dui astretti siano continuar et compir di riveder dette rason dei banchi ch(e) non fusseno state viste con la sig(no)ria nostra, nec non i libri et conti dell'off(ici)o n(ost)ro di camerlenghi di commun, et quello haranno in una et l'altra materia ritrovato refferir debbano al collegio n(ost)ro, et da mò per autorità di questo consiglio sia preso, che metter possino i predetti in questa materia quelle parti ed ordeni li parrerà per regola et correctione dell'off(ici)o predetto dei camerlenghi, nel qual preso sia alcun denaro se possi dispensar che'l no(n) se noti nella partita quel proprio, che quelli riceverà ancora ch(e) siano in nome d'altri, accioch(e) el sia sempre inteso a chi i denari sono dispensati (p. 24^a), Et perche nel palazzo n(ost)ro novo sono state per la fabrica di quello fatte per diversi ministri spese grandiss(im)e Delle quali fin

hora non è stato visto alcun particolar conto over rason, Auctoritate huius consilii sia preso, che i prefati gentilhomini sotto debito di sagramento astretti siano immediate principiar a reveder tutti i denari sborsati. Le robbe dispensate, manifatture di tutte altre cose a ditta spesa pertinenti, qual inquirite et ben esaminate proceder possino in sententia contra quelli ch(e) rittrovassino per mal modo haver tolto q(ue)llo della sig(n)oria n(ost)ra over menar possino quelli alli consigli con quei proprii modi, autorità, et utilità ch(e) contra i furanti pono fare i avogadori nostri de commun, non derogando però alcuna autorità dell'officio dell'avogaria, et sententiando le appellationi se devolvino al Collegio di Rialto;

23.º Facciamo seguire (xxx) il regolamento generale de' banchi di *scritta* publicato nel 1523, che aumentò la cauzione a 25,000 ducati, ed ordinò la ballottazione triennale dei banchieri stessi; e la parte (xxxi) dell'anno appresso, che commise al nuovo e speciale magistrato dei tre *Provveditori sopra banchi*, la vigilanza sopra questi:

XXX = (Cap. xxxix) - Regulatio bancorum a scripta.
— 1523. Adi 12 Zugno in Pregadi.

Essendo (p. 25^b 27) li banchi de *scritta* di questa n(ost)ra città se sono ben regulati di grande honor et comodo universal de tutti è da far ogni provisione ch(e) quelli si habbino a mantener per forma tale ch(e) ne possa succeder quel frutto ch(e) si desidera et però

L'andarà parte, ch(e) tutti quelli ch(e) de cætero vorranno levar banco cio è, la ditta in nome della quale si levasse il banco sia ballottata et approbata per questo cons(igli)o ne vaglia, se la non passerà la mittà delle ballotte di quello, congregato al n.º de 150 in suso; quelli ch(e) remaniranno alla prova siano tenuti dar piezaria alla summa de ducati xxv.^m le qual piezarie siano provate per la mittà di questo (p. 26^a) consiglio pur congregato da 150 in suso, ne si possi dar, ne accettar piezo alc(un)o per più de duc(at)i 2000 et habbino a durar per anni tre, et tanto più, quanto li ban-

chieri staranno a renovarle, et Accio che habbino causa di rinnovar esse piezarie se passati li tre anni fra termine di mesi doi immediati non le renoveranno cadano a pena de ducati doi mille, la mittà della qual sia dell'arsenal n(ost)ro et l'altra mittà dei Avogadori di commun, et tamen fino ch(e) con integrità tutte le piezarie non seranno rinovate et approbate habbino a restar pur le precedenti obligate per rate sino alla compita rinovation di esse per la ditta summa de duca(ti) xxv.^m et sia dichiarito, ch(e) al medesimo tempo di provar le piezarie siano etiam ballottati et approbati per questo cons(igli)o ogni tre anni li banchieri istessi con la mittà delle ballotte, et perch(e) del 1455 fu preso per questo consiglio ch(e) si li piezi delli banchi, come li banchieri potessero assicurar con cavedal de imprestidi, il ch(e) hora non puol haver loco, però sii revocata la parte prefata, et sia dechiarito, che de cætero non si possi far tal assieuration con alc(un)o credito over cavedal de monti, ne per li piezi, ne etiam per li proprii banchieri, ma che per la portion delle piezarie all'assieuration siano et esser s'intendino obligate le facultà et persone delli piezi;

Insuper sia provisto, che tutti i banchieri presenti et futuri siano obligati, come si soleva fare, sopr(a) (p. 26^b) li banchi tenir conveniente summa de denari, et immediate fur li pagamenti integri, et senza alc(un)a diminutione pubblicamente sopra li banchi a q(ue)lli, ch(e) vorranno trazer li denari suoi in oro, over in monede a quelli pretii ch(e) sono et saranno limitati per il cons(igli)o n(ost)ro di x sotto le pene contenute in la parte sopra cio disponente;

Siano obligati essi banchieri far veder et contar sop(r)a il banco li denari, ch(e) daranno fuora, et non lo facendo, s'el si trovarà deffetto nelli sachetti, si p(er) il numero, come per la qualità delle monete, siano creduti con giuramento q(ue)lli ch(e) li riceverà(n)no et siano tenuti detti banchieri, et etiam li suoi cassieri in solidum reffarli senza alcuna contradittione; Li consoli de mercadanti siano obligati ad ogni richiesta et inst(anz)ia d(e) quelli, che doveranno haver dalli banchi farli espedita et summaria giustitia, come è off(iti)o e debito loro lassando ogni causa che havessero dinnanci sotto pena alli contrafacenti di privation di quell'off(iti)o et de tutti i altri off(iti)i benefitii, reggimenti et consigli nostri p(er) anni x. Præterea li cassieri delli banchi, si pre-

senti, come futuri se in alc(un)a parte contrafaranno alli ordini presenti, cadano a pena de duc(at)i 200 per cadauna volta, la mittà della qual pena sii de chi manifestarà il contraffatto, et l'altra mittà sii delli Avogadori di commun, over di quell' off(iti)o ch(e) farà l'essec(uti)on contra loro; Non possa (p. 27^a) il Banchier overo chi scriverà in zornal fatta che sarà la partida depennarla senza il consenso delle parti, ne retrattarla sotto pena de ducati mille per cadauna partita da esser divisa ut supra, et tamen quella partita così depennata, over retratta se intendi et sia ferma come s' ella non fusse stata, ne depennata, ne retrattata;

Non possano li banchieri, nè altri, et sia chi esser si voglia per se, over p(er) interposta persona comprar ne vender denari, contadi, con partide di banco sotto pena di perder tutto il denaro, si contado, come scritto, la mittà della qual sii dell' accusador et sii tenuto secr(e)to et l'altra mittà sii di q(ue)llo di Avogadori di commun che farà l'essecutione, ne alc(u)no sanser, over mezano possa praticar tal mercati sotto pena de ducati cento per ogni partida fatta contra l'ordine predetto et de immediata privation della sansaria over off(iti)o che havesse p(er) anni cinque; Demum siano obligati tutti li banchieri presenti da mo' a marzo pross(im)o 1524 haver renovato le piezarie sue p(er) la sum(m)a de duc(at)i xxv.^m con li modi et conditioni sosprascriitte et medesimamente a quel tempo debbano esser provati essi Banchieri per questo cons(igli)o et così successive de tre anni in tre anni, come delli futuri banchieri si dice di sopra et la presente parte et essecution di essa sia commessa alli Avogadori nostri di commun senza altro cons(igli)o;

XXXI (= Cap. xli). Ellectio trium Provisorum super banchis et regulatio ipsorum. — 1524. Adi 2 Zugno in Pregadi.

N. 1. Sono stati (p. 27^b) fatti nelli tempi passati diversi ordeni per regular li banchi de scritta di questa n(ost)ra città, i quali fino ch(e) hanno havuta la debita essecutione sono stati non solamente d(e) universal benefitio et commodo, ma etiam di honor alla S(igno)ria nostra ma dopo ch(e) ditti ordeni non sono stati (p. 28^a) osservati sono accresciuti molti errori a danno univer-

sale, et per zornata etiam cresceranno (cresceriano, Origin.) di mal in peggio se non li fusse opportuna(men)te provisto et pero essendo necessario proverder si per benef(iti)o di ogn'uno, come et(iam) per honor del stato nostro,

L'andarà parte, che salve et risservate tutte le deliberationi fatte in questa materia alli sop(rascrit)ti (sottoscritti, Origin.) ordeni non repugnanti, Sia preso et firmiter deliberato, che per scruttinio di questo cons(igli)o del corpo di quello elleger si debbano tre nostri gentil homeni con titolo di proveditor sopra li banchi i quali stiano nell'off(iti)o mesi sei et habbino contumatia altri mesi sei a poter esser reeletti in esso off(iti)o et non possino reffutar sotto pena de ducati 500 d'oro da esserli tolti per cadauno delli Avogadori nostri di commun et per cadauno del collegio nostro senza altro cons(igli)o et esser mandati p(er) debitori a palazzo et non possino esser depennati, se non haveranno integralmente satisfatto, la mitta della qual pena sia dell' arsenal n(ost)ro et l'altra mittà di q(uel)lo ovver quelli ch(e) farano l'essecutione;

N. 2. Non possi esser elletto alcun piezo di banchi, nè aleu(n) altro ch(e) si caciasse da capello con li banchieri, Non habbino alcuna contumatia essendo nell'off(iti)o ne dappo compito, ma possino esser eletti in ogni off(iti)o reggimento et Consiglio et in ogni altra cosa dentro et di fuori; li sia deputato, over fatto uno loco honorevole più app(res)so li banchi (che) sia possibile (p. 28^b) il qual li sia fornito a spese della sig(nori)a n(ost)ra, nel qual loco si debbano riddur ogni giorno, ch(e) sentaranno li banchi meza hora doppo terza et la star' hore doi et tanto piu, quanto sarà bisogno, accio che quelli che si vorranno lamentar di banchieri possino esser alditi, et espediti, come qui sotto si dirà, et non riducendosi ogni giorno essi proved(ito)ri all' hora debita siano appontati, et cadano alla pena de duc(at)o uno per ponto, li quali siano mandati per debitori a palazzo, et a q(uell)a medesima hora facciano sentar li banchieri con far sonar la campanella, come prima si soleva far et simil(ite)r al levar. N. 3. Et acciochè la presente deliberation possi haver quella debita esse(cutione) ch(e) ricerca una così importante materia, ex nunc sia preso che reddutti che saranno li detti provved(ito)ri la prima volta all' off(ici)o siano obligati et debbano li banchieri depositar du-

c(at)i 500, per cadaun banco in mano di essi proveditori, et cosi come daranno fuora de tal denari cosi debbano far rimetter per li banchieri de altri denari, si che sempre ne siano nell'off(iti)o ducati 500 da cadaun banco per deposito, et non dando immediate li predetti banchieri li denari di giorno in giorno, come accaderà, cadino p(er) ogni volta a pena de duc(at)i 50.

Li sii deputata ad essi proved(ito)ri nell'off(iti)o di Camerlenghi una cassa della sig(no)ria n(ost)ra per tenir li denari. N. 4. Haver etiam debbino uno quadernier, il quale haver debba per sua mercede (p. 29^a) ducati quatro al mese, et debba tenir un libro, nel qual sii tenuto conto di cassa di cadaun banco. N. 5. El zornal et la cassa veramente sii tenuta per essi proveditori un mese per cadauno, et compito il mese debba saldarla et consignarla insieme con il zornal al compagno et cosi di uno in l'altro; Debbano haver un fante il qual habbia per sua mercede uno ducato et mezo al mese; Sia elletto per ditti proved(ito)ri cosi il quadernier, come il fante, et stiano tanto, quanto durarà l'off(iti)o et in tutte q(uel)le cose ch'essi proved(ito)ri haveranno bisogno di nodaro debbano tuor uno delli dui nodari dell'off(iti)o di consoli per far le scritture ch(e) accaderanno;

N. 6. Et accio essi Proved(ito)ri attendano con ogni diligentia a far l'off(iti)o suo sia statuito, che haver debbano duc(at)i uno ³⁶ mese per cadauno da esser pagati delle pene che si torranno alli banchieri, le quali non si possino lassar in niun modo, ne in tutto, ne in parte sotto pena di paghar del suo, et non supplendo questi siano paghati delli denari della Sig(no)ria no(st)ra all'off(iti)o di Camerlenghi di commun, si come si paghano li consiglieri, de i quali denari non habbino essi Proved(ito)ri a paghar la limitation, ne alcuna altra Angaria, ma siano alla condition delli consiglieri et delle quarantie; N. 7. Li sia commessa l'osservantia di tutte le leggi ed ordeni in materia de banchi, et li banchieri siano obligati, et debbano per tutto il tempo, ch(e) sentarà, il banco tenir li denari et paghar publica(men)te sopra il banco, dove sentano et scriveno in zornal (p. 29^b) et siano tenuti far le partide a tutti, si come vorranno scriver, over trazar li suoi den(a)ri.

³⁶ Sopra è emendato da mano più recente *otto*: ed infatti negli originali del Senato si legge *otto* chiaramente.

N. 8. Ne si possa depennar la partida senza consentimento di quello che haverà fatto scriver, et di colui a chi sarà stata scritta sotto pena de duc(at)i 50 p(er) cadauna partita, et di questo sii fatto p(er) ditti proved(ito)ri diligente inquisitione, et scorso li zornali di banchi almeno una volta la settim(an)a p(er) veder solamente se'l ne sarà partito depennate; N. 9. Et Immediata fatta la partida debba il Banchier p(er) quell'ordene saranno state fatte le partide v(ideli)c(et) una dietro l'altre dar li denari integralmente senza alc(un)a diminutione over rettentione in tanti buoni ori, over monede buone, alli pretii ch(e) correno per li officii sotto pena de duc(at)i 50 per ogni volta; et non dando li ori et monede ut sup(r)a debbano essi proved(ito)ri farli cambiar, over cambiarli loro delli denari del deposito a danno di Banchieri;

N. 10. Et siano obligati a far etiam diligente inquisitione et dar sagramento à q(ue)lli ch(e) harranno tratto denari di banco se haveranno havuto il suo pagamento ut supra; quelli veramente che non havessero havuto debbano dolersi al ditto off(iti)o; et li proved(ito)ri siano obligati mandar subito a tuor li zornali per veder la quantità della partita fatta et immediate dar debbano li denari a quello ch(e) si haverà lamentato, et non dando subito el banchier el zornal sia dato fede della quantità al cred(it)or et se fossero fatte partite (p. 30^a) di maggior summa de denari di quella, ch(e) si attrovasse nell'off(iti)o per conto di quel banco sia tenuto el banchier far portar subito il resto dei denari alli detti proved(ito)ri per satisfar ut sup(r)a.

N. 11. Et de tutti li denari, che loro Proved(ito)ri esborsaranno debbano scoder cinque per cento di pena da quel banchier per conto del quale sarà stato esborsato; N. 12. Le partide principiate a far et quelle che i banchieri non volesseno far debbano essi Proved(ito)ri farli far comandamento che siano fatte, et non le facendo subito, li Banchieri cadano a pena de ducati cinquanta, et questo tante volte quante contrafaranno, et s'el banchier over banchieri diranno non haver tanti denari di banco p(er) conto di quello ch(e) vorrà far la partida, all'ora ditti Proved(ito)ri debbano subito veder il libro del banco, et far che 'l creditor il veda come disponeno le leggi, et scontrarse et trovandolo esser creditor subito farli far la partida secondo la richiesta di esso cred(it)or.

N. 13. Sia etiam statuito, che ditti proved(ito)ri debbano far rason à cadauno banchier contra quelli che havessero intaccato il banco simpliciter, dummodo di tal intacco non ne sia accordo, o, convention fra il banchier et quello che havesse intaccato:

N. 14. Sia in libertà di cadauno non accettar partida di banco, et per oviar etiam ad ogni fraude sia preso, ch(e) quello, over q(ue)lli, che scriveranno le (p. 30^b) partite in zornal di banchi siano obligati di responder in ogni giud(ici)o et far li pagamenti per nome dei banchieri, i quali accioche habbiano causa di far il debito suo, et osservar le leggi et ordeni, come è intention della sig(no)ria nostra;

N. 15. Sia et(iam) preso et firmiter deliberato, ch(e) ogni anno del mese di Zugno tutti li banchieri presenti et futuri siano ballottati et provati in questo cons(igli)o cazadi però prima in ogni ballottatione tutti li banchieri tutti li piezi, et li parenti di banchieri che si cazano da capello et sia dato sagramento al cons(igli)o che quelli che saranno stati pregati debbano dar la ballotta contra, et questa ballottatione si possa far con il numero ch(e) restarà et non s'intendi aleun banchier esser rimasto ne provato à poter tenir banco, se 'l non haverà havuto li dui terzi delle ballotte s'intendi esser cazudo et non possi tenir banco, ma quello debba saldar in termino de mesi quatro, et siano fatte le proelame per li proved(ito)ri sopra le seale de realto;

N. 16. Cæterum p(er) maggior osservanza di quanto è ditto, è necessario dar alli detti proved(ito)ri ogn'autorità, et preeminentia, acciochè con diversi subterfugii et suspension de auditori, come si fa al presente delle sententie et termination de consoli non siano stentade le persone, sia preso che ditti proveditori possano far sententie et termination a boeca et in scrittura summariamente (p. 31^a) et le appellation siano per quel modo et forma che si osserva nelle appellationi dei atti di superiori di sopra-gastaldi, dechiarando però che non se possi suspender alcuna essecution, ma li denari debbano correr non obstante l'appellation;

N. 17. Et detti Proved(ito)ri et cadauno di loro habbia autorità d'intrometter et placitar a quel consiglio, che li parrerà cadaun banchier et suoi ministri, che fosseno disobedienti, et metter parte de darli maggior pena di q(ue)llo è detto di sopra; Possino etiam metter parte in questo cons(igli)o in materia de banchi per regolar et far quelle provisioni, che li paresse bisognar;

Et perche potria occorrer qualche altra cosa de contrafattion oltra q(uo)llo, ch(e) è detto di sopra, Pertanto sia statuito, che detti proved(ito)ri habbiano autorità d(e) metter quelle altre pene alli banchieri et suoi ministri, che li parreranno;

N. 18. Et per rimover ogni dubbio, ch(e) potesse occorrer sia dechiarito, che quando doi de ditti proveditori saran(n)o nell'off(iti)o s'intenda l'off(iti)o in ordine, et per doi di loro si possi far ogni atto non altra(men)te ch(e) se fusseno tutti tre, et tutte le sop(rascrit)te pene possino essi proved(ito)ri tuor delli denari, ch(e) haveranno nell'off(iti)o senza altro consiglio, et siano obligati tutti li capitani et off(iti)ali de questa n(ost)ra città sotto pena de privation dell'off(iti)o obedir alli detti prov(vedito)ri in far l'essecution che li sarà ordinate in materia de banchj, et non la facendo possano loro proved(ito)ri cassarli senza altro cons(igli)o et questo offitio habbia a continuoar p(er) anni dui li (p. 31^a) quali compiti siano obligati tutti quelli, ch(e) saran(n)o all'hora in collegio venir à questo consiglio con l'oppinion sue per deliberar, se esso off(iti)o doverà continuoar et per quanto tempo sotto le pene a cadauno, che contrafacesse, ch(e) se contengon nella parte presa in questo consiglio d(e) 30 Mazo prossimo passato, et non s'intenda presa la presente parte, se ella non sarà presa nel n(ost)ro maggior consiglio

24.^o Non erano trascorsi che appena tre anni, quando si trovò necessario fare nuovo e più lungo regolamento (xxxii); l'esordio del quale rende aperto, quanto scarso profitto si fosse ritratto dal precedente, e come il commercio di banca fosse andato ognor più decadendo. Per esso non più tre Provveditori doveano quindi innanzi nominarsi, ma tanti, quanti i banchi (v. c. I.):

XXXII (= Cap. XLIII) - Ordinationes circa bancos a scripta. — 1526. Adi 6 Nov(emb)rio in Pregadi.

N. 1. Solevano (p. 32^a-35^b) esser li banchi de scritta di questa città di ottima fama in tutto parte del mondo per li reali pagamenti che facevano in quella et senza danno d'alc(un)o ita che si

potevano chiamar spechi di realtà, hora le operation ch(e) si fanno nelli presenti banchi per q(ue)lli ch(e) li governano hano si denigrata la fama de tal banchi, ch(e) publice cadauno ne fa querela per modo, che per l'estorsion, ch(e) si fanno a q(ue)lli, ch(e) voleno il suo denaro, l'è reddutto da contadi a partida de banco da xx p(er) cento non stinando leze, ne pene, ch(e) li siano sta imposte in modo ch(e) non se li provedendo di opportuno rimedio, tal cosa è per andar de mal in peggio con vergogna et vituperio della sig(n)oria n(ost)ra. Però l'andarà parte ch(e) p(er) scrutinio del cons(igli)o d(e) pregadi siano elletti p(er) anno uno tanti gentilhomeni n(ost)ri, quanti banchi d(e) scritta si (p. 32^b) atrovano al presente, i qual gentilhomeni ad minus habbiano il titolo legitimo di esser, over esser stati d(e)l cons(igli)o de pregadi, et se p(er) caso non fosse de presenti del ditto cons(igli)o possano entrar in quello senza metter ballotta, i quali habbiano duc(at)i cinque al mese per cadauno, ne possa esser elletto alcun del collegio n(ost)ro, ne alc(un)i d(i) quelli, che si cazino con ditti banchieri, ne etiam de piezi de ditti banchi, i quali elletti non possono reffutar sotto pena de duc(at)i 500 et siano li predetti eletti per anno uno, come è predetto, et pagati di mese in mese subito pagati li consegnieri;

N. 2. Haver debbano il suo scrivani, et fante, come havevano li altri provved(ito)ri delli banchi con il suo sallario consueto, et in loco, ove li predetti si riducevano, e per tre di loro a bossoli et ballotte s'habbi a giudicar quanto li parrerà p(er) sua conscienza in essec(uti)on delle leze sopra ciò disponenti, et quanto a loro sarà imposto con obligo dappoi levadi dalli banchi, di riddursi tutti in ditto loco per commodo d(i) q(ue)lli, ch'havessero alc(un)a differ(enti)a con li banchieri, et quelle termenar come ditto di sopra;

N. 3. Le appellation veramente delle termination sue si habbi a far alli Avogadori di commun, p(er) il medesimo modo, forma et autorità hanno sopra le sententie et atti delli superiori di atti delli sopra gastaldi;

N. 4. Siano obligati (p. 33^a) far sonar la campanella l'estade hora una dappo terza, et l'inverno hora meza, et far che sentano per hore due passate, li quali medesimamente faci sonar (hore due, passate le qual medesimam(en)te far sonar, Origin.) la campanella del levar di banchj, et siano obligati ca-

dauno di loro sentar un per banco et ogni quindecì giorni mudarsi di banco a banco sentando appresso a quello che scrive in zornal;

N. 4^{bis}. Siano etiam obligati sentar ogni mattina all' hora debita nelli detti banchi salvo giusto impedimento si di malattia, come d' altro, secondo che si osserva nelle quarantie n(ost)re sotto pena de ducati (grossi, Origin.) sei per volta, i quali siano del pontador de rialto deputato a questo, et di quanto fusseno debitori li sia tenuto del suo sallario, Et quando per le cause sopradette mancaranno uno di loro di sentar al banco, debbi il scri(va)n preditto chiamar uno delli consoli de mercadanti, ch(e) non si cazi con quel banchier, il quale sotto pena de duc(at)i vinticinque d'esser applicati all'arsenal debba venir a sentar a quel banco et far l'off(ici)o per colui che mancasse;

N. 5. Et per proveder alli disordini, ch'ocorreranno sia preso ch'alc(un)o sii chi esser si voglia non possi vender, ne comprar partida di banco con alcun lazo, ne pattizar de quella con utilità alc(un)a de denari contadi a partida cioè scrittura di banco per qualonque via, mezo, forma over ingegno che dir o imaginar si possi sotto (p. 33^b) pena de duc(at)i cinq(uan)ta, delli quali un terzo sia dell'accusator, un terzo dei proveditori preditti et un terzo della sig(no)ria n(ost)ra, ne si possi sotto l'istessa pena p(er) alcun sanser, o sia altri chi esser si voglia praticar ne parlar de lazo o altra utilità da contadi a partida di banco; et per trovar la verità di questo, sia obligato cadauno delli proved(ito)ri sotto debito di sacramento et pena di privation del cons(igli)o n(ost)ro di pregadi p(er) anno uno quando sentaranno nelli banchi dar sagra(men)to si a colui che farà scriver la partida, come a q(ue)llo a cui la sara fatta, ch(e) tai denari non sono sta venduti, ne comprati con alcun lazo ne patto alcun de lazo p(er) alcuna forma, et se non vorranno zurar non lassi far la partida;

N. 6. Et p(er) estirpar si vergognosa stampa debbano ditti proved(ito)ri chiamar due volte al mese tutti li sanseri d(i) cambii, et cadaun altro, ch'à loro parrerà sagramentandoli, et inquirendo circa tal cosa, et se trovaranno alcun contrafacente l'habbiano a condannar secondo ch(e) a loro parrerà, ma no(n) manco delli ducati cinq(uan)ta. Non possino far gratia alcuna sotto la più stretta pena compresa dalle leggi nostre, et se si trovaranno

alcuni aver zurato falso sii commesso alli Avogadori di commun d'esser placitado per falsario oltra la pena pecuniaria ch(e) fosse incorso;

N. 7. Sia in libertà de cadaun di accettar, o non accettar partida de banco de contratti fatti fina al presente, ma (p. 34^a) de quelli ch(e) de cætero si faranno non potrauno reffutar salvo se per patto espresso tra loro non fosse dechiarito dovesser haver il suo paga(men)to fuora di banco;

N. 8. Non possi esser scritta ad alcuno partida in banco d'al-c(un)a quantita in sua absentia, ma le partide siano scritte presenti ambo le parti;

N. 9. Debbano li banchieri predetti dar in contadi subito et in mano a colloro voran(n)o i suoi denari in boni ori de peso, ovvero bone monede per quelli pretii ch(e) correno, ovvero correranno alli officii n(ost)ri, et se fossero renitenti cadano alla pena de duc(at)i vinticinque, et nientedimeno il proveditore che sara presente li faci in ogni modo dar;

N. 10. Et acciò el possi ben essequir tal ordine sia obligato cadaun delli banchi dar in deposito in man delli proved(ito)ri ditti ducati cinquecento per cadauno, del qual deposito ditto proved(it)or debba esborsar à quel tale subito farsi reintegrar da quel banco con la pena preditta, la qual sia della s(igno)ria n(ost)ra, ne possi il banchier far più partide fina che 'l non haverà reintegrato il deposito de detti ducati cinquecento;

N. 11. Et perche molte volte li ditti banchieri quando li vien dimandato li denari menano quello ad un' altro banco et li fano la partida in quello dicendoli trazili di questo banco, stanchizzando et strussiendo quel tale, Però sia preso, che de cætero alcun banchier sotto pena de duc(at)i cinquanta d'esser divisi, ut supra; non possi, ne (p. 34^b) debbi usar tal mezi, ma subito, et immediate debbi dar li suoi denari, come è detto, et se non lo farà el proveditor li faci il pagamento del deposito con la pena, come è ditto di sopra facendosi reintegrar;

N. 12. Præterea essendo introdotto una dannosa corruttella, ch(e) nel far de mercadi, et altri modi si osserva di far bona scrittura (si obseŕva dir, fa bona scrittura, Origin.), ita ch(e) q(ue)llo non possono far da partida a contadi, fanno nelli mercadi et con questo mezo montano i lazi delle partide, Però

sii statuito, et preso de cætero, ch(e) se alcun sanzer ovvero mercadante farà mercado con tal declaration, quella non vaglia, ne tengi, ne possi per alcun magistrato n(ost)ro, p(er) tal obligation far rason alc(un)a si ch(e) non possi ditto banchier haver benef(ici)o alcuno di q(ue)lla, et la partida s'intenda esser fatta libera, talch(è) collui a chi la sarà fatta, volendo possi in quel patto trazer li suoi denari, et il ditto prov(edit)or debba far così osservar, salvo se'l mereado, o la partida non fosse à tempo determinato et di questo per il ditto proveditor siano sacramentadi ambi ch(e) le partite siano realmente fatte;

N. 13. Similmente sii osservato nelli cambij, ch(e) debbano correr ad uno pretio medemo, si p(er) contadi, come per partite de baneo senza lazo ale(un)o sotto pena a cui desse a cambio altrimenti de due(ati) 100 d'esser divisi ut supra, et alli sanseri de ducati vin ticinque, et star mesi sei in preggion;

N. 14. Et perche (p. 35^a) l'accade, che quando vien fatta una partida in banco, et al banchier par, che la sia scritta à persona, eh(e) trazerà denari, q(ue)lla depennano con diverse scuse, non mettendo il denaro over l'altro, et se è messo il denaro la retraze contra il voler di q(ue)llo, à cui è stata scritta; Però sia preso, che ditti banchieri non possano, ne debbano si depennar, come retrattar alcuna delle dette partite, ne denegar de far la partida contra la volonta de tutti dui li contraenti sotto pena de ducati cinquanta d'esser divisi ut supra et etiam il proveditor predetto subito la faci rittornar, come l'era, et se vorranno i contadi lo facciano satisfar;

N. 15. Et perche l'è da proveder à un'altro disordine qual'è quando non voleno dar il suo denaro ad alcuno, dicono esser error, et che 'l vegni à scontrarsi, et con tal mezo vengono ad eser stentadi li mercadanti, sia preso che 'l detto Banchier facendo tal richiesta sia obligato immediate mostrar il suo libro al Proved(it)or deputato al ditto banco, et trovando ch(e) l'appari il suo credito, sia obligato il Banchier immediate dar li suoi denari, et così il proved(it)or haverà à far dar con li modi soprascritti;

N. 16. Et accio del tutto si estirpi il dar del lazo preditto, sia preso, che alcun, che sia debitore o per mercato, o per altro in paghar fora del banco non possi il cred(it)or per causa d'ac-

cettar partida (p. 35^b) di banco tuor lazo, ne utele alcuno, ma quella debbi accettar libera à ducato per ducato, et non altra(men)te, sotto pena de ducati cinq(uan)ta da esser divisi per terzo ut supra;

N. 17. Et p(er) oviar ad ogni fraude che potesse esser fatta, et accio non si facciano partide contra questo ordine, sia statuito, ch(e) come si levarà i banchi, i proved(ito)ri preditti debbano tirar le marele a tutti doi li zornali di banchi, accio senza ditti proveditori non si possi far partida alc(un)a et sel banchier contrafarà cadi alla pena de duc(at)i cinq(uan)ta, la mittà della qual sia d'essi proved(ito)ri et l'altra mittà sii della sig(no)ria n(ost)ra;

N. 18. Et per agiutar ditti banchieri conoscendo quelli esser cred(ito)ri siano obbligati i detti proved(ito)ri per tre di loro dargli sovention contra a cadauno havesse intaccato il suo banco, et q(ue)lla con ogni prestezza far pagar;

N. 19. Et perchè molti per fugir il pagamento allegano voler scontrar, non li possi esser dato maggior tempo de giorni otto, et mancando da loro debbano i detti proved(ito)ri procieder (proceder, Origin.), come per giustitia li parrerà;

N. 20. La essecution della predetta parte sia commessa alli Avogadori di commun, i quali debbano sotto debito di sacramento inquirir contra i delinquenti, et contra i ditti proved(ito)ri se a q(ue)lla havessero contrafatto, tollendogli la pena sopraditta senza altro consiglio, possendo con li consigli alli contrafacenti, et à cadauno di loro dar etiam maggior pena; (p. 36^a) siano obbligati i detti proved(ito)ri ogni primo dì del mese far publicar la presente parte à hora ch(e) i banchi sentano per information de cadauno;

N. 21. Che siano obligati li banchieri ogni anno provarsi in questo modo v(ideli)c(et) ogni tre mesi uno delli detti banchieri sia cavato per tessera, comenzando fino a mesi tre prossimi futuri, si che in uno anno siano provati tutti, et siano ballotadi nel cons(igli)o nostro de pregadi, cazando però tutti li banchieri et li piezi delli banchi, et li parenti, ch(e) si cazzano da capello di quel banchier, che si provarà et sia dato sacramento al consiglio, che quelli ch(e) seranno stati pregati debbano dar la ballotta contra et questa ballottation si possi far con il numero ch(e) restarà, et non s'intendi alcun Banchier, esser rimasto, et pro-

vato a tenir banco, se 'l non haverà li doi terzi delle ballotte di questo consìglio et quelli ch(e) non seranno provati secondo il ditto ordene s'intendano esser cazudi, et non possano tenir banco ma q(ue)llo debbano saldar in termene de mesi quatro, et siano fatte far le proclame per i proved(ito)ri nostri sopra i banchi sopra le scalte de rialto et siano obligati li consìglieri sotto debito di sagra(men)to et pena di ducati cinquecento di far osservar la ditta parte, d'esserli tolta, non exigendo (non exequendo, Origin.) li Avogadori di commun per ciascuno del collegio nostro, et per questa parte non s'intendi derogato alla parte di piezi, ma q(ue)lli restino fermi fino ch(e) loro astrenzeno il banchier a dar un' altro piezo (pag. 36^b) in loco suo da esser approvato in questo consìglio iusta la forma della ditta parte, Alla quale in tutto e per tutto si habbia relatione;

25.° Qualche miglior effetto da queste nuove norme si ottenne; ciò almeno affermano le due parti del 1528 e 1530 (xxxiv e xxxv), che qui riferiamo facendo loro per analogia di materia precedere la seguente (xxxiii) del 1527:

XXXIII. Quomodo solvere possint bancherii l(itte)ras cambii, etc. — 1527. Adi 6 Decemb(ri)o in Pregadi (p. 38^b).

Sono venute le l(ette)re di cambio de lion delli pagamenti de fiera in questa città con espressa dechiaration di haver per pagamento tanti ducati d'oro in oro largi di buon peso a rason d(i) L. 7 l'uno, over tanti scudi d'oro dal sol a L. 6 s. 14 (lire, soldi, Origin.) l'uno, i quali non havendo i debitori potuto nel termene di dui giorni statuito far ditti pagamenti et rittrovar tal sorte ori per esser in gran summa, si sono convenuti, et accordati con li creditori con haverli dato qualche lazo, cosa ch(e) veramente si vede (p. 39^a) che chi lassasse correr certo faria montar li ori et etiam rittornar li lazi, non senza danno delle facultà et vergogna di questa città, Alche essendo necessario farne opportuna provisione per evitar tal inconveniente, L'andarà parte, che per autorità di questo consìglio de cætero sia preso, che

nelle lettere di cambio che veniranno con espressa declaration di haver il pagamento in qual sorte ori si voglia, et sii in libertà del pagator pagarla per la valuta di q(ue)lla sorte ori nominata in tanta bona moneda n(ost)ra venetiana, et in ogni sorte de boni ori, et di buon peso per quello correran(n)o se l'è oro, come le monede (si l'oro, come la moneda, Origin.) di tempo in tempo alli offitii n(ost)ri senza alcuna contradittione, et sii commessa la presente parte alli consoli nostri de mercadanti, alli quali è commesso l'administration in cose de cambii³⁷;

XXXIV. Pars et ordines circa nummularios et bancos, qui permutant pecuniam. — 1528. 23 Octobrio in Pregadi.

Sono (p. 39^a) per le ottime provision fatte reddutti li banchi de scritto in buon esser, massime circa li lazi da partida à contadi, sì che tanto è al p(re)se)nte il duc(at)o de banco, quanto è il contando, et essendo ressorta una nova corruttella nelli banchieri soliti solum al cambiar, ch(e) comprano da mercadanti ogni sorte ori, et monede con lazo (p. 39^b) facendo debiti (et, Origin.) per loro pagamenti, ricevendo et dando li denari con deversità de pesi, tal che de' banchetti cambiatori sono fatti piu che banchi de scritta, facendo la maggior parte delle facende de rialto tenendo libri alfabettadi, et vachette, sopra li quali tengono li conti con cadauno, ch(e) li è prohibito per leggi et ordeni antiquissimi fatti per li sig(no)ri (santi, Origin.) n(ost)ri progenitori senza però dar piezaria iusta la forma delle leze n(ost)re, il che chi lassasse correr certo ne converria seguir molti inconvenienti, primo el stabilir il lazo all'oro et alle monede, l'altro ch(e) i mercadanti per il lichetto del lazo li portano li soi denari credendoli, senza però ne piezaria, ne altro, et piu che vedendo li banchi nostri de scritta li denari correr tutti in lor mano per l'utile del lazo, ch(e) (che danno, Origin.) se condurranno darlo anco loro, et forse maggiore, ch(e) seria gran iattura, et danno della terra

³⁷ Negli originali del Senato sono aggiunte ancora queste parole che mancano nel Capitolare: *Et sia publicata sop(ra) le scale de rialto, et S(an) Marco p(er) intelligentia de tutti.*

n(ost)ra, non è adonq(ue) da pretermetter farli oportuna provi-
sione. Però l'andarà parte, ch(e) salve et risservate tutte le leggi
et ordeni sopra di ciò disponenti per l'autorità de questo consi-
glio sia preso et noviter dechiarito, ch'i ditti banchetti n(ost)ri
cambiatori, non possino de cætero ricever da niuno denaro alcuno
in deposito over in salvo, ne far pagamento alc(un)o da uno ad
un' altro per niun modo, forma, over ingegno, ne possino tenir
libri alfabettadi, ne vachette ne alcuna altra scrittura sotto pena
de ducati cinquecento (p. 40^a), et star uno anno in preggion ser-
rato et esser privo in perpetuo di poter tenir banch(e)tto et non
siano creduti, ma solum li sia permesso il poter cambiar sopra
li suoi banchi con li modi et ordeni et leggi contenute nelli ca-
pitulari delli off(ici)ali nostri dell'Argento et oro in rialto, alli
quali era commessa l'essecution et osservanza de ditte leggi, la
mitta della qual pena sia dell'accusator se ne sarà et sia tenuto
secreto et l'altra mitta delli proved(ito)ri nostri sopra li banchi,
quali siano obligati far osservar la sopras(crit)ta parte in omni-
bus, et simil(it)er tutte le leggi et ordeni contenuti nelli capitu-
lari soprascritti, alli quali ditti sono sottoposti sotto debito di sa-
gramento et pena de duc(at)i dusento et privation dell'off(ici)o et
p(er) maggior osservanza dell'ordine sopras(crit)to, et tutti li al-
tri ordeni nelli detti capitulari contenuti sia in libertà di essi
banchieri cambiatori et simil(it)er de mercadanti et altre persone
rettenersi ogni quantità de denari, ch(e) recevesseno uno dall'al-
tro facendoseli suoi senza alc(un)a contradittion; Sia etiam de-
chiarito, che li Banch(ier)i n(ost)ri de scritta siano obligati dar
loro per il pretio statuito p(er) l'ecc(ellentissi)mo cons(iglio) di x.
et che ricevano i Camerlengi n(ost)ri di commun ³⁸ per osservantia
dell'ordine sopradetto, et sia pubblicata la presente parte sop(r)a
le scale de rialto a notitia di cadauno;

XXXV. Q(uo)d l(itte)ræ cambii, quæ facient men-
tionem solvendi ad partitam non possint solvi nisi

³⁸ Negli originali del Senato sono aggiunte queste parole mancanti nel Capi-
tolare: *reservata sempre l'auctorità delli Avogadori nostri de Commun.*

ad pretium, quo currebant — 1530. Adi 14 Luglio in Pregadi.

Essendo (p. 40^b) per l'iddio gratia riddotti li banchi nostri de scritta in buon esser, ch(e) tanto è al presente il ducato del banco, quanto è il contado et essendo rissorto una nova corruttella nella fiera di lion passata, ch(e) nelle l(ette)re dei paga(men)ti si hano a far de qui vien incluso, pagate a partida di Banco, mettendo a tal l(ette)re piu de dui et meza per cento d(i) quelli sono corsi li pretii delle altre l(ette)re a quel tempo fatte, ch(e) non vien (vi è, Origin.) specificato, pagate a partida di banco, cosa veramente di mala natura et di dar ad intender al mondo il falso per (per ch(è), Origin.) quelli hano li suoi denari in banco potendo dir contadi, et immediate hano il suo pagamento, però lasciando correr i sopraditti disordini non solamente sarria de vergogna della città n(ost)ra, ma farria, che li banchi prefati per il mo(n)do perderiano di reputation con pericolo di farsi riddur di qui con poco honore, chi non li oviasse di opportuno rimedio, Però l'anderà parte, che per autorità di questo cons(igli)o sia preso, che tutte le l(ette)re di cambio, ch(e) veniranno de qui, et che faranno mention de paghar a partida de banco non debbano esser pagate salvo al pretio di quel saranno corsi li cambii a quel tempo fatti in le altre l(ette)re a denari contadi, et (p. 41^a) così è l'intention n(ost)ra, che di continuo si osservi ch(e) da banco a contadi non sia alcuna differentia, et però se ad alguno venirano tal l(ette)re debbasi far il pagamento con il resto suo d'accordo tra uno et l'altro con li modi compresi in pena de duc(at)i dosento d'oro per cadauno contrafacesse, da esser divisa la detta pena, la mittà all'accusator, et l'altra mittà alli consoli nostri di mercadanti, alli quali sia commesso la presente parte come ministradori della giustitia in cose di cambii, et etiam publicata sopra le scale de rialto e di San Marco ad intellig(en)za de tutti;

26.° Il risultato non fu tuttavia certamente duraturo, come si scorge dalla non interrotta sequela di fallimenti, a cui si riferiscono quindiinnanzi, sino al 1587, le più fra le provvisio-ni raccolte nel nostro Capitolare: fallimento Garzoni (1500, 8 April; 21 Dicembre; 1502, 28 Agosto), Raimondi (1526, 3

Novembre; 1527, 27 Febraio; 1527, 21 Marzo; 1530, 3 Agosto; 1531, 10 Luglio), da Molin (1526, 12 Dicembre), Capello (1537, 23 Ottobre), Priuli (1541, 13 Ottobre; 1551, 26 Settembre; 10 Ottobre; 1552, 28 Maggio; 13 Luglio; 1553, 29 Dicembre), Dolfin (1570, 9 Agosto; 10 Agosto; 17 Agosto; 1571, 22 Luglio). Il numero dei banchieri andò pertanto ognor più diminuendo; la *Cronica*³⁹ *Marin Sanuto*⁴⁰ sotto la rubrica: « *Questi sono li banchi de scritta sentano da mattina et poi disnar a Rialto* », ne ricorda senza data quattro appena: « Pisani, Lippomani, over Garzoni, over Bernardi »; poi colla data del 1530 appena tre: « Capelli, Priuli, Bernardi ». Dal Capitolare sopra Banchi apprendiamo che sopra tre proposti per la voluta ballottazione nel 1534, uno solo, Silvano Capello, passò il 15 Luglio; ed un altro, Antonio Priuli, fu approvato più tardi, il 21 Dicembre.

27.° Questa condizione di cose non poteva manifestamente tollerarsi a lungo: per un canto il numero de' banchi diveniva soverchiamente scarso pe' bisogni del mercato, come dimostrano due parti, l'una del 22 Febraio 1580, l'altra del primo Marzo 1580 (p. 65^b, 66^b) le quali permisero a' banchieri di *scriver partide* contemporaneamente *in tre zornali* a cagione della *frequentia di quelli che vogliono scriver partide in banco*; d'altro canto, niuna guarentigia vi aveva che i pochi ancor superstiti, non dovessero un dì o l'altro fallire: dacchè le leggi, sotto la tutela delle quali essi esercitavano il loro ufficio, non avevano bastato a salvare tanti altri. Nelle quali leggi, quanto poco omai e dal governo e da' cittadini si confidasse, parrà manifesto a chi consideri come malgrado lo spaventevole succedersi dei fallimenti niun generale regolamento sia stato promulgato dopo il 1526. Bensì occorrono nel frattempo alcune provvisioni speciali

³⁹ Cod. 920, p. 28, nella collezione Cicogna al museo Correr.

⁴⁰ Tre erano pure i banchieri nel 1527, come appare dalla parte 28 Novembre di quell'anno, secondo la quale si eleggono *tre nobili* in esecuzione della legge (xxx) 6 Novembre 1526.

di qualche rilievo: tale quella del 1533, 21 Giugno, per la quale fu imposto a' banchieri di scrivere le partite ne' libri, al nome di quelli cui volevano i depositanti, e non già, come talvolta arrogavansene il diritto, al nome de' loro creditori: « perchè continuando sarria principio di far rittornar li lazi delli denari di banco, nè li creditori haveriano le sue chiarezze quando li piacesse »; tale la parte del 1535, 20 Settembre, che ordina la registrazione delle società, che si istituissero per l'esercizio del commercio di banco, ad impedire l'abuso di certi che spacciavansi com pagni di questo e quello, per ottener più credito, mentre non avevano « compagnia »; tale la parte dei 2 Giugno 1549 sopra la insequestrabilità « delle merci condutte nella città dei denari de Bancho ». Meritano altresì ricordo le numerose provvisioni sopra la moneta, emanate in questi anni (1530, 10 Dicembre; 1543, 6 Marzo; 1543, 12 Gennaio; 1545, 23 Dicembre; 1547, 28 Settembre; 1551, 18 Settembre); la inserzione delle quali nel Capitolare sopra banchi dimostra, come continuasse il commercio di cambio ad occupare in modo novole l'attività dei banchieri di *scritta*. Finalmente vuole essere ricordata eziandio la parte del 1527, 7 Marzo, che richiede la presenza di 150 membri almeno quando si mettevano al partito nel Consiglio i *piegi* o mallevadori dei banchi; l'altra del 1536, 20 Maggio, che ordinò fossero i Provveditori sopra banchi eletti quindinnanzi dal Maggior Consiglio; e quella del 1551, 10 Ottobre, che concedette ad essi Provveditori il diritto d'iniziativa nella materia dei banchi.

CAPITOLO TERZO.

Istituzione del Banco di Rialto. — Orazioni di Tommaso Contarini. — Origine del Banco-Giro.

Dopo i fatti in ultimo luogo notati, non può destar meraviglia che la questione delle banche siasi in tutta la sua ampiezza ed urgenza ripresentata sull'orizzonte della omai decadente Repubblica Veneta, verso la fine del secolo XVI. Quando precisamente abbia incominciato a discutersi, quali diversi partiti siano stati proposti, quali persone abbiano preso più viva parte alle discussioni, e quali accidenti dato l'ultimo crollo alla bilancia e persuaso la Signoria di surrogare all'antico fatto della libertà delle banche, il nuovo principio del monopolio e della concessione privilegiata: tuttocìò può ancora per singolar ventura malgrado la distanza de' tempi e la scarsità, fatto confronto co'tempi nostri, dei documenti, rilevarsi abbastanza compiutamente.

Consideriamo anzitutto gli atti ufficiali di quel memorabile e sin qui sconosciuto dramma economico. Sono essi, a mia notizia:

a) la parte (n. xxxvi) 28 dicembre 1584, colla quale « restando nell'avvenire proibito del tutto a' particolari il levar più banchi », si istituì un « Banco publico chiamato Banco della Piazza de Rialto », diretto dai tre Provveditori sopra i Banchi e da tre altri sopra-Provveditori;

b) le due parti 8 aprile 1585 (n. xxxvii, xxxviii), colla prima delle quali si revoca la parte precedente «per quelle opposition et quelli inconvenienti, et maleficii, che si sono intesi», mentre colla seconda s'invitano i Provveditori e sopra-Provveditori dei Banchi a proporre e raccogliere dai privati fra venti giorni i partiti «che stimeranno esser di maggior servitio publico»;

c) La parte 11 Aprile 1587 (n. xxxix), e sue appendici 26 maggio (N. xl), e 1 giugno (N. xli), colle quali fu istituito definitivamente il publico Banco di Rialto, in forma tuttavia affatto diversa da quella imaginata nel 1584; tale cioè che non fosse già come la legge del 1584 avea prescritto, governato direttamente dallo Stato per mezzo di suoi ufficiali, ma da un banchiere scelto e pagato da esso fra' concorrenti.

Ecco le parti:

XXXVI. Senato, *Terra*, 1584, fol. 107^b - 110^a. — Di xxviii detto (Decembre).

È stato (107^b) sempre antichissimo, et quasi natural costume di questa nostra Città il negociar, et dar compimento alle facende così mercantili, come di ogn'altra sorte, col mezzo dei Banchi de scritta, per quella commodità, et facilità del far li pagamenti, che è necessaria in tanta moltitudine di negocii, et di tanta importanza. Ma, perche essi Banchi tenuti fin' hora da particolari hanno (come si è visto per chiari essemi) tante volte mancato con grave danno universale, et molta confusione di tutte le cose, non senza nota del nome Veneto appresso l'estere nationi; si conviene à quella prudente, et paterna cura, che deve havere ogni buon Principe del commodo, et beneficio com(m)une della sua Città, proveder, che, rimosso il pericolo di tanti inconvenienti; si continui à negociare con l'istesso commodo, et facilità; ma con compita sicurtà del danaro, et dell'haver di cadauno, et con salvezza dell'honor publico, come hanno anco supplicato li mercanti di questa piazza; però

L'anderà parte, che col nome del Spirito Santo, restando nell'avenire prohibito del tutto a' particolari il levar più banchi; sia levato un Banco publico chiamato Banco della Piazza de Rialto con le conditioni et ordini contenuti nelli infrascritti capitoli. v(ideli)z(et).

p.^o: Che siano eletti per questo Cons(igli)o tre honorevoli nobili n(ost)ri con titolo di sopra Proveditori del detto Banco aggiunti alli tre Proveditori sopra i Banchi: i quali habbiano l'autorità, et carichi che saranno dechiariti.

2. Che (pag. 108^a) aperto il detto Banco publico, debba sentar la mattina due hore al suon della Campanella, et con quella si levi.

3. Che nel collegio nostro con ballottatione delli detti sopra Proveditori d(el) Banco sia fatta elettione delli infrascritti ministri: i quali habbino li carichi, che saranno di sotto dechiariti.

4. Un Gastaldo, che oltra li carichi, che li saranno assegnati, habbia cura di soprintendientia delli ministri; et da poi revisti, et pontati li libri da essi ministri, di veder, et esaminar, se in essi vi fosse alcun' error, ò intacco, et trovandolo, ò per mezzo suo scoprendosi, habbia la mità della pena, che sarà limitata à quelli, che intaccherà(n)no il Banco: et haver debba per sua mercede, ò salario ducati trecento all'anno.

5. Che siino tenuti li danari, che saranno portati al Banco, in tre casse, grande, mezzana, et picciola, la maggior per primo deposito: la mezzana per sumministrar quello, di che la picciola havesse bisogno, et la picciola per l'ordinario, et cotidiano bisogno, con li ordini, che più à basso saranno specificati.

6. Sia eletto un cassier con obbligo, che tenghi à sue spese un cogitor, il qual cassier sia tenuto dar piezarie de ducati x/m da esser approbate in Collegio: et habbia cura di portar, et riportar li danari ogni mattina al Banco, da esser tenuti alli Camerlenghi sotto due chiave: una di esse del cassier, l'altra del Proved(ito)r sopra i Banchi. Ne possa haver in mano più di ducati 25/m, et quelli, che di più di detta summa riceverà per giornata, debba portarli alla cassa del deposito: et se esso Cassier haverà bisogno di danari per pagar più della summa delli ducati 25/m assegnateli a dover tenere, li sia sumministrato dalla cassa mezzana, con passar da cassa à cassa li conti per partida de Banco: dovendo li danari delle dette casse grande, e mezzana esser te-

nuti in scrigni in Cecca. il qual Cassier debba ogni due mesi saldare li suoi conti alla presenza di dui delli detti sopra Proveditori, con sottoscrizione de quali li sia fatta fede di detto saldo, che altrimenti non s'intendi fatto: et debba haver per salario ducati cinquecento all'anno.

7. Dui Quadernieri con obbligo, che ogni giorno mettano le partite in libro, pontino li libri, et levino il bilanzo, et habbino di salario ducati trecento per uno all'anno. I quali siano tenuti dar piezaria (p. 108^b) di ducati seimille per uno.

8. Dui cogitori, che aiutino a metter in libro, cartar, et ponar con salario di ducati cento per uno.

9. Tre zornalisti per scriver in dui zornali, facendone uno di più a fin, che per mancamento di qualche uno di loro possa il terzo supplire, et siano obbligati far l'ufficio à settemana con salario di du(cati) 200 per uno, et obbligati dar piezaria di ducati 2000 per uno: ne altri, che loro possa scriver in zornali. et tutte le partite che fossero scritte per altra mano, non siano valide, ne approbate. Non potendosi scriver, se non alla presenza di uno delli Proveditori sopra i Banchi li quali, subito sonata la campanella del levar, debbano sottoscriver il giornale: ne dapoi sottoscritto; sotto pena di privation dell'ufficio, et bando per anni x di questa Città; possa il Giornalista scriver partida alcuna; ne meno sotto le medesime pene possa scriver innanzi il suono della Campanella del sentire, et senza la presenza del Proveditor à chi toccherà sentire.

10. Un Nodaro del Banco, che habbia cura di veder co(m)missioni, e procure, notar compagnie, et altre cose pertinenti al Banco, il qual non habbia altro salario; ma per tariffa li sia assegnato quel, che doverà haver per ogni cosa, che li occorrerà notare di particolari, che haveranno da far col Banco.

11. Sia tolto ad affitto un luogo com(m)odo in Rialto: dove si habbi à tener il Banco, et quattro volte di sopra l'una presso all'altra: dove stiino li quadernieri a scriver; una per tener li libri, un'altra per il tribunal, et la terza per li Nodar dell'ufficio; le quali volte siano fornite di armeri, come parerà alli sopra Proveditori, li quali debbano anche proveder de scrigni in Cecca, et alli Camerlenghi, perche suppliscano al bisogno di tutte le casse¹.

¹ Il Capitolare sotto la data: 1584, 28 Dicembre, non riporta che questo solo articolo 11: *ad affitto*, etc. Questo è il solo articolo di tutta la legge che sia ivi riferito.

12. Il più vecchio sopra Proveditor col più vecchio Proveditor sopra li Banchi tengano con due chiavi li scrigni delli danari in Cecca della cassa grande del deposito; nella quale siano portati tutti li danari, che in quella sara(n)no ricevuti per distribuirli alle altre casse, quando ne haverano bisogno.

13. Della cassa mezzana habbia custodia uno dei sopra Proveditori di seconda età, et un Proveditor sopra i Banchi pur di detta seconda età con tener li danari di detta cassa fin' alla summa di ducati Cento mille; (pag. 109^a) et da quella summa in suso debbano esser posti nella cassa grande.

14. Li tre Proveditori sopra i Banchi più giovani debbano mutandosi ogni due mesi tener una chiave della cassa picciola; et un'altra ne debba tener il cassiero, et intervenire sempre all'aprir, et serrar del scrigno alli Camerlenghi.

15. Il Proveditor, che haverà cura della cassa picciola debba sentar in Banco fra il Cassier, et il zornale; dovendo un delli altri Proved(ito)ri sopra i Banchi, che non haverà cargo di settimana in settimana star assistente in banco, quando si scriverà; il quale ancora sonata la Campanella per levar, debba sottoscrivere il zornal, come, è, detto.

16. Che non si possa scrivere in detto banco partita di minor summa de ducati cinquanta in pena di privation al zornalista, et al quadernier.

17. Che il Banco senti ogni giorno da lavoro per spatio di due hore; ma il primo giorno non possa esser scritta partida alcuna de contadi; ciò è che cavi danari di Banco; ma siano girate tutte le partite da debitor à creditor, come à ciascuno parerà; et quelle poste in libro, et per più com(m)odità sia scritto con due giornali; fra i quali deve sentar il Proveditor sopra i Banchi di settimana; il secondo giorno non si possi scrivere alcuna partida di giro, ne di pagamento, ma siano scritte solamente le partite di quelli, che vorranno cavar li danari contanti, et così si debba continuar alternative tutto il tempo.

18. Che ogni giorno sia posto in libro, pontato, et cavato bilancio, il qual bilancio con li libri sia ogni giorno portato al banco sotto pena alli quadernieri di perdita dell'ufficio, et bando di questa Città.

19. Che ogni partita, che fusse scritta, la quale lasciasse in-

taccato il banco, di qual si voglia summa non s'intendi valida per la summa, che intaccasse; ma sia immediate ritratta; nè s'intendi, che habbi fatto alcun pagamento, et per questo si è dichiarato, che non si possa da alcuno cavar danari del banco il giorno, che li saranno scritti, affine che restando intaccato il Banco, et dovendo esser ritrattata la summa della partida, che havesse intaccato, non siano levati li danari; et quel tale, à chi fosse stata scritta la partida, che per intacco dovesse esser ritrattata, habbia regresso contra il debitor suo; sì che ragion summaria, et parata li debba esser fatta dalli Proveditori sopra i Banchi, poi che havendo scritto (p. 109^b) si è confessato debitore, et questa ritrattatione de partide de intachi debba valer per tre giorni, cioè il primo, che sarà scritta, et tutti due li susseguenti; li quali passati resti legitimo creditore quello, à cui fusse stato scritto, quando in detto tempo non fusse stato scoperto, che la partita scritta havesse intaccato: dovendosi creder che in spatio di tanto se ne potrà venir in cognitione: et perche si possano assicurar quelli, a i quali saranno scritti danari, che li suoi debitori habbiano credito, quando saranno ricercati li quadernieri, debbano dire, se veramente q(ue)lli che vorranno scriver haverranno credito in Banco.

20. Trovandosi ò ministro del Banco, ò altri, che con mezzo et participatione, et secreta intelligenza fra loro havessero intaccato il Banco, ò in qual si voglia modo haverà posto mano nelli danari di quello, siano sottoposti a tutte le pene statuite à furanti del danaro pubblico; dovendo questi tali esser co(m)messi all'ufficio dell'Avogaria da esser contra loro p(ro)ceduto col mezzo delli Consigli ordinarii a quelle più severe pene, che meritasse il delitto loro; oltra il dovere quello, che intaccherà, cascar in pena de (30) per cento di quanto haverà intaccato, da esser applicata la mità alle spcse del Banco, et la mità a quelli ministri, che scoprirà(n)no l'intacco; ne possa alcuno di essi esser assolto con alcun beneficio di bando, ò altro, ne disobligato per modo alcuno.

21. Se il gastaldo, che haverà questa particolar cura, scoprirà intacco da poi il terzo giorno, che s'intenderanno fatti legitimamente li pagamenti haver debba esso la mità, della pena imposta alli intaccatori d(e)l banco; et non trovando esso Gastaldo li in-

tacchi, se li giornalisti, cogitori troveranno loro, habbino essi il sop(radet)to beneficio, il qual non possano haver a modo alcuno li quadernieri, ma per ogni intacco fatto, ò per error, ò per malitia debbano esser banditi tutti.

22. Si obliga questo Cons(igli)o, et con la solennità del presente decreto pubblicamente dichiara, non volcr mai metter mano ne i denari del banco per q(uan)to si voglia minima summa, ne anco intaccar per suoi quanto si vogli importanti bisogni. et, se pur occorresse in alcun tempo di volersi valer, non possi esser posta la parte, se non vi concorreranno tutti de tutti li ordina del Collegio nostro, et presa in detto Collegio con tutte le ballotte, et in questo Cons(igli)o con li $\frac{5}{6}$ ridotto da 100 in su. Volendo etiam, che li ministri non siano tenuti à menar partita di chi 'si (p. 110a) voglia, che non habbi credito, per quanto fusse loro co(m)messo da Proveditori, ò da altri, sotto pena di esser sottoposti à tutte quelle pene, che sono gli intaccatori, et di esser privi dell'officio, et banditi p(er)petuam(en)te.

23. Non si possa per alcuna partita morta, ne di deposito con pegni de zoie, ori, ò di qual si voglia cosa, se non con danari contadi, et con credito che havesse in banco chi volesse far tal partita sotto le medesime pene, alle quali sono sottoposti li intaccadori del Banco, et quelle, che sono statuiti alli Quadernieri.

24. Ne possa il cassier ordinario servir se, ne altri di quanto si voglia minima summa di danari, ne meno portar fuori di banco, ò del scrigno, che li sarà deputato, ne far ricevuta, che non corrano li contanti; ne tener vacchetta de debitori; sotto pena di perpetuo bando, et di pagar altrettanta(n)to per pena, quanto saranno le summe di chi si sarà servito, ovvero haverà contra questi ordini disposto.

25. Li ministri di questo banco da esser eletti, come à detto, per il Collegio nostro con ballottatione de sopra Proveditori di esso banco non possino continuar alli loro carichi per più de anni due; ma possano ben esser rieletti eccetto il Cassier; il qual debba haver contumacia altrettanto tempo, quanto haverà servito.

26. Le sententie delli Proveditori sopra i banchi in quelli casi, che perteneranno à quel carico, debbano andar in appellatione alli sopra Proved(ito)ri p(redet)ti, et nascendo laudo, restino le sententie diffinitive.

27. Che li danari posti in Banco da chi si voglia, ò quelli, che li saranno scritti, non possino esser mai sequestrati, ne intromessi, ne anco per alcun debito publico: ma star debbano, come se fussero nella propria cassa d'ogni particolare.

28. Che le partide di banco habbino quella fede, come se fussero fatte nelli atti di publico Nodaro, et in ogni giudicio siano approbate; delle qual partide non possa esser data copia, se non alli nominati, ovvero à quelli che con giuramento diranno d'haverne interesse, et tutte le copie siano sottoscritte da quel zornalista, che le haverà scritte, et dal Quadernier.

29. Che alcun Magistrato in cause civili, ò criminali non si possi valer delle partide del Banco, con le quali in alcun giudicio non possi esser alcun convinto.

30. Non possi depennar alcuna partida scritta, come si soleva far nelli (p. 110^a) banchi particolari; ma tutto quello, che occorresse de pennar, sia fatto con retrattation di partida sotto le pene alli zornalisti di privatione dell' officio.

31. In tutte le partide che si scriveranno, sia specificato dentro d(el) zornale la summa almeno per abbaco, et cavato fuori in figure Imperiali; et non possa scriver alcuno per parola data, no per poliza, ma tutto quello, che si scriverà, sia sempre con la presenza di chi vorrà scriver, ò di suo legittimo procuratore; sotto pena a' Quadernieri et zornalista di perpètuo bando.

32. La mercede delli ministri del banco, et tutte le spese, che occorrerà far per esso Banco, sieno scritte in esso di sei in sei mesi; non potendosi dar danari di soventione, et siano scritti dal nome del sopra Proved(ito)r, che haverà carico di tener li conti di detti ministri.

33. Nel giorno, che si sollennizerà questa erettion del Banco siano publicati tutti questi Capitoli alla presentia della sig(no)ria, et del Collegio nostro, il qual banco non possa continuar più di anni due; principiando dal dì, che sarà aperto fino alla fine di detti anni due, se non in caso, che si prorogasse per quel tempo, che paresse a questo Consiglio.

XXXVII. Senato, *Terra*, 1585, 8 Avril (fol. 20^b).

Portando seco la deliberatione fatta in questo Cons(igli)o a' 28 del mese di Dicembre prossimamente passato di levar un banco publico quello oppositioni, et quelli inconvenienti, et maleficii, che si sono intesi; et potendo il tempo metter innanti occ(asi)one di devenir ad altra resolutione in materia simile, che sia di maggior com(m)odità alli mercanti della piazza, et di maggior servizio publico.

L'andarà parte, che la p(redet)ta deliberatione di 28 Dicembre passato di levar banco publico sia, et s'intenda del tutto revocata, accio che levato questo impedim(en)to possano da particolari persone esser proposti alli Savii del Collegio nostro altri partiti: Con li quali detti Savii habbino modo di proponer a questo Cons(igli)o quelle parti, che giudicheranno maggiormente a proposito in tal materia.

+ 106 lecta Coll(egi)o 23 M(ar)tii 1585.

XXXVIII. Di detto (fol. 21^a).

Perche col differir di eseguire la parte di questo Cons(igli)o di 28 Dicembre 1584 si comprende ogn'hora pih, che il continuar la piazza senza la solita com(m)odità del Banco di scritta, è con notabile pregiudicio delli negotii di questa nostra Città, trattandosi tutte le cose con molta lunghezza, et occorrendo nelli pagamenti importanti disordini, così nella qualità delle valute, come nella sicurezza di essi. però

L'anderà parte, che così il Collegio nostro, come li sopra Proved(ito)ri, et Proveditori sopra Banchi; se intendono proponer alcuna cosa intorno alla negotiation dei Capitoli del detto Banco, debbano venir così uniti, come separati à propornela à questo Cons(igli)o in termine di 20 giorni prossimi futuri. Potendo oltra ciò li medesimi infra l'istesso termine ascoltar li ricordi, che da particolari persone fussero à loro proposti in tal materia di levar Banco, con obbligo di venir poi à questo Cons(igli)o (come è detto) à proponer quelle parti, che stimera(n)no esser di maggior servizio

publico : il qual termine passato , et non fatta altra deliberatione sia all' hora immediate eseguita la sop(rascrit)ta parte già presa in tal materia, si come è conveniente.

— 53 — 1 — 13

XXXIX. Senato, *Terra*, 1587, 11 Aprile (fol. 92^a-95^a).

Quanto sia necessario il banco de scritta in questa Città, avezza già tanti secoli a trattar li amplissimi suoi negotii con il mezzo di questa commodità, chiaramente s'è scoperto delli disturbi, disordini, e confusioni intrate in la piazza di Rialto, per mancamento di questo antico costume, li quali, come manifesto principio di ruina delli negotii, così sono certissimo presagio del publico malefitio, l'interesse del quale è grandemente fondato sopra il largo corso di mercantia. E perchè appar assai chiara e manifesta per tante esperientie fatte la facile ruina, in che sogliono incorrer li banchi particolari, poichè tanti in li passati tempi hanno fatto ruinoso fine, con infinito disturbo di tanti poveri pupilli e vedove, e gente miserabile, che con li frequenti fallim(en)ti di essi banchi, la Città ha convenuto patire, causato principalmente dalla dilation de negotii, che sono fatti, dalla commodità e facilità della pen(n)a, che si trovano in mano, per la quale sogliono li particolari banchieri abbracciar tanto, che non potendo supplir al peso della piazza, conducono se stessi al preceptio. Ne essendo stato giudicato bene dar essecution alla deliberation fatta da questo cons(igli)o di supplir a questo importante bisogno, con il mezzo del publico banco, si debbe in qualche maniera provvedere, che tanto danno, quanto manifestamente si (p. 92^b) vede introdotto, non facci maggior progresso. E poiche la Città assuefatta a questa maniera di negotii ha bisogno di banco, et che li banchi particolari portano seco una certezza di ruina e nel publico son considerati tanti contrarii, ne dopo l'ultima parte presa in tal materia è comparso alcuno con offerta di levar banco particolare libero, si debbe trovar forma di appresentar banco tale, che supplendo al certo bisogno, levi il pericolo della propria ruina, l'infamia della Città per li certi fallime(n)ti, et il danno manifestissimo, e che insomma non essendo

tirato da alcun suo particolar negotio, ne ad alcun traffico approvato; servi al solo commodo della Città, et come ministro et governor sia custode e dispensator di quello sarà giornalmente per banco girato; Però

L'anderà parte ², che sia levato un banco de scritta, il quale debba durar per tre anni prossimi futuri, con li modi, et conditioni, qui sotto dechiarite, cioè:

Che tutti quei, che intenderanno prender sopra di se il governo del banco, con le conditioni nelli susseguenti capitoli annotate, debbano in termine di giorni xv dopo la publicatione presentar in mano del secretario à cio deputato dal collegio nostro polizza serrata, nella qual sia dechiarito il suo nome, et con quanta provisione all' anno si offerirà di prender il carico di detto governo, dovendo tutte le dette polizze passati li giorni xv esser aperti, la mattina nel collegio nostro alla presencja del Ser(enissimo) Principe, et l'istesso giorno, per levar l'occasione di pratiche, sia chiamato questo cons(igli)o et ballottati tutti li partiti, che saranno proposti in dette polizze, et quel che haverà più balle delli altri, s' intenda eletto Governatore del Banco, per il spatio delli tre anni, con li dui terzi delle ballotte di questo cons(igli)o. Al qual siano dati li danari di sei in sei mesi, come sarà dechiarito, dovendo haver tutto il peso, et l'obbligo del danaro, et della restitutione a richiesta de creditor, et a quello in som(m)a (p. 93^b) con le cautioni, et piezarie, che doverà dare, esser creduto, et fidato. —

Con obbligo, et espressa dechiaratione di non poter lui in alcuna immaginata maniera, ne con partide di esso banco, ne con dannari della cassa far alcun traffico, ma tener la sola pura amministration, e governo, sotto irremissibil pena di perdere altrettanto qua(n)to havesse trafficato, se si fosse servito, o ad altri

² Nel Capitolare (p. 77^b) la parte comincia qui e termina colle parole: *ne con partide di esso banco*, dopo le quali nulla più leggesi, ed il resto della pagina è bianco. Invece nella pagina seguente 78^a, sotto il titolo: *Ordni del Banco particolare, et obblighi del Banchiero, et altri ministri di esso Banco giusta le parti del Senato de xi Aprile e primo Zugno 1587*, sta scritto: *Che il Banchiero debba haver tutto il carico peso et obbligo del danaro, et restitutione, etc. fino alle parole: creduto et fidato*. Segue poi: *Che egli non possa in alcuna imaginata maniera, ne con partide, etc.*

havesse imprestato, o in altra via, per qual si voglia modo si fosse accomodato, qual pena sia delli Proveditori sopra banchi, se faranno l'essecutione, se non delli Avogadori di commu(n), o Avogadori fiscali, se vi saranno, potendo l'uno, et l'altro magistrato per via d'inquisitione venir in luce, tanto in tempo, che starà il banco aperto, quanto dapoi saldato, et possino anco li ragionati ducali riveder li libri, e trovando in questa parte transgressione, che dalli sopradetti Magistrati non sia stata scoperta, haver debbino essi la mità della pena, et l'altra mità sia applicata alla casa dell'arsenal.

Et per poter far li pagamenti, che occorreranno alla giornata, per via del banco, siano tenuti delli danari posti in banco Ducati trentamille in uno scrigno alli Camerlenghi nostri di comun, con una chiaue di quello in mano del banchier, et l'altra delli si(gno)ri soprabanchi per il detto effetto, et il restante del cauedal del banco sia tenuto tutto in altri scrigni nella Cecca nostra, ed due chiaui similmente, come di sopra, da esser da quelli cauati li danari, et portati in quello delli Camerlenghi, secondo che porterà l'ordinario bisogno del banco.

Sia ³ tenuto quello, che torrà sopra di se l'aministratione del banco dar piezarie per Ducati vinticinquemille, si ⁴ come disponeno le leggi, che habbiano a dar li banchierj ordinarij, et possino dar li piezi de ducati mille, fin cinq(ue) mille, p(er) cadauno, da esser notati di propria mano (p. 93^b) alli Gouvernatori delle intrade, et approbati per questo cons(igli)o, con li doi terzi delle ballotte di questo cons(igli)o intendendo, che essi piezi siano obbligati per tutto il tempo, che il banco stara aperto, et fin all'intiero suo saldo.

Debba esso amministrador appresentar, da esser approbati in ⁵ collegio, con li tre quarti delle ballotte un quadernier con salario di ducati trecento, un cassier con Ducati trecento, un giornalista con Ducati Centocinquanta, Doi coaiutori, per aiutar il quadernier a metter in libro, et a puntar con ducati cento l'uno, Dovendo li sop(radet)ti giornalista, et coaiutori interuenir sempre nel far delli ballanzi e mutationj de libri, secondo occorrerà;

³ Nel Capitulare: *Che sia tenuto il Banchiero dar piezarie, etc.*

⁴ Nel Capitulare il fol. 78^b comincia colle parole: *si come disponeno.*

⁵ Nel Capitulare: *Che debba esso Banchiero appresentar, etc.*, e così di seguito.

Che il Quadernerio e cassier siano tenuti dar pieggiaria di ducati cinquemille p(er) uno, da esser accettate, et approbate in collegio.

Se alcuno per propria volontà, o, assenso del banchier, o, da ministri intacherà il banco di qualsivoglia sum(m)a, caschi in pena di ducati diese, p(er) cento di tutta la sum(m)a, che haverà intaccato, et si farà l'intacco de volontà et assenso del banchier, caschi esso banchier in altra lata pena, che esser debba di quelli magistrati, o, soprabanchi, o, Auogadori, che faranno l'esse-cusione; Se veram(en)te l'intacco sarà fatto per assenso, o, fraude de ministri, s'intenda quello, o, quelli banditi perpetuamente di q(ue)sta Città, e fra il Menzo, e quarner, intendendosi intacco ogni accommodamento, che fosse fatto con pegni, zoie e obbligasion de beni, o, qualsivoglia altra cosa, che non fusse denaro contante.

Non ⁶ possa il Governor del banco, ne il cassier di esso recusar di accettar denari conta(n)ti in banco da chi in buona, et corrente valuta glieli porterà, sotto pena all' uno, et all' altro, che recusasse di ducati cinquece(n)to applicati all' arsenal.

Et p(er) maggiormente assicurarsi, che il danaro del banco no(n) sia mai tocco, ma resti sempre pronto a requisitio(n) di creditori, sia ⁷ oltre li altri ministri eletto un sufficiente, et fedel Ragionato dal collegio nostro, premesse le solite proclama (sic), il qual habbi dell'istessi denari duc(at)i ducento di salario all'anno, et sia obligato tener una vacchetta p(er) scontro della cassa, col cassier ordinario del banco, per poter render sempre facile conto alli sig(no)ri della quantità del danaro, che si troverà in esso banco, et siano tenuti li s(igno)ri almeno una volta all'anno, nel mese di maggio far far uno diligente billancio, rivedendo i cavedali, che haverà il banchier, et suo cassier, facendoli contar alla presentia almeno di doi di loro, et portino fede sottoscritta almeno da tre delli sig(no)ri, che sia stata fatta detta revisione, et se si haverà trovato incontrar il debito con i danari, la qual fede sia letta a questo cons(iglio) et questo sotto il debito di sagramento, et in pena di ducati cinquecento, da esser applicadi all' arsenal.

⁶ Nel Capitolare: *Che non possa il Banchier, nè il Cassier, etc.*

⁷ Nel Capitolare il fol. 79a comincia colle parole: *Che sia oltre gli altri ministri eletto un sufficiente, etc.* mentre il fol. 78b termina colle parole: *applicati all' arsenal.*

Per manco travaglio di scrittura non si possa scriver alcuna partita di minor summa di ducati cinquanta, ma chi fusse creditor di minor summa in banco li traza in contanti.

Li denari che restassero in banco a credito d'alcuno, che non comparesse nel saldar à riceuerli, o, girarli nel novo banco, siano immediate passati li tre anni portati in Cecca delli depositi de particolarj, doue habbiano a star a requisitione delli patroni, o, suoi heredi.

Se in capo delli tre anni il banchiero non salderà tutti con danari contanti, egli s'intenda senz'altro bandito di tutte terre, et luoghi, et confiscati li suoi beni, se ne saranno dopo saldati tutti i creditori, et non possa aiutarsi, ne anco con presentar altro bando maggior del suo, ne haver salvocondotto se non haverà prima sodisfatto in danari contanti.

Li (fol. 94^b) Proueditori nostri sopra i banchi, hauer debbano la solita autorità delli primarij giuditij, et debba quello di loro, che sarà in settimana sentar in banco, mentre all' hora consueta scriuerà, et ogni mattina sia tenuto di propria mano sottoscriuer il giornale e libro del cassier, non potendosi dopo detta sottoscrizione menar ⁷ alcuna partita;

Ne si possi scriver in banco senza la presenza, o, conosciuto interueniente del creditor, intendendosi niente, e di niun valor le partite scritte in absentia, et quelli, che voranno darsi in nota all' offitio di soprabanchi di contentarsi, che li siano scritte le partite in loro absentia, possino farlo.

Li libri giornali, libri, et vachette di cassa di ogni banco saldato ogni tre anni debbano esser custoditi in una volta, raccomandati a Prov(edito)ri soprabanchi, et a ciascuno banco sia assegnato un armer separato con le arme depinte di quel banchiero, Douendo un ministro de soprabanchi, quando li Proueditori saranno ricercati, che sempre debbano esser sottoscritte da uno delli Prouueditori, e quel Ministro habbi per sua mercede soldi quattro per copia de partida da ducati cento in stù, et soldi doi da detta summa in giù. Et debba una delle chiaui dell' armer delli libri restar presso il Governor del banco, perche non siano maneggiati senza intervento de suoi commessi, poiche doueranno esser tenuti a renderne conto.

⁷ Nel Capitolare il fol. 79^b comincia colle parole: *menare alcuna partita.*

Non si possi menar partita in banco, come alcune volte si soleva fare, senza dar credito a quello a chi era scritto, ma con dir li detti al tale, che era uno, a chi erano immediate girati, over, i detti a cassa; Ma di ogni partita sia sempre dato debito e credito a chi scriverà, et a chi sarà scritta la partita, et volendo quello disponer sia fatta partita nova.

Li salarij delli ministri del banco, e li denari, che nella condotta doverà esser dati al Gouvernator, o, ministro del banco siano di mesi sei in mesi sei pagati delli danari, delli quali sarà (p. 95 ^a) fatta la provisione, come di sotto si dirà, et parerà a questo consiglio.

Ogni fine delli tre anni, che s'intende la condotta, o, amministrazione del banco, anticipati però mesi quattro di esso fine, sia eletto un altro Governor del banco da esser continuato p(er) altrettanto tempo, con le conditioni sop(rascri)tte non potendo in alcun modo haverla quello, che l'haverà havuto li anni precedenti; Dovendo però per tanto tempo ⁸, quanto sarà stato a quel governo haver altrettanto di contumacia, et così si debba continuar di tre in tre anni finchè altro paresse a questo cons(igli)o deliberare.

Et ⁹ per trovar modo conveniente, senza interesse del pub(li)co di poter cavar danaro necessario per la spesa, che sarà fatta così nella persona del banchier, come in tutto il servitio di esso banco, sia preso, che li regolatori nostri dell'intrade, et cinque saui sopra la mercantia, debbano quanto prima prender diligente informatione, sopra che si potrà cavar questo denaro, con quel minor aggravio della mercantia, che sarà possibile, rappresentando subito il tutto nel collegio nostro, i savi del quale debbano venir quanto p(ri)ma a proponer a questo cons(igli)o quelle provisioni, che stimeranno conuenienti in questo proposito.

Dechiarando etiamdio, che se dopo il levar del detto banco occorresse alla giornata, che alcun mercante raccordasse alcuna cosa, che potesse bisognar, p(er) maggior securtà, et perfettione di quello, debbano li predetti cinque savii haver autorità di udirlo,

⁸ Nel Capitolare il fol. 80^r comincia colle parole: *tempo quanto sia stato banchiero haver altrettanto di contumacia.*

⁹ Tutto questo brano - da *Et per trovar*, fino a *in questo proposito* - manca nel Capitolare.

et parendo a loro il ricordo degno di consideratione, siano tenuti di riferire il tutto nel p(re)detto collegio nostro, accio si procuri p(er) ogni via possibile di ben incaminar, et stabilire questa cosi necessaria, et importante opera.

+ 93

— 24

— 41 1587, 13 April.

Pub(lica)ta sop(r)a le scale di Rialto p(er) Pasqualin di Bianchi com.

XL. 1587, 26 Maggio, lecta collegio.

Che per le cause ben note a questo cons(ilio) la parte presa in esso a xi. d' Aprile in proposito di levar banco, et quella di 2. del mese di maggio prossimam(en)te passato sop(r)a il pagamento, che si deve fare di aggiunta di doi soldi al grosso per ducato siano suspese per xx. giorni p(ro)ss(im)i nel qual tempo sia pubblicato nei luoghi soliti di q(ue)sta Città, che tutti quelli, che vogliono levar banco debbano in detto tempo presentar al secretario deputato a tal carico una scrittura sigillata, nella qual sia descritto il modo, le conditioni, et obblighi con li quali intenderanno levar banco, senza però interesse di salario, o, di altra gravezza pubblica, et co(n) questa espressa declaratione, che no(n) si possi scriver alcuna partita, senza la presenza dell' interessato, o, di suo legitimo commesso, et no(n) altrimenti, ne manco si possa scriver partita di (fol. 123^a) minor summa che di ducati 50, se no(n) p(er) resto, Dovendo in spatio d'anni sei saldar intieramente detto banco in contadi, et le piezarie per la quantità, che averanno piezato sieno obligati fino all'intiero saldo di detto ba(n)co no(n) ostante qualsivoglia novità, che potesse occorrer in esso banco, et passati li detti anni sei, tutte le partite, che si scrivessero siano nulle, et di niun valor, se non sarà fatta nuova deliberation da questo cons(ilio), Et rinouate le piezarie sudette, passato veramente il termine di giorni xx. siano aperte nel collegio nostro, et debbano li savi di esso collegio venir poi a questo cons(ilio), nel quale siano lette tutte le dette polizze delli partiti sopra detti, et ballottati quello, che scuoderà li doi terzi delle ballotte s' intendi rimasto banchiero con li obblighi sopradetti, et conditioni del suo partito

et all' hora la parte suddetta de xi. Aprile, et 2. del passato siano del tutto rivate, et sia commesso a quelli officii, che haveranno scosso li soldi doi al grosso p(er) ducato, che debbano restituir il tutto, senza alcuna limitatione; ma non havendo li $\frac{2}{3}$ nella prima ballottatione, siano reballotati quelli doj, che saranno superiorj, et no(n) havendo neanche la seconda volta sia reballotato solo quel che haverà maggior numero de voti; et havendo li doi terzi, s'intendi rimasto banchiero, Dovendosi in tutte queste ballottationj cacciar quelli che saranno stati cacciati nella prima.

— 59.

— 1.

— 12.

XLI. 1587, 1 Giugno, fol. 121^b - 123^a.

Si sono per lo passato trovati in questa Città n(ost)ra piu banchi di scritta, li quali perche di mano in mano si andavano levando, come veniva pensiero hor a questo, et hor a quell' altro particolare di offerirsi a tal operatione l'ultimo dicembre 1546 giudicò a proposito questo cons(igli)o, che quello, che all' hora intendeva levar banco fusse approbato con li $\frac{2}{3}$ di esso, iux(ta) la parte 1526 in materia di approbatione di banchieri. Ma nelli tempi presenti, che ritroua(n)dosi (fol. 122^a) questa nostra piazza priva affatto di ogni comodo di banco, essendo stato giudicato non esser a proposito che 'l pubblico habbi in alcun modo ad interessarsj nel danaro de particolari, ha stimato la prudentia di questo cons(igli)o convenirsi di far alcuna condecante provisione, p(er) la errettione di un banco particolare, qual habbi a servir al bisogno della piazza, et comodo di tutta la Città, et proveder insieme, che li particularj, che voranno condur, et levar esso banco amministrino in modo il denaro di quelli, che lo confideranno alla loro Ditta, che possino maggiormente promettersi, che non habbi a riuscir di quei fallimenti et intacchi, che sono riusciti per lo passato notabilissimi, et importantissimi a tanto danno, et pregiuditio de mercanti cittadinj, et povere fameglie, havendo voluto haver in concorrentia piu partiti di chi si offerisca al governo di esso banco, per potersi con tanto maggior sicurtà resolver in quello, che più si scoprisse avvantaggioso, ogni uno per prudenza

sua può comprender che in tal caso non si ricerchi altrimenti il requisito sopradetto dei due terzi venendosi colla concorrenza abundantem(en)te a sodisfar all'intentione, che si ha del publico et particolar servitio, come si osserva etiandio nell'elettione di magistrati nostri, di molti eleggendosi quello è riputato il meglio et che il voler dar essecutione alla deliberatione de di XI. Aprile prossimam(en)te passato circa la passata strettezza dei due terzi, etiam in questa sorte di ballottatione di molti, ove concorreno molteplici, et reciprochi interessi, come dall'isperientia s'è manifestamente conosciuto, è un' abbandonar una tanto necessaria provisione, però,

L'anderà parte, che in termini di giorni dieci, dopo la publicatione della presente deliberatione, sia in libertà di cadauno per polizza secreta presentar nel collegio nostro al secretario a questo deputato quel partito circa il governo del sudetto banco, che meglio li parerà, Il qual termine passato non possi piu per alcuna maniera esser accettata alcuna (fol. 122^b) polizza del sudetto nostro collegio, ma le presentate siano co(n)servate così sigillate come saranno state presentate, et poi aperte inanti il Scr(enissi)mo Principe nostro in questo cons(igli)o il primo giorno, ch'esso si ridurà immediate passati, i, detti giorni dieci, et no(n) altrimenti in modo alcuno; ove non ostante le sudette deliberationi fatte ultimamente li XI Aprile, et 16 maggio prossimamente passati, siano estratti a sorte et l'uno dopo l'altro ballottati li partiti presentati, et qu(ello) che haverà piu ballotte, passando la mittà del cons(igli)o, s'intendi eletto Governator del banco, con tutte le conditioni esp(re)sse nella parte sop(rascrit)ta di XI. Aprile prossimam(en)te passato.

Et perche per il capitolo quinto contenuto in essa parte di XI. Aprile passato è detto, che non si possi scriver partita alcuna nel sudetto banco di minor summa di dug.¹ cinquanta sia etiamdio preso, che p(er) maggior commodità di ciascuno, no(n) ostante il preposto Capitolo, possi essere scritto ogni partita etiam da 50. ducati in giu, ma p(er) resto solamente.

Alquante altre notizie intorno agli avvenimenti cui si riferiscono queste leggi ed ai dibattimenti che, in occasione

di esse, ebbero luogo in senato, ci sono offerte da quel monumento preziosissimo dell'antica letteratura economica, che sono le due, sin qui pressochè ignorate.

Orazioni del Senatore Tommaso Contarini.¹⁰

I.^a

XLII. Di eriger un banco publico, trattato in Senato et deliberato di sì, adi 28 di Decembre 1584.

Ancora (p. 237^a) che quello che si ha da trattar, sia aliena dall'animo, et ingrato all'orecchie di molti, e dell'E. V. p(er) quanto si giudica da quello, che apparisce nella prima fronte, havendo fatto fermo pensier, che non si debba metter le mani in cosa contraria dall'uso di questa città; non di manco chi vuol far bona, et salutifera deliberazion, no(n) deve risolversi nel suo petto ava(n)ti intenda tutte le ragioni, et portar la sententia da casa (come si dice) nel Senato, ma lassando in pendente il suo giud(izi)o no(n) inclina(n)do più all'una, che all'altra parte, ascolti indifferentemente tutto quello, che vie(n) detto, esami(n) tutti i discorsi, et senz'af-fetto, et senza precedente imp(re)ssion, implori et lasci l'adito ap(er)-to al lume di Dio, che in cosa ta(n)to grave, in materia tanto difficile, spiani le difficoltà, et mostri qual deliberazion sia p(er) riuscir più utile al publico, più com(m)oda al privato et più sicura a tutti. Et quando l'E. V. come si deve aspettare da prude(n)tis-s(im)i et graviss(im)i senatori, saran così disposte, che no(n) hab-bia abbrazzado nel suo animo più questo, che quel partido, p(er) la facilità d(e)l negotio, p(er) la com(m)odità della piazza, p(er) l'accrecimento dei datii, p(er) il beneficio dei mercadanti spero mostrare alle V. E.^{me} S. che la proposta no(n) solo no(n) dev'es-sere p(re)termessa, et negletta, ma co(n) tutti i spiriti, co(n) ogni fondamento di ragion deve essere approvada da qualu(n)que sin-cero et ottimo giud(izi)o.

Molte città p(er) il vero, essendo deboli, oscure, et povere, me-dia(n)te la merca(n)zia introdutta da homeni periti delle cose del mondo, vivaci d'ingegno, et al proprio utile industriosi, son de-ventade spaventose à i nemici, abbondanti d'oro, et d'ogni altra

¹⁰ V. c. I.^o

cosa p(er) se stessi et p(er) i vicini , et famose app(re)ssò le nazioni lontane : ma Venezia nata, et cresuda co(n) questi negozii et co(n) i traffichi, si puo' dir, che sin nei suoi principii, l' habbia havudo et com(m)odità, et splendori, che l'habbia fatto am(m)irar da tutti quei, che no(n) haveva notitia; essendosi augmentando co(n) quest'arti l'haver privato, essendo concorso qua gra(n) parte del danaro d(e)l mondo, essendo multiplicade l'arte mass(im)e della seda, et della lana, fatto più numeroso il popolo, cresudi i datii p(er) ta(n)te robbe ch'entrano, et che escono, ampliade l'entrate pubbliche, et arricchida la città di tutti quei com(m)odi, et quei orname(n)ti, che godemo, et che son com(m)uni a tanta diversità di ge(n)te, che vien à habitar in questo com(m)un nido. Ne solamente p(er) la quantità delle ricchezze, per (237^b) il numero de i homeni questo essercitio vien à esser laudabile, et profittevole, ma p(er) le forze, che dal med(es)imo son invigoride et fatte potenti; essendo causa, che si fabricano tante navi, che s' essercitino ta(n)ti marinari, che si facciano tanti nocchieri, tanti comiti p(er) le galie peote, et armiragli p(er) l'armade apportando ancora lume alle Città, che usa questa profession, p(er) la notitia che s'acquista di paesi lontani, di mari non più navigadi, di nation no(n) più praticade, di cose no(n) più viste; cava(n)do am(m)aestramenti di viver ben, et di correzer le nostre trasgression da quelli, che son meglio ordinadi di noi; et apporta(n)do beneficio di boni ordeni, et reformation di costumi, à quelli che ò p(er) il sito son ruvidi, et i(n)trattabili, ò p(er) la co(n)suetudine mal educadi, ò p(er) la privation del co(m)mercio incivili et eferadi. In modo che p(er) quest'industria i homeni percorrendo i mari, benchè fieri, et spaventosi, travarsando monti, benche alpestri et inaccessibili, espone(n)dosi à diversi pericoli, sottomottendosi à fadighe, et disagi, trattando con varie ge(n)ti, i diventan arditi, d'animo sicuro nei casi dubii della fortuna, copiosi di partidi, avanta(n)zosi nei negotii, idonei à ben governar il publico et il privato, à i quali ogni nation deve esser obligada; facendo essi che tutto il mondo diviso in ta(n)te parti, co(m)posto di ta(n)te terre lontaniss(im)e l'una dall'altra, diventi una sol città, p(er) il commercio, che media(n)te la merca(n)tia li unisce tutti insieme co(n) amicitia, et co(n) beneficio, com(m)unica(n)do le cose, che abonda in un luogo à quei che ne ha(n) ma(n)came(n)to, et portando à casa quello che in

altri paesi è copioso. Levasi la merca(n)tia, ogni città sarà simile a una casa, ò più tosto à un tugurio, nella qual i cittadini no(n) havrà prattica, ne cognition d'altre p(er)sone, che di loro stessi; le nation diverse sara(n) pronte à i odii, all'inimicitie, alle guerre, essendosi acquitade molte discordie tra' popoli diversi et i(m)pedide rotture di pace fra principi p(er) l'i(n)teresse della merca(n)tia, et p(er) l'emolume(n)to, che se ne riceve. Si estingua o si diminuisca il trafico in questa città, che di quello vive, si nutrisce et aume(n)ta, no(n) haverà più la sua fama ne la sua bellezza; no(n) haverà il suo vigor, no(n) haverà il suo popolo; ma solitaria, et squa lida sarà priva di quei orname(n)ti, et di quei beni, che la rende pomposa, et grande. Conservar la merca(n)tia, mantener il trafico di varie sorte, senza un banco di scrittura, no(n) solo è inco(m)mmodo et difficile, ma i(m)possibile. Occorre far ta(n)ti pagamenti p(er) i robbi che si ve(n)de (p. 238_a) et che si compra, che se in cadaun se volesse esborsar il danaro da una parte, et riceverlo dall'altra, si co(n)sumaria tanto tempo, che una grandiss(im)a parte dei negotii resteria impedita; et siccome col mezzo d(e)l banco in un mome(n)to, nel qual si muove la pen(n)a sopra i libri, si satisfa al co(m)prador, et al ve(n)ditor, così senza tal com(m)odità no(n) basteria una giornata à dar p(er)fection in un di questi contratti, massim(amen)te quando il mercado fusse di molta su(m)ma, et che bisognasse contar gra(n) numero di danari; dove ancora p(er) caution di tutte due le parti saria necess(ari)o che i(n)tervenisse nodari, testimoni, contraenti, scritturali, instrume(n)ti, receiveri; che à radunar queste p(er)sone insieme, à usar quegli mezzi saria cosa, che più facilmente si potria desiderarla, et immaginarla, che dargli in brevità di tempo la co(n)veniente execution. La qualse ben fusse adempita, no(n) potria esser di quella sicurezza, et di quella satisfattion ai negotia(n)ti, che suol esser la scrittura d(e)l banco; à ricever i co(n) facilità si smarrisce, i instrumenti son sottoposti à cavillation et tutte le scritture capaci di varia i(n)terp(re)tation; mass(imament)e essendo app(re)sentade ai avvocati, et co(n)sultade da p(er)sone, che si nutrisce delle lite, le quali si potria senza difficoltà far nascer dai diversi sensi, che da quelli si cavasse. Ma menada una partida di banco, la ò di ta(n)ta autorità, che la no(n) patisce dubio alcun, la ò così succinta, che in un mome(n)to la si

sa et si vede di ta(n)ta com(m)odità, che tutti restan contenti, et così sicura, che se(m)pre si può trovar sui libri. Si ritrovano d(ell)'altre città, che fan qualche negotio, et che non han l'uso del banco; ma queste p(er) esser totalme(n)te dissimili da Venetia, no(n) bisogna compararle con questa città, dovendosi far paragon di quelle, che han qualche co(n)venienza insieme, no(n) di quelle che son in tutto disperate. Chi co(n)sidera la qualità ed il stato delle città del mondo p(er) la notizia che se ne ha, trova che Vinetia no(n) è paragonabile se no(n) co(n) due sole, con Lion et co(n) Anversa, rispetto alla moltitudine del popolo, et alla multiplicità dei negotii. Parlo d'Anversa, no(n) nel stato, che la si trova adesso, afflitta dalle guerre, abbandonada dai mercada(n)ti, et priva dei negotii, ma come la era, quando la fioriva di ricchezze, et di quiete. Allhora vi era un fattor di Portogallo, la nation Inglese, la Francese, Piccardi, Bretoni, et altre ge(n)ti le quali negoziando diverse sorte di merca(n)tia apportano gran ricchezza al publico, et al privato. Nè parlo di Lion nell'esser, che si trova dopo che furono (pag. 238₆) cacciadi i Genovesi, i quali tiravano in quella città tutto il loro negotio, et del danaro, et delle merca(n)tie, che era grandiss(imo) et hora l'han transferito in Besanzon con grave iattura della piazza di Francia, la qual p(er) diligentia che s'habbia usado, no(n) ha mai pottuto remettersi, et divertire il negotio da quella parte, nella qual'è sta impiegado. La qual cosa si deve molto ben avvertir, et co(n)siderar p(er) l'esempio di Venetia, acciò procuriamo co(n) tutti i spiriti ma(n)tener quel corso di trafico, et di negotio, che p(er) gratia di Dio co(n) gran frequentia s'essercita in questa città; altrame(n)te divertido che il fusse, come il successo di Lion ne insegna, saria difficile recuperarlo. Tornando àproposito in queste due piazze piene di popolo, di mercadanti, et colme di mercantia, co(n) meravigliosa fede inviolabile si facevan i conti et si satisfacevan quei, che havevan negotio insieme. In l'una privatame(n)te si deputavan due p(er)sone, che vedesse i libri del dar, et dell'havever di quei principali, che havevan credito et debito l'uno con l'altro, et tirando in resto tutti i conti facesse conoscer qual fosse creditor, ò debitor. Et sopra quel conto, sopra quel resto senza scrittura di nodaro, senza p(re)sentia di testimoni, senza au(tor)ità publica si faceva il pagame(n)to del danaro. Nell'altra quello, che era debitor, co(n)segnava al suo creditor, un'altro suo debitor,

et quello un'altra di man in man fin che si trovasse un, che sbor-
 sasse il danaro. Talmente che ò p(er) via di tirar in resto, ò p(er)
 via di co(n)segnar i debitori si faceva i pagame(n)ti, si co(n)duceva
 à p(er)fettion tutti i negotii di quelle gran piazze; opule(n)te città
 allhora p(er) haver ta(n)ta copia di negotiatori, et ta(n)ta qua(n)tità
 di negotii; felicis(si)me città, poichè in ta(n)ti traffichi no(n) mancava
 la fede, in tanti conti no(n) si trovava fraude. Dio volesse, che sicome
 Venetia p(er) numero di popolo, p(er) diversità di gente, p(er) copia
 di ricchezze sup(er)a quell' altre, così nella fedeltà di contrattar
 insieme lo uguagliasse; cosa che potemo ben desiderarla, ma p(er)
 quel che vedo, no(n) mai conseguirla... (239^a)... Qua si trovan ta(n)ti
 Fiorentini, ta(n)ti Genovesi, ta(n)ti Greci, ta(n)ti Schiavoni, ta(n)ti
 Armeni, et d'altre terre et provincie, ta(n)ti ebrei, parte Levantini,
 parte d'altre nation, che sicome tutti co(n)corron facilme(n)te in un
 med(esi)mo luogo, così tutti no(n) ha(n) la med(esi)ma fede, et qua(n)-
 do be(n) l'havessero, no(n) si conoscendo insieme, no(n) potriano
 esercitarla, poichè un no(n) vorria creder all'altro di diversa città,
 di diversa provincia, et ben spesso di diversa religion. Il Cristian
 co(n) l'Hebreo, l'Hebreo col Greco, il Greco co(n) l'Armeno, l'Ar-
 meno co(n) l'Italian, i Italiani fra sè stessi, tutti questi nominadi
 discordi d'animi, d'inclination, di costumi, di pensieri, di lingua,
 di religion no(n) potria unirsi à trattar i negotii co(n) quella cre-
 denza, la qual suplisce ai bisogni senza scrittura, senza aut(or)ità
 publica; come si costuma nell'altre città, le qual no(n) habitade
 da tanta varietà di gente posson facilm(en)te provveder all'accom-
 (m)odamento dei negotii, all'aggiustamento dei co(n)ti con le pri-
 vate convention media(n)te quella fede, che più volte han trovato
 esser sta osservada da tutti. Essendo adunque dissimile d(e)l tutto
 Venetia dall'altre piazze, se quelle esercitan la merca(n)tia con la
 fede privata, questa ha bisogno per ma(n)tener il negotio, d(e)ll'au-
 t(or)ità publica; se quella senza scritture autentiche fan i suoi pa-
 gam(en)ti, à questa p(er) il med(esi)mo effetto è necess(ari)o un banco.
 Se Lion p(er) via di tirar in resto salda i suoi conti, questa deve ha-
 ver una man publica, che gl'indirizza et che i bilancia; se Anversa
 p(er) via de co(n)signation satisfà à i creditori questa con libri pu-
 blici deve contentar et creditori, et debitori. Troppo differente è la
 maniera, troppo diverso è l'ordine di queste città dal costume
 d(e)ll'altre. Introdur una forma nuova di negotiar è difficile, et

p(er) l'incapacità del soggetto co(m)p(osto) di tante varietà al tutto è impossibile. Se adunque (p. 239^b) volemo n(on) dirò aumentar, ma conservar il traffico et la mercantia di questa piazza, n(on) solo è spedie(n)te, ma necess(ari)o erigere un banco di scrittura.

Se l'esperienza no(n) mostrasse, se la ragion no(n) insegnasse, i banchi de scrittura fondadi da i particolari, esser riuscidi finalme(n)te à fattura de i banchieri, à disordine d(e)lla piazza, à ruina de molti, et à poco honor d(e)l publico, saria d'opinion che s'andasse continuando co(n) nuova ellection di questi banchi; ma p(er)-chè la maggior parte ha sortido fin p(er)nicioso, no(n) so co(n) qual pensier, nè co(n) qual speranza si possa abbracciar quel partito, che quasi ogni volta, che l'havemo approvato ne è riuscido notabilme(n)te nocivo.

Havemo casi recenti nella memoria anzi ava(n)ti gli occhi ancora d(e)lla confusion et del dan(n)o grande che ha apportado il fallime(n)to dei banchi à questa città. Le case nobili, et ricche oscurade, et oppresse; molti ò mediocri ¹¹, poveri desoladi, ò grandeme(n)te sbattudi, donzelle restade senza dote, vedove senza sussidio, pupilli senza nutrimento, i mercada(n)ti da questi colpi p(er)cosi, i negozii desordenadi, l'entrate pubbliche diminuide. Tutte queste p(er)sone haveva(no) interesse ne i banchi, tutte queste cose eran co(n)nesse co(n) i med(esi)mi, i quali ruina(n)do per necessità causava(no) l'eccidio di tutte l'altre cose, che da quei dependeva(no). È ampliss(im)o il negotio de i banchi, come san le V. E. include il beneficio di tutte le sorte et di tutte le condition di p(er)sone, no(n) è alcu(n) habbia ò poco, ò molto, che in quei no(n) sia interessado. Sustentandosi il banco si ma(n)tien il ben de tutti, cascando tira con se universal ruina. La qual anche no(n) suciede senza qualche denigration d(e)lla dignità publica; poichè essendo p(er) publico decreto i banchi aute(n)ticadi, havendo co(n)tinuamente l'assiste(n)tia d'un magistrato particolarmente deputado, et istituido p(er) tal carico, bisogna creder che no(n) senza nota d(e)lla reputation publica nascan i desordeni, et i fallimenti. Le piaghe son ancora vive, le cicatrici son ancora ap(er)te del detrimento, et della iattura, che la fallison de i banchi suol apportar à questa città; et se ancora no(n) si sentissero i dolori, no(n) si vedessero

¹¹ Bologni, pag. 15 mediatori !

le feride si potria nasconder tal mancame(n)to, ma la cosa è ta(n)to evidente, che non si può dissimularla. Onde se volemo cognoscer che fin habbia da esser de i banchi, che si fonderanno, consideremo quale sia stato l'esito di quei, che pe(r) il passato da diversi particolari so(n) sta fondadi. Di ce(n)to, et tre ba(n)chi, (p. 240^a) de i quali si ha la memoria, che sian sta eretti in questa città, nona(n)ta sei son precipitadi à cattivo fin, et sette solamente han haudo bona riuscita. Et quegli ancora essendo aiutadi da nuovi banchi, che restava(n), ovvero che si fondava(n), han potuto satisfar i suoi creditori, et saldar i conti. et se no(n) havessero havudo questa com(m)odità, facilme(n)te co(n) infelice esito haverian terminado il carego de i suoi negozii. Se si apre un banco, o più particular adesso, che fin potremo sp(er)ar, se no(n) p(er)nicioso et simile à quello della maggior parte che son fallidi! Se alhora co(n) la com(m)odità de i altri banchi no(n) puoterono suste(n)tarsi, molto più adesso senza quest' aiuto saran necessitadi à cascar, et p(re)cipitarsi. No(n) puo, no(n) puo certame(n)te un banco privato conservarsi per il spazio di molti, et longhi an(n)i; havendo la sua conservation rispetto à tanti accidenti, à ta(n)ti casi, à tante diversità di negotii, à ta(n)ta varietà di p(er)sone, che desordenandosi una di queste cose, p(er) minima che la sia, la causa la ruina d(e)l banco; et pur è impossibile, che una cosa medesima, p(er) molto tempo servi il med(esi)m o tenor, il med(esi)m o corso, et sia inalterabile; non che molte cose unite insieme, le qual co(n) una maggior facilità, et da più cause, possono esser disconcertade. Guardemo di gratia da che debole accide(n)te dipe(n)de l'esterminio d'un banco. Un suspetto che nasca, una voce, che si se(n)ta, che no(n) vi sia danaro, ò che il banchier habbia patido qualche p(er)dità, una p(er)sona, che si veda in tal occasion à estrarher contadi, è bastante à eccitar tutti, che vadano à cavar i suoi danari; à che no(n) potendo supplir il banco, è astretto à ruinar senza remedio. Un fallime(n)to di qualche suo debitor, un sinistro di qualche suo negotio, il timor di una guerra, è causa potente à destrugger questa fabrica; poiche tutti i creditori insuspettidi di no(n) p(er)der il suo danaro, p(er) assicurarsene vanno à estrarherlo, et gli apportano la total iattura. È troppo difficile, anzi impossibile che in spatio di qualche a(n)no no(n) succeda un de i accide(n)ti nominadi, p(er) il qual il

banco ruini. Ne puo schivar il banchier sia chi si voglia di esser sottoposto à questi casi; p(er)che la natura de la cosa, la qualità d(e)l negotio nasce co(n) quegli accide(n)ti, è accompagnado da tutte queste circostanze, vive co(n) questi p(er)icoli. In modo che qua(n)do volemo instituir banchi particolari no(n) potemo liberarsi de questi timori, et da queste angustie. Et la ragion è pronta. Tutti quei, che leva banco, no(n) prendeno un ta(n)to travaglio, non si sottomettono à un ta(n)to peso d'esser cassier di tutti i danari de la piazza p(er) custodirli semplicemente, ma p(er) tra-(240^b)ficargli, et traficandogli, guadagnarne, impiegandone una parte in merca(n)tia di Levante, per ese(m)pio, un'altra in negotii di pone(n)te, un'altra in biave, un'altra in quelle cose, che gli posson apportar utile, come cambi, et altro, se altro si ritrova. Il danaro distribuido in tanti negotii, seminado in tanti luoghi, non si raccoglie co(n) quella facilità, che il si dispensa; et se un traffico succede feliceme(n)te, et molti ancora sortisco(n) prospera riuscita, un solo che vada in sinistro sconda tutta la composition di questo negotio. Questa è un'harmonia di troppo numero di corde, et co(n) troppa delicatezza temperada; tanto che una anche debole, che esca fuori del conce(r)to, è bastante à deshrarmoniar ogni cosa. S'aggio(n)ge ancora, che havendo occasion il banchier d'accom(m)odar molti amici ne i suoi bisogni, et acquistarsene di nuovi con tal servitio, et potendo in questo senza esborsamento di danaro, ma co(n) la sola scrittura d'una succi(n)ta partida, facilme(n)te s'induce à satisfar molti. Essendogli rappresentada opportunità di comprar qualche cosa, suppellettile, adobbamenti di casa, vestimenti, gioie et cose simili di gran valuta, co(n)descende senza difficoltà a co(m)piacer se stesso, p(er) la gra(n) com(m)odità che ha di farlo, ordinando solame(n)te, che sian scritte due righe su i suoi libri. Occorendo, che si vendan case, campi, possession ò altre cose simili, delle qual lui ne sia cupido, no(n) si astien di comprarle, potendo co(n) ta(n)ta facilità quanta ho ditto, impadronirsene. Se avvien, che voglia maritar fig(liuo)le va procurando di collocarle nelle più ricche case, con i più alti soggetti, che si trovan, no(n) p(er)donando nè à danari, nè à spesa. In modo che havendo facultà di co(n)tentar co(n) una tirada di pen(n)a tutti i suoi appetiti, et di cavarsi tutti i suoi caprici, saria armado di troppa contine(n)tia quell'homo, che in

tanta abundantia di beni, in ta(n)ta affluentia d'oro, in ta(n)ta com(m)odità di servirsene, potesse moderar l'animo, et frenar se stesso, sì che no(n) venisse à trascorrer p(er) abbracciar quelle cose che lui som(m)amente desiderasse. Massimamente essendo nutrido dalla sp(era)nza, che l'ha nel tempo, assicurando, ò più tosto ingannando se med(esi)mo co(n) questo pensier che, havendo scorso qualche an(n)o in tal modo possa portar il tempo ava(n)ti, et passar molti an(n)i nella med(esi)ma maniera, disegnando, che la tal cosa, ò il tal negotio, che ha p(er) le ma(n), ridotto à p(er)fettion, debba (241^a) riuscirgli di molto utile, et media(n)te quello poter assettar i desordini, che succedessero; la qual cosa essendo fallace, mostra quanto mal sicuro camini colui, che negli incerti, et incosta(n)ti esiti delle cose posa i suoi pensieri, et le sue sp(er)anze. Do(n)de che essendo i danari d(e)l banco dispensadi parte in merca(n)tia, parte in negotii, parte nella com(m)odità de i amici, parte nella satisfattion di se stesso, venendo occasion di ridurgli in un cumulo p(er) pagar i creditori, che ne facessero instan(t)ia, no(n) si può supplir à ta(n)ti pagame(n)ti, ne satisfar a ta(n)te doma(n)de; p(er)chè essendo raccomandadi tutti ò alla fortuna, ò alla volontà de i homeni, delle qual no(n) so se questa, ò quella sia più incerta, et mutabile, no(n) si possono, quando il bisogno è urgente, in un punto ricup(er)argli. Per questi rispetti dunque ruinoso è il fin dei banchi privati, potenti son le cause, che fan(n)o ruinargli, chiara è l'esp(er)ienza di quelli, che son ruinadi, co(n) quella iattura, et confusion della piazza, e d(e)l publico che già ho com(m)emorado. Et mentre si mantengono, et essercitano l'officio suo, no(n) cessano mai di dar dan(n)o notabile alla città p(er) il deterioramento delle monede, et p(er) l'augume(n)to delle valute, che vien i(n)trodutto. I banchieri parte p(er) necessità, parte p(er) elettion si muovono à far di questi effetti: p(er)che nascendo occasion, che molti vengan à estrarzer danari, pe(r) suprir alla estrattion, che si fa, van facendo una raccolta di tutto quel danaro, che si può trovar alle botteghe di diverse arte, il qual essendo una massa di varie sorte di monede et bone, et cattive, come ordinariame(n)te scuodno i botteghieri p(er) le robbe, che vendono, et di questo facendosi il pagame(n)to, si sparge p(er) la città, et contamina il danaro, che si spende, causando che la buona valuda sia portata fuori, et que-

sta viliss(im)a resti nella città. Oltre di questo il banchier va facendo scelta d(e)lla bona valuta, e la tira à se in maggior qua(n)-tità che sia possibile, secondo il p(re)tio, che la corre; quando poi la sborsa p(er) far i pagamenti, l'accresce di qualche cosa, come p(er) esempio riceveva da principio il cechin à quello, che il valeva, et poi lo dava p(er) un soldo di più; il qual accrescimento s'estendeva p(er) tutta la piazza, et inalzava il cechin à quel p(re)tio. Un'altra il s'accresceva à un altro grado; tanto che è venudo à ascender à quello che adesso san l'E. V. che val nuove lire, et salirà ancora più alto, se erigendo nuovi banchi privati, gli ne daremo occasion. Cosa p(er) certo degna di meraviglia è questo argume(n)to considerando, quanto da principio la sua valuta era bassa, (241^b) et qua(n)to adesso l'è cresciuda, et dubitando, che la no(n) sia p(er) ecceder qualunque ragionevol misura. Del mile tresento et tanti anni, che p(re)cisamente non mi ricordo il millesimo, il cechin si spendeva p(er) tre lire; cominciò di poi à crescer, et s'inalzò à quel termine, ch'ognun vede, et s'andarà crescendo così p(er) l'avenir, come ha fatto p(er) il passado, cosa che è da dubitar, ognun si può imaginar, che eccesso di valuta sarà il suo. La qual cosa si potria tollerar, quando la no(n) risultasse in dan(n)o d(e)l publico; et in diminution delle facultà private. patisce il publico, p(er)chè co(n) tanto augumento tutti i cechini vengon portadi fuora, et qua resta la valuta ignobile et inutile. patisce il privato, p(er)chè le facultà, ò le entrate di cadaun valeva molto più cechini, quando il cechin era à p(re)tio piccolo; di modo che chi aveva allhora molti cechini p(er) il valor delle sue robe, adesso vien ad haverne pochiss(im)i ancorache habbia il med(esi)mo valsente et le med(esi)me rendite. Vedemo dunque chiarame(n)te di quanto pericolo sia, et qua(n)to da(n)no apportì un banco, ò più particolari facendo tutti quei cattivi effetti, ch'havemo i(n)teso, de i quali volendo assicurarsi, è necess(ari)o dar repulsa à questo spedie(n)te di fondar tanti banchi. et p(er)chè non si può ma(n)tener la frequente(n)zia del negotio, la com(m)odità del com(m)ercio senza la scrittura, che da un banco sia custodida, et essercitada p(er) beneficio di tutti i negotia(n)ti, bisogna devenir à questa resolution di eriger un banco publico, che faccia quei boni effetti, che nascevan da un banco privato, et di maggiori ancora, et insieme

impedisca quei mali, et tronchi la radice di quei disordini, i quali necessariame(n)te acco(m)pagnan un banco di particolari. Quando sarà ap(er)to un banco publico, saran spala(n)cade le porte, et spianade le strade à tutte le merca(n)tie, à tutti i traffichi, che si posson essercitar in questa città, venendo cadaun volentieri et co(n) facilità grande à trattar, à gittar scrittura, à far pagamenti sotto la fede publica. Assicurandosi che ne fraude di so(r)te, ne cavillation d'avocati, ne p(er)fidia d'homeni bisognosi, ne viole(n)tia di persone opule(n)te potrà an(n)ular ò dibilitar i accordi, et le conve(n)tion che media(n)te la scrittura del ba(n)co s'effettuassero. Qual paese sarà tanto lontan, che no(n) ma(n)di qua le cose delle qual abonda! qual nation sarà ta(n)to barbara che non voglia haver com(m)ercio co(n) questa città! qual p(er)sona sarà ta(n)to paurosa di p(er)der il suo, che no(n) venga à riponerlo in questo com(m)un grembo! La facilità di condur a fin i negotii, la com(m)odità di contrattar co(n) tutti, et la sicurtà di volzer et manezzar il danaro chiamerà ogni sorte di gente à correr in questo luogo, et à negotiar in questa piazza. Quando sei eran i banchi privati, si faceva(n) ta(n)te facende, che pareva, che questo fusse un mercado di molte città, ancora che tutti sapessero d'esser sottoposti alla fede d'una p(er)sona, et a i p(er)icoli di varii (242^a) accide(n)ti; adesso che la man d(e)l publico assicurerà ogni cosa, che la promessa d(e)l principe rimuoverà ogni timor, et ogni dubbio, co(n) tanta frequentia co(n)correrà(n) le ge(n)ti, et i negotii, che questa città dive(n)terà opulentiss(im)o emporio d(e)l mondo. Questa è la grandezza, questa è la ricchezza, questa è la pote(n)tia delle città che piene di popolo, abonda(n)te d'ogni cosa, frequentade da i co(m)mercii godono una copia di tutti i beni, la qual possedendola, bisogna co(n) ogni cura conservarla, no(n) havendola, con ogni sollicitudine acquistarla. Lion, come ho ditto di sopra, p(er) passarquesta co(n)sideration leggerme(n)te, p(er)se l'inviame(n)to della sua piazza, qua(n)do furon cacciadi i Genovesi di quella città; la qual qua(n)to sia declinada dalla sua grandezza, puo esser noto à cadaun mediocreme(n)te pratico d(e)lle cose del mondo. Et sebben si so(n) fatte diverse provision p(er) redur il negotio nel corso della prima strada, dal qual l'era sta divertido in Besanzon, no(n) di manco no(n) han possudo far alcun profitto. Tanto difficile è sollevar le

cose depresse, et recuperar co(n) prude(n)tia quello, che p(er) poco a(n)tiveder si è p(er)so. Havemo l'inviamen(to) di moltiss(im)e facende in questa città et così ben stabilito p(er) gratia di Dio, che co(n) poca fatica potemo conservarselo, se invigileremo à quelle cose, che son necess(ari)e à mantenerlo; p(er)chè sicome p(er) l'aiuto de i ba(n)chi ch'eran in questa piazza, il si conservava, et s'augmentava, così p(er) il lor mancame(n)to, vien senza dubbio à diminuirsi, et annichilarsi; se differimo à far le provision utile, et necess(ari)e p(er) quest'effetto, il corso dei negotii in progresso di tempo potrà voltarsi altrove, et co(n) nostro dolor, et dan(n)o uscirne d(e)lle man; indarno ramaricandosi d'haver p(er)so quello, ch'era in nostro poter di mantener. Pèr via de i banchi no(n) si potria conservar le facende co(n) quella freque(n)tia et in quel colmo, che le havemo visto, dubitando i homeni p(er) i rece(n)ti mali, p(er) la fresca p(er)cozza, che le cose sue no(n) andassero in ruina; et si ben questo giudizio apportasse qualche com(m)odo, non di ma(n)co non si sapendo, che sia p(er) aprir banco, ne se(n)tendosi che alcu(n) ne parla, et potendo passar d(e)l te(m)po assai, avanti si veda una tal resolution di qualche particular, in questo me(n)tre l'inviamen(to) prende altro verso, et s'indirizza in parte, dalla qual arduo saria il divertirlo. Però stando vigilantì à no(n) si lassar fuger quel bon, et quel com(m)odo, che havemo, si deve eriger un banco publico, che sarà il fondame(n)to dell'opulentia di questa città, et della grandezza di questa Rep(ublica). Qua co(n)correra(n) le mercantie, qua si faran i pagame(n)ti, qua si volzera(n) i cambii, i quali se ben direttame(n)te no(n) apportan utile alla Ser(en)ità V. nondimanco p(er) co(n)sequentia sono di grandiss(im)o beneficio; p(er)chè con quel danaro, et da i te(m)pi delle fiere face(n)dosi (242^b) tutti i pagame(n)ti, quando questa sorte di negotio fusse ridotto in questa piazza, tireria co(n) se tutte le facende di mercantia; p(er)che se ben si fan diversi contratti, et conve(n)tion tra mercada(n)ti et che si compra, et che si venda diversa sorte di robbe, no(n) di manco no(n) si fa il pagame(n)to se non in quattro tempi dell'an(n)o; da i Re dalla Pentecoste, d'A-gosto, et da tutti i Santi. Nel qual corso di tempo si va girando il danaro da una fiera all'altra, et si paga à quella fiera, p(er) la qual si sarà convenudo di pagar. Quegli cambii p(er) la

com(m)odità, et per la sicurtà, che darà un ba(n)co publico, sara(n) moltiss(im)i et grandiss(im)i in questa città. Guardemo di gratia, che me(n)tre andemo ritardando la provision, no(n) p(er)-demo l'opportunità di assettar feliceme(n)te et sicurame(n)te le cose nostre. Che vuol dir, che Ferrara apre l'adito, et facilita l'ingresso à tutti quei, che vogliono co(n)dur merca(n)tie, negotiar, proponer diversi avvertime(n)ti, p(er) ampliar il com(m)ercio di quella città! Che vuol dir, che la dà ricetto à tutti quelli, che si parteno d'altro luogo, et massime da quesa città! Che vuol dir, che fabrica ta(n)ti legni, che ne fa navegar molti, et che mira principalme(n)te à questo di ridur le facende in quella terra? La vede molto ben che con tali mezzi la è p(er) deventar grande, et che co(n) quest'occasion la potria tirar à se stessa i negotii, et i traffichi dell'altre piazze, et media(n)te i accide(n)ti, che occorrono, de i quali un pote(n)tiss(im)o è il fallime(n)to de i banchi transferir di la le facende della nostra piazza. Noi dovemo avvertir à questo, et proveder, che no(n) solo l'inviame(n)to di questa città no(n) si piega altrove, ma di voltar a noi, se è possibile il corso de i traffichi dell'altre terre. Niun spedie(n)te è più facile, et più sicuro à far questo, che la erettion d'un banco publico p(er) le cause, che ho detto; et p(er) quelle che si diran(n)o ancora, perche i merca(n)ti p(er) com(m)odità di trafficar, et di volzer il suo danaro mediante la scrittura, lo riponeran(n)o vole(n)tiera in banco; et quei, che non negotiano, et che sono danarosi, per metterlo sotto bona, et fidel custodia, medesimame(n)te la porteran in banco, sapendo molto ben come l'oro, et i soldi tenudi in casa, nei proprii scrigni no(n) solo son esposti alla rapacità di p(er)sone insidiose, et violente, ma ben spesso è causa di addur in p(er)icolo la vita istessa, essendosi trovadi molti, che ò p(er) haver danari in casa, ò p(er) esser in opinion d'havergli, sono sta svenadi, et miseram(en)te morti. cosi me(n)tre i homeni danarosi procuran salvar il denaro p(er) dono la vita; et i homeni ingordi, et insatiabili p(er) far un gran furto, com(m)ettono un homicidio. Da questo (243^a) cosi evide(n)te et cosi gran p(er)icolo potendosi assicurar ogni p(er)sona media(n)te il banco, è ragionevole, che ognun volentiera et con frequenza venga à collocar i suoi danari in esso; alcun p(er) commodità di servirsene, altri per sicurtà di salvargli, onde à questo modo ve-

nirà a concorrer in questo publico banco gra(n) parte dell' oro del mondo, il qual è portado in Italia da due parti principal-
(men)te: dalla Spagna, p(er) rispetto d(elle) Indie, dalle qual è transferido in Spagna, et là coniado si defonde p(er) altre provincie, et in particular p(er) Italia dove anche è portado di Germania. Bisogna p(er) questa causa che in questa provincia vi sia una piazza, la qual riceva quest' oro, che da parte esterne, et lontane vien co(n) tanta copia mandado; quella, che meglio si p(re)parerà à riceverlo, che gli darà l' adito più facile, et gli mostrerà il luogo più sicuro, sarà tal, che tirerà à se tutta questa ricchezza, et quest' opule(n)tia. La qual cosa no(n) sarà difficile à questa Città, p(er) haver già incaminado questo corso, et voltado à sè stessa gran parte de i negotii; à che se s' aggiongerà una cassa d(el) publico, che sia custode di quest' oro, no(n) credo, che ne capiterà parte in Italia, che no(n) colì in questa piazza. Se volemo com(m)odità di comprar, qua concorre ogni sorta di merca(n)tia; se volemo facilità di co(n)trattar, qua si riduce ogni sorte di p(er)sone; se volemo opportunità di sito, questo è opportuno no(n) solo à ogni parte d' Italia, ma generalme(n)te à tutte le provincie del mondo, p(er) la com(m)odità d(el) mar, p(er) la frequente(n)tia di fiumi, che sboccano vicini à queste nostre lagune, p(er) la sicurtà, et tranquillità dell' habitation. Havemo tutte le condition necess(ari)e parte dalla natura p(er) il sito, parte dalla fortuna, per diversi accide(n)ti, che han dato augme(n)to à questa città; parte dalla prude(n)tia de i n(ost)ri maggiori p(er) la forma del governo: cose tutte opportuniss(im)e à invitar qua le p(er)sone et à tirar qua i negotii. Resta solam(en)te che non manchemo à noi med(esi)mi d' industria, et di vigilantia, p(er) dar p(er)fettion alla grandezza di questa città, et c(on)stituirla nel maggior colmo di ricchezza, deputando un luogo sicuro, un banco fidel, che ricevi, et conservi il danaro, che vien portado in questa città et media(n)te la scrittura dia com(m)odità à tutti di volzerlo, et negotiarlo. Chi temerà di non haverlo securissimam(en)te riposto, mettendolo nelle mani della Ser(en)ità V. e delle V. E(ccellentissi)me Signorie, che è principe, che p(er) grazia di Dio sempre ha osservado la sua parola, et massime la sua fede im(m)aculata et inviolabile: principe no(n) sottoposto al mancamento et alla variation, che suol nascer p(er) la morte, ma un

costante, et im(m)ortal senato; principe, che si regge (243^b) co(n) legge, et co(n) prudenza, et no(n) per violenza et appetito: tutte condition desiderate in chi governa, quando le no(n) vi si trovan, amate et riverite, quando le si vedono; p(er) le qual non solo i sudditi naturali vivono contenti sotto tal impero, ma i longinqui, et alieni vole(n)tiera corrono sotto l'ale di così felice dominio. Manca solo, che vi sia com(m)odità di tener sicurame(n)te l'oro, et il danaro privato. Havemo provado che i banchi particolari no(n) son sicuri, et da q(ue)sti no(n) si potendo ricever quel com(m)odo, che desideremo, no(n) si deve proveder al n(os)tro bisogno co(n) questo rimedio? Il banco publico è quello, che facilita il negotio, che com(m)oda ognun, et ch'assicurà tutti; da questo potemo sp(er)ar quel beneficio, che andemo cercando; il remedio è facile, co(n)sistendo nella volontà, et nelle mani delle V. E.^{me} Signorie, che faccian la deliberation, che vie(n) proposta, dalla qual ne seguiran(n)o infiniti beni. Si vede, qua(n)ta diversità di robbe, qua(n)te sorte di merca(n)tia vengon à capitar in questa città, se ben l'imposition, et l'obbligo di pagar gravezze sia grande: sei pe(r) cento d'entrata, cinque d'uscita, tre pe(r) i cottimi, le spese de i lazaretti si posson metter p(er) un altro gravame. Et c(on) tutto questo si vede che no(n) vien manco questo corso dei negotii, anzi co(n) un perpetuo indeficie(n)te flusso ogni cosa va continuando. Quando sarà aggiunta questa co(m)modità, et questa sicurtà di far i pagamenti, et di volzer il danaro; la qual seguirà media(n)te il banco publico, multiplicherà ta(n)to le faccende, che tutti i traffichi, et le mercantie si voltera(n) a questa parte. Donde ne seguirà che i datii della Ser(en)ità V(ostra) saran grandem(en)te cresciudi di utilità, p(er) tante robbe, che entrera(n), et che uscira(n), et per tanti negotii che si fara(n)no; le arte augume(n)terà di lavori, et massime quelle della lana et della seda, cke p(er) il gra(n) numero de i operarii, et p(er) l'importanza del suo negotio, son stade sempre il fondame(n)to, et il nervo di questa città, et qua(n)to al numero del popolo, et qua(n)to alla ricchezza de i privati, et quanto all'utile del publico. I mercadanti dive(n)teran più ricchi, i popolani si faran più com(m)odi, i nobili, et i cittadini havendo questa facilità sara(n) allettadi à applicarsi più di quel, che si fa adesso, alla merca(n)tia. In modo che si troveran in questa città, tanti da-

nari, et tanta ricchezza, che venendo occasione à la Ser(eni)tà V(ostra) et alle V. E.^{me} S. di spender ò in guerra, ò in altro accide(n)te, aprendo il deposito della ceca (= Zecca) tutto l'oro saria pronto p(er) sovvenir il bisogno, et satisfar il desid(er)io della Ser(eni)tà V. vedendo ognun la fede, che s'osserva, la sicurtà, co(n) che il si custodisce et poi, l'utile che se ne cavasse. Se ben le V. E.^{me} S. han dai proventi, et d(a)lle vendite di terra ferma molta sum(m)a di (p. 244^a) danari, no(n)dimanco il nervo d(e)lle sue entrade è quello, che si cava da questa città; si p(er)che è qua(n)tità grande; si p(er)chè in ogni evento se ne può più sicurame(n)te servir la Ser(eni)tà V. di questo danaro, che di quello, che si estrahe d'altri luoghi. Se occorrerà una guerra (che Dio tenga lontani tali disturbi da questa Repubblica) in mar, s'havria sussidio dalla terra ferma; ma se nascesse improvvisamente una guerra p(er) terra, bisognaria sustentarla tutta con l'oro, et col sangue di questa città; poichè le terre maritime d(e)lle V. E.^{me} S. son più di spesa, che di profitto, et quelle di terra ferma oppresse, et afflitte in tal caso da esserciti forestieri, et da soldati amici, sariano eshauste, et inhabili à sum(m)inistrar aiuto che fusse di mome(n)to. Et p(er)che l'e(n)trade ord(inari)e della Ser(eni)tà V. no(n) suppliriano à un ta(n)to dispendio di guerra ò maritima ò terrestre, che la si fusse, saria necess(ari)o ricorrer alle provision straord(inari)e come è solito farsi, aprendo i depositi con assegnar utilità à chi depositasse. Quanto maggior fusse la qua(n)tità dell'oro, che si trovasse in questa città, ta(n)to maggior saria il concorso di depositar il danaro, e ta(n)to maggior saria l'aiuto, che la Ser(eni)tà ricevesse. Per proveder dunque à i bisogni, che potessero occorrer, p(er) farsi incontro à i pericoli con p(re)sentanei rimedii, et p(er) no(n) si privar di tutti quei com(m)odi, che si potria conseguir et come ho discorso, si deve abbracciar dall'E. V. la p(re)sente proposta. La qual se ben fusse accompagnada da qualche spesa, se ben patisse qualche co(n)trario, se ben da una parte potesse apportar qualche dan(n)o, no(n) di manco p(er) tanti versi la causa tanto ben, et così ben fondato, et così certo, che essendo dall'altro canto il detri-me(n)to dubbio p(er) questo no(n) si deve abbandonar una tal provision.

È cosa nuova p(er) certo l'i(n)troduttion di questo banco; ma

p(er) la novità non dovemo atterrirsi, anzi tanto più per l'utilità dovemo abbracciarla. Havemo visto qua(n)to i benefizii, che la apporta, sian numerosi quanto importanti, qua(n)to sicuri, et (p(er)chè la cosa è nuova, vorremo privarsi di questi beni! Più tosto bisogna dir, che si deve ringratiar la bontà di Dio, ch'habbia media(n)te gli accidenti occorsi ap(er)ta questa strada d'arricchir il publico, et accom(m)odar il privato. Se i nostri maggiori, che so(n) sta inve(n)tori di molti ottimi ordini, et di salutifere provision, havesser havuto riguardo di no(n) far se no(n) quello che da i loro p(re)cessori fusse sta fatto, mancheriamo (mancheriamo = mancheremmo, da mancheria = mancherei) certame(n)te di molti com(m)odi, che no(n) essendo sta escogitadi da i primi, son sta trovadi dai posterì. La revolution d(e)l tempo, l'opportunità d(e)ll'occasion, la multiplicità de i casi occorrenti, l'urgen(t)ia del bisogno, scoprono (244^b) d(e)lle provision, fan nascer de i pensieri ne i homeni, che p(er) ava(n)ti senza tali accide(n)ti no(n) haveriano havuto luogo nei lor animi. Così il modo di negotiar, et di guadagnar in cosa da principio non era in uso, poi con l'occasion, et col co(n)siglio s'ha i(n)trodutto, et con l'esperientia havendosi provato utile, s'è co(n)fermato et si continua. Se volemo seguir il costume de i nostri progenitori, dovemo imitargli nell'invigilar all'inve(n)tion di cose che sian giovevoli al publico, come faceva(n) loro; il che non si puo far senza instituir nuove provision, et nuovi modi. Consideremo pur, se la cosa è utile, ò dan(n)osa, non se è nuova, ò vecchia, potendo una cosa vecchia apportar in altro te(m)po dan(n)o, et una nuova beneficio; la fortuna varia, i tempi si mutano, tutte le cose cambia(n) forma, et noi no(n) si risolveremo a mutar ordine, et accettar quello, che stimemo co(n)forme al p(re)sente stato delle cose nostre! vorremo più tosto an(n)ichilarsi co(n) i modi vecchi, che co(n) nuovi ameliar (migliorare) le nostre ricchezze! Se havemo in animo di non far mai cosa, che no(n) habbia l'ese(m)pio, che la p(re)ceda, bisogna considerar, che anche le prime cose, che volemo imitar fur fatte senza ese(m)pio, et dovemo mettersi a oprar quello, che si giudica esser p(er) giovar alla città, et à i cittadini. Et siccome vedo questa provision esser so(m)mamente utile, così mi par, che la no(n) apporti quell'indignità, che molti dicono, p(er)chè no(n) si vuol, che il publico maneggi i danari,

che gli traffichi, et no(n) faccia merca(n)zia, ma sia custode di quel'oro che vien portado nella sua piazza; d(a)lla qual cosa non i(n)tendo che p(er)dita di reputation possa seguirne, poichè assicurando à questo modo i merca(n)ti, et tutti quelli, che negotiano, vien più tosto a riportarne grado appresso questi tali, et ottimo nome app(re)sso tutti; derivando poi da questo, che debba concorrer in questa città et frequentia di negotiatori, et copia di negotii, et qua(n)tità di danari co(n) accrescimento delle pubbliche entrate. No(n) è questo anco augumento di dignità! che una città sia famosa p(er) la fede co(n) la qual si custodisce il danaro, p(er) la moltitudine d(e)lle genti, per il concorso de i mercada(n)ti, p(er) la qua(n)tità delle mercantie. Cose tutte desiderabili, et che cadauna città procura di tirarle à sè, p(er) farsi grande. Et noi havendo l'occasion così pronta, il modo così facile, il fin così sicuro vorremo dubitar d'i(n)trodur un'uso ta(n)to utile, com'è questo! So che qua(n)to più si considera questa materia, ta(n)to più si vede l'utilità manifesta. Mi sarà (245) forse detto, che no(n) bisogna tanto attender all'augume(n)to d(e)ll'oro, che da un altro canto ricevemo, dan(n)o più notabile, et co(n)-stituimo le cose nostre in maggior p(er)icolo; p(er)cioche quando vi sarà sospetto di guerra, si paleseran(n)o i nostri mancamenti, vedendosi allhora à cavar danari di banco, come farà ognuno p(er) ogni dito rumore, che si senta, p(er) qualunque minima sospicione che si habbia; da che si venirà à scoprire i nostri timori, et à divulgare fama, che la Repubblica sia per essere travagliata di guerra. la qual cosa saputa avanti la certezza, et la resolutione, non può essere se no(n) nociva et pregiudiciale alle cose pubbliche. Se à questo sol segno d'estraser danari di banco si potessero manifestar i nostri disegni, i nostri disturbi, saria degno di co(n)sideration il dover proceder ritenutame(n)te nella erettion di questo banco, ma se altri inditij palesan i med(esi)mi pensieri, et cauſan i med(esi)mi effetti; p(er) qual causa dovemo privarsi del ben, che porta co(n) se questa provision, se il beneficio è suo proprio, et l'inco(n)venie(n)te nasce da altre cause. Se la guerra sarà ò co(n) le operation promossa, ò co(n) i cons(igl)i così risoluta che no(n) potrà esser dubbiosa app(re)sso p(er)-sona veruna, nie(n)te giova ò vuole che p(er) questo, ò p(er) altro effetto, si venga à conoscer, et à co(n)fermar il med(esi)mo se

da i accide(n)ti, che suoleno p(re)ceder tal deliberation, se argume(n)terà la certezza, ò la suspicion della guerra, questi son ta(n)ti et così diversi, che la cosa, della qual trattemo adesso no(n) ne sarà total causa; p(er)chè lassando da parte i altri inditj differenti da questa materia, vi sono i monti, i quali ordinariame(n)te, et co(n)tinuame(n)te ò crescono, ò scemano di p(re)tio secondo che le conzetture sono atte a dimostrar, che debba co(n)tinuar la pace ò cominciar la guerra. Et se ben partoriscono quest'effetto di manifestar suspicion, nondimanco no(n) si stima questo disturbo esser di tanto mome(n)to, che si debba rimuover la causa, che lo fa nascer. Et vorremo impedir la foundation d(e)l banco p(er) il medesimo rispetto, il qual procede(n)do da i monti no(n) sia considerabile, et dependendo in qualche parte dal banco sia inco(m)parabilmente dannabile! La medesima ragion che ne muove à co(n)servar un co(m)modo, deve eccittare à procurarne un'altro, et quella istessa, che ne ritira da privarne d'un beneficio, ne deve invitar ad acquistarne un nuovo; p(er) qual causa dunque mantenendo i monti, che qua(n)to à questo particular di scoprir i nostri difetti, son della med(esi)ma natura col banco, voleno le V. E. privarsi di ta(n)ti com(m)odi che porta seco un banco publico! Se questo rispetto no(n) è milita(n)te appresso la Ser(en)ità p(er) la remotion de i mo(n)ti, p(er)chè doverà esser pote(n)te all'impedime(n)to del banco! No(n) vedo, che vi sia alcu(n) contrario (245^b) anzi qua(n)to più considero questa materia, tanto più mi par conoscer i beneficii grandi, et gl'inco(n)venie(n)ti minimi, et nulli; poiche intendo allegarsi p(er) l'altra parte, che in te(m)po di guerra la Ser(en)ità V. saria aggravada da i(n)tollerabile molestia; potendo esser cadaun certo, che in tal occasion tutti co(n) frequentia verrà à estrarer i suoi denari di banco, a pagame(n)to dei quali mentre bisognasse attender, no(n) si potria forse dar opera à quelle cose, che p(er) provision della guerra saria necess(ario) far co(n) molta et grandiss(im)a spesa; dove che saria la Ser(en)ità V. astretta cessar ò dalla esbortation d(e)l danaro ò da i provedime(n)ti d(e)lla guerra; l'una, et l'altra d(e)lle qual cose riuscireia no(n) solo con p(er)icolo, ma co(n) ruina d(e)l publico governo. Questa consideration siccome nel primo aspetto par di qualche mome(n)to, così i(n)timamente penetrada, riesce total-

me(n)te sprezzabile, et vana; p(er)che si ordina, che il danaro, ch'entrerà nel banco no(n) sia nè applicato ad alcu(n) servitio, ne tocco p(er) verun bisogno, dovendo restar inviolabilme(n)te custodido da quei, che saran(n)o p(ro)posti alla sua cura, i quali no(n) havran(n)o da far altro, che receiver quello che sarà portato, et sborsar quello, che sarà domandado, secondo i ordini d(e)lla scrittura et dei libri di questo negotio. onde servandosi questa institution, non può offerirsi occasion, no(n) può nascer accidente, p(er) il qual essendo richiesto il danaro da i creditori p(er) estrarzelo co(n) quanta instantia esser si voglia, co(n) quanta p(re)stezza, et frequentia si possa imaginar, che il no(n) sia pronto p(er) satisfar tutti quei, che haverà(n) credito. Tanto sarà il dar, qua(n)to l'haver, ricerca(n)do tutti i creditori d'esser pagadi, no(n) potria succeder alcu(n) sinistro dovendo levar danaro dal banco, et restituirsi à quei med(es)imi che l'haverà reposto. In modo che no(n) vedo niun caso, niun i(n)fortunio che ne possa indur à temer ragionevol(men)te di questa cosa; la qual è stata molto ben provista, et assicurata, come si poteva far in questa materia. Dubitemo forse che una guerra che ne fusse mossa, fusse estratto tutto il denaro! non potendosi questo convertire in altro uso, si pagaria ognun, et no(n) seguiria alcu(n) disordine. Tememo forse che un accidente di fallison di merca(n)ti causasse gra(n) freque(n)tia di pagamenti, che si dovesse far dal banco! Si potria com(m)odame(n)te co(n)tentar tutti p(er) la prontezza d(e)l danaro che si avesse. Stabiliti i ordini à questo modo tutte le cose si rap(pre)sentan certe, tutte si vede sicure, che da qualunque parte si voltemo, p(er) qualunque verso co(n)sideremo questa provision, la trovemo ben fondata, et molto utile. Anzi quando occorresse un tal accide(n)te di far molti pagame(n)ti, q(ue)sto apportioneria grandiss(im)a reputation al pubblico, facendosi co(246*)-noscer à tutti p(er) un tal cimento, quanto sicurame(n)te sia custodido il danaro, co(n) qua(n)ta fede il si riceva, co(n) quanta prontezza il si renda; da che nasceria, che no(n) solo i med(es)imi danari tornarian nel banco, ma molto maggior sum(m)a ancora; poichè tutti assicuradi p(er) una tal prova senza timor alcu(n) concorrerian à collocar i suoi danari in questo banco, stimando no(n) potergli tener in luogo, dove in ogni eve(n)to siano più sicuri, et in ogni bisogno siano più pronti. No(n) saria persona

ne privata ne publica, che no(n) facesse concetto, questa Rep(ublica) esser abundantissima d'oro, vedendo co(n) qua(n)ta facilità, et senza disordini si pagassero tutti quei, che fussero creditori, quando volessero valersi d(e)l suo. Questa opinion radicata nei animi, et divuulgata p(er) il mondo saria causa, che tutti più volentiera s'impiegassero al servitio di questo D(omi)nio, p(er) la certezza d'esser ben pagadi; che i principi vicini più rispettassero questa Rep(ubli)ca, p(er) le forze che media(n)te il suo oro si p(er)suaderian che potesse adoperar; et che i lontani p(er) la sua ricchezza, et p(er) la sua pote(n)tia più la stimassero, che no(n) fan(n)o al p(re)sente. In modo che si vede, questa provision da ogni parte esser piena di dignità, et di utilità, le qual cose ta(n)to più appariscon vere quanto più si van c(on)siderando tutti i particolari, che so(n) stati discorsi. Si dice ben, che la patisce un grande, et irremediabil contrario, che no(n) si potrà impedir, che questo banco no(n) sia à qualche te(m)po i(n)taccado p(er) causa di diversi errori, che à studio, ò p(er) ignora(n)tia si potran(n)o com(m)etter, come si vede, essersi fatto gagliardo intacco nella ceca (= Zecca), la qual con ogni diligentia pareva am(m)inistrada et il suo danaro custodido. Si prevede agl'intacchi co(n) tutte quelle ordination, che han inteso l'E. V. nella parte, facendo, che il danaro sia distribuido in tre casse, et che una corrisponda all'altra in modo, che il danaro sia trasferido dalla prima, che co(n)tenirà la su(m)ma d'ogni cosa, alla seconda che haverà 100^m duc(ati) et dalla seconda alla terza, che haverà 25^m duc(ati) p(er) volta p(er) far i pagame(n)ti che occorreran(n)o; istituendo tre proved(ito)ri et tre sopraproved(ito)ri che tengano ap(pre)sso di se le chiave di queste casse, niuna delle quali si possa aprir senza la prese(n)tia d'un prov(edito)r et d'un supraproved(ito)r d(e)l banco; ordinando, che vi siano molti ministri, p(er) menar accom(m)odar et reveder la scrittura, com(m)ettendo che siano p(re)senti i prov(edito)ri quando si scrive, che si usi diligentia p(er) inco(n)trar le partide, et reveder i libri, che un giorno si meni la scrittura, et l'altro si faccia il pagame(n)to, che due hore d(e)l giorno deputate si esserciti l'ufficio di questo banco, co(n) quelle altre particular condition che ha inteso la Ser.^a V. delle qual cadauna ovviando à qualche disordine, che potesse nascer, tutte insieme (246^b) p(er)fettamente remedian à qualunque inconvenie(n)te

che potesse da qualche parte resorger in questa materia. La qual essendo ta(n)to multiplice, et tanto importante da diversi cantj puo partorir disordine, ma al tutto c(on) la grazia del Sig. Die stimo esser sta bastevolme(n)te provisto. Ne si dica, che certo, certo il banco sarà intaccado, senza allegarne altra ragion; p(er)-chè à queste voci no(n) si può risponder, à questi timori no(n) si puo rimediar, se no(n) dicendo, che certo, certo no(n) seguirà intacco, come questo più facil(men)te che il contrario si deve creder; poichè co(n) i ordini statuiti, co(n) le provision fatte potemo ragionevol(men)te assicurarsene, ma dall'altra parte no(n) essendo assegnada alcuna causa im(m)oderatame(n)te si teme quello, à che co(n) ta(n)te circostantie d'ordini si provvede. Ne si adduca p(er) ese(m)pio l'intacco della ceca (= Zecca), essendo quella materia molto diversa da questa; là co(n) l'autorità d'un mandato di poche righe scritto sopra un se(m)plice, et viliss(im)o squarcia-foglio si satisfaceva à tutti, che doma(n)davan danari; quà solame(n)te p(er) le partide de i giornali et d(e)l libro si fara(n) i pagamenti. Onde sicome è da maravigliarsi p(er) la facilità, che vi era d'usar fraude, che no(n) sia seguito maggior intacco nelle cose della ceca, così è da p(er)suadersi, che con la diligentia, che si userà nel banco, et co(n) la strettezza de i ordini, co(n) i quali havemo circo(n)scritta questa materia, et molto ben munito questo negotio, saremo sicuri da quei inco(n)venie(n)ti, i quali altri troppo timidame(n)te si van imaginando. È necess(ari)o far qualche provision circa la scrittura d(e)lla piazza, essendo mancadi i banchi particolari; et no(n) essendo l'altre ne così utili ne così sicure, si propone questa d(e)l banco publico, come quella che patisca manco opposition, che alcun altra. So ben che trovar cosa, che sia totalmente libera da difetto, è impossibile, no(n) essendo legge alcuna ta(n)to salutifera, et santa, che no(n) si trovi in qualche tempo haver bisogno di correction, no(n) essendo alcun ordine, che no(n) habbia di contrarii, vedendosi, che i fiori odoriferi nascon dalle herbe fetide, et che tutto quello, che si può escogitar p(er) proveder à qualche disordine, è se(m)-pre acco(m)pagnado da qualche imp(er)fettion. Ma bisogna contentarsi di quello, che si puo haver, accom(m)odarsi alla natura d(e)lle cose et elegger quella, che da minor contrarii è combattuta, come in questo proposito stimo esser quello d(e)l banco pu-

blico, d(e)lla qual parla(n)do ho rappresentado alla Serenità quei fondamenti, che ho giudicadi esser più sicuri, et più degni di co(n)sideration.

II.^a

XLIII. Contra l'erection del banco publico.

Trattandosi (f. 247^a) di stabilir le cose d(e)lla piazza di questa città, et di dar forma à tutti i negotii, che si fanno, con accrescer i proventi d(e)lla Ser(en)ità V. et delle V. E.^{me} S. non è dubbio, che si propone materia tanto grave, et tanto degna di co(n)sideration, che par veramente, che si tratti del fondame(n)to di tutte le cose publiche; et p(er)ò si deve ascoltar non solo co(n) attention, ma senza alcuna p(re)cede(n)te inclination, acciò chi parla p(er) l'una, ò per l'altra parte no(n) habbia altro avvantaggio, che quello, che de pende dalla verità, et dalla rason. Et seben gioveria grandeme(n)te à quello, che voglio persuader, che i animi dell'E. V. inclinassero à questa parte, come par, che si dica, così esser, no(n)dimanco acciò la deliberation sia più sicura, et più netta da qualunque passion, suplico le V(ostre) E(c-cellenze) à deponer qualunque concetto che le s' havesser formado nell'animo p(er) resolution di questo negotio, et à spogliarsi di qualunque affetto che li facesse pender dal mio canto, et solo co(n) la me(n)te libera, col giud(ici)o purgato le attenda(n)o, à quello che so(n) p(er) dirgli; che le conoscerà questa contradittion, ch'io faccio alla proposta, essere di ragion così chiara, di utilità così evide(n)te, che senza detrimento, et eccidio delle cose publiche no(n) si possa ammetter l'i(n)troduttion di un banco publico.

Et p(er) cominciar da quel capo d(e)lla merca(n)tia, ch'è stà esaminado et discorso p(er) la parte co(n)traria, san molto ben l'E. V. che sebben la merca(n)tia è utile alle città, p(er) tutti quei rispetti che so(n) sta saviame(n)te et copiosame(n)te co(n)sideradi, no(n) è p(er)ò dece(n)te, che la sia essercitata dal principe medesimo, il qual ha le sue proprie, et nobili o(c)cupation divise, et in tutto separade da quelle dei particolari, à i quali non essendo lecito ingerirsi in quelle d(e)l principe, ne al prin-

cipe si convien d'abbassarsi, et metter le man nell' attion, che spettan à persone private, resultando questo, et à indignità di chi coma(n)da, et à mala satisfattion d(e)l suddito. L' arte, che peculiarme(n)te son attribuide al principe, son due, quella di governàr popoli, et di maneggiar la guerra; se il no(n) essercita il governo, il no(n) è principe; se il non ordina, et provvede alla guerra, il non è sicuro; et se oltra questo si estende ad altre cose, il no(n) mantien quella maestà, che si co(n)vien à chi è costituito in tal grado, ne procura il com(m)odo, et la giusta satisfattion de i suoi popoli, à i quali son reservadi i privati essercitii. Et tra questi essendo principal quello d(e)lla merca(n)tia, deve la Ser(en)ità V. lassarlo far à i sudditi et alle p(er)sono private, et no(n) assumerlo, come carico degno d(e)lle ma(n) sue, co(n)tentandosi dell' utile, che la ne riceve p(er) i datii, p(er) l' e(n)trade et p(er) tutti quei co(n)segue(n)ti, (217^b) che nascono da questa utiliss(im)a profession. Se essendo essercitada questa sorte d'industria in particular dall' E. V. à fin che et le sue facultà sian più opulente, et le possano co(n) maggior larghezza sovvenir i bisogni d(e)lla Rep(ubli)ca, et p(er)cìò meritando p(er) quest' esercizio grandiss(im)a laude, i principi esterni essendo offesi nelle guerre dalle forze di questa Rep(ubli)ca, et havendo à trattar accordo, dicevano, mossi nel vero, più da passion, che da verità, che l' haver à trattar co(n) mercadanti rende il negotio difficile; che diriano, quando dal publico fusse usada la merca(n)tia! che co(n)cetto fariano! in che reputation teniriano questo stado! Carlo V solea pur dir quando era agitado dalle molestie, che portava(n) co(n) sè i negotii, che trattava col Pontefice et co(n) questa Rep(ubli)ca che accresceva il suo dispiacer l' haver da far co(n) preti, et co(n) mercada(n)ti. Confermeremo quest' opinion, denigreremo noi stessi, se co(n) publica deliberation si vorrà abbracciar quest' essercitio; come verame(n)te inte(n)do, che si faccia, approbando il banco publico; poiche ricevendo questo danaro p(er) tenerlo nelle ma(n) d(e)lla Ser(en)ità V. et d(e) le V. E.^{me} S. no(n) è altro, che dar à i(n)tender che si voglia trafficarlo, et cavarne guadagno, come fan(n)o gli altri banchieri; et se ben il no(n) si facesse, no(n) resterà che cadaun et principe, et privato no(n) habbia questo co(n)cetto che il publico maneggi questo danaro, et ne faccia quella merca(n)tia che possa appor-

tar maggior utile. No(n) è verame(n)te cosa degna d(e)lla grandezza di questo D(omi)nio andar à implicarse nel maneggio de i danari dei particolari, p(er) esserne cassier et custode; et se ben s'essercita il negotio d(e)lla ceca, nondimanco questo è nobilitado da quell'op(er)ation d(e)l coniar l'oro, et l'argento che è propria et natural di chi tien la sup(er)iorità d(el) principato. Pur se questo negotio fusse p(er) parturir ta(n)to utile al publico che restasse cop(er)ta l'indignità, che de(n)tro si vede, si potria in qualche parte laudarlo; ma se l'indignità è co(n)siderabile, et no(n) solo l'utile è minimo, et nullo, ma il dan(n)o, et il pericolo grandiss(im)o no(n) è bon, ne salutar co(n)s(igli)o l'approbarlo. Le med(esi)me cause, p(er) le qual s'ha ditto, che ruina un banco particular, saran potente à far p(re)cipitar un banco publico. Se la facilità d'accommodar i amici di danari, di maritar figl(i)e, di co(m)prar robbe p(re)tiose, et di satisfar i suoi appetiti condurria un banco privato in disordine, havendo luogo, et forza l'istessa causa, credo, che ne seguiran(n)o i med(esi)mi inconvenienti in un banco publico. Se no(n) in questi principii, ne i quali le cose potra(n) passar con qualche regola, come occorre sempre nella prima institution dei i ordeni, nel progresso almanco l'andarà declinando dalle ordination, degenerando da quella prima i(n)tegrità d(el) negotio, distribuendo il danaro più secondo la volontà che secondo la ragion. No(n) giova provision, no(n) spaventa comination (248) no(n) rafrena castigo, che col corso d(e)l t(em)po no(n) si vada(n) guastando, et adulterando i ordeni mass(imamente) nella materia d(el) danaro, ta(n)to pericolosa et ta(n)to difficile, et che no(n) si converta in qualche uso privato quello che deve esser servado p(er) il publico servitio, principalme(n)te quando si ha tanta facilità d'incorrer in quest'error, che co(n) un solo stirame(n)to di pena si possa compiacer i amici, et satisfar se stesso. Et se adesso par, che questa ordination de banco sia ta(n)to munita da provision, sia ta(n)to circoscritta da stretti termini, et ta(n)to custodida, et guardada da diverse p(er)sone che difficil(men)te possa da alcuna parte subintrar qualche fraude; co(n) tutto questo l'ingegno di chi deve qua inga(n)nar è tanto sagace, l'impeto di chi vuol satisfarsi se è tanto veheme(n)te, che non è luogo tanto sicuro, che no(n) l'espugni, no(n) è parte ta(n)to secreta, che no(n) la penetri. Il tempo col suo corso porta co(n) se molti

beni, et molti mali, et sicome in processo di an(n)i si scoprono molte novità, si trovano molte bone provision, così s'i(n)troduce molti mendacii, et s'escogita nuove fraude. Presuppono che quei ch'haveran adesso nelle man il negotio di questo banco sian di quella i(n)tegrità, che sia no(n) solo corrisponde(n)te, ma superior al bisogno, chi ne assicura, che no(n) succedan altri se no(n) im(m)ediate al manco doppo questa età, che no(n) habbian pensier vedendo la facilità d'accom(m)odar se, ò suoi amici d(e)lle cose d(e)l banco! Et chi mi può accertar, che quelli, che son d'animo limpido, et candido, essendo astretti dal bisogno, havendo l'occasion p(re)sente et promettendo à se stessi di redintegrar il banco di quello, che havessero convertido à suo co(m)-modo, non sian p(er) servirsi di quel danaro! È grande cosa certame(n)te veder sottoposto à stesso ta(n)to oro, esser eccitato da preghi di amici, ò stimulado dalle proprie necessità ò tirado dalle proprie cupidità, haver la co(m)modità facile di compiacersi et astenersene; così è sta ditto parlando delli banchi particolari et allegando le cause, p(er) le qual si van(n)o anichilando; il med(esi)mo l'affermo anca io, et dico, che se questo si fa co(n) facilità del proprio danaro, il qual s'ha pur à creder che un giorno bisognerà restituirlo, molto più largame(n)te si com(m)etterà il med(esi)mo error circa il danaro publico, d(e)ll'i(n)tacco d(e)l qual non senza difficoltà si potria venir in cognition. Ne vedo, che si possa far alcuna prohibition, che ne assicuri dagl'intacchi et da i disordini, quando vado co(n)siderando quello, che quasi inevitabilmente suol occorrer in questa materia d(e)l danaro. Quanti officii son in questa Rep(ublica) che maneggian danari! quante leggi severe proibisco(n) l'intacco! qua(n)te pene minaccian l'honor, et la robba di chi estende la man à rapir il danaro publico! Et co(n) tutto questo (248^b) no(n) si trova officio, no(n) si vede cassa che in qualche tempo prevalendo la cupidità al timor, et la co(m)modità alla prohibition, no(n) sia stà usurpado da chi ne haveva cura. Et se questo è successo in tutti i magistrati di questa rep(ubli)ca no(n) so co(n) qual prerogativa volemo parlar tanto francame(n)te di questo banco, che si p(er)suademo il suo danaro dover esser p(er) ogni tempo inviolabile. Che pegno, che caparra ne havemo! se co(n)sideremo le cose passade, vedemo il tutto esser riuscito al co(n)trario, essendosi visto l'i(n)tacco della ceca,

et di molte altre casse. Se guardemo la materia d(ell) danno la vedemo piena d'allettame(n)to, d'esca et di pericolo. Se miremo la natura de i homeni, sapemo che sicome ve ne son alcuni di bontà inco(n)taminabile, cosi non mancan di quelli, che so(n) facili à lassarsi ingan(n)ar dal proprio senso ed acciecar del suo particular desid(eri)o di che ta(n)to più dovemo dubitar in questo negotio d(ell) banco publico, qua(n)to che dove(n)do esser deputadi à questo maneggio molti ministri, no(n) è difficile che fra molti se ne trovi un che habbia minor bontà di quella si ricerca, p(er) la fedel am(m)inistration di questo carico. La qual acciò rettam(e)n)te proceda, siccome è necess(ari)o che tutti sia(n) conformi di bona i(n)te(n)tion, et de bona op(er)ation, così un, che sia discrepa(n)te da i altri p(er) fraude, et p(er) malitia, basta à desordenar tutto il negotio. No(n) si posson certame(n)te far provision ta(n)to gagliarde che sia(n) sufficie(n)te à ovviar à i scandali, à i quali è esposto q(ue)sto maneggio, poichè no(u) solo i danari di molti officii son sta manomessi, ma quei d(ell) casson, ch'eran sta no(u) solo come inviolabili reposti, ma quasi come sacri custodidi, seben havevano p(er) sua difesa ta(n)ti propugnaculi di leggi, ta(n)ti a(n)temurali di deliberation de i cons(igl)i, nondimanco no(u) son sta talme(n)te sicuri, che no(n) sian sta convertidi in altre spese; et seben son sta usati nei publici bisogni, pur son sta impiegadi in quello, che dai ordini, et dalle co(n)stitution era vietado. Et adesso crederemo, che la prohibition della legge sarà ta(n)to temuda, l'aut(ori)tà d(ell)e deliberation sarà tanto respettada, che secondo le occasion ò publiche, ò forse private, no(n) si venga à metter le man nel danaro d(ell) banco, et convertirlo in quell'uso che ò paresse più opportuno, ò fusse più desiderado! S'inganna largame(n)te chi lo crede, insegnando l'esperientia qua(n)to difficile, ò impossibile sia, che questa materia del danaro resti incontaminata, et pura secondo quei ordini, secondo i quali la fusse instituida. Sa pur ognun, che p(er) legge antica, et rece(n)te vien prohibido, che néi officii no(n) si tengan vacchette, et che in quelle no(n) si co(n)segnì le casse; et no(n) di ma(n)co pochi officii son, che non l'habbiano, pochi, che no(n) l'usino. In questo carico del banco se no(u) s'usera(n) vacchette, s' haveran (249^a) i giornali, che serviran in ca(m)bìo di esse, pote(n)dosi in quelli notar et creditori, et debitori, come

più piacerà à i ministri, ò à i intendenti d(e)l banco; p(er) satisfar altri ò verame(n)te se stessi. La natura nostra veramente è tal, chè facil(men)te acco(n)sentimo à amici che ne ricerca di qualche satisfaction, et di qualche com(m)odo; il costume di questa città inveterato, et im(m)utabile, è di tal sorte che difficilme(n)te si da repulsa à chi domanda qualche servitio; i rispetti d'i(n)-teresse d'ambition, ò di pare(n)tado, ò d'altro com(m)ercio son così pote(n)ti appresso di noi, che sup(er)an qualunque impedimento che dalle legge, dalle provision, et dal principe med(es)imo possa esser opposto. Semo nati co(n) questa inclination, si edu-chemo in questo modo, si nutrimo in questi pensieri, no(n) potemo quasi se no(n) operar di questa maniera. Potemo ben ingannando noi stessi afermar, che no(n) succederà alcu(n) disordine, che le leggi sara(n) severe in questo proposito, che gli inconvenie(n)ti saran scop(er)ti, et che i colpevoli sara(n) castigadi: ma niun può esser sicuro che così debba riuscir la cosa. Trovado un' intacco nel banco, si potria ben punir chi l'avesse com(m)esso, se ben stimo difficile il venirne in luce, ma il dan(n)o patido dal publico no(n) saria p(er) questo resarcido. Altre volte si son fatte rigorose provision in materia d(e)l danaro, et no(n)dima(n)co tutte son sta p(re)teride, et neglette dalla volo(n)tà de i homeni che si so(n) resoluti d'op(er)ar malame(n)te, ò dalla ignora(n)tia di q(u)elli che no(n) i(n)tendeva(n) il negotio. Bisogna rimuover questo costume di co(m)piacersi facil(men)te l'un l'altro, rinnovar i ordini, et reformar la natura de i homeni, et poi allhora si potrà dir media(n)te la provision, che si facesse, che saria sicuro questo maneggio; altrame(n)te no(n) vedo, come si potemo liberar da i p(e)ricoli, da i quali p(er) ogni canto semo quasi irreparabil(men)te circo(n)venuti; essendo il modo ta(n)to facile di co(m)metter errori, che quasi p(er) infinite strade si può defraudar il publico d(e)l danaro. Si noteranno nomi simulati, et finti, i quali essendo fatti creditori, di quel credito se ne potrà valer, chi l'haverà formado. si scriverà il med(es)imo nome sopra due giornali, facendo apparir doppio creditor quello, ch'haverà un credito solo. Se alcuno, come se ne trova, haverà danari in banco no(n) p(er) trafficargli, ma p(er) salvargli solame(n)te, et tenergli sicuri, saranno scritti i suoi danari ad un' altro, che no(n) habbia credito, sape(n)do che no(n) sia p(er) venir occasion, che questi debbano

esser estratti ò giradi co(n) partide; poiche sono di p(er)sona, che no(n) è industriosa, nè gli negotia. Lasso i desordeni che studiosame(n)te, ò trascuratamente posson esser co(m)messi nel libro, i quali ta(n)to più (249^b) sara(n) facili da succeder, quanto manco son i ministri, che maneggia(n) il libro, il qual essendo da un sol quadernier scritto et regolado, tutte le cose sara(n) sottoposte alla volo(n)tà, ò all'intelligentia di un solo, l'una delle qual quanto facilme(n)te possa ingan(n)arsi, et l'altra depravarsi, puo esser molto ben noto à cadaun delle V. E.^{me} S. Et se adesso vengon in me(n)te diversi abusi, che posson i(n)trodursi in questo negotio, alla giornata si troveran(n)o nuove inve(n)tion, et nuovi macchiname(n)ti per satisfar il guasto appetito dei homeni. Il desiderio acumina l'intelletto, et co(n) veheme(n)ti stimoli lo eccita à escogitar quei mezzi, che possan satisfarlo, come si vede cosi nei desiderii boni, come nei pravi; et tanto più opererà in quei, che si risolvessero usurpar il danaro, quanto che questo spron suol esser più urge(n)te all'animo, che alcun altro. Onde se noi pensando à questa materia havemo numerado diversi modi da defraudar il banco, et la scrittura, quei, che sara(n) più pratici, che havera(n) co(n)centrado qua tutti i suoi spiriti, che invigileran(n)o co(n)tinuame(n)te à immaginarsi nuove forme d'ingan(n)o, ò da creder, che escogiteran(n)o nuovi modi, et altre cose, che da noi no(n) sono previste, ne cognosciude, le qual allhora p(er)-veniran(n)o alla nostra notitia, quando no(n) haveremo altro rimedio, che bandir il delinque(n)te, et patir il dan(n)o; il qual potria tanto aume(n)tarsi; che da mordaciss(im)o pe(n)time(n)to potriamo esser trafitti, et laceradi. Pur che si dia principio à p(re)terir i ordeni, seben la trasgression fusse debole et inco(n)siderabile p(er) se stessa, p(er) l'esempio et p(er) il cominciame(n)to la saria p(er)niciosiss(im)a, potendo far strada à disordeni, i quali multiplicando in numero, et crescendo in grandezza sariano senza dubbio incorrigibili ò i(n)tollerabili; p(er) che se si volesse satisfar à tutti gl'intacchi, ancorche graviss(im)i che fusser andadi serpendo, et prendendo forza in progresso di te(m)po, gra(n) dan(n)o, et no(n) piccol iattura patiria l'erario p(er) ta(n)to danaro che bisognasse applicar al pagame(n)to dei creditori, et al refacimento d(e)lle fraude; se dall'altro canto paresse p(er) avventura che il publico no(n) si dovesse sottoponer à ta(n)to di-

spendio, macchiada la dignità, et p(er)sa la reputation publica sarian tronche tutte le sp(er)anze di trovar denari in occasion di bisogno, ancorchè la necessità fusse urgentiss(ima), poichè quelli, che havesser provado con suo detrimento il mancame(n)to della fede publica, sariano no(n) solo alieni, ma abhorrentissimi da collocar il suo oro nelle ma(n) d(e)lla Sere(n)ità V. et tutti gli altri mossi da questo esempio, provvedendo più sicurame(n)te alle cose sue, no(n) vorrian esponerle à pericolo di una incerta fede, p(er) la qual me(n)tre sovvenissero col suo danaro alle publiche (250^a) occorrentie, restassero impotenti à aiutar se stessi nei proprii bisogni. Grande è l'amor, che gli homeni portan al denaro, grandiss(im)o è il timor, che hanno di p(er)derlo, come tante scritture, tanti testimonii, tante cautele, che s'usano nelle p(er)mutation, et nei com(m)erci che s'essercitan insieme, manifestame(n)te dimostran; se niuna caution no(n) havesse possudo assicurare quei, che avessero posto il suo haver nel banco, sicche no(n) fussero sta defraudadi senza speranza d'esser redintegradi, tutti intimoridi, et spave(n)tadi si risolverian di reponerlo più tosto in qualunque luogo, che metterlo sotto la potestà publica. Et quello, che mi fa grandeme(n)te temer di qualche grande incom(m)odo, et pericolo che possa occorrer alle V. E.^{me} S. è, che se i errori, ò p(er) poco saper, ò p(er) mal voler com(m)essi stessero p(er) longo spatio di tempo addormentadi, et sepulti, et fatti p(er) la longhezza de i a(n)ni importantiss(im)i venissero à palesarsi solame(n)te in occasion di guerra, ò di sospetto di guerra, da che molestie sarian rammaricade l'E. V.! da che peso saria opp(re)ssa la Ser(eni)tà V.! da che bisogno saria il publico astretto! da che impedime(n)to saria aviluppado, si che no(n) potesse proveder à se stesso et à i suoi pericoli! dall'una parte le saria(n) necessitade à far provision di danari p(er) spender in p(re)sidii, cap(itan)i di soldadi, armade, et altre cose opportune p(er) assicurarsi nella guerra; dall'altra parte gl'intacchi d(e)l banco, le voci di quei, che fusser sta ingan(n)adi, il strepito di tutti i creditori giustame(n)te dimanderian, che fusser loro restituidi quei danari, che alla fede publica havesser commessi. proveder alle spese d(e)lla guerra saria necess(ari)o, no(n) satisfar a questi creditori saria pericoloso, suplr all' uno et all'altra cosa saria impossibile. che si vorria far! à qual parte vorria la Ser(eni)tà V(ostra)

voltarsi! i suoi danari no(n) basteriano, et trovarne d'altri no(n) gli saria concesso; poiche tutti che ne havesser qualche sum(m)a, spaventadi dagli ingan(n)i che si fosser scop(er)ti nel banco, sariano intenti à richieder la restitution de li suoi, et risoluti a no(n) co(n)signargli, ò p(re)stargli al publico ancorachè da grandiss(im)o utile fussero invidadi. Cognoscemo questi inco(n)venienti, sapemo, qua(n)to facil(men)te possa(n) nascer, vedemo i pericoli in fronte, intendemo qua(n)to saria difficile provedervi, et vorremo non solo no(n) opponeri a i disordini serrando quelle strade, p(er) le quali potessero darne disturbo, ma ap(er)ti i aditi, et spalancade le porte à tutti i errori, costituirsi in necessità di non poter sovvenir alle cose nostre, quando le fusser afflitte, et pericolose! No(n) credo, che questo cons(igli)o sarà mai abbracciado dalle V. E.^{me} S. le qual' a(n)tivederà molto da lontan il dan(n)o, et il pericolo, et vi provvederà col p(re)sentaneo remedio di dar repulsa alla parte d(e)l banco publico, che vien proposta; no(n) facendo come quei, che patiscon la pena d(e)lla propria imprude(n)tia, i quali, quando il mal è lontan, non co(n)siderano il pericolo, et quando è vicin, no(n) trova(n) rimedio; p(er)che quando s'intendessi esservi sospicio(n) di guerra, tutti p(er) assicurarsene, correriano à estrarher il danaro, dubitando, che questo accidente non causasse qualche sinistro; il qual danaro essendo cavado d(e)l banco no(n) saria posto in ceca p(er) accomodarne la Serenità V.; poichè estraendolo d(a)l banco p(er) il pericolo, che soprastasse al cavedal, niuna ragion vuol, che si risolvessero à darlo sotto altro pretesto, co(n) altro utile, senza niuna sicurtà nelle ma(n) delle V. E.^{me} S. Se ben ne ricevessero mettendolo in ceca quel beneficio, che non havevano tenendolo nel banco, nondimanco no(n) si fideriano di sottoponerlo alla volo(n)tà della Ser(eni)tà V., poichè si no(n) si sono indutti à estazerlo d(e)l banco, no(n) p(er)chè no(n) ne sentissero alcu(n) frutto, non s'indurrann(o) à reponerlo in ceca pe(r) il beneficio, che ne riportassero; ma havendolo cavato dalla potestà della Ser(eni)tà V(ostra) p(er) liberarlo da pericolo, et collocarlo in luogo sicuro, no(n) vorran(n)o levarlo d'una cassa p(er) metterlo in un'altra, la qual sia com(m)essa alla fede d(e)l med(esi)mo principe, et alla cura dei med(esi)mi custodi. L'istesso è il Dominio, che è padron della ceca, et che saria patron d(e)l banco; se p(er) haver sospetta la

fede di chi governa il banco, si estrarresse il danaro, p(er) la med(esi)ma suspicio(n) niun veniria à reponerlo in ceca. onde la Ser(en)ità v(ostra) che media(n)te i depositi degli 8 ò 1x per cento suol essere sovvenuda di danari da i particolari, et che co(n) gra(n) freque(n)tia è se(m)pre aiutada ne i suoi bisogni in occasion di guerra p(er) causa d(e)l banco la mancheria di tutti questi aiuti, et di tutti questi fond(amen)ti i quali i(m)portano ogni cosa alla su(m)ma dei negotii, et alla grandezza delle spese, che bisognerebbe far in tali accidenti. In modo, che se nel banco succederà intacco, il qual si scoprisse solame(n)te al te(m)po di guerra, inestricabil travaglio, et i(n)tolerabil peso soprasteria à questa Ser(en)issi)ma Rep(ublica). Se no(n) succedesse i(n)tacco ne seguiria almanco questo notabil nocume(n)to, che ognun saria inte(n)to, et pronto à cavar il danaro d(a)l banco in tempo di guerra, et quel timor di p(er)dità che movesse le p(er)sone à estrarerlo dal banco, il med(esi)m)o lo revocheria da metterlo in ceca, p(er) servirne la Ser(en)ità V(ostra). Ne se mi dica, che l'i(n)tacco non sarà fatto, che il danaro ò no(n) sarà estratto, ò sarà posto in ceca nelle occasion p(re)ditte; p(er)chè in queste cose, che son tanto importa(n)ti, et tanto pericolosi, bisogna caminar p(er) quella via, che è più (pag. 251^a) sicura. È pur ragionevol(men)te possibile, che il banco sia i(n)taccado, p(er) l'esperientia delle altre casse, che ne lo mostra, è pur possibile che l'i(n)tacco stia occulto sin à qualche t(e)m(po) de bisogno, come è occorso nella ceca, nella qual si son scop(er)ti gl'inganni al tempo di francarla solame(n)te. è pur possibile che qualche accid(en)te di suspetto com(m)ova tutti i mercada(n)ti, et gl'induca à estrarer il danaro. è pur possibile, che nel med(esi)m)o tempo s'abbia à far nuove spese. Et co(n) tutto che si veda limpidame(n)te queste cose poter facilme(n)te nascer, et pullular da diverse cause, si vorrà trascurarlo, et abbracciar un partito tanto pericoloso, et ta(n)to nocivo? Sicura cosa è proveder al bisogno d(e)lla piazza co(n) altro modo, come s'ha fatto ta(n)te altre volte, che so(n) fallidi banchi di particolari; p(er)che se l'E. V. vorran ricorrer à un banco publico, l'aggraveran se stesse co(n) maggior molestie, et maggiori pericoli! Quelli, che sara(n) presidi, ò Provveditori di questo banco, si non haveran esatta i(n)tellige(n)tia d(e)l negotio, come facilmente sarà, trovandosi pochi, che siano sperimentadi in questi esser-

citii, potran(n)o con facilità esser ingannadi da altri, ò essi med(es)i mi p(er) poca notitia com(m)etteran(n)o error, lasciando succeder di quei disordini, che possono nascer dalla cattiva volo(n)tà d' altri et dalla poca peritia loro. Se saran(n)o p(er)sone pratiche di questo maneggio no(n) potran(n)o esser molte, che habbiano una compita, et intiera cognition di questa materia; et essendo poche, sarà necess(ari)o che in breve spatio di tempo questo grande et importa(n)te negotio vada sempre girando ne i medesimi, che lo trattino, et ne habbiano cura; la qual cosa, oltra che è lontana dal costume di questa Rep(ubli)ca renderia mazor la facilità di com(m)etter di quei errori, che noi procuremo di schivar qua(n)to più si possa; poiche essendo i homeni certi, che han(n)o da esser p(er)petui in tal carico, ò co(n) breve i(n)terposition di te(m)po han(n)o se(m)pre da esser preposti à quel negotio, saranno più co(n)fide(n)ti, et più arditi à satisfar à se stessi, ò à altri dip(e)n(de)n(ti) d'amicitia, ò di parentado, assicuradi, che altri, che essi no(n) sono p(er) render quei conti, et maneggiar quei libri. Sarà chi haverà tal cargo, pregado co(n) efficacissi(m)a insta(n)tia da p(er)sona che gli sia congi(o)nta ò p(er) amorevolezza, ò p(er) obligo, ò p(er) sangue, che lo servi no(n) di danari, ma d'una partita sola di libro, p(er) sovvenir à qualche suo urge(n)te bisogno p(er) il qual sia ridotto in pericolo ò d(e)lla facultà, ò d(e)lla vita, ò d(e)ll' honor; affermerà d'assicurar il credito ò con obligation de' beni, ò assignation di scritti; ò co(n) p(re)sentation di zoe; prometterà di satisfar fra pochi giorni in danari. Chi sarà quello d'animo ta(n)to duro, (251^b) di fro(n)te ta(n)to severa, di volo(n)tà tanto inflessibile, che vedendo avanti gl'occhi l'amico afflitto nel travaglio, humile ne i preghi, non lo soccorra, havendone la podestà con una tirada di pena? Et se ben la cosa riuscisse senza dan(n)o, quando che fusse satisfatto, come si havesse promesso, no(n) dimanco l'ese(m)pio saria così pessimo, che daria materia di operar mal nell' occasion, che succedesser da poi; in modo che in progresso di te(m)po, i scrigni, che doveriano esser pieni di danari, si troveriano pieni di scritture, di zoe, et di simil cose, che fosser sta co(n)signade p(er) pegno d(e)l credito havudo. Del qual desordene la ragion ricerca, che grandeme(n)te dubitemo; p(er)che se no(n) si denega de dar danari contadi ava(n)ti il te(m)po co(n)venie(n)te, quando si essercita

qualche magistrato, che habbia la cura di questi maneggi, molto manco si ricuserà di accom(m)odar d(e)lla scrittura, chi ne haverà bisogno. Se questo è vero lo dicano i Sig(n)ori Camerlenghi di com(m)un, i quali cortesemente servono d(e)l salario anticipado molti, che lo ricercano. No(n) credo, che questi preside(n)ti sarian manco cortesi, ne più incivili degli altri ta(n)to che no(n) volessero satisfar quelli, che gli richiedessero. No(n) solo essendo pochi, che havessero questo cargo, potriano parturir di tali disordini, ma di maggiori, et più considerabili ancora. L'uso co(n) ottima ragione instituido in questa Rep(ubli)ca ricerca, che il manizo d(e)l danaro sia am(m)inistrado da molti et diversi magistrati, et varie p(er)sone, acciò un negotio tanto grave, il qual include tutti i nervi, et tutte le forze d(e)l publico essendo nelle man d'un solo, no(n) fusse addutto in pericolo secondo la volontà di chi l'am(m)inistrasse; il med(es)imo si doveria osservar nella cura di questo danaro d(e)l banco, et ta(n)to più quanto questo per il girame(n)to d(e)lla scrittura saria più pericoloso, et più facile a i(n)tricarsi; cosa che no(n) sarà i(n)trodotta, ne costumada se in pochi si restrenzerà questo negotio, come bisognerà far, p(er) la paucità de i soggetti idonei a tal cargo, et pratici di quest'arte. Che no(n) pochi sia(no) ò am(m)inistratori, ò patroni di tutto l'oro, che fusse portado in questa piazza, qua(n)to sia spedie(n)te, ò sicuro al publico governo, la prudentia delle V. E. lo può molto ben co(n)siderar; potendosi questo danaro sotto varii colori, et co(n) occulti disegni quando il fusse manizado da pochi, distribuir, et di esso accom(m)odarne, et nobili, et popolari, et ricchi et poveri, et la maistranza dell'arsenal, et marinieri, et artisti et cap(itan)i, et colonelli, et principi, et sudditi, facendo con quest'occasion nascer pensieri esecrandi in p(er)sona privata che sia d'una patria libera, come è questa ser(en)issima Rep(ubli)ca. No(n) voglio descender a i particolari, ne estendermi a tutte quelle cose, che si potria(n) dir in questo proposito, acciò il mio ragio(252^a)name(n)to no(n) paresse scismatico, et scandaloso, ma basta haver tocco i fastigii di questa materia, lassando penetrar l'E. V. all'altre consideration più profonde col suo prude(n)tissimo giud(izi)o. No(n) credo già, che si trovasse in questa Rep(ubli)ca nobile alcu(n) d'animo così depravato, di pensieri così maligni, che s'i(m)maginasse, no(n) che procurasse un tal dise-

gno; ma siccome questo no(n) capisce nel mio animo, così mi p(ers)uado, esser cosa più sicura no(n) farne l'esperie(n)tia, et troncar tutte quell'occasion, che potessero far nascer nei homeni tali, ò simil concetti, come faria la commodità d'un banco pubblico. dal qual dependono questi mali et questi pericoli, et da esso no(n) deriva alcu(n) benef(ici)o nè alcun com(m)odo ai traffichi, et alla mercantia. Se credemo, che l'erettion d'un banco publico debba far volar in questa piazza la maggior parte de i danari, et accrescer i negotii, stimo, che tanto s'alontanemo dal vero, che più tosto sia p(er) succeder il contrario; poiche i mercadanti si servivano della com(m)odità dei banchi particolari, scrivendo partide, seben no(n) havevano alcu(n) credito in banco, ò seben il credito era inferior assai a i danari, che scrivevano ad altri; eran essi cognosciudi da i banchieri, et tenuti in reputation, come verame(n)te erano, et sapendo, che essi eran il fond(amen)to de i negotii, et del traffico d(e)l danaro, et delle merca(n)tie, la pen(n)a del banco obediua alle parole, et a i segni loro. La qual cosa se no(n) si fusse usada di fare, poco ò niun com(m)odo haveria(n) recevudo i negotiatori p(er)che quando fussero sta costretti à portar il danaro, et tenerlo in banco, et no(n) haverlo distribuido per diverse piazze d'Europa, come lo tengono così sparso, gran disturbo haverian se(n)tido, et grand'impedimento à i loro negotii si saria opposto. Adesso nel banco publico, che si te(n)ta d'eriger, si vuol privar i mercada(n)ti et la piazza di questo beneficio, et di questo uso, obligando cadaun à non poter scriver altro danaro, se no(n) quello, d(e)l qual sarà creditor; se vorrà un mercada(n)te scriver p(er) ese(m)pio mille ducati di più di quello, che havrà in banco, no(n) potrà farlo; se gli venirà occasion di far un mercato di più danari, che no(n) si trovi haver nel banco, no(n) potrà effettuarlo. Inco(m)modità certo grande, che troncaria grandiss(im)a parte de i negotii di questa piazza, la qual ancora si diminuiria di facende, p(er) esser limitado un giorno solo al scriver di partide, et l'altro à estrarer il danaro; poiche ta(n)ta multiplicità di negotii, tanta diversità di cose, che si traffica, et che media(n)te la scrittura s'accom(m)oda, et si facilita nel com(m)ercio che han insieme i mercada(n)ti, in un giorno solo saria p(er) la metà solame(n)te spedita; che havendo p(er) il contrario facultà di scriver ogni giorno, più (252^b) numero di facende ve-

niria à haver la debita, et co(n)venie(n)te spedition sua. Et se questa incom(m)odità causeria ne i mercada(n)ti alienation da negotiar in questa città, quando à questa difficoltà s'aggiongesse il pericolo, et il timor di perder il danaro, che pensieri, che resolution si deve creder che fariano! Senza dubbio di abbandonar questa piazza, et transferir il negotio, et il danaro in luogo, che fusse giudicado più sicuro. Se si troveran(n)o i danari di diversi mercadanti nelle man d(e)l publico, cadaun starà con l'animo ansioso, col cuor inquieto, dubitando, che p(er) accidente di guerra ò d'altro bisogno publico, la Ser(en)ità V. no(n) fusse astretta à servirsene; nel qual caso stimeriano haver p(er)so ogni speranza di recuperargli; potendo ben, se fossero in ma(n) di particolari, ancora che si fossero ritirati, et falliti, sperar di co(n)seguirne qualche parte media(n)te l'aiuto della giust(izi)a et il favor d(e)l l'E(ccellenze) V(ostre); ma essendo p(er) qualche accide(n)te convertiti dal principe in altro uso, p(er) le spese, che fusse necessitato à far, qual suffragio si potria domandar! (=?) a qual parte si potria ricorrer! (=?) La Rep(ublica) in questo caso esauستا, et afflitta da gran dispendij no(n) potria satisfar, anzi havria bisogno d'esser sovragnuda; ad altro rimedio p(er) racquistar il danaro non potrian pensar i mercada(n)ti. E se ben mi assicuro, che una tal cosa, che macchieria la fede, et la reputation della Rep(ublica), non saria mai com(m)essa dalla Ser(en)ità Vostra, nondima(n)co no(n) resta, che i mercada(n)ti, no(n) fussero se(m)pre agitadi da questa molestia, et tormentadi da questa paura. Et co(n) tutto questo vorremo creder, che le p(er)sone collocarà i suoi danari nel banco, p(er) haverne una perpetua molestia, et una fluttuat(i)o(n) d'animo, che sempre gli vada cruciando! (=?) Et p(er) esser esposti à pericoli inevitabili, quando la volo(n)tà d'altri, ò la necessità, che potria occorrer potesse esser causa di spogliargli del lor danaro! (=?) Troppo caro han i homeni, et mass(im)e quei che lo trafficano, il suo danaro; ta(n)to che p(er) co(n)servarlo, ò per accrescerlo no(n) temono d'esporsi à casi pericolosiss(im)i et à incontrar la morte, quando si tratta del loro i(n)teresse. Onde molto manco vorrà(n) lassarlo in luogo, nel qual il sia sottoposto à varij, et grandi infortunij, che lo faccian p(er)der. Nè si dica, che s'ovvia a questo pericolo, dicendo nella parte, che il publico no(n) si possa servir mai di questo danaro; et se

pur bisognasse valersene, che non si possa mettervi le man, se la parte no(n) sarà posta da tutto il coll(egi)o et p(re)sa co(n) strettiss(im)o numero di bolle. Questa no(n) è sicurtà d(e)l danaro che sarà messo in banco, ma un'ombra p(er) far creder che il sia sicuro. Dicendosi se occorrerà bisogno, che il si possa far, no(n) si nega, che no(n) possa nascer il caso, (253^a) no(n) si promette di voler lassar il danaro intatto, ma s'afferma, che il pubblico potrà impiegarlo in qual uso gli parerà. Se i mercadanti havera(n) il suo danaro nelle man proprie, se lo rimettera(n) in ma(n) d'altri, se lo riponera(n) in un banco privato, ne il col(l)egi)o ne il Senato, ne alcu(n) magistrato useria l'autorità p(er) cavarlo p(er) forza dal luogo, dove il si ritrovasse, adunque il sarà tanto più sicuro in ogn'altro luogo quanto si potria dubitar, che fusse esposto ò alla viole(n)tia di chi volesse rapirlo, ò alla volontà di chi volesse servirsene. Et seben può occorrer faliso(n) di merca(n)ti, ò di banchi privati che apportì dan(n)o al patro(n) d(e)l danaro, no(n)dimanco col te(m)po, co(n) la com(m)odità, co(n) l'autorità della giust(iti)a se ne può sempre rihaver qualche parte, et essendo tolti dal principe, si p(er)de il tutto, come ho co(n)siderado. In modo che no(n) vi essendo com(m)odità del negotio che alletti il merca(n)te à metter il suo danaro nel banco pubblico, ne vedendosi sicurtà di tenerlo, che acqueti l'animo, p(er) qual causa si vuol creder, che tanti danari habbian da plover in questo banco! (=?) I danari si mettono nei banchi, ò p(er) esser più com(m)odi, ò p(er) esser più sicuri, se nel volgerli vi sarà difficoltà, et impedime(n)to, nel custodirli dubbio, et pericolo, cadaun abborrirà collocar i suoi danari in un tal luogo. Per la qual co(n)sideratio(n) manifestame(n)te, si cognosce, qua(n)to inferior sia el beneficio, che si ricevesse da un banco pubblico da quello, che si cava dei banchi privati, i quali ta(n)to più so(n) laudabili, qua(n)to che no(n) so(n) acco(m)pagnadi da quei pericoli, nè da quei travagli, che possono occorrer alla Ser(en)ità v(ost)ra p(er) l'erettion di un banco pubblico. Supposto, che eretto, che il sia, il dive(n)ti il ricettacolo et il scrigno di molte nation, et di assaiss(im)e p(er)sone, potria nascer qualche accid(en)te, p(er) il qual ta(n)to maggior fusse il disturbo, qua(n)to più grande fusse il numero degl' i(n)teressadi; p(er)che se p(er) i molti disordini, che si possono i(n)trodur, come è sta discorso, seguisse un i(n)-

tacco, il qual stando occulto qualche te(m)po s'andasse se(m)pre augume(n)tando, et si scoprisse solame(n)te quando il fusse cresciudo a' termini tali, che no(n) si potesse p(er) la sua grandezza risarcirlo, resteriano defraudadi, et offesi, nobili, et cittadini, et artesani, et mercadanti, et forestieri, et d'ogni sorte di nation, et di p(er)sone, le qual da queste offese, che so(n) pur troppo sensibili, sariano acerbamente co(n)citade contra questo D(omi)nio, co(n)tra questo governo. Et noi volemo senza speranza d'utile esponersi à pericolo (253^b) d'irritar co(n)tra la Rep(ublica) tutta la città et molte altre gente mediante la fondation di questo banco! volemo mettersi à risego di p(er)der la benevole(n)tia de i popoli, et forse l'obidie(n)tia de i sudditi co(n) una provision tanto pericolosa, qua(n)to è questa, d(e)lla qual si tratta adesso! Quando seguisse un gagliardo i(n)tacco, come è facil cosa, che segua, mol(i) sariano cascadi in necessità, altri in povertà, altri patiria incom(m)odità, et tutti si darian in preda d(e)lla disperation, la qual suol causar resolution p(re)cipitose, et te(n)tar imprese difficili, et che sariano stimade p(er) avve(n)tura impossibile, et allhora sariano facili; p(er)chè dove si trovasse una ta(n)ta multitudine offesa et co(n)citada, ogni minimo movime(n)to, ogni debil voce, qualunque accide(n)te basteria à promuoverla à qualche impeto pericoloso p(er) la Ser(en)ità V(ostra) et dan(n)oso p(er) tutti. Chi potria assicurarsi in ta(n)ta pertubatrion d(e)lle cose, in tanta co(n)fusion della piazza, in ta(n)ta inflam(m)ation d'anemi, che fatta una insurrettion tumultuaria no(n) s'andasse à violar ò la ceca, ò i scrigni de i camerlenghi p(er) manometter quel danaro in supleme(n)to di quello, che essi havessero preso! (= ?) Questi casi, adesso che provemo, et godemo la quiete, par, che siano difficili da succeder, ma chi co(n)sidera da qua(n)to deboli principj, da quanto piccole occasion alle volte nascan importantiss(im)i effetti, giudicherà, che questi accidenti sempre si devono temerli, et mai provarli. Et noi no(n) co(n)sidera(n)do qua(n)to facile sia a muover un tumulto, qua(n)to difficile sia fermarlo, quanto pote(n)te sia l'i(n)teresse d(e)l denaro, qua(n)to p(er)icolo si corre co(n) q(ue)sta provision, qua(n)to dan(n)o si patisce, de qua(n)to ben si privemo, vorremo approbar un partito, che abbandonando, ne assicura, abbracciado, no(n) ne giova! (= ?) Util cons(igli)o credo, sarà seguir l'instituto de i nostri maggiori, et

imitar il costume d'altri principi; i quali postisi ava(n)ti gli occhi, et molto ben co(n) la prude(n)tia co(n)sideradi questi inconvenie(n)ti, et altri, ch'io p(re)termetto, no(n) ha(n) mai voludo aprir banco nel publico, lassando questo cargo à i particolari, et stimandolo indegno di principe, et nocivo, et pericoloso al Stato, et al governo. Credemo che gli altri principi et maggiori, et minori, che van escogitando diversi modi da trovar danaro, non havriano pensado à questo d(e)l banco, se l'havessero cognosciudo utile, et sicuro. Stimemo, che le p(er)sone, che son app(re)sso i principi p(er) proponer inve(n)tion da cavar danaro, no(n) (254*) havria(n) recordado questa, se l'havessero giudicada bona, et subsiste(n)te, et se havessero cognosciudo, che l'apporta beneficio alla piazza, accrescime(n)to à i datii, et utile grande à tutti, come vien decantado! (= ?) Molti si va(n) faticando l'ingegno, p(er) farsi grati à i principi, procurando, che p(er) via di gravezze s'accresca(no) l'e(n)trade publiche, ò senza gravezze s'aumenti l'utile publico, ò p(er) via d'i(m)prestidi il principe trovi danari, ò p(er) altro mezzo à me ignoto, et molto ben cognosciudo da quei, che p(er) infelicità, et oppression de i popoli s'essercitan in tal cose; et crederemo, che questa via d(e)l banco publico, che è tanto chiara, che ognun la vede, che è ta(n)to facile, che si può i(n)trodur co(n) un solo, et se(m)plice coma(n)-dame(n)to del principe, sarà stata posposta, et negletta senza causa! (= ?) Cognoscono tutti che la no(n) è acco(m)pagnada da quella sicurtà, che bisogneria in un ta(n)to negozio, che l'utile è così dubbio, che si deve più tosto temer di riportarne dan(n)o, che il pericolo è così evide(n)te, che temerità saria l'implicarsi in questa materia; che l'indignità è così grande, che il principe acquisteria nome di mercada(n)te non senza suspecto app(re)sso tutti di voler p(er) questa via metter le man su l'hàver de i particolari, guadagnandosi nome di avido, et rapace, senza conseguir quel utile, p(er) il qual il si sottomette à questi ignominiosi titoli; poiche quando fusse nata questa opinion nei popoli, et nei mercadanti, pochi, ò niun vorria colloca(n)do il danaro suo in banco sottoponerlo a la volo(n)tà d'un principe, il qual stimassero per poca bontà, ò p(er) troppa necessità poter transferir in se stesso il dominio, et l'uso di tutto l'oro privato. Per q(ue)-ste co(n)sideration forse quei nostri progenitori, che co(n) ta(n)ta

laude han fondado la Rep(ubli)ca, che co(n) ta(n)to suo pericolo, et travaglio l'han ampliada et di stado et di entrada no(n) han mai voludo i(n)trodur un' ese(m)pio ta(n)to p(er)nicioso al publico, quanto è questo, d(e)l qual si tratta adesso. Han(n)o patido i nostri maggiori iature gra(n)diss(im)e, han(n)o passadi p(er)icoli spaventosiss(im)i et nelle guerre et in altri accide(n)ti, che suoleno nascer dalla variation delle cose, nè mai han pensato di supplir al dan(n)o, d'opponersi all' infortunii, ordinando le cose d(e)l danaro d(e)lla città co(n) una i(n)stitution d(e)l banco, come si vuol introdur in questi tempi. Essi inferiori à noi di stado, et di forze, superiori di travagli, et di pericoli, ancora che fussero prudentiss(im)i et vigila(n)t(iss)i mi nel governo della Rep(ublica), come i beni, che hanno godudo, et godono i suoi posterì chiamen(nte) testificano, no(n) han mai voludo i(n)trodur un banco publico, se ben il bisogno, et l'occasion (p. 254^b) p(er) ave(n)tura gl'havesser possudo costrenger à questa resolution tanti fallime(n)ti di banchi, che so(n) successi, tanti disordini d(e)lla piazza, che son occorsi, ancorachè constituissero in necessità quei, che governava(n), à prender qualunque partito, mai però gli han possudo muover à far una novità, et à valersi di quella provision, la qual adesso noi andemo co(n)siderando. Vedeva(n) molto ben essi gl'inconvenie(n)ti, che sotto questo appare(n)te com(m)odo d'un banco publico stavan cop(er)ti, et guardando da lontan il p(er)iicolo, se n'assicurava(n) no(n) am(m)ettendo nel lor animo una co(n)sideration di questa sorte. Et noi che havemo ricevudo ta(n)ti benefici da loro, che dovemo camminar p(er) la strada battuda dalla sua virtù, vorrem(m)o esser i primi à discostarsi dall'uso antico, et à trovar una provision ta(n)to pericolosa! (= ?) Da mille et duse(n)to an(n)i che vive per gratia di Dio questa Rep(ublica) si trova esser sta eretti ce(n)to, et tre banchi di particolari et essendo falliti nova(n)ta sei, mai si ha voludo proveder à questo disordine fondando un publico banco, et adesso, no(n) so p(er) qual causa, no(n) inte(n)do p(er) qual fin, no(n) voglio dir p(er) che effetto, si vuol, p(er) esser fallido un banco privato drizzarne un publico! (= ?) Si dice in contrario, che essendo fallidi i banchi particolari p(er) la maggior parte si vede che no(n) possono suste(n)tarsi et che no(n) bisogna ricorrer à questo rimedio pe(r) regular il disordine d(e)lla piazza; p(er)chè il medesimo succederà

di quelli, che saran(n)o eretti. Et io refutto (= rigetto) questa rason, et dico, che esse(n)do mancadi ta(n)ti banchi privati, et no(n) havendo p(er) questo mai i nostri maggiori, che pur intendevan qualche cosa del modo di co(n)servar questo governo, et massime di render la città abonda(n)te di danaro, et di negotio, voludo aprobar l'introducttion d'un banco publico, molto manco noi dovemo admetter una provision di questa sorte, altrame(n)te mentre crederemo de schivar i disordini p(re)senti, et minori, inco(n)treremo in pericoli, et dan(n)i d'i(m)porta(n)tia no(n) piccola; de i quali si pe(n)tiremo, quando inutile sarà il dolor, et il pentimento. Che dovemo far adunque! (= ?) Co(n)tinuar senza banco di scrittura è troppo incom(m)odo alla merca(n)zia, et detrimen(t)o alla città; instituir nuovo banco particular è difficile, no(n) co(m)parendo (255^a) alcu(n) che s'offerisca di prender questo cargo; il diferir è nocivo p(er) il sviame(n)to de i negotii. Se questo caso d(e)l fallime(n)to del banco fosse nuovo, saria forse difficile trovar rimedio à un tal disordine; ma se questa Re(pu)blica ha ta(n)ti ese(m)pi, et ta(n)ti accide(n)ti simili à questo, come è sta ditto de i banchi, che so(n) fallidi, per qual causa no(n) si doverà alla med(esi)ma infirmità applicar la med(esi)ma medicina? La Republica è la istessa, la prude(n)za di questo ecc(ellentissi)m)o Senato no(n) è dissimil da se stessa in diversi tempi, il caso è l'istesso, no(n) mancherà modo di sovvenir à questo bisogno d(e)lla piazza senza usar i(n)troducttion nuove, et nocive. Aspettasi, et i(n)tendasi, chi ha opinion di aprir banco, che no(n) s'haverà mancame(n)to di chi dia questa com(m)odità alla terra, et questo utile à sè stesso, come no(n) è mancato altrevolte in simil occasion; et poi si vada circoscrivendo fra termini più stretti, l'uso d(e)l banco, che fusse levado da qualche particular, et assicurandosi, come patisce la natura d(e)lla cosa, più che sia possibile d(e)l fallime(n)to, come potra(n) ricordar quei, che son pratici di questa materia. Principalme(n)te si proibisca il co(n)tinuar longame(n)te di un med(esi)m)o in questo manizo, p(re)scrivendo il te(m)p)o determinato, nel qual il banchier habbia da saldar, imponendo graviss(im)e pene à chi no(n) saldasse nel te(m)p)o prescritto, et vietando severame(n)te, che non si possa metter parte di prolungar il tempo, che si havesse statuido; p(er)chè à questo modo il banchier sapendo esser obligado à metter

fin al banco in ta(n)ti an(n)i, andaria più ritenuto a far di quelle spese, che suoleno causar il p(re)capitio dei banchi, et più cauto a impiegare il danaro in merca(n)tie, avvertendo molto ben di no(n) indirizzarlo in negotio, ò che sia molto pericoloso, ò che sia di tal natura, che no(n) si possa facilmente et con prestezza cavarne il danaro. Et se co(n) tal ordine fra il termine d(e)l tempo, che si limitasse, fallisse il banco; cosa, che saria p(er)ò difficil da succeder, il fallime(n)to no(n) apportaria già danno a i mercada(n)ti, ne gra(n) desordine alla piazza; p(er)che quando il negotio d(e)l banchier no(n) fusse sta di molti an(n)i, non vi saria di molti, ne molto grande, et il danaro che l'havebbe, no(n) potrà esser così involupado, et disperso, che no(n) si potesse almanco in gra(n) parte liberarlo, et rieupearlo. Onde se ne i banchi, che so(n) ruinadi, et massime in quest'ultimo si fusse osservado quest'ordine di far saldar al te(m)po debito, ò no(n) saria successa questa ruina, ò a ogni (255^b) modo dovendo succeder, la no(n) saria sta ta(n)to grave, come ognun ha visto, et molti han provato. Ma me(n)tre che p(er) quei rispetti, che causan in questa Rep(ublica) tutti i desordeni, che nasco(n), si vuol co(m)piacer i banchieri di prolongar il te(m)po d(e)l banco, si tiremo adosso quella iattura, d(e)lla qual tememo, et che potemo più presto deplorarla, che risarcirla. Ma quando usada tutta la diligentia, statuidi tutti i ordeni boni no(n) si potesse schivar questo inconvenie(n)te d(e)lla faliso(n) d'un banco privato, più spediante saria, et minor dan(n)o et pericolo esser sottoposti ogni ta(n)ti a(n)ni a un tal disordine d'un banco, che p(re)capitasse, ch(e) introdur l'erection d'un banco publico; poichè quello rovinando disordina la piazza, ma questo p(re)capitando, come saria facile, confonderia la Rep(ublica), la rovina di quello apportaria dan(n)o a i particolari, la rovina di questo faria p(er)der la reputation al publico; quella costituisce in disordine la merca(n)tia, questa saria de pericolo a tutti i negotii. In som(m)a non può succeder alcu(n) mal nel banco privato, che il no(n) possa seguir maggior nel publico, ne si può sperar alcu(n) ben dal banco publico, che il non sia p(er) riuscir molto minor di quello, che si crede. Et se si pensa di poter regular i disordeni, che posson haver luogo in un banco publico, molto meglio si potrà proveder a quei d'un banco privato; ma se no(n) si può redur le cose a

tal regola, che in un banco particular, le sian manizade senza pericolo, et senza dan(n)o, come par, che s'allegghi in contrario, molto manco un banco publico si potrà rezer in tal modo, et con tal misura, che no(n) ne possa succeder nè p(er)dità, nè indignità publica, essendo gl'inco(n)venie(n)ti che posson nascer in questo negotio, et più numerosi, et più importa(n)ti di quelli, dei quali si dubita, che nascan in un banco particular. Però la V. S. E(c-cellentissi)me che son piene di prud(en)za no(n) si vadano allontanando dal costume antico di questa Rep(ublica), il qual se in questo proposito no(n) è totalme(n)te sicuro, et profittevole, approbando un banco privato, che si aprisse, sarà certame(n)te manco nocivo, et manco pericoloso d(e)l partido d'admetter la novità d'un banco publico; come et p(er) quel, che ho ditto, et p(er) quello, che le posson da se stesse co(n)siderar, si può facilmente conoscer.

Il Banco di Rialto visse di vera vita sino alla istituzione del Banco-Giro (1619), ma continuò ad esistere eziandio dopo che questo era stato aperto. Alla sua storia appartiene anzitutto la parte del 17 maggio 1587 (Senato *Terra*, pag. 109^b) la quale stabilì che a Governatore fosse eletto chi riportasse due terzi dei voti: se niuno dei concorrenti li ottenesse, si ballottassero i due più vicini; e se ancora niuno de' due li conseguisse, il nome favorito da maggior numero di voti continuasse ad essere messo al partito, sinchè si fosse raggiunta la quantità prescritta. — Il medesimo giorno 17 maggio si procedette alla votazione intorno a' concorrenti pel governo del Banco. Si fece anzitutto parte, che niuno sarebbe eletto il quale non riportasse due terzi de' voti: se niuno riuscisse al primo scrutinio, si passerebbe al ballottaggio tra' due superiori; e finalmente, se il vincitore in ballottaggio non ottenesse per anco i due terzi, sarebbe di nuovo il suo nome solo messo al partito « per esser approvato con li $\frac{2}{3}$ di questo consiglio ». Appresso si venne a' voti; i concorrenti furono cinque e vi ebbero:

- | | | |
|-----|-----|--|
| -si | no | |
| 89 | 83 | per Benetto Erizzo e Paulo Gritti che avea chiesto stipendio di ducati 3000 netti. |
| 53 | 118 | » Piero e Lorenzo Capelli con duc. 5000 comprese le spese. |
| 97 | 74 | » Francesco e Vincenzo Gradenigo con duc. 3000 netti. |
| 43 | 129 | » Alvise Foscari e Bernardo Zane con duc. 4000 netti. |
| 7 | 164 | » Constantin dal Cortino con duc. 9000 comprese le spese. |

Riballottati i due superiori, si ebbero:

- | | | |
|----|----|------------------------------------|
| 93 | 91 | per Benetto Erizzo e Paulo Gritti. |
| 99 | 84 | » Francesco e Vincenzo Gradenigo. |

Riballottati per ultimo da soli i Gradenigo, furono approvati da 116 suffragi contro 73. — Niuno avendo pertanto ottenuto i due terzi voluti, fu il 22 maggio determinato, che l'approvazione « fosse ballottata per via di parti », ossia — secondo è diffusamente esposto nella parte del 1 giugno (f. 121^b sg.) — fu ordinato, che tra dieci di avesse ognuno podestà di presentare per polizza segreta al collegio « quel partito circa il governo del suddetto banco, che meglio gli parerà », e che tutt' i partiti sarebbero posti alla scrutinio, e si terrebbe senza più approvato chi riportasse maggior numero di voti. Inoltre, mentre la parte 11 aprile vietava di scrivere somma minore di ducati 50, si permise « possi esser scritto ogni partita etiam da 50 ducati in giù ma per resto solamente ». Intanto però (26 maggio, f. 122^b) s'invitarono nuovamente i privati, che volessero aprir banco, a chiederne licenza secondo l'antica pratica ed a condizione e che non si avesse per approvato chi non riportasse i $\frac{2}{3}$ dei voti: dovevano inoltre promettere i petenti, che non iscriverebbero mai partita, se non se presente l'interessato

od un suo legittimo rappresentante, che non ne scriverebbero per somma minore di 50 ducati, se non per *resto*, e che entro sei anni *salderebbero* il banco. Si vede adunque, come la provvisione dell'aprire banco publico abbia da principio incontrato difficoltà insuperabili, per ovviare alle quali si ritornò alla libertà e pluralità, si però che i privati dovessero quindinnanzi assoggettarsi alle condizioni medesime le quali impor si volevano al Banchiere publico.

Il 12 giugno (Senato, *Terra*, p. 134^b) si posero di nuovo al partito le polizze de' concorrenti per aprir banco: eziandio in questa seconda prova, i più votarono per Francesco Gradenigo; et il 25 giugno (f. 143^a) si ballottarono i *piezi* da lui presentati per la cauzione di ducati 25000. Finalmente, il 7 luglio (f. 149^a) si provvide alle spese di primo impianto, agli stipendi, al mobiglio e simili; con questa parte si abbassò altresì la tassa dei 2 soldi per ducato, imposta il 2 maggio, ad 1 soldo, a pagarsi da' banchieri sinchè non si fosse accumulato il capitale sufficiente a sopperire al dispendio del banco: ciò che si fosse ricevuto a tal titolo, doveva dal Magistrato sopra la Zecca impiegarsi «in cavedal de monte de sussidio ossia novissimo». Inoltre, siccome per la stessa parte del 2 maggio erasi concesso a' banchieri di ritenere 6 soldi per ducato a'sensali per compenso de' 2 che pagare dovevano, colla legge 7 luglio i 6 si ridussero parimente a tre.

La istituzione recò almeno in sulle prime buon frutto:

XLIV. Senato, *Terra*, 1587, 22 settembre (pag. 178^a).

«Si vede chiaramente, che il banco de scritta, già levato in Rialto con li ordini, et capitoli, che sono stati presi in questo proposito, ha fatto quel frutto, che si desiderava. Et perche comparso nel collegio nostro il nob(ile) ho(mo) S(er) Francesco Gradenigo banchiero presenté ha esposto, che p(er) li molti negotii della piazza, et con tutto, che si riduca al banco p(er) il spazio di doi, et tre hore continue non puo supplire con un solo giorno-

lista; onde per comodo maggiore de mercanti desidera, che sia aggiunto alla sop(radet)ta deliberatione, che li sia data libertà di poter far scrivere sopra un altro giornale le partide, che vanno dar per havere, et essendo conveniente, essaudire la dimanda sopradetta, però

L'anderà parte, che inherendo à quanto fu preso in questo cons(iglio) a'xⁱ April prossimamente passato, sia à quella aggio(n)to et deliberato, che il sop(radet)to banchiero debba levar in detto banco un altro giornale à parte, sopra il quale no(n) possano esser scritte, se non quelle partide, che vanno dar per havere, cioè fatto summar prima le partide in Zornal in resto sia tanto il debito, quanto il credito fra l'istesse persone, che scriveranno, le quali siano tenute scriversi le partide, l'uno all'altro mmediate senza interposition d'altra partida, di modo che dopo il tirror della Marella (p. 178^b) sotto la partida, essa partida resti salda, et habbia da servir solamente per caution di quelli che scriveranno in essi, come facevano li riceveri, che avanti il levar del banco li mercanti sollevano farsi fra loro con tanto incomodo, et risego di essi negotianti. — Le partide poi del sop(radet)to secondo giornal, che saranno salde, come di sopra siano poste in un libro separato dall'ordinario, acciocchè in ogni tempo li mercanti possino veder li conti suoi, et haver copia di quelle partide, che li fussero necessarie „.

Al nuovo giornalista si assegnò stipendio di 150 ducati; egli doveva essere approvato dal Collegio come gli altri ministri del Banco.

Il 1.^o bilancio, maggio 1588, dimostra essere stato in quel primo anno governato il banco secondo le regole: il dare e l'avere si pareggiarono in duc. 546,082.2, secondochè attestarono al Senato i tre sopra Banchi (Sen. 1588 f. 61^b) il 7 giugno di quell'anno. Si fecero inoltre nel 1580 più provvisioni per condurre a termine la liquidazione del banco Pisani e Tiepolo, specialmente mediante l'opera di una commissione di 30 del Consiglio di pregadi (f. 146. 150. 184. 198). — Nell'anno seguente non risulta abbia avuto il Senato ad occuparsi generalmente della materia de' banchi: i regi-

stri recano solamente altre provvisioni pe' Pisani e Tiepolo.
 — Nel 1590 cessò l'ufficio del primo Governatore Gradenigo: si aggiunse alla parte 11 aprile 1587, che in occasione del nuovo concorso il Banchiere non dovesse ricevere o dare «altra valuta in oro o moneta salvo che di buono et di peso (f. 50)». Otto furono i concorrenti: due chiesero stipendio di 2000 ducati, altri 1500, uno 1400, uno 1000. Fu approvato con voti 121 contro 87 Francesco Bernardo con stipendio di ducati 1500 (f. 54): come pel primo concorso, i registri del Senato riferiscono anche pel nuovo, le *polizze* o documenti dei concorrenti. Il 14 luglio (f. 64) si votarono i pieggi del nuovo Governatore. Costui resse il banco sino al 1594: fra le deliberazioni del Senato (f. 28^b) in quell'anno, troviamo in effetto l'attestato dei Provveditori sopra Banchi intorno al bilancio del banco Bernardo, pareggiandosi l'attivo col passivo in ducati 705,889. — Ma già la nuova istituzione cominciava a zoppicare. Ne offre documento la legge 6 aprile 1593, la quale, in occasione del concorso pel nuovo Governatore, prescrisse delle precauzioni per rilevare gl'intacchi:

XLV. Se nato, *Terra*, 1593, 6 Aprile (pag. 19^a).

Che ¹¹ al Capitolo contenuto nella creatione del banco della piazza di Rialto de 11. April 1587 in materia delli oblighi del Rasonato di esso banco sia aggiunto, cosi consigliando li Prov(editor)i sopra i banchi.

Che ogni mattina che senterà il banco, sia per esso Rasonato fatto il co(n)to se sarà piu il scosso del speso della cassa del cassier del banco; et quello, che resterà di piu scosso, meno quello fosse di piu speso, sia da lui riferito al Prov(editor) sopra i banchi, che haverà le chiave del scrigno, accio, che nel riponer il danaro in scrigno alli Camerlenghi, che fosse avanzato, ovvero

¹¹ Nel Capitolare questo documento trovasi a pag. 81¹: la pag. 81^b di quello, comincia colle parole *tre del*, etc.

quello bisognasse trazar per pagar quelli; che havessero tratto danari oltre il scosso, si sappia la giusta quantità, che vi vorrà per saldo di quella mattina; et così si debba osservar di giorno in giorno: et perche è detto, che per far li pagamenti ordinarii siano tenuti delli denari posti in banco ducati trenta mille in un scrigno alli Camerlenghi di Commun; sia preso, che nell' avvenir in detto scrigno non si habbia a tener maggior summa de duc(a)ti vintimille, poiche per esperienza si conosca, che tanti suppliscono sufficientemente al bisogno ordinario; Con declaratione però, che il Provveditor sopra i banchi, che terrà la chiave di detto scrigno, sia obligato ogni doi giorni far portar nel scrigno in Cecca il sopravanzo, che si trovasse in detto scrigno ai Camerlenghi oltre li ducati vintimille deliberati; et il Rasonato habbia obbligo di ricordarlo così ad esso Provveditor come alli savii del Collegio nostro, quando vedesse non darsi effetto al presente ordine, accio in ogni modo egli habbia la sua esecuzione.

Medesimamente al Capitolo in materia delli danari, che restassero in banco a credito di alcuno, che non comparesse nel saldar del banco a riceverli, overo girarli nel novo banco sia aggiunto. Che tutti li denari, che resteranno in banco finiti gli anni tre del (pag. 19^a) Governator di esso, siano per lui consegnati tutti in contanti al banchiere suo successore et poi girati immediate a ogn'uno delli creditori con la presenza loro quello che gli pervenisse d'accordo con il banco; et quel credito, che non fosse girato nel termine di mesi doi dappoi consegnati li danari al banchier successore sia girato in banco a nome de residui de creditori in monte del banco vecchio, da esser dato con mandato sottoscritto da doi almeno delli Provveditori sopra i banchi a ciascuno creditore del banco, overo a' suoi legittimi heredi, secondo, che compariranno, et come è stato fatto dal Nobile ho(mo) S. Francesco Grad(enig)o banchier, accomodandosi la scrittura dove, et come farà bisogno: essendo tenuto il banchier vecchio passati li doi mesi predetti portar fede autentica del Rasonato del banco sottoscritta da doi delli Provveditori sopra i banchi di haver eseguito quanto si contiene in questo capitolo, la qual fede sia letta a questo Consiglio.

Che il capitolo in materia de quelli, che intaccano il banco sia eseguito inviolabilmente sotto tutte le pene in esso dichiarate.

rite; et sotto le medesime pene sia prohibito al banchier di poter admetter, ne lasciar scriver partita di credito ad alcuno sia chi esser si voglia, per altri crediti, che havessero con la Cecca ovvero con altri officii, o in altra maniera; se p(ri)ma non sarà stato esborsato in contanti, et attualm(en)te il danaro, del quale q(u)el tale vorrà esser fatto creditore.

Il Provv(editor) sopra i banchi nel tirar le marelle ordinarie di giorno in giorno del giornale del banco sia tenuto oltre il sottoscriver, et interlinear ¹², come si fa al p(rese)nte, l'ultima partita, che si sarà scritta quella mattina, interlinear ancora tutte le altre facciate a una per una, che si saranno scritte quella matt(in)a istessa. Dovendo poi il fedeliss(im)o Bat(tis)ta Peretti continuar a scriver di tempo in tempo nel giornal del giro come ha fatto sin' hora (pag. 20^a) fedelmente con cautione, et commodità grande della Piazza.

+ 145.

— 12.

— 38.

I concorrenti del 1593 furono sei: il vincitore, Dionisio Contarini, eletto con 144 voti contro 59, avea presentato malleveria per 4100 ducati, quasi il doppio del prescritto. Il 21 luglio di quell'anno si riformò la parte 11 aprile 1587, e si prescrisse al Governatore di presentare il bilancio di mese in mese anzichè d'anno in anno, provvisione suggerita essa ancora evidentemente dalla diffidenza, e dal sospetto e timore d'abusi.

XLVI. 21 Luglio, (pag. 58^b)

Dovendosi ¹³ per satisfattione de mercanti della Piazza di Rialto assicurar la buona administratione del banco de scritta quanto piu sia possibile

L'anderà parte, che alli Capitoli sin' hora presi in detto proposito

¹² Nel Capitolare colle parole *et interlinear* comincia la pagina 82a.

¹³ Nel Capitolare questo documento trovasi a pagina 82^a: la pagina 82^a comincia colle parole *in uno de quali*, etc.

li q(u)ali in quanto sia neccessario, siano confirmati, et stabiliti siano aggiunti (pag. 59^a) gl' infrascritti seguenti capitoli, da esser osservati, et eseguiti inviolabilmente.

Che nella pross(im)a consignatione del banco, et cosi successive di tempo in tempo nelle altre consignationi; sia fatto per il Rasonato deputato del banco con la presenza, et intervento del Prov(editor) sopra i banchi, a chi toccherà il mese, et del cassier del banco un diligente bilancio di tutta la cassa et debito del danaro di esso banco, et detratti li 20 m(ille) duc(a)ti che si dieno tener nel scrigno ai Camerlenghi per le occorrenze ordinarie; sia reposto tutto il restante nelli scrigni di Cecca in contanti, et non altrimenti per qual si voglia modo, che immaginar si possa; il che si faccia con la presentia delli tre Sopranominati et del Depositario in Cecca: Nella qual Cecca per magg(io)r facilità di far il bilanzo et per ogn' altro conveniente rispetto siano istituiti due scrigni; in uno de quali si habbiano a tener continuamente ducati centomille da sopplir alle occorrenze ordinarie del banco per quelle sum(m)e, alle quali non si potesse sodisfar con li 20 m(ille) duc(a)ti che si tengono ai Cam(erlengh)i et per ricever anco di giorno in giorno quelli, che nel scrigno delli Cam(erlengh)i sopravanzassero oltre li 20 m(ille). Tutto il restante danaro oltre li cento mille del scrigno in Cecca, et 20 m(ille) dei Cam(erlengh)i, sia posto in uno scrigno in Cecca separato; nel qual di mese in mese, secondo che si farà il bilancio, come sarà di sotto ordinato, habbia ad esser portato il danaro, che sopravanzasse nell' altro scrigno delli centomille deputati per supplimento a quello delli Cam(erlengh)i et all' incontro sia levato dal medesimo quello fosse necess(ari)o per mantener in esser li cento mille duc(a)ti et somministrar quel di piu, che bisognasse per dare a' creditori del banco: ma non si possa già levare, ne mettere danaro al(cun)o in detto scrigno senza la presenza del Depositario, il q(u)ale per cio habbia a tener una terza chiave, et con intervento del (pag. 59^a) Prov(editor) sopra i banchi, Banchier, Rasonato, et Cassier del Banco, che sono quelli, che hanno da intervenire sempre all' aprir degl' altri due scrigni, che, come è detto, sono uno in Cecca de ducati 100m(ille) et l' altro ai Cam(erlengh)i de ducati 20m(ille). Con declaratione però, che se innanzi il far del bilancio nel fine del mese occorresse il caso di esborsar

maggior) summa di quella si ritrovasse nelli suddetti due scrigni, tenuti in Cecca, et ai Cam(erlengh)i per le occorrenze ordinarie, si possa levare da questo terzo scrigno tutto quello farà di bisogno; ma con la presenza delli sud(det)ti Depositario in Cecca, Prov(editor) sopra i Banchi, Banchier, Rasonato, et Cassier. Del bilancio, et somma del danaro riposta in detti scrigni, immediate fatta la consignatione sia portata particolar nota nel Col(legio) n(ost)ro ¹⁴ sottoscritta dalli sudetti Depositario in Cecca, Prov(editor) sopra i banchi, Rasonato et Cassier del banco; la qual nota sia conservata in una filza con altre note, et scritt(ur)e appartenenti ad esso banco.

Che il conto, che si fa ogni giorno per veder quanto danaro intra ed esce di banco sia fatto per via del giornale, et non altrim(en)ti, et poi confrontato con il conto, che tien il cassier del banco, il qual riceve, et paga in contanti: nè possi esser fatto detto conto se prima il giornal non sarà sottoscritto dal Prov(EDITOR) sop(ra) i banchi deputato a sentar quella materia.

Che nelli scrigni del banco che sono in Cecca, et ai Cam(erlengh)i sia tenuto dentro di cad(aun)o di essi un conto di dar, et haver; sich(e) si possa quando si reponerà, o caverà da essi danari darli debito, et credito; di modo, che facilmente si possa per via di detto conto saper di giorno in giorno q(u)anto danaro sarà in essi scrigni.

Che nel salvar il danaro per assicurarsi da ogni ingano, siano fatti tutti li sachi de duc(a)ti 500 l'uno: Nè si possano ricever, o cavar danari di alcun scrigno, se non contando li danari, ovvero balanzandoli (pag. 60 a) con un sachetto prima numerato; come si osserva in Cecca, et con la presenza delli deputati a cio.

Che la nota, o conto di dar, et haver, che si tenirà nelli scrigni, sia fatta di man del Prov(editor) sopra i banchi, che haverà la chiave del scrigno; la qual nota sia con il giorno, che si metterà, et trazerà il danaro, et fatta alla p(rese)ntia del Banchiero, et del Rasonato del banco; il quale habbia a tenerne una simile appresso di se, ne si possano trar ¹⁵ danari di alcuno delli due scrigni deputati alle occorrenze ordinarie, come di sopra è dichiarato,

¹⁴ Nel Capitolare la pag. 83a comincia colle parole *Coll.º nro, sottoscritta, etc.*

¹⁵ Capitolare pagina 83b *trar denari de alcuno, etc.*

senza la presenza di uno delli Sopra banchi, et quando quello a chi toccasse, non vi potesse essere siano date le chiave ad un altro suo Collega.

Che non possa esser ricevuto danaro del Cassier, se non quel giorno, che se li menerà la partita per Zornal, ne meno possi pagar alcuno, si ben haverà credito in banco, se non gli sarà stà menata prima la partita; et in caso, che gli venisse quantità di danaro da ricever, che non si potesse l'istesso giorno menar la partita; siano posti in un scrigno a parte fino, che si menerà la partita; et all' hora poi siano riposti in scrigno nel modo d(et)to di sopra: et così anco si debba far di quel danaro, che alcun restasse di venir a tuor il giorno, che gli sarà stà menata la partita per poter facil^m(en)te veder li conti, che non confondino di un giorno nell' altro.

Che il Capitolo, che dice, che ogni anno il mese di Maggio sia fatto far per li Prov(edito)ri sopra i banchi un bilancio del cave-dal del banco; scontrando li creditori con la cassa, et cō il danaro, che si troverà; sia aggiunto, che ogni mese sia fatto detto bilancio per il Prov(edito)r sopra i banchi, a chi tocherà, dal Rasonato con la presenza del Depositario in Cecca, et Cassier del banco; in virtù del qual bilancio siano portati li danari nelli scrigni, come è detto di sopra: et sia esso bilancio di mese in mese portato nel Coll(egi)o n(ost)ro col saldo della Cassa sottoscritto, (pag. 60^b), dalli sudetti quattro Depositario in Cecca, Prov(edito)r sopra i banchi, Rasonato, et Cassier del banco, da esser ¹⁶ conservato nella filza ut sup(r)a. Con espressa declaratione, che oltre il sopradetto obbligo di far il bilancio ciascun mese, possa cad(aun)o del Coll(egi)o n(ost)ro, delli Avog(ado)ri di Comun, et Prov(edito)ri sopra i banchi, riveder il bilancio, et fondi di cassa ad ogni suo piacer; facendolo o per via della cassa, o de creditori, come li parerà; notificando il tutto nel Coll(egi)o nostro: et quel giorno si vorrà fare esso bilancio sia terminato il scriver, et fino, che la scrittura di quella mattina si metterà in libro; sia revisto il danaro, et la cassa, se si confronterà il che sarà facile col mezzo del conto, che si tenirà del danaro nelli scrigni

$$+ 121 \quad - 6 \quad - 24$$

¹⁶ Capitolare pagina 84^a esser conservato nella filza, etc.

Le parti seguenti (XLVII-XLIX) del 27 novembre e 14 dicembre 1593 e del 23 aprile 1594 inaugurano e spiegano il deplorabile - avvegnachè, rispetto alla perversa monetazione di quei tempi, altamente benefico - sistema del corso forzoso del *denaro di banco*, ossia delle ricevute consegnate ai deponenti, mai sempre poi mantenuto anche dopo l'istituzione del Banco-Giro, sino alla caduta della Repubblica:

XLVII. 27 Novembre (pag. 127^b).

È stato introdotto da poco tempo in quà un notabile abuso nella Piazza di Rialto; che tutti li pagamenti de cambii, et altre mercantie, che si doveriano far per partita di banco, o in contanti, si fanno con una forma di giro, che li debitori assegnano a creditorì un suo debitor, et q(u)ello ne assegna un altro, et così di mano in mano; in tanto, che se il creditor vuol valersi del suo per qualche bisogno, conviene passar con infiniti riseghi per 15 et 20 mani prima, che habbia la commodità del pagamento, il q(u)ale (pag. 128^a) li vien poi fatto con quella valuta, et a quel prezzo, che pare al debitor, et che ha necessità astrenze il creditor a riceverlo; cosa da non esser tolerata in alcuna maniera, poich(è) tende alla total destruttione della piazza di Rialto, et colla quale altri s'impossessano di tutto il danaro della Città, senza esborsar, se non picol parte di esso al tempo d(e)lle fiere, con quel evidente pericolo de inconvenienti, che possono esser molto ben noti alla prudenza di cadauno di questo Consiglio. Però L'anderà parte, che sia del tutto prohibito, et bandito il giro de debiti, et crediti fra mercanti, come se mai fusse stato usato, sotto pena a chi contravenisse di immediata perdita del capitale, che fosse girato; da esser diviso la mità al Magistrato, che farà l'esecutione, et l'altra mità all'accusator; che sia tenuto secreto. Et l'esecutione sia commessa alli Avog(ado)ri di Commun; cadauno de quali senz'altro Cons(igli)o debba, et possa farla eseguire; con facultà ancora di procedere per via d'inquisitione per venir in luce del vero; potendo anco oltre la perdita del capitale dar alli transgressori pene maggiori, secondo la qualità degli ac-

cidenti, che occorressero. Et perchè stante questa prohibitione del giro già introdotto li mercanti sentiriano molto incommodo in far li pag(amen)ti della pross(im)a fiera di Bisanzone; è a proposito dar loro qualche habilità; et però per aut(ori)tà di questo Cons(igli)o sia prorogato fino a XV Decembre pross(imo) il tempo dei pag(amen)ti prossimi di Bisanzone, che caderia a 30 del mese p(rese)nte, in modo, che alcuno non prima, che al p(rede)tto tempo s'intendi essere in obbligo di pagare le lettere della ditta fiera (pag. 128^b) come se tale pagamento cadesse appunto nel predetto giorno, de xv Decembre pross(im)o. Et per l'istessa causa tutti li altri pag(amen)ti di lettere di cambio di ogni piazza maturate fino al p(rese)nte giorno, et che matureranno fin tutto il p(rese)nte mese, siano prorogati per giorni XV, da poi il maturar di cad(au)na di esse. Et la p(rese)nte parte sia publicata il p(ri)mo giorno nelli luochi soliti a S. Marco, et Rialto d'intelligenza di ogni uno.

— 5

— 1

— 16.

XLVIII. 14 Decembre (pag. 147^b).

Quanto ¹⁷ al giro, col quale da certo tempo in quà hanno introdotto, che in luogo di far li pagamenti in banco, ovvero in contanti riducono li crediti de particolari in carta, facendoli passar in diverse mani dall'una all'altra con notabile maleficio de chi negocia, con estermínio delle facultà di ogn'uno, et con necessitar li creditori, se vogliono valersi del suo, et ricevere la valuta a ingiustissimi prezzi, oltre altri infiniti incomodi al publico, et privato interesse, sia preso, et fermamente deliberato, che tutti li pagamenti di lettere di cambio, che nell'avvenire si doveran(n)o fare di tempo in tempo, non si possano far in alcun'altra maniera, che per partita di banco, sotto pena a cadauno così, che facesse, come, che ricevesee pagamento de cambii in altra maniera, che per partita di banco de ducati cinquecento applicati la

¹⁷ Capitolare pagina 84^b.

mità all' accusator da esser tenuto secreto, et conseguir l'impunità essendo complice, et l'altra mità alli (pag. 148 ^a) Prov(edito)ri sopra i banchi, a cadauno de quali sia commessa l'esecuzione senz' altro Cons(igli)o. Habbiano li debitori de pagamenti di lettere di cambio commodità a pagarle in banco de tre giorni, oltre il tempo statuito ad esse lettere di cambio, et nel quale elle matureriano; ma passato il detto termine de giorni tre, et non havendo li debitori sodisfatto nel modo predetto con partita di banco, sia in questo caso obligato il creditor di far ¹⁸ il solito protesto al debitor in termine de altri giorni tre susseguenti, et non lo facendo s'intendi esso creditor senz' altro sottoposto ad ogni risego, danno, et interesse, che potesse occorrere per tal causa; sicche non habbia altro regresso contra il principal debitor, ma solo contra quello, che haverà accettata la lettera, et non l'haverà pagata nel modo sudetto. Dovendo cominciar questo obbligo di pagar le lettere di cambio per partita di banco alla fiera prossima di Bisanzone, che sarà al fine di febraro prossimo 1593, et habbia poi a continuar de tempo in tempo per l'avvenire. Et la presente parte (unitamente con quella hoggi presa in materia de ori) sia publicata il primo giorno nelli luoghi soliti a S. Marco, et Rialto a intelligenza di ogn'uno, et ne sia mandata copia a tutti li officii, et magistrati di questa Città, et Camere di fuora da Terra, et da Mar, dove si riscuodeno danari publici, et a cadaun' altro a chi aspetta, perchè gli diano la debita esecuzione.

— 97.

XLIX. 1594. 22 Aprile (pag. 34^a).

È ¹⁹ stato provisto opportunam(en)te per parte di questo Cons(igli)o de 14 xm(bre) pross(im)o pass(ato) al disord(in)e introdotto del giro: Ma perchè occorre al p(rese)nte, che la molteplicità delli negocii del banco, diffulta assai la presta esped(izio)ne di essi: ond'è a proposito facilitarla, secondo che supplicano alla S(ere)nità N(ostra) li mercanti della piazza di Rialto, et consigliano (pag. 34^b) sopra la loro scritt(ur)a li Prov(edito)ri sopra i Banchi,

¹⁸ Capitolare pagina 85^a di far il solito protesto, etc.

¹⁹ Questo documento si legge nel Capitolare a pagina 85^a.

cinque Savii alla mercantia, Prov(vedito)ri in Cecca, et Prov(edito)ri sopra i ori.

L'anderà parte, che sia data facultà al Gov(ernato)r del banco di poter de qui inanzi scrivere le hore solite, con due giornali correnti, dove hora si scrive con un solo, li quali giornali siano, oltre quello del giro: havendo per ciò ²⁰ esso Gov(ernato)r libertà di elegger un giornalista, con salario di ducati centocinquanta all'a(n)no, et doi altri cogitori per supplire al suo bisogno con duc(a)ti x al mese per cad(aun)o da esser tutti tre approvati nel Coll(egi)o n(ost)ro, et siano con gl' istessi obblighi, modi, carichi, et conditioni, che sono il giornalista, et doi cogitori, che servono al p(rese)nte in esso banco; et perche si conosca chiam(en)te, che il Quadernier che ha obbligo di metter in libro tutte le partite delli giornali, haverà carico, et fatiche maggior dell' havuta fin' hora, et non potrà impiegarsi in altro, che in questo servitio, comè ha esposto il Gov(ernato)r del banco più volte, asser(e)n(d)o le gran difficoltà, di trovar soggetto idoneo a tal carico sia però dato augumento ad esso Quadernier di ducati cento l'anno, et per l' istessa causa al cassier, et doi cogitori attuali ducati nonanta fra tutti tre, cioè ducati vinti per ciascu(no) delli cogitori, et 50 al cassier, il qual però habbia obbligo, di pagar il contador: A quello poi, che tiene il libro d(e)l giornal del giro, siano assignati ducati quattro al mese, da esser pagati tutti delli stessi danari, che si pagano gl'altri salariati del d(ett)o Banco.

Appresso sia dechiarito, che li sei giorni limitati per la sud(dett)a parte de 14 xm(bre) al creditore, di poter scorrere (pag. 35^a) senza pregiudicarsi, siano, et s'intendano giorni utili nei quali il banco senti, et servino solam(en)te per necessitare il creditore a farsi pagare, o levare il protesto nel tempo statuito, ma non già ad alterare gli usi delle lettere di cambio.

Et per meglio esprimere l'intentione della S(ignoria) N(ostra) sopra il dubio, che è in alcuni, che vogliono, che si paghino per partita di banco le lettere di cambio solam(en)te et no(n) li ca(m)bii con danari, si fa(n)no qui per altre parti, sia dechiarito, che non solo tutte le lettere di cambio, ma tutti li cambii a(n)c(ora) come cose, che sono d'una med(esim)a natura, si habbiano a pagar per

²⁰ Capitolare pagina 85b per ciò esso Governator, etc.

partita de banco sotto gl' obblighi, et strettezze espresse in d(etta) parte.

Et perche si conosce, di quanto impedimento a min(ist)ri et scommodo alla piazza, sia il fare il bilancio del banco ogni mese, convenendosi spender tre giorni al meno continui al far di esso, con notabile patimento de mercanti sia preso, che il capitolo deliberato a 21 Luglio pross(im)o passato in materia del far il bilancio ogni mese, sia regolato in questo modo, che il bilancio sia fatto ogni tre mesi, ma con questa cond(izio)ne che il tempo delli tre mesi, nelli quali caderà il far il bilancio, sia quindici giorni inanzi il ritorno delli pagamenti delle fiere di Bisanzon, et nel resto sia fatto col med(esimo) ord(in)e et regola che è dechiarito per esso Cap(it)o lo de 21 Luglio p(assa)to.

Et li doi capitoli in proposito delli sei giorni, et del pagar i cambii per partita di banco, siano publicati a S. Marco et Rialto nelli luochi soliti, et stampati a intellig(en)za d'ogn' uno.

+ 145 — 3 — 18.

Nel 1596 fu aperto nuovo concorso; tre candidati si presentarono, tra' quali venne il 20 aprile eletto governatore Piero Badoer: l'8 Giugno si approvarono i suoi *piezi* per l'ammontare di 32,000 ducati. Il suo governo fa epoca nella storia del Banco di Rialto. Già dalla legge seguente (L), messa a partito sei mesi appena dopo ch'egli avealo assunto, impariamo, che « per le cause ben note » al Consiglio paruto era « necessario - far diverse provvisioni nella materia del Banco de scritta », epperò aveano i Padri Coscritti della Veneta Repubblica stimato opportuno di trar di nuovo in campo la creazione del magistrato dei sopra-Provveditori, immaginato già nel 1584 (doc. xxxv), quando per la prima volta fu deliberato di aprire il publico Banco di Rialto:

L. 1596. 24 Gennaio (pag. 161^b).

Essendo necessario per le cause ben note a questo Cons(igli)o far diverse provvisioni nella materia del banco de scritta, le quali

hanno bisogno d'esser deliberate con matura consideratione per la conditione delli importanti accidenti, ch(e) corrono

. l'anderà parte, ch(e) de præsenti siano eletti tre honorevoli Nobili No(st)ri con titolo di Soprav(edito)ri de Banchi, et possano esser tolti d'ogni luoco, et officio, non potendo li eletti escusarsi per qualsivoglia altro carico, ch(e) havessero, ma debbano continuar in questo sopra i banchi pei doi mesi prossimamente venturi, et tanto manco, qua(n)do prima fosse fatta qualch'altra provision, et ritenere anco gli altri carichi, ne' quali fossero per l'adietro eletti. Habbiano l'istessa autorità, che hanno li Prov(edito)ri ordinarii sopra banchi così intorno l'essecutione delle leggi per la buona amministratione del banco, com'in altro, et appresso habbiano autorità questi tre di proponer uniti, o separati quelle parti, che stimeranno a proposito nella materia predetta de banchi, leggendole però prima nel Coll(egi)o, or passati li mesi doi sop(radet)ti s'intendano haver fornito l'officio loro, quando da questo Cons(igli)o non venga fatta altra resolutione

— 72 — 92 — 67

— 23

— 26 — 22 — 11.

Vuol che la presente materia sia differita per meglio consigliarla

— 98

— 106.

+ 143.

Si noti che il 14 dello stesso mese di Gennajo un'altra provvisione era stata approvata, non meno e più che la riferita accennante a grave sospetto di abusi e malversazioni ²¹:

²¹*La parte seguente del Capitolare usa apertamente queste parole, che si leggono a pag. 76*: Omnes Dolos fraudes, et co(n)trafactiones Commissas p(er) V. N. D. Petru(m) Baduario Bancheriu(m) publicu(m) ipsius Civitatis conductu(m) ab (e)x(celentissimo) Senatu. Et Partitas fictititas et descriptas sub ficto nomine diversor(um) ut in p(ro)cessu intaccando bancu(m) predictu(m). nec non persona(m) dicti V. N. D. Petri cu(m) omnibu(s) seque(n)t(i)bus anexis conexis et dependent(ibu)s. Intromiserunt V. Nob. D. Marcus d(e) Mulino Donat(us) Gabriel et Perr(e)g(rinu)s Veneri ohon(orandi) p(ro)vis(ore)s supra banchis: resservato sibi iure p(ro)ceden(di) co(n)tra alios re(scri)ptos seu reperiend(o)s culpabiles, mand ante)s sic annotari. — Spettano alla stessa materia:

« Dovendosi, in ogni miglior modo dechiarir et assicurar quanto più sia possibile diverse cose concernenti la buona Amministrazione del Banco de scritta, L'andarà parte che i Zornali detti scontri del Banco, che hora si conterranno nel scrigno delli Camerlenghi nostri di comun, insieme con quelli, che si andaranno formando, siano immediate consegnati alli Provveditori nostri sopra i Banchi ». Essa reca in fine l'indirizzo: « Al cl(arissi)mo s(igno)r Pietro Badoer. Governator del Banco ». Indi a tre giorni, come appare dalla parte (Li) che segue, diede, o piuttosto fu egli costretto a dare la dimissione, e le cautele da quella ordinate per l'interregno ben dimostrano quanta diffidenza fosse entrata negli animi contro di lui:

L.I. 27 Gennaio (pag. 162^a).

Poich(è) il Nob(ile) Ho(mo) S(er) Pietro Badoer Gov(ernat)or del Banco ha prese(n)tato nel Coll(egi)o una scrittura gia letta da

(Pag. 76⁴) Die 30 Xbris. Intromissione(m) annotata(m) sub die 18 instantis mensis in processu s(u)p(radic)ti D. Provisor(es) sup(ra)banchis ut in ea tanqua(m) male et indebite factam p(er) dictos D. Provisores. Contra forma(m) legu(m) et ordinu(m) ipsius Banchi et aliis rationib(us) et causis suis loco et tempore dicendis et alligandis Intromiserunt C(arissi)mi D. franc(iscu)s faletro franc(iscu)s de Priolis et Bernardus Marcello honor(an)di Advocat(ore)s Co(mun)is ad ex(celsu)m Cons(iliu)m Rogator(um) ad gravamen V. N. D. Petri Badoario Bancherii. Visis legib(us) et ordi(n)ib(us) captis in dicto Cons(ili)o occasione erectionis dicti Banchi. Salvis iurib(us) ipsis D. Provisorib(us) p(ro)cedendi Civiliter servatis servandis iuxta leges et ordines sup(ra)dicto banco, disponentes mandantes sic annotari debbere referente Joanni Gropetto famulo offitii.

1596. Die 3 Jannuarii, in Rogatis. — Che l'intromissione fatta à 18 Xbre p(ro)ssimo passato p(er) li sp(ettabi)li s(igno)ri sopra i Banchi del tenor*come in quella. Come Intromission mal et indebitamente fatta Contra la forma delle lezze et ordini in materia della erettion del Banco presente disponenti p(er) le raggioni (pag. 77¹) et cause hora dette, mostratte et dechiarite. Per authorità di questo Cons(igli)o sia tagliata et annullata. Si ch(e) la sia di niu(n) valor et mome(n)to Come se fatta no(n) fusse. Et questo à gravame d(e)l Nob. homo D. Piero Badoer Banchier al p(rese)nte.

Resservata tamen facultà ad essi Signori Proved(itor)i sopra Banchi di proceder Civileme(n)te servatis servandis giusta le lezze et ordini in materia del banco predetto disponenti. Et in tutto iusta la forma della intromissione fatta p(er) li Avog(ado)ri di Comun a 30 Xbre p(ro)ss(im)o passato. Et così fu preso.

questo Cons(igli)o, nella quale rinontia il governo sudetto, conveniente cosa è per commodo, et servitio universale della piazza predetta prender alcuna deliberatione in quest'impotante materia. però

l'anderà parte, che la scrittura sop(radet)ta di rinontia del banco sia con l'autorità di questo Cons(igli)o accettata, et debbano li Savii del Coll(egi)o uniti, .o separati venir nel termine de giorni pross(im)i a proponer le opinioni loro con tutta la materia integra, affinche si possa deliberar quello, che sarà stimato maggior servitio pub(lic)o così intorno la elettione di nuovo banchiero, come circa altre provisioni, ch(e) fussero necessarie per la buona amministrazione del banco de scritta. Dovendo fin(o)r a tanto, ch(e) possa sentar il nuovo banchiero continuar a scriver il detto S(er) Pier Badoer, et per li rispetti, et cause ben note a cadauno sia commesso alli cinque savii sopra la mercantia, che mentre scrivere il sud(dett)o Badoer debba uno d'essi per volta andar a sentar in banco, et finito, ch(e) si haverà di scriver ogni mattina siano portati li Giornali all'ufficio de Sopra banchi, p(er)che siano sottoscritti da uno delli Prov(edito)ri di detto Off(cio) giusta 'l consueto, et siano parimente di giorno in giorno portati li danari nelli scrigni soliti il tutto colla presentia del savio sudetto alla mercantia.

— 41 — 26
 — 43 — 31 pendet
 — 102 — 120.

Il 2 Febrajo 1596 (= 1597) fu concesso (doc. LII) a Domenico Contarini, che avea già lodevolmente sostenuto gli uffici di Banchiere publico, di aprire un banco privato, la cui *valuta* non avesse naturalmente corso forzoso; si fece così ritorno al sistema della pluralità:

LII. 8 Febbraio (pag. 173^b).

Conoscendosi per esperienza de molti anni, ch(e) si come li traffichi mercantili di questa piazza con estrema difficoltà potriano esser ben incaminati senza banchi de scritta, così non potendo

all'ordinario bisogno de' mercanti de diverse nationi supplire un solo banco per la multiplicità de' negotii, per le corrispondenze d'altre Piazze dentro, et fuori d'Italia necessaria cosa è pre servitio universale, et beneficio publico provvedere al commodo, et alla soddisfazione de mercanti: onde poich' il Nob(ile) Ho(mo) S(er) Dionisio Contarini si offerisce di erigere un nuovo ba(nco) particolare, et ch(e) le qualità di questo soggetto honorato restano pienam(en)te comprobate dalla contentezza grande ricevuta da tutti del governo del banco amministrato da lui gli anni passati è a proposito ricevere l'offerta sua no(n) solo per le sop(radet)te importanti considerazioni, ma principalm(en)te per la certezza, ch(e) si deve avere di ricevere fruttuoso servitio dall'intelligenza et virtù sua, poiche oltre l'essere desiderato generalme(n)te da ogni sorte di natione propone anco nelle sue scritture hora lette partiti tanto cauti, et sicuri, ch(e) niuno altro al p(rese)nte, ne per il (pag. 174 e) passato offerse li maggiori, obligandosi egli massimam(en)te di far portar ogn'anno in Cecca la quantità d'Argento, ed oro, ch(e) dalla medesima sua scrittura hora letta si è inteso, il ch(e) apporterà utile molto, et beneficio alla Sig(no)ria Nostra. L'anderà parte, ch(e) col nome del Signor Dio sia permesso al Nob(ile) Ho(mo) Se(r) Dionisio Cont(arini) il poter erigere un nuovo banco particolare in R(ial)to il quale s'intenda oltre il banco hora proposto sotto l'amminisiratione del Gov(ernato)r ch(e) sarà eletto per tempora da questo Cons(iglio), et questa permissione s'intenda coll'obbligo sopradet)to di portar l'oro, et argento in Cecca, et con l'infra-scritte conditioni; in prima, ch(e) questo banco particolare sia per anni sei solame(n)te, et non più con obligo di pagar del suoi Ministri di esso, et far ogn'altra spesa di qual sorte si voglia. Debba far il bilancio in capo d'anni tre, et saldar tutti li creditori del banco in contanti in termine di mese uno, nel qual t(em)p)o non possa sentar per altro, ch(e) per far il pagam(en)to sudetto, et passati li anni sei non gli possa essere concesso di co(n)tinuar più lungamente in detto banco, se la parte non sarà proposta da tutti gli ordini del Coll(eg)io et presa con li $\frac{1}{2}$ di questo Cons(iglio) congregato da 150 in st. Debba prima, ch(e) comincia a scriver dar idonee piezarie de mercanti sicuri, et principali per ducati 200m(ille) da esser approbate colli $\frac{3}{4}$ del Senato, niuna delle quali possa esser di maggior su(m)ma, ch(e) di cinque mille ducati, ne

di manco delli 2m(ille) et in capo alli tre anni non possa principiar a scriver per li altri tre sussegue(n)ti, se prima no(n) haverà fatto il saldo, et no(n) farà le piezarie renovar, ovvero darne de nove sotto pena di vinticinque per cento di quanto restasse debitor, da essergli irremissibilmente tolta dalli Prov(edito)ri sopra i banchi, Avog(ado)ri di Commun, et cadauno del Coll(egi)o et restar anco bandite in perpetuo di tutte terre, et luochi del D(omi)nio nostro, et privo della Nobiltà. Et finiti li sei anni predetti sia tenuto far publiche(e) proclame, ch(e) ogni creditor vada a pigliar i suoi denari, et far il pagam(en)to in contadi in buona valuta di peso giusta le leggi, et contrafacendo in parte, o in tutto delle cose sop(radet)te caschi nelle pene di sopra dichiarite.

(pag. 174 ^b) Che le partite di questo banco siano libere senz'alcun'obbligo, et il riceverle sia a beneplacito di ciascuno, si ch(e) quello, ch(e) non le vorrà possa rifiutarle, ne sia astretto a prenderle, se non chi vorrà spontaneamente fidarsi, et crederle.

Tutti li pagamenti cosi quelli, ch'esso Cont(ar)ini riceverà, come gli altri ch'esborserà fuori di banco siano fatti in buona valuta di peso giusta le leggi: per il qual effetto sia dal Coll(egi)o coll'intervento, et ballottatione de' Prov(edito)ri sopra li Ori, et sopra i banchi eletto un sufficiente Ministro con carico speciale d'assistere al Cassiero et Contarini del Banco et non permettere a modo alcuno, ch(e) sia ricevuta, ne data fuori alcuna valuta ch(e) buona, et di peso, et habbia quel salario, ch(e) parerà al Coll(egi)o, da essergli pagato dal medesimo Cont(ar)ini delli suoi proprii denari, et contrafacendo il banchiero al p(rese)nte ordine caschi in pena de XX.^u per cento di tutta quella quantità di moneta, ch(e) ricevesse o pagasse contra la p(rese)nte ordinatione, da essergli irremissibilmente tolta da cadauno di qualsivoglia dei sudetti Mag(ist)ratati, ch(e) prima facesse l'essecutione. Dovendo questo Ministro esser confermato ogni sei mesi nel Coll(egi)o, et altri Magistrati, come di sopra, affine ch(e) non riuscendo atto, ne facendo il debito suo nel detto carico possa essere eletto un'altro in luoco suo.

Non possa il banchiero far, ne far far da altri di sua ragione indirette, ne appalti de Mercantie di qualsivoglia sorte sotto pena di XX.^u per cento applicati all'ufficio de sopra banchi, ovvero altro Magistrato, che prima facesse l'essecutione et potendosi non

solo nel tempo delli sei anni, ma anco dapoi procedere per via d'inquisitione, et denontie segrete, et trovandosi in alcun tempo, ch'esso habbia contra fatto al p(rese)nte ordine caschi in pena de XX. per cento, com'è predetto, et de Ducati sei mille, come si contiene nella sua medesima Scrittura.

— 23

— 2

— 32

L'8 Febbrajo fu accettata (doc. LIII) definitivamente la rinuncia del Badoer, e si prescissero le norme per la nomina e l'ufficio del nuovo Banchiere:

LIII. 8 Febbraio (pag. 174^b).

Poich'il ²² Nob(ile) Ho(mo) S(er) Pier Badoer ha p(rese)ntata nel Coll(egi)o nostro una (pag. 175 a) scrittura, per la quale rifiuta il governo del Banco de scritta conveniente cosa è per soddisfazione, et comodo della piazza prender senza differir più lungamente qualche risoluzione in questa importante materia; però

l'anderà parte, ch'intendendosi accettata la rinontia sop(radet)ta con obbligo però ad esso Badoer di continuar fin'a tanto, ch(e) possa sentar, et ricever la cassa il suo successore sia il primo giorno ch(e) si ridurà queste Consi(gli)o per scrutinio d'esso fatta elettion di novo Gov(ernat)or di Banco, potendo ciascuno, ch(e) fusse nominato, et non volesse esser ballottato, escusarsi, et farsi depennar. Debba lo eletto star nel carico anno uno intiero, et haver di provvisione per il sop(radet)to anno Ducati doimille; sia tenuto quello ch(e) sarà questa volta eletto, ricever il governo del banco, et sentar nel termine di mese uno dopo la sua elettione con tutti li Capitoli presi a tempo dell'erettione di questo banco, et gli altri presi da poi, et che paresse a questo Cons(igli)o prender nell'avvenire per miglior governo, et più sicura administration del banco: dechiarando pero, ch'al Cap(ito)lo deliberato a 14 del passato in materia di mostrar li libri alli Prov-

²² Capitolare, pagina 88a.

(edito)ri sopra i banchi sia aggiunto, ch(e) ciò s'intenda sempre con la presenza del medesimo Banchiere, o altro suo interveniente: et sia levato anco a' Zornalisti l'obbligo ultimamente impostole di scriver dentro le partite la quantità in lettere distinte, ma basti il portarla fuori in figure Imperiali giusta 'l solito, eccetto le partite di cassa, le quali siano scritte, come si osservava, et se accadesse ch'il Gov(ernat)or intaccasse il banco, servendosi in qualsivoglia maniera del denaro d'esso, formato prima processo dalli Prov(edito)ri sopra banchi giustificata tal trasgressione, et conosciuta da questo Cons(iglio) s'intenda oltra tutte le altre pene fin'hora statuite bandito per anni dieci da questa Città, et di tutte le altre Città, terre, et luochi del D(omi)nio nostro, et privo in vita sua del Maggior²³ Con(siglio), et d'ogni officio, et beneficio, della qual pena non se gli possa far gratia, se non dopo pagato intieramente il cavedal, et la pena, et con li cinque sestì delle ballotte di questo Cons(iglio), ridotto al numero di 180 et ch(e) la parte sia proposta da tutti li ordini del Coll(egio) et l'essecutione (pag. 175^b) sia commessa alli Prov(edito)ri sopra banchi Avog(ado)ri de Commun, et cadauno delli Savii del Coll(egio) salva sempre l'auttorità d'essi Avogadori.

Tutto il denaro, che al p(re)sente, et nell'avvenir sarà portato in Cecca di ragion del banco, stia sotto tre chiavi, una delle quali habbia un Prov(edit)or sopra banchi, la 2.^{da} il Depositario in Cecca, et la 3.^a il Governator del Banco; et sia in un libretto a parte da esser tenuto continuamente nei scrigni sudetti notato di volta in volta il danaro, ch(e) sarà posto dentro, et cavato, secondo le occorrenze, et le partite nel medesimo libretto così in credito, com'in debito di cassa siano sottoscritte dal depositario sudetto, et da un almeno de'Prov(edito)ri sopra ba(n)chi affine che in ogni tempo appari chiaramente, et particolarem(n)te tutto quello, ch(e) si troverà nei detti scrigni. Dovendosi osservar intorno alli denari, ch(e) si tengono alli Camerlenghi di Co(m)mun quello, ch(e) si è osservato fin'hora giusta la deliberatione di questo Cons(iglio) in tal materia le quali restino sempre nel suo vigor

+ 132.

²³ Capitolare, pagina 88b comincia colle parole *del Maggior Consiglio*.

Quindinnanzi doveva adunque il Banchiere durare in carica solo un anno, e così in fatti continuò la bisogna sino a che continuò il Banco di Rialto. La necessità ed utilità di esso venne però grandemente scemata dall'improvvisa e per così dire spontanea istituzione del Banco-Giro. L'origine sua è così narrata dall'autore della *Informatione per il Banco del Giro*, già ricordata nel primo capitolo di questo scritto :

Ebbe il Banco del Giro la sua institutione dell'anno 1619, in occasione di doversi dal Publico assegnar una partita di Credito, ed un fondo per imprestanza al fedelissimo Zoanne Vendramin all'ora partitante di paste d'argento.

Esaudi il Principe con quell'incontro le suppliche de' Mercatanti di Piazza che desideravano con questo mezo fuggendo le lunghezze, e gl'impedimenti della Cecca agevolarsi la strada alla soddisfazione de' loro crediti col Publico, e facilitarsi scambievolmente li pagamenti di Lettere, e merci p(er) quello riguarda al privato.

Furono per primo fondo a questo Banco assegnati d(ucati) 150,000 valore di tanti reali consegnati alla Cecca dal Vendramini, sudetto con conditione, che fossero custoditi nella Cassa del Provveditor agl'Oori, et Argenti, a riserva de d(ucati) 20,000, che passar potevano tosto nelle mani del Depositario al Banco, Carica in quest'incontro nuovamente istituita, e ciò a comodo di quei particolari, che s'attrovassero in una instantanea necessità di vendere della loro partita, e con riserva di far passar da una Cassa all'altra (consunta la somma esposta, e previo Decreto dell'Ecc(ellentissimo)mo Senato) quel più che di tempo in tempo fosse creduto occorrente.

Oltre all'assegnamento sudetto fu prescritto al Depositario in Cecca di dover far passar nella Cassa di questo nuovo Banco d(ucati) diecimilla al mese sino alla summa di d(ucati) 500,000 onde in virtù di tale assegnamento potessero (previi sempre Decreti dell'Ecc(ellentissimo)mo Senato) essere fissati in esso Banco a parte a parte partite di credito a Creditori della S(ereni)s(si)ma Sig(nor)ia sino alla somma esposta.

Fu finalmente decretata l'elezione d'un Depositario al Banco Giro e dei ministri occorrenti, e furono prescritti tutti quegli ordini, e regole, che si crederono conferenti alla buona Amministrazione del Banco stesso.

Facciamo finalmente seguire, a conclusione del nostro presente studio, la parte del 1619:

LIV. 1619. Adi 3 Maggio in Pregadi. Senato, *Bancogiro* R. 1. p.1-6

Essendo necessario, per essecutione, et adempimento del Partito abbracciato da questo Cons(iglio) a' 6 del passato proposto dal fed(elissi)mo Cittadin nostro Zuanne Vendramin, deliberare il modo, con il quale debba esser pagata quella porzione di Argenti, che con una partida di Credito in Banco, che riceva, le sia bonificata, et medesimam(en)te, come li abbino ad essere fatti gl'imprestidi per la quantità de'Reali, et tempo, che nel sudetto Partido; Nè dovendosi confondere questo negotio con quello del Banco della Piazza, ma con la erettione d'un nuovo Banco provvedere à questi pagamenti, et imprestidi, con la qual occasione si potrà parimenti incontrar la sodisfat(io)ne di alcuni mercanti, che desiderano, che sia à Loro in questo istesso Banco data pronta, et espedita sodisfatione ne i crediti loro p(e)r diversi mercati, lettere di cambio, et altre occorrenze, che vanno giornalmente contrahendo con la S. N., per fuggir di questo modo le lunghezze, et impedimenti della Cecca, et altri magistrati, che nelli paga(men)ti à contanti et con mandati convengono bene spesso necessariamente provare, ne cio si doverà eseguire senza nuovo ordine di questo Cons(iglio); Et ricercando questo negotio per la sua importanza molti ordini, e buone regole, così per fuggir li disordini, come per incontrar la sodisfatione de'med(esi)mi Mercanti nel darli fondamento tale, che sempre, che si vogli venire all'estintione vi sia pronto il Capitale p(er) supplire all'intero pagamento di tutti quelli, ch'in esso Banco haveranno credito, però sia con l'autorità di questo Cons(iglio) deliberato come qui sotto.

Che nel nome del Sig(no)r Iddio de p(rese)nti p(er) scrutinio di esso sia fatta elezione d'un Nob(il)e N(ost)ro, che sia del corpo

del medesimo Cons(igli)o con titolo di Depositario del Banco del Ziro, et possi essere tolto da ogni loco; e carico solito darsi da questo Cons(igli)o, eccettuati quelli del Colleggio nostro potendo tener l'uno, e l'altro di essi; Ne possi rifiutare sotto le pene contenute contro i rifiutanti Ambascerie à Teste coronate, et attendervi per spatio di Mesi tre continui, in capo dei quali sia eletto un altro in luogo suo, et sia fatto il Bilanzo, e saldata la Cassa inanzi del consignar del libro al successor, il quale Bilanzo, et soldo sia ogni tre mesi letti in questo Consiglio, come e si osserva in quello del Banco della Piazza, et li sia proibito il fare ogni, et qual si sia spesa così di Banchetti, come di Donativi, et cose simili p(er) causa di questo carico sotto pena di D. 200 applicati alla Casa dell'Arsenal.

Il primo, che sarà eletto per incontrarsi, come è sommamente necessario nel tempo delli Bilanzi con il Banco della Piazza debba star tanto più nel cico oltre li Mesi tre, quanto si possa incontrare con il secondo Bilanzo del mesimo Banco, et all'ora le sia eletto il successore, et s'intendi anco espressam(en)te proibito, che in detti Bilanzi per l'avvenire così del Banco della Piazza come in questo del Ziro non si possino spender più de g(ior)ni dieci, in capo dei quali l'uno, e l'altro Banco debba esser aperto, tanto più, che dovendosi p(er) la erettione d'uno diminuirsi la scrittura dell'altro, li Bilanzi per questo rispetto potranno esser fatti in maggior brevità di tempo.

Sia tenuto l'eletto assister nel predetto Banco ogni mattina, che si aprirà quello della Piazza a hora di Rialto; et fermarsi almeno per due hore continue, ne possa partir dal Banco, se prima non sarà incontrato un Zornale con l'altro, che doverà essere tenuto nel modo infrascritto, et poi da esso, et da uno delli Provveditori sopra li Banchi sottoscritto; Dovendo essi sopra Banchi divider tra loro l'assistenza da Banco a Banco. Et perche l'esperienza ha fatto conoscere quanto sia difficile a un Senatore scrivere in Zornal le centenara di partite ogni giorno, et per la lentezza levandosi il scriver prima dell'hora debita, la Piazza se n'ha più volte resentita.

Però sia preso che in luogo suo, ma però con la continua sua assistenza, debba scriver un Ministro legale, et di conosciuta esperienza, che si chiami Giornalista, il quale con un Sconto habbiano

sopra due mani de libri per più publica cautione a scriver in conformità assistendo il p(re)detto eletto. Et per assicurarsi, che sia stato sempre presente a quanto sarà scritto dalli sopradetti, debba sottoscriver di giorno in giorno ambidoi li giornali. Et dar ogni comodità maggiore à Mercanti di poter attendere quasi in un stesso tempo à un, et l'altro Banco, essendosi per esperienza della distanza provata da essi mercanti l'incomodi grandi per non poter in una medema hora trovarsi li complimentarii in luoghi diversi; Sia preso, che quello che sarà eletto unitamente con il Cassier di Coll(egi)o avuta consideratione debita à questo bisogno, debbano trovar luogo più vicino, che sia possibile al Banco della Piazza, et sia similmente trovata una Volta vicina per comodo delli Quadernieri, et sicurtà de' Libri et quelli, che vi doveranno assister, et operare non debbano mancare mai di ritrovarsi alle hore debite, soddisfacendo con prontezza alle istanze di cadauno, come è conveniente.

Li ministri, che doveranno esser assignati a questo nostro Banco saranno gl'infrascritti con l'istesso salario altre volte deliberato. Un Giornalista che scri vi come di sopra in luogo del Depositario con salario in ragion di anno di . . . duc. 240
Scontro ut supra " 120
Doi Quad(ern)ieri ut s(upr)a per cadauno d(ucati) 240. . . " 480
Doi Coad(iuto)ri con d(ucati) 96 p(er) cadauno ut s(upr)a ²⁴ " 192

²⁴ Questa partita manca nel testo originale, ma si trovò nella copia del codice Marciano 1757 cl. VII ital. citato nel c. I. All'ommissione dell'originale fu però rimediato colla parte speciale 24 Maggio 1619, che sussegue negli atti del Senato (*Bancogiro*) alla nostra:

1619 à 24 di Maggio in Senato

Essendo stà omesso nella parte presa da questo Cons(igli)o sotto li 3 del corrente in materia del Banco del Ziro, ch(e) oltre li Ministri nominati in quella si dovessero elegger pel Coll(egi)o due cogitori delli pontadori di esso Banco, come fu fatto nel Banco del Ziro delle Biave.

L'anderà parte, ch(e) dal soprad(et)to Coll(egi)o aiano eletti li sopradetti due Cogitori nel med(es)imo modo che sono stati eletti li altri Ministri di detto banco, con dichiarat(io)ne, ch(e) tutti essi ministri no(n) possino conseguir li suoi salarii, se non con fede sottoscritta del Depositario di haver essercitato p(er)sonalm(en)te, et con diligenza il carico loro et debbano li sopradetti due cogitori haver il salario, ch(e) haveranno gl'altri già eletti nel Ziro delle Biave.

Doi Pontadori con d(ucati) 60	duc. 120
Doi Coad(iuto)ri con d(ucati) 72 p(er) cadauno	" 144
Un Contador, che servi anche p(er) Cassier d(ucati) 120.	" 120
Un Fante con d(ucati) 48 ut s(upr)a.	" 48
Sono in tutto ducati mille tresento e vinti	1320

Li quali Ministri doveranno essere eletti dal Coll(egi)o N(ost)ro conosciuti di fede, et isperienza, et maggiormente atti al bisogno, siano tenuti dar Piezaria nel modo, che si osserva con li Ministri del Banco della Piazza, et siano d'anno in anno approbati, et confirmati dal p(rede)tto Colleggio et al medemo tempo rinovare le Piezarie. Et perche sarà di publico servitio, et riuscirà di gran sollievo al Depositario, che egli al renontiar della Cassa si possi valer di soggetto desinteressato, che rivegga li Bilanzi generali, che non sia delli ordinarii Ministri del Banco sia però data libertà ad esso Depositario di potersi valere di un soggetto, che a lui più piacerà pure, che sia del Colleggio de' Ragionati all'effetto dell'opera p(rede)tta, al qual sia per una volta solamente donati 25 ducati, potendosi per questo modo sperare, che siano levate le occasioni ad ogni disconcio, et errore.

Non possano sotto qual si voglia pretesto li sopradetti Ministri metter sostituto a essercitar li loro carichi, ma li debbano far personalmente sotto pena à chi contrafaranno di perdita del Carico, et privation di ogni altro, che havessero, o potessero havere, ne esser adoperato per anni di pross(im)i.

Et per dar maggior eccitamento à detti Ministri di fare il debito loro siano le pene di quelli, che intacheranno il Banco divise tra essi Ministri, et ne sia fatta la cognitione, e la Divisione dal Depositario, come altre volte si è osservato, e preso in questo Consiglio a' 23 Giugno 1609. et a' 14 Luglio 1611, et siano osservate le infrascritte regole.

Che alcun Ministro non possa girar partita propria, et in suo nome di che summa esser si voglia, ne da altri esserne girata à Lui.

Che debbano incontrar li libri uno coll'altro, e subito incontrati sia portata una mano di essi Libri à Casa del Depositario, et l'altra resti nella Volta, et essendo svario dall'uno all'altro, si trovi da chi proceda prima che s'incominci a scrivere, et però debbano ambidoi li Quad(erni)eri metter qui ogni giorno senza al-

cuna minima dilatione la Sc(rittu)ra p(er) poter allestire li resti p(er) la mattina seguente.

Che senza pretermetter immediate posta giù la sc(rittu)ra debbano li Apontadori apuntarla tenendo un libro deputato alli errori, sopra il quale doveranno scriversi tutti li errori, che saranno da loro trovati così per calcolarsi nelli resti, come per farli accom(m)odar dalli Quadernieri sopra il Libro de quali altri, ch(e) loro non possano porvi mano come anco sopra li Giornali altri ch(e) quei dui, ch(e) ne haveranno il carico.

Che posta giù, et apuntata la scrittura siano fatti li resti di tutti quelli, che averanno scritto quel giorno in un libro alfabetato, come si osserva nel Banco della Piazza.

Che osservate le sopradette cose ogni giorno, che sono l'ordinario della scrittura, la mattina seguente debbano essere tornati li libri à Rialto, dove l'uno con l'altro Libro de' Resti debbano essere incontrati, principiando dalli Debitori, che fossero stati trovati, et poi p(er) ordine di Alfabeto et subito incontrati siano principiato il scriber, et così dovrassi di giorno in giorno osservar da cadaun Dep(osita)rio.

Che a tutti quelli che intaccaranno il Banco siano tolte x^{ci} per cento di pena da un giorno all'altro, senza admetter alcuna scusa, e passati tre giorni, et non soddisfacendo sia proceduto criminalmente con le pene de furanti il Pubblico denaro, et li Detti x^{ci} per cento siano divise frà Ministri di quel modo, che si è detto di sopra, et non seguendo il saldo in capo delli tre giorni debbano li Ministri che saranno stati causa dell' errore pagar del loro avendo rigresso contro li Rei.

Che il Quadernier debba formar un libro di semplice debito, e credito da esser tenuto nel Coll(egi)o scrivendo in esso di giorno in giorno secondo ch(e) le andasse mettendo debito nel Banco, et medesimamente di quello, ch(e) si andrà diffalcando, affinché si possa saper sempre se li Bilanzi saranno giusti, et quanto debito vi sia, et debbi medesimamente fatti li Bilanzi portar una nota de' Resti à nome per nome, la qual abbi à restar nel Col(legio) con il libro sop(rascrit)to.

Che ogni tre mesi si debbino mutar libri, saldando li vecchi, et riportandoli nelli nuovi con le regole solite e conforme alli Bilanzi, che saranno fatti, ne si possa aprir il Banco, se non ag-

giustati li Conti, dovendo essere tenuti li Quad(ernie)ri come il Giornalista, et Scontro a pagar del loro ogni errore, ch(e) non si fosse accomodato.

Che sia prohibito cosi à cadaun delli Scontri, e Quadernieri il poner mano nelli Libri dell' altro, come ogni altro Ministro, che servirà appresso il Depositario, maneggiar libri delli Scontri, che saranno tenuti à Rialto nella Volta, et medesimamente non possa un Ministro avere due carichi in detto Banco, ne altro in quello della Piazza.

Che tutte le Commissarie, ò Testamenti, che facessero bisogno à quel che vorrà scriver in questo Banco, siano prima registrate da un Nodaro, che doverà essere eletto dal Col(legio) conforme li altri Ministri senza altro salario, che delle solite utilità, che traze da particolari et poi occorrendo siano vedute da uno delli nostri Avocati Fiscali secondo che il depositario venirà necessario, che occorrendo il bisogno di Avocati p(er) difender delle Cause pubbliche in detto Banco si possa il Depositario valer delli nostri Avocati Fiscali che siano tenuti adoperarsi, come ricercasse il pubblico servitio, et la cognitione delle controversie sia commessa alli Provveditori sopra li Banchi.

Sia in libertà di cadauno, che averà credito in Banco di poter incontrar con li Ministri, se il suo credito è tale quanto apparisse nel libro de' Resti nel Giro per levar à questo modo ogni fraude, che potesse essere commessa.

Ch(e) in questo nuovo Banco non si possi scuoder da Mercanti, ma semplicemente pagare in contadi eccetto da quelli, che haveranno intaccato.

Che alcuno non possa recusar di ricever il pagamento de'suoi crediti in detto Banco da ducatti cento in suso.

Che si possa scriver qualsivoglia partita, et anco da d(ucati) cento in zoso, a comodo de' Mercanti, quando però le parti siano concordi.

Che ogni mattina sia data sodisfatione à Mercanti di scriver almeno due hore, come s'è detto di sopra e dipoi scritto debba il Giornalista, e scontro riscontrar li tre Capi essenziali di cadauna partita, cioè debito e credito, e denaro alla presenza del Depositario, chè doverà dopo detto incontro tirar Marella, e sottoscri-ver, come si è utilmente altre volte osservato.

Et consistendo il buon indrizzo, e perfetta regola di questo negotio di portar li crediti particolari a debito del Banco, dovendosi avere principal mira, come si deve ciò osservare per stabilire cautissimamente questo punto principale, et le restanti cose, si deve credere, che cammineranno per sè stesse con le regole ordinarie.

Sia espressamente prohibito il menar partite nelli giornali à debito della Serenis(sim)a Sig(nori)a, se non in virtù di parte di questo Cons(igli)o à chi si doverà dare il credito con espressione delle cause, et quantità del denaro, la qual parte presa sia registrata in un libro, che si chiami Notatorio del Banco del Ziro, da essere tenuto da un segretario di questo Cons(igli)o à ciò deputato, et poi sottoscritto dal Cassiere di Coll(egi)o et dal mede(si)mo segretario, sia portata essa parte à quell'off(ici)o, del quale sarà creditor colui à chi sarà deliberato di dar credito nel banco sopra(det)to, et sia da esso offitio formato debitor della mede(si)ma summa ne i suoi libri, et registrata la partita sotto la sud(det)ta parte del Senato. Sia poi mandata al depositario del Giro con ordine di dar a quel tale il med(esi)mo credito nel banco, ch(e) conterrà la partita, et sia egli obligato di custodire in filza le sopradette deliberat(io)ni et tener anco un notatorio p(er) far registrar le medesime conforme à quello, ch(e) sarà tenuto in Collegio, il quale libro stia serrato et custodito con la pred(et)ta filza nel suo scrigno per consignar il tutto di successore in successore, nel qual libro appari, et il debito del banco, et di quelli officii, p(er) quali saranno sta fatti li pagamenti.

Et perch(è) una delle principali et più necessarie conservazioni di questo Banco per il publico, e p(er) il privato interesse, è che li sia fatto assegnamento tale, che non solo possano li particolari haver prontamente qualche summa de denaro, che è loro bisognasse cavare alla giornata, ma che sempre, paresse à q(ue)sto Cons(igli)o di venir alla estintion di detto Banco, vi siano pronti li Capitali sufficienti per dar ad ogn'uno il suo giusto credito.

Però s'intendi fermamente preso, che delli primi d(ucati) 150,000 delli Argenti, che la maggior parte doveranno essere consignati dal Vendramin imposta giust'il suddetto partito siano quelli, che saranno in reali posti nel Banco della Piazza, et all'incontro levata tanta moneta, ne possano esser levati dal Banco predetto,

senza una deliberatione di questo Cons(igli)o, i quali ricevuti che saranno in posta, saranno dati al Prov(edito)r in Cecca alle Casse de Ori, et Argenti, perchè egli facci immediate stampare per rimmetterli unitamente con la moneta levata come di sopra dal Banco della Piazza in un Scrigno à parte nella medema Cecca con doi Chiavi da esser tenute una dal Proved(ito)r sopradetto, et l'altra dal Depositario del Ziro, e servano tutti questi d(ucati) 150,000 per fondo applicato al Banco predetto del Ziro.

Et dovendosi anco provvedere p(er) sodisfare in contanti à qualche Mercante che ne mostrasse maggior bisogno sia preso che delli d(ucati) 150,000 sudetti ne siano levati d(ucati) 20,000, et consegnati al Depositario del Ziro da essere tenuti à Rialto nell'Uffitio de Camerlenghi di Commun in uno di quei pubblici scrigni pubblici sotto le sole chiavi di esso Depositario, che li possa dispensare con quella riserva, et di quel modo ch(e) dalla prudenza et desterità sua sarà conosciuto ricercare il bisogno, nè possa oltre li predetti d(ucati) 20,000 esser estratto da quel scrigne altro denaro al mede(si)mo effetto di portar nel Scrigno à Rialto, se non con deliberatione di questo Cons(igli)o.

Dispensati che saranno li predetti d(ucati) 20,000 sia levato da Scrigno quell'altra summa, che parerà al medemo Cons(igli)o, et con il medemo effetto di consignare al Depositario, osserrar si debba successivam(en)te di tempo in tempo. E perchè sarà forse giudicato ispediente il dar sodisfatione ad alcun Mercante di Lettere di Cambio ed altri loro Crediti il che però non doverà esser fatto in alcun tempo, se non con ordine di questo Cons(igli)o et con le regole di sopra espresse, sia med(esimamen)te preso, che resti assignato in questo Banco d(ucati) 10,000 al mese da essere dati dal Depositario in Cecca à quello del Banco predetto del Ziro fino che sia assegnata particular entrata di qualche Datio, se à questo Cons(igli)o parerà ricercare il b(sogno, nè possa uscir dal Carico di Cecca il Depositario suddetto, se non averà fatta questa consegna, cominciando il mese di Zugno contar li ducati 10,000 et cosi continuar debba di mese in mese l'obbligo, ne possa saldar la Cassa sua ne uscir dal Carico, come è detto, se no non averà Fede sottoscritta da quel del Giro d'haver adempito questa deliberatione, et in virtù di questo assegnamento possa essere dato credito con deliberation pur di questo Cons(i-

gli)o nel medemo modo à Cred(itor)i della Sig(nori)a N(ost)ra à parte p(er) la summa de d(ucati) 500,000, et fino all' intiera estinction d'essi, siano contati li predetti d(ucati) 20,000 al mese senza alcuna minima interutione.

Che non si possa girar partide da Banco à Banco, dovendo in tutte le sue parti restar desunito questo del Ziro da quello della Piazza.

Molte altre parti di quell'anno (1 giugno, 16 luglio, ecc.) dimostrano come la publica opinione si fosse affrettata a far buon viso al partito preso pel credito del Vendramin e ad imitarlo: parecchi creditori, massime esteri, chiesero infatti, e naturalmente ottennero, di essere pagati alla maniera di quello. La ragione del fatto dee manifestamente riporsi nel prestigio della publica autorità preposta direttamente, epperò direttamente responsabile del nuovo Banco. Quanto fosse però illusoria la tutela, che in ciò speravasi essere, e quanto fondati fossero i sospetti manifestati dal Contarini nella sua seconda orazione, sarà facilmente dimostrato da chi scriverà la storia documentata delle vicende, degli abusi e degli intacchi del Banco-Giro. A noi basti per ora l'aver provato, che anche nella materia delle banche, la libertà è antica e la servitù recente, e che questa, anzichè dalla perversità usurpatrice dei Governi e dei Principi, provenne dalla condiscendente fiacchezza dei popoli, divenuti per propria colpa inabili a comandare e degni appena di commodamente obedi- re. Di che discende, il ripetiamo, che anche in materia di banche, allorquando si voglia da un popolo ricovrare quella libertà ch'era sua e per ignavia perdette, non avrà esso mestieri propriamente nè di plateali declamazioni, nè di leghe, nè di rivoluzioni, nè di statuti, nè di leggi: ei sarà libero, veramente libero, anche in materia di banche, appena il voglia; ma solo allora il vorrà, ossia solo allora potrà veramente volerlo, che siane divenuto, col lungo esercizio della virtù suprema, il lavoro, veramente degno. Noi concludiamo

adunque, come abbiamo cominciato: anche in materia di banche, libero è chi vuole e merita esser libero, come dimostrano pe' tempi da noi lontani l'esempio di Venezia, pei presenti quello della veneranda Inghilterra; a Venezia la libertà delle banche nacque spontanea e durò tre secoli, sinchè l'abuso l'uccise: in Inghilterra, d'accanto al fatale privilegio della Banca di Londra, cento e cento *joint-stock* vivono e fioriscono, protestando e lottando con mirabile perseveranza contro il colosso, che minaccia indarno schiacciarle.



2247

LA LIBERTÀ
DELLE BANCHE A VENEZIA

DAL SECOLO XIII AL XVII

SECONDO I DOCUMENTI INEDITI DEL R. ARCHIVIO DEI FRARI

CON DUE ORAZIONI

CONTRO E PER LA LIBERTÀ E PLURALITÀ DELLE BANCHE

PRONUNCIATE NEGLI ANNI 1584-1587

DAL SENATORE VENEZIANO TOMMASO CONTARINI

RICERCHE STORICHE

DEL DOTT. ELIA LATTES

PROFESSORE DI ANTICHITÀ CIVILI, GRECHE E ROMANE
NELLA REALE ACADEMIA SCIENTIFICO LETTERARIA DI MILANO.

—
L. 4. 50
—

MILANO,
VALENTINER E MUES LIBRAJ-EDITORI.
—
1869.



OPERE DELLO STESSO AUTORE

vendibili presso VALENTINER e MUES, in Milano.

-
- Studj storici sopra il contratto d'enfitensi nelle sue relazioni col colonato, ossia dell'influenza del contratto enfiteutico sopra i progressi dell'agricolture e sopra la libertà personale degli agricolturi, massime in Italia.** — Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze di Torino, in-4.º di pagine XXX e 280 L. 10 —
- Studj critici e statistici sopra il miglior modo di ordinare il Credito Fondiario con nuovi documenti legislativi e statistici intorno alle banche fondiarie della Svizzera, dell'Inghilterra, della Prussia e della Russia, ecc., negli anni 1850-67.** Memoria premiata dal R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, in-8.º di pag. XVI e 370 » 5 —
- Della Composizione del Senato Romano nell'età regia e di alcuni punti controversi intorno alla sua composizione sotto la Repubblica,** in-4.º gr. di pag. 40 » 2 50
- I Banchieri privati e pubblici della Grecia antica,** in-8.º di p. 36 » 2 —
-

La Libreria Valentiner e Mues tiene un ricco assortimento di opere di qualunque genere, in tutte le lingue antiche e moderne. — Commissioni eseguite prontamente.

Una *Bibliografia Mensile* delle più importanti recenti pubblicazioni d'ogni letteratura, che si distribuisce gratis a chi ne fa domanda, tiene al corrente gli avventori della casa.



